



Gruppo dell'Alleanza Progressista dei
Socialisti & Democratici
al Parlamento europeo



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

Dipartimento di
Giurisprudenza

RICERCA

Il contrasto al finanziamento al terrorismo: studio comparato sull'implementazione degli strumenti dell'Unione Europea

Rapporto finale

Vincenzo Militello, professore ordinario di diritto penale

Collaboratori:

Marco Manno, ricercatore di diritto penale

Giorgia Spinnato, già assegnista di ricerca di diritto penale

Emanuela Garbo, dottoranda di ricerca in diritto penale

Cristina Ingrao, dottoranda di ricerca in diritto penale

Marta Palmisano, dottoranda di ricerca in diritto penale

Palermo – Dicembre 2018

SOMMARIO

Prefazione.....	1
NOTA PRELIMINARE METODOLOGICA	1
1. Oggetto e finalità della ricerca	1
2. Svolgimento della ricerca.....	1
3. Struttura della ricerca	1
Parte I – Il contrasto al finanziamento del terrorismo negli strumenti giuridici sovranazionali e dell’UE.....	3
1. La centralità nell’azione di prevenzione del finanziamento del terrorismo quale strumento di contrasto al terrorismo.....	3
2. La definizione “internazionale” di finanziamento del terrorismo.	4
3. I più recenti atti internazionali in materia di terrorismo e finanziamento al terrorismo.	6
4. Il finanziamento al terrorismo nella Direttiva UE 541 del 2017.....	7
5. Rapporti tra finanziamento al terrorismo e riciclaggio nel quadro internazionale.....	9
5.1. I primi strumenti sovranazionali in materia di riciclaggio.	10
5.2. Le raccomandazioni del GAFI.	11
5.3. Le Direttive europee sul riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.	13
5.3.1. Le prime tre direttive comunitarie antiriciclaggio.	13
5.3.2. La quarta Direttiva UE antiriciclaggio.	14
5.3.4. La quinta Direttiva UE antiriciclaggio.	16
5.3.5. La sesta Direttiva UE antiriciclaggio.	18
6. Verifica dello stato di adeguamento e implementazione degli ordinamenti degli Stati dell’UE rispetto agli standard europei di contrasto e prevenzione del finanziamento al terrorismo. Individuazione dei criteri di verifica.	19
Parte II – Rapporti nazionali.	21
Sezione I – Italia.	21
1. L’evoluzione normativa in materia di incriminazione delle condotte di terrorismo e del relativo finanziamento.	21
2. L’associazione con finalità di terrorismo e il ruolo del finanziatore.....	22
3. Le incriminazioni di finanziamento di associazioni e di atti terroristici.	24
4. La confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di finanziamento del terrorismo. ..	26
5. La responsabilità degli enti per i reati di finanziamento del terrorismo.....	26
6. La prevenzione e il contrasto dell’uso dei mercati finanziari allo scopo di finanziamento del terrorismo.....	28
6.1. Il delitto di riciclaggio.....	28

6.2. Il sistema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in attuazione della terza Direttiva UE.....	30
6.3. Segue: l'adeguamento alla quarta direttiva UE.....	32
6.4. La responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio.	33
Sezione II – Austria.....	35
1. Introduzione: il contrasto al terrorismo nell'ordinamento austriaco.	35
2. Principali fonti normative in materia di finanziamento al terrorismo e attuazione della normativa europea.	37
2.1. Il codice penale austriaco.	37
3. La responsabilità delle persone giuridiche.	42
4. Il reato di riciclaggio.	43
5. La misura del congelamento dei beni.....	44
6. Sequestro e confisca.	44
7. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	46
Sezione III – Belgio	47
1. Il reato di finanziamento del terrorismo.....	47
2. La responsabilità delle persone giuridiche.	50
3. La confisca e il congelamento di capitali.	51
4. Strumenti di prevenzione: il reato di riciclaggio e gli strumenti di vigilanza.	54
Sezione IV – Francia.....	62
1. Il quadro normativo di riferimento.....	62
2. I reati di finanziamento del terrorismo.....	64
3. La responsabilità delle persone giuridiche.	67
4. Confisca e congelamento dei capitali.....	68
5. Il riciclaggio e le misure preventive di contrasto al finanziamento del terrorismo.....	71
Sezione V - Germania	79
1. Premessa.....	79
2. L'attuazione della normativa internazionale ed europea.....	79
3. Il finanziamento al terrorismo.	80
4. Le organizzazioni terroristiche ed altre norme in materia di terrorismo.....	82
5. La responsabilità delle persone giuridiche.	85
6. Confisca e congelamento dei beni.....	86
7. Il riciclaggio e i connessi strumenti di prevenzione.	88
7.1. Il reato di riciclaggio.	88
7.2. Strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette.....	90

8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	91
Sezione VI – Irlanda	93
1. Introduzione.	93
2. L’Offences against the State Acts 1939-1998 e la definizione di organizzazione illegale.	93
3. Il Criminal Justice (Terrorist Offences) Act del 2005 e il finanziamento al terrorismo. .	96
4. Il Criminal justice (money laundering and terrorist financing) Act del 2010 e il reato di riciclaggio.	97
5. La responsabilità delle persone giuridiche.	99
6. Confisca e congelamento dei beni.....	100
7. Due diligence.....	104
8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	108
Sezione VII – Lussemburgo.....	109
1. Il reato finanziamento del terrorismo e il reato di riciclaggio.	109
2. La responsabilità delle persone giuridiche.	112
3. La confisca e il congelamento dei capitali.	113
4. La normativa di prevenzione del finanziamento: il reato di riciclaggio e strumenti di vigilanza.	114
Sezione VIII – Malta.....	115
1. Introduzione.	115
2. La nozione di “atto di terrorismo” e di “attività terroristiche” nella legislazione maltese.	115
3. La nozione di “gruppo terroristico” e di “proprietà terroristica”.	119
4. Il reato di finanziamento al terrorismo.	121
5. La responsabilità delle persone giuridiche.	123
6. La confisca.	124
7. Il reato di riciclaggio.	125
8. Due diligence.....	126
9. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	128
Sezione IX – Paesi Bassi.....	130
1. Introduzione: l’approccio al fenomeno e l’adempimento degli obblighi internazionali.	130
2. Definizione di reato terroristico.	131
3. Il finanziamento al terrorismo.	131
4. Il reato di riciclaggio.	133
5. La responsabilità delle persone giuridiche.	134

6. Sequestro e confisca.....	134
7. Congelamento dei beni.....	135
8. Due diligence.....	136
9. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	140
Sezione X – Portogallo.	141
1. Lo stato di adeguamento agli strumenti dell’UE.....	141
2. La legislazione antiterrorismo.	141
3. Il recepimento della Direttiva 2015/849/UE e la condotta illecita di finanziamento al terrorismo.	144
4. Il congelamento dei capitali.	145
5. La responsabilità delle persone giuridiche.	146
6. Gli strumenti di prevenzione e il reato di riciclaggio.	147
6.1. Strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette.	150
7. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	151
Sezione XI – Spagna.	153
1. Introduzione.	153
2. Le fonti normative e l’attuazione della normativa europea.....	153
3. La disciplina del Codice penale in materia di terrorismo e finanziamento al terrorismo.	155
4. Il congelamento dei beni.	158
5. La responsabilità delle persone giuridiche.	159
6. Gli strumenti di prevenzione. Il reato di riciclaggio.....	161
7. Segue: gli strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette.....	163
8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.....	163
Parte III – Valutazione comparata di sintesi	165
1. La differenziata rilevanza delle condotte di finanziamento al terrorismo.....	165
2. Valutazione di sintesi.	175

Prefazione

Il terrorismo internazionale rappresenta una tra le più gravi minacce alla sicurezza e libertà dei cittadini e una delle più grandi e complesse sfide al processo di integrazione europea.

A partire dai tragici episodi di Parigi nel 2015, l'Europa è stata colpita a più riprese da azioni efferate che hanno coinvolto molte vittime innocenti ed hanno drammaticamente fatto emergere la necessità di un rafforzamento della cooperazione europea a tutti i livelli per contrastare un fenomeno, per certi aspetti, inedito. I fatti di Bruxelles, Nizza, Londra, Stoccolma, Manchester, Barcellona, Berlino e, più recentemente, di Strasburgo ci hanno infatti rivelato l'esistenza di una minaccia particolarmente insidiosa, capace di operare "a rete" attraverso le frontiere dell'Unione e di reperire risorse strumentali e finanziarie per portare avanti il proprio programma criminoso, all'occorrenza anche interfacciandosi con gruppi criminali organizzati "classici".

E', infatti, ormai noto il nesso tra nuove forme di terrorismo e criminalità organizzata, per il procacciamento di armi e documenti falsi ma anche - e soprattutto - nelle dinamiche di finanziamento.

A tale riguardo, ritengo che l'esperienza italiana abbia fornito una fondamentale lezione, valida ancora oggi, per condurre la lotta alle forme di criminalità più gravi, evidenziando l'importanza di aggredire e prosciugare le risorse finanziarie dei sodalizi criminali al fine di disgregarne la capacità operativa.

Il contrasto patrimoniale rappresenta, infatti, una chiave di volta essenziale anche per la lotta al terrorismo; e sulla base di tale convinzione ho portato avanti il mio impegno parlamentare, sia nell'ambito dell'attività legislativa che nel corso dei lavori della Commissione Speciale sul Terrorismo.

Indubbiamente, nel corso della presente legislatura si sono fatti importanti passi avanti, a partire dalla Direttiva terrorismo del 2017¹ per cui sono stata shadow rapporteur per il gruppo dei Socialisti e Democratici, e che ha espressamente introdotto nel diritto penale europeo una ampia formulazione della fattispecie di finanziamento del terrorismo, capace di catturare anche quelle "nuove" ed "atipiche" dinamiche di finanziamento, quali il traffico di beni culturali e di interesse archeologico (il cd. art trafficking), di cui siamo stati testimoni negli ultimi anni.

Un'altra importante area di intervento, inoltre, è stata rappresentata dalla disciplina del riciclaggio, che è stata negli ultimi anni fatta oggetto di significativi interventi di aggiornamento e rafforzamento parte del legislatore europeo sia sul versante preventivo (con la "quarta"² e la "quinta"³ Direttiva antiriciclaggio approvate, rispettivamente, nel maggio 2015 e a maggio 2018) sia sul versante repressivo penale con la recente "sesta" Direttiva⁴ adottata ad ottobre 2018.

Tale ultimo strumento introduce definizioni minime comuni delle condotte penalmente rilevanti e semplifica sotto diversi aspetti la loro repressione transnazionale (risolvendo i problemi connessi alla doppia incriminazione ed escludendo la necessità di una previa intervenuta condanna sul reato presupposto quale requisito per la punibilità del riciclaggio).

Vi sono poi le novità relative agli strumenti di congelamento e confisca che rappresentano strumenti di contrasto dei delitti di finanziamento e riciclaggio e che sono stati oggetto anch'essi di una recente novella legislativa col Regolamento 2018/1805/UE. Tale Regolamento, che renderà più efficace il mutuo riconoscimento degli ordini di congelamento e confisca nel pieno rispetto dei diritti

¹ Direttiva 2017/541/UE

² Direttiva 2015/849/UE

³ Direttiva 2018/843/UE

⁴ Direttiva 2018/1673/UE

fondamentali e delle garanzie procedurali, permetterà anche l'esecuzione sul territorio di un altro Stato Membro delle cd. "confische senza condanna" o di prevenzione, strumenti che si sono dimostrati di grande efficacia nella lotta alla criminalità organizzata.

Rimane, tuttavia, ancora molto da fare, soprattutto in vista della attuazione nazionale di tali novità legislative e della necessità di promuovere un approccio quanto più possibile condiviso al contrasto patrimoniale al terrorismo ed al crimine organizzato.

In tal senso, l'analisi comparatistica dei diversi ordinamenti ci fornisce indubbiamente un prezioso strumento sia per identificare i punti di forza e le opportunità di sviluppo dell'azione di contrasto, sia per prefigurare le potenziali persistenti debolezze del quadro normativo europeo che andranno monitorate e rimediate nel prossimo futuro.

Il presente studio copre un significativo campione di giurisdizioni europee (Italia, Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) ed offre una base conoscitiva solida ed un utile spunto per l'ulteriore dibattito e riflessione sul futuro della lotta al terrorismo in Europa.

Ringrazio, quindi, il Prof. Vincenzo Militello, il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo e la Fondazione Rocco Chinnici per il contributo offerto al dibattito su tale importante aspetto della lotta europea al terrorismo.

Caterina Chinnici

NOTA PRELIMINARE METODOLOGICA

1. Oggetto e finalità della ricerca

La ricerca, svolta su incarico dell'Onorevole Caterina Chinnici del Gruppo Parlamentare Europeo Socialisti e Democratici, ha avuto ad oggetto un'analisi comparata delle legislazioni nazionali dei Paesi europei in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo nazionale ed internazionale, a partire dagli strumenti sovranazionali e segnatamente dell'Unione Europea che hanno previsto standard comuni di tutela preventiva e repressiva in materia.

Obiettivo è quello di determinare l'attuale livello di armonizzazione degli ordinamenti interni rispetto agli strumenti europei di settore, rilevandone analogie e differenze sotto il profilo degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici e delle relative risposte sanzionatorie.

2. Svolgimento della ricerca

Almeno tre fattori hanno condizionato la realizzazione della ricerca: in primo luogo, la normativa rilevante è distribuita tanto nell'ambito amministrativo quanto su quello penale; in entrambi i settori inoltre le relative fonti sono rinvenibili in modo differenziato fra testi di diversa natura e grado di rilevanza. Infine, il periodo di svolgimento della ricerca è stato contenuto in tre mesi dall'incarico, avvenuto all'inizio di ottobre 2018.

Alla luce di ciò si è dovuto operare una selezione dei sistemi penali oggetto di studio fra gli Stati membri dell'Unione Europea. La relativa scelta ha conciliato l'esigenza di coprire al massimo l'area dei paesi studiati con il requisito dell'accessibilità delle relative fonti, non solo dal punto di vista materiale dei testi, quanto anche della possibilità di comprensione delle rispettive lingue nazionali, o comunque della reperibilità di relative traduzioni in una lingua che ne consentisse di veicolare i relativi contenuti al gruppo di ricerca.

Il gruppo di ricerca è stato così composto: Vincenzo Militello (responsabile scientifico), Marco Manno (aiuto-coordinatore), Emanuela Garbo, Cristina Ingrao, Marta Palmisano, Giorgia Spinnato (componenti).

I Paesi che sono stati esaminati sono undici: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Austria, Irlanda, Malta.

3. Struttura della ricerca

La verifica circa l'adeguatezza dei *feedback* normativi a livello nazionale rispetto alle linee armonizzatrici indicate dalla normativa UE rilevante, ha condotto ad una articolazione della ricerca in tre principali fasi, all'interno delle quali il relativo materiale è stato indagato secondo tre principali aree tematiche fondamentali di fondo: a) misure repressive del finanziamento del terrorismo; b) prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; c) congelamento dei beni.

La prima parte della indagine esamina l'impianto e l'essenziale evoluzione della normativa sovranazionale e segnatamente europea in materia, indicando anche la tipologia di fonti interessate (direttive, decisioni quadro, regolamenti posizioni comuni). In particolare, in tema di contrasto al finanziamento al terrorismo internazionale la Direttiva 2018/843/UE (che modifica la Direttiva UE/2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE) costituisce

l'espressione più recente di una produzione normativa dell'Unione europea che ha vissuto una rapida evoluzione, in funzione di un progressivo adeguamento alla trasformazione degli strumenti finanziari. Appare utile dunque integrare la ricerca in questa prima sua fase con una indagine ricognitiva della evoluzione storica degli strumenti europei per verificare a quale livello di evoluzione normativa danno adeguamento le singole legislazioni nazionali.

La seconda parte dello studio analizzerà la legislazione interna a ciascuno dei Paesi prescelti, prendendo come riferimento la griglia tematica tratta dai testi normativi sovranazionali oggetto della prima parte. Per ciascun ordinamento nazionale, verranno descritti tanto gli interventi di tipo amministrativo relativi al congelamento dei beni e alla prevenzione del finanziamento del terrorismo, quanto i profili penali dell'azione di contrasto, con specifico riferimento ai requisiti costitutivi dei singoli illeciti penali (specie in relazione alle condotte illecite, ma anche per le forme di manifestazione del reato), quanto la tipologia e la misura delle rispettive sanzioni (sanzioni accessorie e alternative, sanzioni minime e massime), nonché l'eventuale previsione di forme di responsabilità delle persone giuridiche per i reati considerati. Per i limiti di tempo in cui si è svolta, l'indagine è stata condotta solo in relazione alle fonti normative rilevanti negli undici sistemi rilevati.

Nella terza e conclusiva parte della ricerca si cercherà di fornire un quadro di sintesi dei temi trattati e si cercherà di elaborare una valutazione comparata del grado di implementazione ottenuto dalla normativa UE a livello nazionale in tema di contrasto al finanziamento al terrorismo. In tale prospettiva, verranno dunque segnalati i punti di affinità/divergenza rinvenibili nelle legislazioni interne, sia tra di esse, sia rispetto ai comuni *standard* di prevenzione/incriminazione di fonte UE.

Parte I – Il contrasto al finanziamento del terrorismo negli strumenti giuridici sovranazionali e dell'UE.

SOMMARIO: 1. La centralità nell'azione di prevenzione del finanziamento del terrorismo quale strumento di contrasto al terrorismo. – 2. La definizione “internazionale” di finanziamento del terrorismo – 3. I più recenti atti internazionali in materia di terrorismo e finanziamento al terrorismo. – 4. Il finanziamento al terrorismo nella Direttiva UE 541 del 2017. – 5. Rapporti tra finanziamento al terrorismo e riciclaggio nel quadro internazionale. – 5.1. I primi strumenti sovranazionali in materia di riciclaggio. – 5.2. Le raccomandazioni del GAFI. – 5.3. Le Direttive europee sul riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. – 5.3.1. Le prime tre direttive comunitarie antiriciclaggio. – 5.3.2. La quarta Direttiva UE antiriciclaggio. – 5.3.4. La quinta Direttiva UE antiriciclaggio. – 5.3.5. La sesta Direttiva UE antiriciclaggio. – 6. Verifica dello stato di implementazione negli ordinamenti degli Stati dell'UE degli standard europei di contrasto al finanziamento al terrorismo. Individuazione dei criteri di indagine.

1. La centralità nell'azione di prevenzione del finanziamento del terrorismo quale strumento di contrasto al terrorismo.

Alimentato dai tragici eventi degli ultimi vent'anni avvenuti nei Paesi più diversi dei vari continenti, il contrasto al terrorismo internazionale rappresenta ormai uno dei temi prioritari delle politiche pubbliche multilivello. L'azione di organismi sovranazionali tanto a vocazione globale, come le Nazioni Unite, quanto regionale, come le istituzioni dell'Unione Europea, al pari di quella sviluppata dai singoli ordinamenti nazionali si è caratterizzata per la costante ricerca ed attuazione di strategie comuni di difesa e prevenzione del fenomeno terroristico, anche in relazione alla rapida trasformazione delle sue forme di manifestazione, legata al rapido mutamento degli assetti geopolitici internazionali, alla capacità di reagire agli interventi di contrasto, all'impiego di tecnologie in rapida evoluzione, all'utilizzo di sempre nuovi strumenti finanziari.

Sotto quest'ultimo profilo – in ragione dell'ormai indiscussa evidenza che le organizzazioni criminali non necessitano solo di un legame ideologico tra gli associati, ma soprattutto di strumenti idonei a reperire i fondi necessari per la propria attività – ha assunto un ruolo di sempre crescente centralità nelle politiche internazionali la questione relativa agli strumenti di contrasto del finanziamento al terrorismo, ovvero di tutte quelle attività accessorie poste in essere al fine di reperire risorse economiche e materiali, idonee alla realizzazione delle specifiche azioni criminose e, più in generale, funzionali allo stesso mantenimento in vita delle associazioni terroristiche.

Le organizzazioni terroristiche, per la realizzazione delle proprie attività illecite, necessitano di ingenti quantità di capitali e di risorse finanziarie: si pensi ai costi elevati per armamenti, strutture, veicoli, attrezzature, materiali di sorveglianza, trasferimento di risorse umane e materiali, arruolamento e addestramento, recupero di documenti falsificati e apparecchiature per lo scambio di informazioni. E, negli ultimi anni hanno sviluppato tecniche sempre più evolute per il procacciamento delle risorse finanziarie.

In primo luogo il finanziamento avviene oggi – oltre che attraverso i tradizionali circuiti operativi (conti bancari, *money transfer*, etc.) – anche tramite la vendita di prodotti archeologici culturali e artistici o di alto valore, l'utilizzo di false fatturazioni, la commercializzazione del petrolio e di altre materie prime, il ricorso a valute virtuali e, sotto un più specifico profilo, per mezzo di operazioni finanziarie conformi ai principi del diritto islamico (ad esempio, *murabaha*, *mudarabah*, *musharaka*).

E ancora, accanto alle organizzazioni terroristiche tradizionali si affiancano organizzazioni affiliate a network e cellule di piccole dimensioni, che rappresentano un fondamentale bacino di risorse umane e finanziarie: al macro-finanziamento si affiancano forme di micro-finanziamento e di

auto-finanziamento, secondo uno sviluppo speculare alla frammentarietà delle odierne organizzazioni terroristiche.

La difficoltà di individuare preventivamente tali fenomenologie criminose si complica ulteriormente a causa della circostanza che l'origine delle risorse non è più necessariamente illecita: se fino a pochi anni fa il terrorismo internazionale si finanziava soprattutto attraverso il ricorso ad attività illecite quali i traffici di stupefacenti e di armi, le estorsioni, i sequestri di persona e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, più recentemente le modalità di finanziamento hanno raggiunto un elevato grado di diversificazione. E a ciò si aggiunga che, in molte occasioni, il trasferimento delle somme passa attraverso intermediari e si fonda su una fitta rete di rapporti interpersonali basati sulla fiducia (cd. *Hawala*), che consente in tempi brevi il passaggio di denaro anche senza ricorrere a movimentazioni fisiche di capitali.

Anche la globalizzazione finanziaria, lo sviluppo tecnologico e la dematerializzazione della moneta hanno agevolato transazioni anonime e di difficile intercettazione: si pensi alla diffusione dei virtual coins e dei bitcoins, utilizzati per dissimulare l'origine dei capitali, o al sorgere di nuove figure che svolgono attività di "ponte" tra il mondo "reale" delle valute e il mondo delle *criptocurrencies*, come il *virtual currency exchanger* o il *wallet provider*. Peraltro, le operazioni online, effettuate in diversi ordinamenti giuridici, possono raggiungere paesi che non prevedono adeguate misure antiriciclaggio.

Orbene, dall'analisi delle principali fonti di finanziamento, emerge che queste possono essere ricondotte a due grandi tipologie: finanziamenti che utilizzano fondi provenienti da attività lecite e finanziamenti derivanti da attività illecite.

Nel primo caso i finanziamenti possono avere una provenienza "indiretta", derivando anche da donazioni di "*supporters*" anonimi, cd. *State sponsor*, privati, ONG, o una provenienza diretta, attraverso la gestione di imprese, giacimenti petroliferi, richieste di fondi ad altri gruppi terroristici, la *zakat* (elemosina), sistemi informali di trasferimento dei fondi (*Hawala* o *Hundi*).

Nell'ipotesi di fondi provenienti da attività illecite, occorrerà una successiva attività di "ripulitura" del denaro; ciò che rende l'attività di finanziamento al terrorismo (*money dirtying*) strettamente connessa con le attività di riciclaggio (*money laundering*).

Data la forte contiguità tra i fenomeni, nei vari ordinamenti si è realizzato nel tempo un innovativo processo di integrazione tra sistemi anti-riciclaggio e anti-finanziamento del terrorismo, e le strategie di contrasto finanziario sono state impiegate anche come strumento di prevenzione del terrorismo internazionale. Tuttavia, considerati altresì taluni elementi di differenziazione tra i due fenomeni, gli strumenti normativi sovranazionali ed europei prevedono la possibilità di colpire diversamente il finanziamento del terrorismo a seconda che lo stesso sia alimentato attraverso fondi di provenienza illecita o lecita.

Il sistema che ne deriva risulta articolato su due direttrici: rispettivamente, quella che fa capo al sistema di prevenzione e repressione messo a punto nella lotta al riciclaggio, già collaudata e perfezionata sul terreno della repressione alla criminalità organizzata; e quella specificatamente concepita per contrastare il finanziamento del terrorismo, incentrata sulla criminalizzazione diretta delle condotte di finanziamento e corroborata da misure di confisca e congelamento dei beni.

2. La definizione "internazionale" di finanziamento del terrorismo.

La prima definizione a livello internazionale del fenomeno del finanziamento al terrorismo si rinviene nella Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 ad esso dedicata, dove viene considerato come una fattispecie accessoria del più grave reato di terrorismo, rispetto al quale

l'attività di reperimento di risorse economiche e materiali deve avere uno specifico e consapevole legame teleologico con il compimento di specifici atti ⁽¹⁾.

Tale prospettiva muta radicalmente con la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1373/2001 del 28 settembre 2001 – per la quale il finanziatore sarà responsabile anche nell'ipotesi in cui i fondi non vengano destinati a specifici atti terroristici, ma all'organizzazione in generale ⁽²⁾ – cosicché il finanziamento al terrorismo diviene una fattispecie autonoma (rispetto al reato di terrorismo), oggetto di specifiche politiche di contrasto e prevenzione.

A livello europeo la definizione di finanziamento al terrorismo accoglie la prospettiva di fattispecie criminosa funzionale, non necessariamente al compimento di specifici atti terroristici, ma al rafforzamento e sovvenzionamento di un'organizzazione terroristica in quanto tale.

In particolare la Decisione Quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, indicava quale attività di partecipazione ad un gruppo terroristico anche la condotta di chi fornisce risorse materiali o finanziarie, con la consapevolezza che tale apporto contribuisca alle attività terroristiche del gruppo; così includendo il finanziamento al terrorismo tra i “reati riconducibili a un'organizzazione terroristica” (art. 2) e non tra i c.d. “reati connessi” (art. 3) ⁽³⁾. Cosicché il finanziatore deve essere ritenuto responsabile, anche se i fondi dallo stesso forniti non sono utilizzati per il compimento di uno specifico atto terroristico.

Si richiama alla medesima definizione anche la c.d. terza direttiva antiriciclaggio, la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo ⁽⁴⁾.

¹ Art. 2: «1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi»

² Nel terzo capoverso della Risoluzione n.1373/2001 si legge “Under terms of the text, the Council decided that all States should prevent and suppress the financing of terrorism, as well as criminalize the wilful provision or collection of funds for such acts. The funds, financial assets and economic resources of those who commit or attempt to commit terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts and of persons and entities acting on behalf of terrorists should also be frozen without delay”.

³ Art.2: «Reati riconducibili a un'organizzazione terroristica – 1. Ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione terroristica" s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti intenzionali:

a) direzione di un'organizzazione terroristica;

b) partecipazione alle attività di un'organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminali dell'organizzazione terroristica».

Le medesime definizioni dei reati terroristici sono mutate nella Decisione 2005/671/GAI del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.

La successiva Decisione Quadro 2008/919/GAI, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, precisa ulteriormente l'ambito dei reati connessi ad attività terroristiche (propaganda, istigazione, reclutamento, addestramento), modificando l'art. 3 della precedente Decisione quadro in materia, ma non interviene sul concetto e sulla collocazione sistematica del reato di finanziamento al terrorismo.

⁴ Art. 1: «4. Ai fini della presente direttiva, per “finanziamento del terrorismo” si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (9), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine».

3. I più recenti atti internazionali in materia di terrorismo e finanziamento al terrorismo.

Numerosi sono gli atti internazionali e comunitari in tema di terrorismo, che testimoniano una crescente attenzione al finanziamento delle organizzazioni terroristiche e a singole azioni o a specifiche attività dalle stesse svolte. La consolidata consapevolezza della transnazionalità del fenomeno terroristico ha generato una produzione pattizia e normativa difficilmente compendiabile nell'economia della presente indagine, se non indirizzando lo sguardo verso gli atti che, più di altri, approntano e promuovono specifici strumenti di prevenzione e contrasto al suo finanziamento. Tra questi, seguendo una progressione cronologica, si segnalano:

- la già menzionata **Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo**, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 54/109 del 9 dicembre 1999 ed entrata in vigore il 10 aprile 2002, con la quale è introdotto l'obbligo di incriminare la fornitura o la raccolta di fondi finalizzata al compimento di atti terroristici;
- la **Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1373 del 28 settembre 2001**, che impone agli stati importanti misure in materia di finanziamento del terrorismo;
- il **Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo**, firmato a Strasburgo il **15 maggio 2003**, che introduce – tra l'altro – una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di allargare ulteriormente la platea dei reati da essa previsti;
- la **Convenzione di New York per la soppressione di atti di terrorismo nucleare** (adottata con la risoluzione A/RES/59/290 dell'Assemblea Generale ONU), aperta alla firma il **14 settembre 2005** e in vigore dal 7 luglio 2007, attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale;
- la **Convenzione di Varsavia** del Consiglio d'Europa per la **prevenzione del terrorismo**, aperta alla firma il **16 maggio 2005**, ed in vigore a livello internazionale dall'1 giugno 2007, che mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento – e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari);
- la **Convenzione di Varsavia** del Consiglio d'Europa **sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento al terrorismo**, stipulata il **16 maggio 2005** e in vigore a livello internazionale dal 1° maggio 2008, la quale aggiorna e amplia al riciclaggio e al finanziamento la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, rappresentando così il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo evidenzia che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni;
- la **Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2178 del 24 settembre 2014**, che impone agli stati l'adozione di misure di carattere generale nella lotta al terrorismo internazionale, utilizzando un approccio preventivo che poggia su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell'anticipo della tutela penale, prevedendo quali reati atti c.d. preparatori, rispetto alla commissione di un atto terroristico.

- il **Protocollo addizionale** alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, sottoscritto a **Riga il 22 ottobre 2015**, che si propone di completare le disposizioni della Convenzione, attribuendo rilievo penale a una serie di atti (partecipazione a un'associazione a fini terroristici; addestramento a fini terroristici; viaggi all'estero con finalità terroristiche; finanziamento di viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; organizzazione e agevolazione in qualunque altro modo di tali viaggi), migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, tramite misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale;

Tali atti internazionali prevedono tutti obiettivi di repressione e prevenzione non raggiungibili senza un intervento in campo penale da parte dei legislatori dei singoli stati aderenti.

4. Il finanziamento al terrorismo nella Direttiva UE 541 del 2017.

Il punto di arrivo di tutti questi atti sovranazionali ed europei è dato dalla Direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo (che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio), la quale stabilisce «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo».

In essa sono contemplate tre categorie di fatti:

- i **“reati di terrorismo”**: tale categoria è costruita ricorrendo ad un modello di tecnica normativa che si struttura su tre elementi (art. 3): la tipizzazione dei fatti punibili avviene per elencazione tassativa⁵); si richiede un requisito selettivo di offensività qualificata (fatti che «per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale»); e un requisito di tipo soggettivo (la condotta è punibile se è perpetrata per uno degli scopi indicati al par. 2: «a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale»).
- i **“reati riconducibili a un gruppo terroristico”** (art. 4): a) direzione di un gruppo terroristico; b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico «anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminosi del gruppo terroristico»;

⁵ Art. 3, par. 1: «a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona o cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari; g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio (19) nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 3 o l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all'articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva; j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i)».

ai fini della sussistenza del gruppo terroristico si richiede sia l'elemento dell'organizzazione (pur senza una definizione formale di ruoli o una struttura articolata, cioè complessa) sia una finalizzazione della propria azione in vista del compimento di reati di terrorismo ⁽⁶⁾.

- i **“reati connessi ad attività terroristiche”**: il Titolo III prevede un insieme eterogeneo di condotte prodromiche alla successiva commissione di atti di terrorismo: provocazione (art. 5), reclutamento (art. 6), addestramento attivo (art. 7), addestramento passivo (art. 8), viaggi a fini terroristici (art. 9), organizzazione e agevolazione di viaggi terroristici (art. 10), finanziamento del terrorismo (art. 11) e altri reati connessi al terrorismo (furto aggravato, estorsione e produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi) (art. 12).

Ai fini dell'individuazione del rapporto di connessione tra i “reati di terrorismo”, da un lato, e i reati “riconducibili ad un gruppo terroristico” e quelli “connessi ad attività terroristiche”, dall'altro, l'art. 13 precisa che, affinché un reato sia punibile, «non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso». E ancora, che, per la categoria dei “riconducibili ad un gruppo terroristico” non è necessario «stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva», ad eccezione che per il reato di finanziamento del terrorismo.

In particolare, dalla collocazione sistematica adottata dalla Direttiva del 2017, la condotta di finanziamento al terrorismo è prevista come reato in una duplice forma:

- I. quale reato “riconducibile ad un gruppo terroristico” in relazione a «qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminosi del gruppo terroristico». Si tratta, sostanzialmente, della condotta di partecipazione organica e consapevole ad una organizzazione terroristica, tipizzata nella forma del finanziamento;
- II. quale reato “connesso ad attività terroristiche”, consistente nella fornitura o raccolta di capitali, commessa «in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati» di terrorismo, riconducibili ad un gruppo terroristico e connessi ad attività terroristiche; nei primi due casi (ovvero finanziamento relativo a reati di cui agli articoli 3, 4) e nel caso del reato di cui all'art. 9 (ovvero finanziamento di viaggio a fine terroristico), «non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati».

Il legislatore nazionale è, pertanto, vincolato, alla previsione di fattispecie criminosi relative alla partecipazione ad organizzazione terroristica che includano la figura del finanziatore; e a prevedere la punizione di condotte di finanziamento delle organizzazioni terroristiche o di singole azioni terroristiche da parte di soggetti esterni al sodalizio criminoso.

Per tutte le fattispecie indicate la Direttiva prescrive la previsione di specifiche forme di manifestazione del reato da parte dei legislatori nazionali e la individuazione di determinati standard sanzionatori per persone fisiche ed enti giuridici:

- **Concorso, istigazione e tentativo** (art. 14);
- **Circostanze attenuanti** (art. 16), «nel caso in cui l'autore del reato: a) rinunci all'attività terroristica; e fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per: I) prevenire o attenuare gli

⁶ L'art. 2 della Direttiva prevede le seguenti definizioni: «3) gruppo terroristico»: un'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo; «associazione strutturata»: un'associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata».

effetti del reato; II) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; III) acquisire elementi di prova; o IV) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14;

- **Sanzioni applicabili alle persone fisiche** (art. 15), con la previsione di «sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare la consegna o l'estradizione [...] più severe di quelle previste per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta [...] salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale». Vengono inoltre indicate definite cornici edittali: il metodo seguito è quello del c.d. "maxmin", secondo il quale il legislatore nazionale deve prevedere per i singoli reati specificati dalla direttiva una pena massima almeno pari ad un certo livello indicato dalla stessa direttiva ⁽⁷⁾.

- **Responsabilità delle persone giuridiche** (art. 17), prevista per i reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca in posizione apicale (potere di rappresentanza, facoltà di adottare decisioni e di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica) o subordinata in caso di carenza di controllo del vertice; in relazione alla quale devono essere adottate le misure necessarie affinché la persona giuridica «sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali: a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici; b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale; c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria; d) un provvedimento giudiziario di liquidazione; e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato».

La Direttiva prevede, infine, ulteriori standard relativi agli strumenti di indagine e alla confisca (art. 20):

- strumenti di indagine efficaci, «quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità»;
- congelamento o confisca dei «proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine».

5. Rapporti tra finanziamento al terrorismo e riciclaggio nel quadro internazionale.

Sotto la più specifica prospettiva della prevenzione, l'elaborazione di strumenti comuni per il contrasto del finanziamento al terrorismo muove da una analisi delle forme di manifestazione del fenomeno che restituisce il quadro di una sostanziale sovrapposibilità al paradigma tipico del riciclaggio.

Se, infatti, le fonti privilegiate di finanziamento dei gruppi terroristici restano le attività illecite (rapimenti a scopo di estorsione, traffico di droga e altre condotte illecite volte a reperire fondi), i flussi economici così costituiti necessitano di essere reimmessi nei circuiti leciti, secondo lo schema trifasico tipico del riciclaggio: il *placement*, in cui il denaro di provenienza illecita viene collocato in un istituto finanziario; il *laundering*, durante il quale si occultano le origini illecite di tale denaro e la sua proprietà; l'*integration*, in cui il denaro ripulito viene inserito nel circuito economico legale, per poi essere eventualmente reinvestito in attività illecite.

⁷ art. 15, par. 3: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 4 siano punibili con la reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera a), e non inferiore a otto anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all'articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni».

Pertanto, nel corso degli anni, l'UE ha rafforzato la sua attività contro il terrorismo sempre più enfatizzando lo stretto legame tra il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, così mettendo in evidenza l'importanza di adottare misure volte a controllare i movimenti di denaro e a garantirne la trasparenza, in particolare nelle attività finanziarie.

5.1. I primi strumenti sovranazionali in materia di riciclaggio.

Il primo atto formale di matrice sovranazionale nel quale si pongono le basi per il contrasto al reimpiego dei capitali illeciti si ha in ambito europeo: il percorso di avvicinamento e collaborazione in materia di contrasto al reimpiego di capitali illeciti trova, infatti, il suo punto di partenza nella **Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.10/80 del 27 giugno 1980** ("Misure contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale"). Il testo invita i legislatori nazionali ad intervenire sui sistemi bancari, emanando provvedimenti diretti a prevenire l'ingresso dei capitali illeciti (principalmente legati ai sequestri di persona e ai reati di rapina ed estorsione) all'interno dei propri circuiti e ad implementare la cooperazione in tema di scambio di informazioni (a livello nazionale e sovranazionale) tra gli istituti di credito e le autorità giudiziarie, investigative e di controllo.

All'iniziativa europea fa seguito (seppur tardivo), a livello internazionale, il **Primo Accordo di Basilea del 12 dicembre del 1988**, contenente la "Dichiarazione dei Principi concernenti la prevenzione all'uso criminale del sistema bancario ai fini di riciclaggio del denaro", adottato dal Comitato di Basilea per le Regolamentazioni Bancarie e le Pratiche di Vigilanza.

Non si tratta di una mera presa di posizione da parte di una istituzione e di un organismo internazionale, ma di una dichiarazione programmatica condivisa e proveniente dallo stesso "sistema bancario". In essa veniva richiesto agli istituti di credito: di assicurare l'identificazione di tutti i soggetti che venivano in contatto con la banca; di non effettuare o almeno scoraggiare operazioni che non apparissero lecite; di prestare la massima collaborazione agli organi inquirenti.

Nello stesso anno, con la stipulazione della **Convenzione ONU di Vienna del 19 dicembre 1988** ("Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope"), gli Stati aderenti assumono l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per introdurre, nelle legislazioni nazionali, reati dolosi aventi ad oggetto la conversione o il trasferimento di beni derivanti da attività criminose con l'intento di nascondere o travisare la provenienza illecita (legata al traffico di stupefacenti), o di aiutare chiunque fosse implicato nella commissione di siffatti reati.

Viene, così, introdotto a livello internazionale un impegno esplicito alla criminalizzazione del riciclaggio, da affiancare a strumenti di contrasto sin qui individuati in modo prevalente nella vigilanza da parte dello stesso sistema bancario.

La **Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre del 1990** segna una svolta fondamentale nella lotta al riciclaggio, lungo due fondamentali direttrici:

- necessità di reprimere penalmente le forme di reimmisione nell'economia di capitali di provenienza illecita;
- cooperazione giudiziaria ed amministrativa tra gli Stati, nelle indagini volte alla ricerca dei beni illeciti e delle relative prove; e assistenza reciproca per il sequestro dei beni illeciti e per l'esecuzione internazionale delle misure di confisca.

La Convenzione – alla quale possono aderire anche Stati non membri del Consiglio d'Europa – consente di aggredire, anche con provvedimenti a carattere temporaneo, i beni proventi di qualsiasi reato e non soltanto (come nella Convenzione di Vienna) quelli derivanti dal traffico di stupefacenti.

Ferma restano possibilità per ciascun Paese di limitare, in sede di firma o di deposito dello strumento di ratifica, l'applicazione a individuati e specifici reati.

La **Convenzione ONU del 15 dicembre 2000** contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo – sebbene sia rivolta direttamente a contrastare la criminalità organizzata transnazionale – impegna indirettamente gli Stati aderenti ad adottare, conformemente ai propri principi fondamentali, le misure legislative necessarie per conferire al riciclaggio di denaro sporco il carattere di reato doloso.

Tra le condotte vengono ricomprese:

- la conversione o il trasferimento di beni, sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare la provenienza illecita dei beni o di aiutare chiunque coinvolto nella commissione del reato presupposto ad eludere le conseguenze giuridiche della sua azione;
- l'occultamento o la dissimulazione della vera natura, fonte, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono proventi di reato;
- l'acquisizione, il possesso o l'utilizzo dei beni sapendo, al momento in cui li riceve, che tali beni proventi da reato;
- la partecipazione all'associazione o l'accordo per commettere o tentare di commettere i reati anzidetti, nonché per aiutare, favorire, facilitare e rendere consulenza per la commissione degli stessi reati.

5.2. Le raccomandazioni del GAFI.

Il GAFI, Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in inglese FATF, Financial Action Task Force) nasce a seguito del G7 di Parigi del 1989, durante il quale fu assunta la decisione di creare un organismo intergovernativo con specifici **obiettivi**:

- monitorare l'andamento del fenomeno del riciclaggio di capitali illeciti negli Stati membri;
- valutare i risultati della cooperazione già in atto tra i vari Stati per prevenire l'utilizzo del sistema bancario e finanziario a scopo di riciclaggio;
- proporre misure di contrasto ed armonizzazione e di verificarne lo stato di attuazione;
- aggiornare le autorità nazionali e sovranazionali sugli sviluppi delle tecniche di riciclaggio e sulle possibili misure per contrastarle.

Il GAFI formula “raccomandazioni”, giuridicamente non vincolanti (*soft law*), ma già predisposte per essere recepite dagli ordinamenti dei singoli Stati membri, chiamati a predisporre specifiche procedure di implementazione (e verifica) delle misure di contrasto al reimpiego di capitali illeciti. Il recepimento delle Raccomandazioni del GAFI nel diritto nazionale è regolarmente oggetto di verifiche e valutazioni da parte dei periti internazionali.

Le prime 40 **Raccomandazioni** furono emanate il **7 febbraio 1990**; esse hanno riguardato principalmente:

- a) l'implementazione negli ordinamenti degli Stati aderenti dei poteri di indagine, confisca e repressione dell'A.G.
- b) il rafforzamento dei poteri di controllo delle Autorità amministrative, anche attraverso l'introduzione di specifici obblighi di controllo e segnalazione da parte degli operatori finanziari;

c) l'adozione da parte degli operatori finanziari di modelli di compliance idonei ad intercettare operazioni sospette e a rischio riciclaggio.

Nel **1996** si ritenne necessario apportare una **prima modifica** al fine di tener conto dell'evoluzione delle tendenze e delle tecniche di riciclaggio, raccomandando:

- d) l'estensione dei reati presupposto ad altre fattispecie, oltre al traffico di stupefacenti;
- e) l'applicazione della regolamentazione antiriciclaggio alle istituzioni non finanziarie;
- f) l'imposizione di un obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- g) il monitoraggio delle transazioni valutarie *cross-border*;
- h) il ricorso alla confisca e al sequestro.

Di talché si ha un maggiore ricorso allo strumento penalistico-sanzionatorio, indicando espressamente l'obbligo per tutti i Paesi aderenti al GAFI di prevedere il delitto di riciclaggio.

Di particolare importanza le successive **9 Raccomandazioni speciali del 2001** – elaborate quale conseguenza diretta dell'ampliamento delle competenze del GAFI nel contrasto al finanziamento del terrorismo all'indomani dei fatti dell'11 settembre – che si affiancano alle precedenti con particolare riguardo alle azioni di contrasto al finanziamento di atti terroristici; principalmente tramite:

- i) l'introduzione del reato di finanziamento del terrorismo;
- j) la previsione del congelamento e della confisca dei beni appartenenti ai terroristi;
- k) il rafforzamento della cooperazione investigativa in materia di terrorismo.

Tutte successivamente aggiornate il **16 febbraio 2012**, in stretta collaborazione con gli Organismi regionali affiliati e gli Organismi osservatori (FMI, Banca Mondiale e ONU), le Raccomandazioni del GAFI sono state tutte integrate in un nuovo testo delle 40 Raccomandazioni; oggi suddiviso in sette Sezioni:

- 1) Politiche e coordinamento in materia di lotta contro il riciclaggio (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF) (Racc. 1 e 2);
- 2) Riciclaggio e confisca (Racc. 3 e 4);
- 3) Finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione (Racc. 5-8);
- 4) Misure preventive (Racc. 9-23);
- 5) Trasparenza e titolari effettivi delle persone giuridiche e dei soggetti giuridici (Racc. 24 e 25);
- 6) Poteri e attribuzioni delle autorità competenti ad altre misure istituzionali (Racc. 26-35);
- 7) Cooperazione internazionale (Racc. 36-40).

Quattro i fondamentali profili di novità:

- a testimonianza dell'accresciuta attenzione del GAFI verso i collegamenti tra riciclaggio e illeciti tributari, le violazioni fiscali sono state ricomprese nell'ambito dei reati presupposto del riciclaggio;
- è stata estesa e razionalizzata l'applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), che informa con maggiore chiarezza gli assetti nazionali, l'azione delle Autorità competenti e quella dei soggetti obbligati, e rende necessario, in ciascun Paese, lo svolgimento di un esercizio di *risk assessment* delle normative, strutture e istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica;

- sono stati affinati gli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela, chiarendone le modalità di adattamento alle caratteristiche del rischio e rafforzandone l'intensità nei casi di maggiore esposizione; sono state anche introdotte misure più incisive per assicurare la trasparenza delle società e degli enti e per l'individuazione delle persone fisiche controllanti (cd. titolari effettivi), e, ancora, misure rafforzate di verifica devono essere applicate anche in relazione ad attività che comportano l'impiego di tecnologie operative di carattere innovativo o la commercializzazione di nuovi prodotti finanziari.
- è previsto un rafforzamento del ruolo delle apposite unità di intelligence finanziaria (*Financial Intelligence Unit* - FIU) e dei meccanismi della collaborazione internazionale: le nuove regole, ispirate agli standard Egmont, adeguano la nozione di FIU e precisano taluni aspetti dell'attività di analisi finanziaria; esse stabiliscono, tra l'altro, un obbligo generale per le FIU di prestare la più ampia collaborazione possibile nei confronti delle controparti estere, secondo criteri di reciprocità e di assimilazione dei casi di sospetto rappresentati dalle controparti estere a quelli oggetto di approfondimento domestico.

5.3. Le Direttive europee sul riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

5.3.1. Le prime tre direttive comunitarie antiriciclaggio.

La Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (c.d. **prima Direttiva antiriciclaggio**), recepisce interamente la disciplina della fattispecie contenuta nella Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988, dando per la prima volta impulso alla definizione di standard normativi comuni tra gli Stati membri.

Ciò avveniva tramite un doppio livello di identificazione dei reati presupposto: in un primo livello la Direttiva individuava una serie di reati che dovevano essere riconosciuti come presupposto del riciclaggio in tutti i Paesi aderenti; in un secondo livello concedeva la possibilità agli Stati di estendere il novero dei reati imposti come minimo comune denominatore, ampliandolo ad altre fattispecie di reato.

Le criticità della prima Direttiva sono da individuarsi essenzialmente nell'ambito di applicazione, limitato ai soli reati presupposto legati al traffico di stupefacenti e ai destinatari identificati nell'ambito del solo settore finanziario.

La Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001), recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (c.d. **seconda Direttiva antiriciclaggio**), ha esteso l'ambito di applicazione della precedente direttiva, per un verso, includendo tra i reati presupposto pressoché tutte le fattispecie correlate alle attività tipiche della criminalità organizzata dall'altro e, per altro, indicando quali destinatari le persone giuridiche e fisiche allorquando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale, anche oltre lo specifico settore dell'intermediazione finanziaria. Vengono così estesi ai "professionisti" economici gli obblighi relativi all'identificazione della clientela, alla registrazione delle operazioni, alla conservazione della documentazione per almeno cinque anni e alla segnalazione di operazioni sospette alle autorità responsabili del contrasto al riciclaggio.

L'utilizzo degli strumenti di lotta al riciclaggio nel contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale fa ingresso nella normativa europea con la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (c.d. **terza Direttiva antiriciclaggio**), la quale tiene conto delle raccomandazioni elaborate dal GAFI nel giugno del 2003, estendendo gli obblighi di controllo ed i soggetti obbligati e, di fatto, uniformando la definizione comunitaria di reati presupposto a quella di "reati gravi" di cui all'Azione Comune n. 98/699; ma, soprattutto,

riconoscendo per la prima volta a livello comunitario il finanziamento del terrorismo come una delle principali destinazioni dei proventi illeciti derivanti dal riciclaggio di denaro.

5.3.2. La quarta Direttiva UE antiriciclaggio.

La Direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (che modifica il regolamento 648/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione) (c.d. **quarta Direttiva antiriciclaggio**), facendo seguito alle nuove Raccomandazioni GAFI del 2012, reca importanti novità di sistema; così sintetizzabili:

- a) una più ampia **definizione del reato** di riciclaggio (art. 1, par. 3) ⁽⁸⁾; mentre è sostanzialmente confermata la precedente definizione di finanziamento del terrorismo (par. 5) ⁽⁹⁾;
- b) l'inclusione dei **reati fiscali** tra i reati presupposto (art. 3, par. 4, lett. f); peraltro – tenuto conto che le definizioni di reati di fiscali previste dalle normative nazionali potrebbero divergere è comunque previsto che gli Stati consentano, nella massima misura possibile ai sensi della propria legislazione, lo scambio di informazioni o la prestazione di assistenza tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione;
- c) l'estensione dell'**ambito di applicazione soggettiva** della normativa (art. 2), oltre che agli enti creditizi e agli istituti finanziari, nonché alle figure professionali già obbligate, anche agli altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettua con un'operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate, e ai prestatori di servizi di gioco d'azzardo;
- d) l'adozione del c.d. **risk based approach**, condotto, su tre livelli distinti, in maniera sistematica e con il coinvolgimento di soggetti diversi:

I. *Risk Assessment* a livello europeo (art. 6); è richiesto alla Commissione europea di:

- individuare le minacce transfrontaliere con potenziali impatti sui mercati nazionali;
- elaborare una relazione che identifica, analizza e valuta tali rischi, aggiornarla ogni due anni e metterla a disposizione degli Stati membri;
- formulare raccomandazioni agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi;

II. *Risk Assessment* a livello nazionale (art. 7); è richiesto agli Stati membri di:

⁸ «Ai fini della presente direttiva le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione».

⁹ «Ai fini della presente direttiva per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio».

- identificare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- designare un'Autorità, ovvero istituire in meccanismo, al fine di coordinare il *risk assessment*;
- svolgere periodicamente il *risk assessment*;
- utilizzare le risultanze del *risk assessment* europeo per la conduzione delle analisi;
- mettere tempestivamente a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni maggiormente rilevanti per il proprio *risk assessment*.

III. *Risk Assessment* a livello dei soggetti obbligati (art. 8); è richiesto ai soggetti obbligati di:

- svolgere il *risk assessment* interno, adottare misure volte a individuare, valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- documentare, aggiornare e mettere a disposizione delle autorità competenti le valutazioni del rischio.

e) l'assoggettamento agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo dei prodotti di **moneta elettronica** sempre più utilizzati quali surrogato dei conti bancari; a condizione del superamento di determinate soglie economiche (art. 12);

f) il rafforzamento delle misure di **adeguata verifica della clientela** (artt. 18 e ss.) introducendo una ridefinizione delle **persone politicamente esposte** (art. 3, n. 9) con l'estensione dei relativi controlli anche ai loro familiari e a coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (art. 23);

g) la previsione di un nuovo **registro centralizzato di informazioni** riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei trust (art. 30), al fine:

- di aumentare i livelli di trasparenza; a tale scopo gli Stati membri devono assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione; anche utilizzando una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale.
- e di consentire l'individuazione del *beneficial owner* nelle compagnie societarie; a tale scopo gli Stati membri devono assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva;

h) il rafforzamento degli **obblighi di segnalazione** (artt. 32 e ss.): gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati e, se del caso, i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente, provvedendo tempestivamente ad:

- informare la UIF di propria iniziativa, anche tramite segnalazione, quando il soggetto obbligato sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo e rispondendo tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della UIF;
- fornire alla UIF, direttamente o indirettamente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure previste dalla legislazione vigente;

i) Il rafforzamento degli **obblighi di conservazione** (art. 40): gli Stati membri stabiliscono che i soggetti obbligati conservino i documenti e le informazioni seguenti, in conformità al diritto

nazionale, al fine di prevenire, individuare e indagare da parte della FIU o di altra autorità competente su eventuali attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela, la copia dei documenti e delle informazioni che sono necessari per soddisfare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stessa ai sensi del capo II, per un periodo di cinque anni (prorogabile per altri cinque) dalla cessazione del rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale;
- le scritture e le registrazioni delle operazioni, consistenti nei documenti originali o in copie aventi efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, che sono necessarie per identificare l'operazione, per un periodo di cinque (prorogabile per altri cinque) anni dalla cessazione di un rapporto d'affari con il cliente o successivamente alla data di un'operazione occasionale.

L'ultima parte della quarta Direttiva è riservata alle **sanzioni** (artt. 58 e ss.), sul presupposto che «l'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva», ma anche della presa d'atto che «attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di sanzioni e misure amministrative per le violazioni delle vigenti disposizioni fondamentali di natura preventiva» e che «tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo» sicché «la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria».

La Direttiva prescrive, pertanto, una gamma di sanzioni e misure amministrative che gli Stati membri devono assicurare in caso di violazioni gravi, reiterate, sistematiche degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controlli interni.

L'art. 59 prevede quantomeno: a) la pubblicità alle sanzioni; b) ordine alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento sanzionato e di astenersi dal ripeterlo; c) ove un soggetto obbligato sia soggetto ad autorizzazione, la revoca o sospensione dell'autorizzazione; d) interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione; e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 euro.

Oltre che (par. 3) specifiche sanzioni per enti creditizi o istituti finanziari:

- nel caso di entità giuridiche: sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5.000.000 euro o al 10 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi bilanci disponibili approvati dall'organo di gestione;
- nel caso di persone fisiche: sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5.000.000 euro o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data del 25 giugno 2015.

5.3.4. La quinta Direttiva UE antiriciclaggio.

La Direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018 modifica la quarta Direttiva ponendo un obbligo di recepimento ai Paesi dell'Unione entro il 10 gennaio 2020.

Diversamente dalle precedenti direttive in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo non è stata preceduta da una nuova versione delle Raccomandazioni del GAFI: l'aggiornamento 2016 delle Raccomandazioni GAFI del 2012 non indicano i profili specifici contenuti della quinta direttiva, volta essenzialmente ad adeguare la normativa di settore ai rischi connessi al fenomeno delle c.d. valute virtuali.

Le Raccomandazioni internazionali in materia di Valuta Virtuale e rischi di riciclaggio erano, infatti, già state formulate al momento dell'adozione della Direttiva del 2015 ⁽¹⁰⁾.

Nel dicembre 2015 il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo chiedevano un rafforzamento della normativa di contrasto del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio. E il 18 aprile 2016, una seconda comunicazione della UIF metteva ulteriormente in guardia i soggetti obbligati dal possibile utilizzo delle valute virtuali anche per i reati di finanziamento del terrorismo internazionale.

Il 5 luglio 2016 la Commissione europea pubblicava la Proposta (COM 2016/450) di modifica della quarta direttiva già in corso di recepimento da parte dei Paesi europei, che prevedeva essenzialmente la lotta ai rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali; il rafforzamento dei poteri delle FIU (Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea) e la promozione della cooperazione tramite l'ampliamento della gamma di informazioni a loro disposizione; e la lotta ai rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi (ad esempio le carte prepagate).

Le Principali novità della quinta direttiva riguardano:

- l'inclusione tra i soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (*exchange*) e dei servizi di portafoglio digitale (*e-wallet*) ⁽¹¹⁾;
- l'ampliamento della cooperazione tra le Autorità a livello nazionale ed internazionale e la disponibilità per le FIU di tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente il proprio compito ⁽¹²⁾;

¹⁰ Il report del GAFI "Virtual Currencies – Potential AML/CFT Risks" del giugno 2014 auspicava un intervento delle istituzioni europee per definire un quadro normativo armonizzato che riservasse l'operatività in V.V. a soggetti autorizzati, per i rischi di ricostruzione della traccia finanziaria posti dal loro anonimato, dalla mancanza di norme e di autorità di controllo, dalla complessità delle strutture usate e dei soggetti coinvolti, distribuiti tra diversi Paesi e giurisdizioni.

Il 4 luglio 2014, la European Banking Authority (EBA) nel suo "Opinion on 'virtual currencies'" individuava i numerosi profili di rischio che la negoziazione delle cripto-valute poteva comportare per gli utilizzatori (consumatori, investitori e merchant), i partecipanti al mercato (piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali), l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti, gli intermediari e le autorità di regolamentazione. Il documento terminava auspicando anch'esso un intervento delle istituzioni europee per definire un quadro normativo armonizzato, che tra l'altro riservasse l'operatività in V.V. a soggetti autorizzati.

Nel gennaio 2015 l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia pubblica il documento "Utilizzo anomalo delle valute virtuali" doversi sottolineavano i potenziali effetti per il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo resi possibili dall'anonimato delle transazioni in V.V. e dall'operatività online, spesso posta in essere tra "Paesi a rischio".

¹¹ L'attuale anonimato in materia è visto come particolarmente rischioso sia per un possibile utilizzo delle valute virtuali da parte dei gruppi terroristici che per un loro potenziale uso improprio ad usi criminali. La direttiva aggiorna in tal senso la lista dei soggetti obbligati. Non ritenendo però sufficiente estendere gli obblighi AML/CFT a detti prestatori di servizi, vi aggiunge la possibilità per le Financial Intelligence Unit di ciascun Paese di ottenere quelle informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario della stessa. A detto strumento si associa l'ulteriore possibilità di "consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, "un'autodichiarazione alle autorità designate".

¹² Gli Stati sono chiamati a trasmettere alla Commissione l'elenco delle autorità competenti a vigilare sugli intermediari nazionali obbligati: il registro di tali autorità e i loro punti di contatto saranno pubblicati sul sito web della Commissione e fungeranno da punto di contatto per le omologhe autorità degli altri Stati. A tal fine, gli Stati dovranno attribuire alle autorità competenti poteri adeguati per esigere le informazioni richieste, svolgere i relativi controlli ed effettuare le opportune verifiche, anche imponendo specifici obblighi informativi - tra la casa madre e i Paesi ove operano le sue filiali - a carico di enti creditizi e finanziari facenti parte di un gruppo internazionale.

Altri obblighi di ampliamento dello scambio informativo (cfr. artt. 50-bis, 53, 54, 55, 57, 57-bis, 57-ter, 58 e 61 della quarta direttiva come modificati/inseriti dalla quinta) vengono posti a carico degli Stati al fine di imporre il massimo livello di cooperazione tra le proprie autorità come, ad esempio, in campo fiscale, specie per superare i dinieghi motivati dalle differenze nazionali sui reati

- il registro dei beneficiari effettivi: interconnessione a livello europeo di informazioni su società e trust e centralizzazione nazionale delle informazioni sui beneficiari effettivi dei conti bancari e delle cassette di sicurezza ⁽¹³⁾;
- la soglia di identificazione dei titolari di carte prepagate ⁽¹⁴⁾;
- la tutela del segnalante ⁽¹⁵⁾;

5.3.5. La sesta Direttiva UE antiriciclaggio.

Il 12 settembre 2018, il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva due Risoluzioni legislative (le nn. 0338 e 0339) che ulteriormente rafforzano il contrasto al riciclaggio attraverso:

- a) richieste di modifiche alla disciplina vigente sui controlli in materia di denaro contante in entrata ed in uscita dai Paesi europei;
- b) l'armonizzazione penale antiriciclaggio tra gli Stati dell'Unione.

Nello specifico, la Risoluzione 0339 chiede l'abrogazione e sostituzione del precedente Regolamento 1889/2005/CE per estendere la definizione di denaro contante all'oro e alle carte prepagate anonime, con obbligo di dichiarazione di tali valori – per importi superiori a 10.000 euro – alle persone fisiche che entrino o escano dai confini dell'Unione.

Il testo prevede inoltre per le autorità competenti (non soltanto quelle doganali) di disporre controlli - anche per importi inferiori a detta soglia - quando si sospetti la correlazione con attività criminose, di registrare i dati, di disporre sospensioni amministrative temporanee per violazioni degli obblighi dichiarativi o in presenza di indizi di collegamento ad attività criminose, di scambiare le informazioni così ottenute con gli altri Paesi.

Ancora la Risoluzione 0339 si prefigge l'obiettivo di integrare e rafforzare con strumenti di diritto penale le norme di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo della quinta direttiva, stabilendo norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di

tributari, che la quarta direttiva aveva fatto oggetto di generale criminalizzazione, ma che risultano ancora caratterizzati da soglie d'importo e caratteristiche normative differenti tra Paese e Paese.

Particolare attenzione si coglie, poi, sulla necessità, ribadita in più punti, che le agenzie nazionali antiriciclaggio (FIU) - cui si riconosce un importante ruolo nell'individuazione delle operazioni finanziarie terroristiche specie quelle transfrontaliere – possano disporre di tutte le informazioni disponibili e poterle scambiare, con rapidità, in sede di cooperazione internazionale. Ciò impone - sia alle autorità degli Stati membri, con riferimento al materiale investigativo e giudiziario in loro possesso, sia ai soggetti obbligati - di dover fornire alla FIU "accesso incondizionato" ai dati in proprio possesso, anche in assenza di una segnalazione sospetta da parte dell'obbligato e perfino nei casi di sospetto nato «sulla scorta di analisi svolte dalle FIU stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da altra FIU».

Nello scambio internazionale di informazioni si richiede anche il superamento di barriere poste da caratteristiche del diritto penale nazionale e della platea dei reati considerati presupposto del riciclaggio, o perfino dall'assenza di un riferimento normativo a determinati reati presupposto.

¹³ La direttiva si preoccupa di rendere massimamente trasparente ed accessibile le informazioni sui titolari effettivi di società, trust e soggetti giuridici affini per venire incontro alle esigenze di fiducia degli investitori e del grande pubblico.

Ci si preoccupa, inoltre, di evitare che la frammentazione dei dati nazionali sull'identità di titolari effettivi di conti bancari e cassette di sicurezza possa nuocere alle autorità nazionali competenti alla lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e alle attività criminali a detti reati sottostanti. A tale scopo la quinta direttiva fissa regole che garantiscano l'interconnessione e il pubblico accesso ai registri nazionali dei titolari effettivi di società e trust – registri istituiti dalla direttiva precedente - e dispone anche l'istituzione dei registri nazionali dei titolari effettivi di conti bancari e cassette di sicurezza, rendendoli disponibili per le FIU di altri Paesi dell'Unione.

¹⁴ Pur riconoscendo la legittima esigenza dei consumatori all'uso degli strumenti prepagati, la direttiva pone l'accento sui rischi che quelli anonimi presentano per il finanziamento di atti terroristici e loro aspetti logistici, così da richiederne la riduzione delle soglie esistenti sugli obblighi di identificazione del cliente, abbassando a 150 euro la precedente soglia di euro 250.

¹⁵ La direttiva si prefigge di ampliare le garanzie già poste in passato a tutela delle persone che abbiano segnalato un sospetto caso di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per meglio proteggerle da qualsiasi minaccia o atto ostile o ritorsione o atto discriminatorio. Al segnalante viene ora attribuito anche il diritto di «presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti», mentre si chiede agli Stati «di assicurare inoltre che tali persone godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti» in materia.

riciclaggio, allo scopo di creare un'armonizzazione sul reato di riciclaggio all'interno dell'Unione. Si richiede in particolare agli Stati di considerare come "attività criminosa", quale presupposto delle condotte dissimulative e di occultamento proprie del riciclaggio, ogni reato punibile dal diritto nazionale con privazione della libertà oltre una soglia (un anno ovvero sei mesi a seconda se sia presente una soglia minima di detenzione) e comunque per un'ampia serie di reati quali il gruppo criminale organizzato, il terrorismo, il traffico di esseri umani, di sostanze stupefacenti, di armi, nonché la corruzione, la frode, i reati fiscali in materia di imposte dirette e indirette, la criminalità informatica, i reati ambientali.

Va infine segnalata la tappa più recente di questo percorso: l'11 ottobre scorso, il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente approvato la conseguente sesta Direttiva in corso di pubblicazione, che integra, in ordine agli aspetti di diritto penale, la quinta direttiva.

Le previsioni includono:

- a) norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio. Le attività di riciclaggio saranno punibili con una pena detentiva massima di 4 anni e gli organi giurisdizionali potranno applicare misure e sanzioni aggiuntive (ad esempio, l'esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, sanzioni pecuniarie, ecc.). Ai casi connessi a organizzazioni criminali o per reati commessi nell'esercizio di determinate attività professionali si applicheranno circostanze aggravanti;
- b) la possibilità che le persone giuridiche siano ritenute responsabili di determinate attività di riciclaggio e si vedano infliggere una vasta gamma di sanzioni (ad esempio, esclusione dagli aiuti pubblici, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti giudiziari di scioglimento, ecc.);
- c) l'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione giudiziaria e di polizia a livello transfrontaliero tramite disposizioni comuni al fine di migliorare le indagini riguardo ai casi transfrontalieri. In questo senso le nuove norme chiariscono a quale Stato membro spetti la competenza giurisdizionale, le modalità di cooperazione tra i paesi interessati e di partecipazione di *Eurojust*.

6. Verifica dello stato di adeguamento e implementazione degli ordinamenti degli Stati dell'UE rispetto agli standard europei di contrasto e prevenzione del finanziamento al terrorismo. Individuazione dei criteri di verifica.

Alla luce del quadro essenziale sui fondamentali strumenti normativi in materia di prevenzione e contrasto del finanziamento al terrorismo internazionale, è possibile individuare determinati parametri di verifica del livello di adeguamento e implementazione delle normative nazionali rispetto agli standard in essi previsti e imposti.

In primo luogo occorre selezionare, in prospettiva temporale, gli atti dell'Unione cui fare riferimento per comparare il livello di sviluppo degli ordinamenti nazionali; in quanto – come si è visto – la legislazione europea è il frutto di una ripetuta stratificazione normativa. Sicché, non soltanto occorre tenere presente che alcuni degli impulsi del legislatore comunitario non hanno ancora esaurito il loro termine di cogenza quanto agli obblighi di adeguamento negli ordinamenti interni (così il termine previsto per l'adeguamento alla quinta direttiva antiriciclaggio non è ancora spirato; e la sesta direttiva è ancora in via di pubblicazione), ma altresì che le stesse normative nazionali sono il riflesso della stratificazione degli strumenti europei e che la verifica circa il relativo grado di adeguamento deve, pertanto, essere condotta in prospettiva diacronica.

Sotto altro profilo, è necessario tenere presente che la lotta al terrorismo attraverso il contrasto al suo finanziamento si articola – già nell'impianto degli strumenti sovranazionali – su diversi piani di intervento, che coinvolgono, regolano e sanzionano diversi momenti del fenomeno nel suo

complesso considerato (repressione/prevenzione) e diverse tipologie di intervento normativo (diritto sanzionatorio/misure preventive/regole amministrative di verifica e controllo).

Ciò premesso è necessario individuare e verificare due distinti ambiti normativi:

a. norme che incriminano direttamente il finanziamento al terrorismo, sotto distinti profili:

a.1. previsione negli ordinamenti interni di norme che prevedono la fattispecie autonoma di partecipazione a gruppo terroristico, verificando se gli strumenti normativi consentono di ricondurre al concetto di partecipazione la condotta di finanziamento; ovvero riscontrando l'eventuale esplicita tipizzazione normativa della figura del finanziatore come soggetto intraneo al gruppo;

a.2. previsione di fattispecie criminali relative a soggetti che, pur estranei alla compagine organica del gruppo terroristico, compiono atti di finanziamento finalizzati al compimento di specifici atti terroristici o al sovvenzionamento "esterno" di attività dei gruppi organizzati;

In entrambi questi gruppi di norme occorre verificare anche l'adeguatezza della strutturazione delle fattispecie rispetto alle previste forme di manifestazione del reato (concorso di persone, tentativo, aggravanti);

a.3. previsione di idonei strumenti di sicurezza/prevenzione sul piano patrimoniale (sequestro, confisca, congelamento dei beni);

a.4. possibilità di intercettare e sanzionare le relative condotte criminali anche qualora provengano da contesti organizzativi di enti e persone giuridiche;

b. presenza negli ordinamenti interni di un impianto preventivo idoneo ad intercettare l'uso dei mercati finanziari allo scopo di agevolare il finanziamento al terrorismo, articolato in:

b.1. norme che prevedono fattispecie criminali in materia di riciclaggio;

b.2. apparato normativo di secondo livello idoneo alla vigilanza e segnalazione di operazioni sospette secondo il paradigma tipico del *risk based approach*;

c.3. strumenti normativi di tipo sanzionatorio e preventivo rivolti alle persone giuridiche.

La valutazione comparativa finale sarà così pur sempre condotta sulle fattispecie di finanziamento del terrorismo, oggetto specifico della ricerca, ma questa si collocherà su uno sfondo conoscitivo ben più ricco in grado di restituire un panorama più ampio del complessivo funzionamento del sistema di contrasto ai canali patrimoniali di alimentazione del fenomeno terroristico.

Parte II – Rapporti nazionali.

Sezione I – Italia.

SOMMARIO: 1. L'evoluzione normativa in materia di incriminazione delle condotte di terrorismo e del relativo finanziamento. – 2. L'associazione con finalità di terrorismo e il ruolo del finanziatore. – 3. Le incriminazioni di finanziamento di associazioni e di atti terroristici. – 4. La confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di finanziamento del terrorismo. – 5. La responsabilità degli enti per i reati di finanziamento del terrorismo. – 6. La prevenzione e il contrasto dell'uso dei mercati finanziari allo scopo di finanziamento del terrorismo. – 6.1. Il delitto di riciclaggio. – 6.2. Il sistema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in attuazione della terza Direttiva UE.. – 6.3. *Segue*: l'adeguamento alla quarta direttiva UE. – 6.4. La responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio.

1. L'evoluzione normativa in materia di incriminazione delle condotte di terrorismo e del relativo finanziamento.

Nella legislazione italiana l'associazione con finalità di terrorismo è prevista e punita dall'art. 270-bis c.p. (introdotto dall'art. 3, L. 6 febbraio 1980, n. 15).

Nella originaria formulazione – a dispetto della rubrica – era assente il riferimento alla finalità di terrorismo: la disposizione incriminava unicamente le associazioni che agivano con una finalità di eversione, per tale dovendosi intendere il capovolgimento di quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Stato alla stregua delle previsioni costituzionali. In essa la finalità di eversione, oltre a connotare in modo esclusivo il profilo soggettivo della fattispecie, presentava una dimensione solo nazionale dovendosi interpretare, secondo la legge n. 304/1982, come eversione dell'ordinamento costituzionale italiano.

Sicché – per quanto la rilevanza penale della finalità di terrorismo avrebbe potuto essere recuperata attraverso la contestazione dell'aggravante prevista all'art. 1 L. 15/1980 – restava, comunque, problematica la perseguibilità penale delle fattispecie associative costituite ed operanti nel territorio nazionale per finalità di terrorismo internazionale.

Sull'onda emotiva degli attentati del 11 settembre 2001 – e in esecuzione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1373 del 28 settembre 2001, che imponeva agli stati importanti misure in materia di finanziamento del terrorismo – il legislatore italiano ha tentato di porre rimedio ai limiti della normativa interna con la L. 15 dicembre 2001, n. 438 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale. Pur mantenendo invariati quali elementi oggettivi della fattispecie la creazione di un apparato organizzativo e il compimento di atti di violenza, è stato così ampliato l'elenco delle condotte punibili (con l'espresso inserimento del finanziamento) e rimodellato l'elemento soggettivo dell'art. 270-bis c.p. espressamente introducendo quale elemento costitutivo del reato la finalità di terrorismo, indicata come alternativa a quella eversiva. Al contempo, il comma 3 chiarisce che, «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale».

A seguito degli attentati londinesi del 7 luglio 2005 – e anticipando in parte le previsioni delle Convenzioni di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005, sulla prevenzione del terrorismo e d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento al terrorismo – il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e convertito in L. 31 luglio 2005, n.155, ha introdotto gli artt. 270-*quater* e *quinquies*, rispettivamente volti ad incriminare le fattispecie di Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale e di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche

internazionale; nonché l'art. 270-*sexies* che assume importanza centrale in sede di applicazione delle diverse fattispecie che si connotano per la finalità di terrorismo, in quanto ne fornisce una definizione maggiormente tipizzata¹.

A seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2178 del 24 settembre 2014, il legislatore italiano promulga il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito con modifiche dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, che apporta diverse modifiche alle fattispecie relative al terrorismo.

In particolare viene inserito l'art. 270-*quater*.1 c.p. che punisce il reato di "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo", nel quale è esplicitamente tipizzata la condotta del finanziatore.

Ad appena un anno di distanza interviene la L. 28 luglio 2016 n. 15316, intitolata "Norme per il contrasto al terrorismo", volta ad attuare in modo sistematico diverse convenzioni internazionali; espressamente richiama: le Convenzioni di Varsavia del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2015 e il Protocollo addizionale di Riga del 22 ottobre 2015; nonché la Convenzione di New York del 14 settembre 2005 per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; ed il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, di Strasburgo del 15 maggio 2003.

La novella, per quanto attiene i profili strettamente penalistici, introduce nel codice penale i delitti di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1); di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.2); e di terrorismo nucleare (art. 280 *ter*).

Inoltre, viene introdotto l'art. 270-*septies* c.p., il quale prevede in caso di condanna per i delitti commessi con finalità di terrorismo la confisca obbligatoria degli strumenti e del prezzo del reato, anche per equivalente.

2. L'associazione con finalità di terrorismo e il ruolo del finanziatore.

Come si è detto, nell'ordinamento italiano la partecipazione ad una associazione terroristica è punita espressamente dall'art. 270-bis c.p. che prevede il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico².

Sotto il **profilo oggettivo**, la norma prevede diverse condotte, suddivise in ruoli di rango superiore, come quelle di costituzione, organizzazione e direzione, punite per questo più severamente, e il ruolo di semplice partecipe, che configura un'autonoma ipotesi di reato. Tra le prime rientra (come si è visto sopra dalla legge 438 del 2001) anche la condotta di finanziamento di un'associazione il cui scopo sia quello di porre in essere un preciso programma di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo.

La tipizzazione espressa della condotta di finanziamento rappresenta una sicura novità nel panorama dei reati associativi del codice penale italiano; si consideri, infatti, che la punibilità della condotta di finanziamento era prevista unicamente nella figura associativa finalizzata al traffico di

¹ Art. 270-*sexies*: «1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

² Questa l'attuale formulazione dell'art. 270-bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: «1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. 4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

sostanze stupefacenti (art. 74 Dpr. 309/1990). La previsione si giustifica peraltro per l'importanza che assume l'apporto finanziario nel mantenimento della struttura organizzativa e nell'attuazione delle attività terroristiche, oltre che per l'esigenza di dare rilevanza penale a quelle condotte che non possono essere ricondotte nell'alveo della mera partecipazione ma che sono sorrette dalla finalità di contribuire, con il proprio apporto, all'esistenza del sodalizio criminoso.

Il finanziamento dei gruppi terroristici è un **reato a forma libera**, nel quale è consentito sussumere ogni tipo di investimento di capitali, di raccolta di fondi o di conferimento di beni o di altra utilità. L'apporto di natura finanziaria deve peraltro essere finalizzato al consolidamento e al mantenimento dell'associazione e non dei singoli associati. Deve inoltre trattarsi di apporto avente una consistenza di carattere economico-patrimoniale tale da condizionare positivamente la realizzazione del programma terroristico.

Sul versante dell'**elemento soggettivo**, è necessario il dolo specifico consistente nel fine di commettere atti di violenza diretti alla realizzazione del proposito eversivo o terroristico.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sostenuto che tale finalità della condotta non deve costituire un dato meramente interiore, trattandosi di elemento destinato a spiegare rilevanza nell'economia della fattispecie, imprimendo una specifica connotazione obiettiva all'offesa: la condotta con cui si dà esecuzione al dolo specifico deve essere intrinsecamente, ancorché astrattamente, idonea alla realizzazione del risultato perseguito. Sicché – ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 270-bis c.p. – non è sufficiente l'intenzione eversiva manifestata dai componenti del sodalizio criminoso, essendo altresì indispensabile che il comportamento associativo sia idoneo a cagionare un pericolo per l'ordinamento democratico.

Tale interpretazione è legata alla natura di **reato di pericolo presunto**, il quale postula l'esistenza di un'associazione che abbia il fine di terrorismo la cui esistenza rileva non solo sotto il profilo soggettivo ma (anticipatamente) anche sotto il profilo dell'elemento materiale: la giurisprudenza ha chiarito che – non trattandosi di un delitto a consumazione anticipata (come, ad esempio, quelli di attentato), bensì di un reato di pericolo astratto – quello dell'art. 270-bis c.p., per non incorrere in censure di illegittimità costituzionale, deve presentare elementi di comportamento idonei ad offendere in concreto il bene tutelato, di talché la sola intenzione proclamata dai membri di un'organizzazione di essersi associati per determinate finalità non è idonea a far sussistere il reato in questione, anche nell'ipotesi che gli aderenti all'associazione commettano illeciti penali di natura violenta ma, di per se stessi inidonei a porre in pericolo il bene tutelato da detta norma.

Sotto tale profilo, l'individuazione del **bene giuridico tutelato** dalla norma ha subito una evoluzione interpretativa legata alla rimodulazione della fattispecie intervenuta con la novella del 2001.

Tradizionalmente, si è ritenuto che l'oggetto della tutela penale sia duplice: da un lato, l'interesse relativo alla personalità dello Stato, come desumibile dalla stessa collocazione sistematica della fattispecie; dall'altro, l'ordine pubblico, leso per effetto del programma di violenza che, sul versante finalistico, deve connotare il sodalizio.

Ciò posto, parte della dottrina ha ritenuto che, anche all'indomani delle modificazioni introdotte dalla legge n. 438/2001, l'oggetto della tutela penale rimane invariato, quand'anche gli atti di violenza siano stati programmati contro uno Stato estero o un organismo internazionale: a tale risultato ricostruttivo si perviene osservandosi che, anche nelle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo internazionale, il bene giuridico protetto continua ad essere costituito dall'ordinamento costituzionale italiano, in specie nella parte in cui richiama le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e le organizzazioni internazionali che operano per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni (artt. 10 e 11 Cost.), nonché i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Su altro versante chi, escludendo che l'incriminazione delle associazioni dedite al terrorismo internazionale sia diretta a tutelare la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico, sostiene che la stessa sia funzionale alla piena attuazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano con l'adesione alle convenzioni in materia di terrorismo internazionale.

Più nel dettaglio, alla stregua di tale seconda e più recente impostazione, la modifica per mano del legislatore del 2001 dell'art. 270-bis serve a garantire la c.d. **sicurezza pubblica mondiale**, ossia la sicurezza della comunità internazionale dagli attacchi terroristici pianificati da organizzazioni terroristiche sopranazionali o da loro cellule, operanti sul territorio italiano.

3. Le incriminazioni di finanziamento di associazioni e di atti terroristici.

Il legislatore italiano – a partire dal 2015 – ha affiancato alla condotta del finanziatore come soggetto intraneo all'associazione terroristica, altre figure di soggetti che forniscono apporti economici e finanziari alla realizzazione di condotte "esterne" all'associazione terroristica, ma pure finalizzate al compimento di atti terroristici o, più in generale, al supporto delle attività delle associazioni terroristiche.

A. In particolare, il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito con modifiche dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, inserisce nel Codice Penale l'art. 270-quater.1 c.p., con il quale sono punite le condotte di **Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo**, tra le quali è esplicitamente tipizzata la figura del finanziatore³.

B. Con la successiva L. 28 luglio 2016 n. 15316 (Norme per il contrasto al terrorismo), viene introdotto il delitto di **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** (art. 270-quinquies.1)⁴, il quale, per la prima volta, prevede una fattispecie autonoma di finanziamento al terrorismo, nella quale rientrano condotte di finanziamento prima punibili solo se realizzate nell'ambito degli artt. 270-bis o 270-ter c.p. (associazione con finalità di terrorismo e assistenza agli associati).

La nuova fattispecie figura tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, sicché il **bene giuridico tutelato** non è soltanto l'ordine pubblico interno, ma anche la c.d. sicurezza mondiale.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'art. 270-quinquies.1, 1° co., c.p., punisce, colui che alternativamente realizza una delle tre seguenti condotte:

- raccolta: intesa come attività, anche non caratterizzata dall'organizzazione o dalla continuità, con cui si ottiene la disponibilità, anche solo temporanea, di denaro o di beni per sostenere attività terroristiche
- erogazione: ovvero la corresponsione a terzi, in modo continuativo o non, di una somma di denaro o beni di cui il soggetto attivo ha la disponibilità;
- messa a disposizione: consistente nel destinare o riservare una somma di denaro o beni affinché siano utilizzati per sostenere il compimento di atti terroristici.

Ancora sotto il profilo oggettivo, la neo introdotta fattispecie pone un dubbio interpretativo per quanto concerne l'individuazione dell'oggetto materiale delle condotte di raccolta, erogazione e messa a disposizione, in quanto l'art. 270-quinquies.1 usa i termini «beni» e «denaro» nella prima

³ Art. 270-quater.1 c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo: «1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.»

⁴ Art. 270-quinquies.1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo: «1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. 2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.»

parte del comma 1, mentre – riferendosi alla possibilità del loro mancato utilizzo (comma 1, ultima parte) – ricorre al termine «fondi». Tale divergenza lessicale determina il serio dubbio interpretativo se – nel caso in cui la res raccolta, erogata o messa a disposizione non rientri nella nozione di «fondi» – se ne richieda o meno l'effettivo utilizzo.

Per quanto attiene all'**elemento soggettivo**, si tratta di una fattispecie a dolo specifico, consistente nella consapevolezza di finanziare attività con finalità terroristiche.

Tuttavia non si richiede che i fondi raccolti, erogati o messi a disposizione siano successivamente utilizzati (comma 1, ultima parte), esplicitamente anticipandosi in tal modo la punibilità anche a meri atti preparatori (**reato di pericolo**); per quanto alla stessa conclusione si sarebbe giunti anche sulla base della mera descrizione delle condotte, le quali non richiedono per il loro compimento, l'uso o il godimento della cosa da parte di un soggetto terzo.

La configurazione di un reato di pericolo presunto, ripropone le medesime questioni già rilevate *retro* (II, I, 2) in tema di anticipazione della punibilità a condotte potenzialmente inoffensive, qualora non idonee alla realizzazione degli scopi richiesti. Sicché, onde evitare la punibilità di condotte inoffensive di mera adesione ideologica, senza la realizzazione di un'effettiva condotta pericolosa o dannosa, la giurisprudenza ha ritenuto che per la configurabilità del reato sia necessaria una struttura organizzata dotata di un'effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso.

Quanto al **rapporto con altri reati**, la norma contiene una clausola di riserva in apertura, che esclude il concorso tra il delitto di finanziamento al terrorismo (art. 270-*quinquies*.1) e i delitti di associazione con finalità di terrorismo (art. 270-*bis*) e di organizzazione, finanziamento o propaganda di viaggi all'estero per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.).

Seppure il testo dell'art. 270-*quinquies*.1 lascia impregiudicata la possibilità che il finanziatore possa rispondere a titolo di concorso nelle singole condotte di terrorismo rese possibili dal finanziamento stesso, occorre precisare che, in tal caso, non sarà sufficiente la generica consapevolezza del finanziatore di contribuire a condotte con finalità di terrorismo, essendo necessario dimostrare la consapevolezza dell'agente di concorrere alla realizzazione dello specifico fatto di reato reso possibile dal finanziamento. In tal caso la fattispecie di finanziamento sarà assorbita nel concorso nel reato-scopo.

Sotto altro profilo, si rileva come il legislatore del 2016 punisce, ai sensi dell'art. 270-*quinquies*.1, il fiancheggiatore esterno che opera come finanziatore con la stessa pena prevista dall'art. 270-*bis*, comma 1, per il promotore, dirigente o finanziatore "intraneo" di un'associazione terroristica (reclusione da 7 a 15 anni), a fronte di una pena ben inferiore (reclusione da 5 a 10 anni) prevista per il partecipe all'associazione (comma 2) – che, tuttavia, è un terrorista in senso stretto – o per la consimile figura di chi finanzia l'organizzazione di un viaggio a scopi terroristici, punito ai sensi dell'art. 270-*quater*.1 c.p. con una pena da 7 a 15 anni.

C. Infine, con la novella del 2016 è stato introdotto il delitto di **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo**⁵.

Sotto il profilo oggettivo è punita la sottrazione, distruzione, dispersione, soppressione o deterioramento di «beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo», sulla falsa riga dell'art. 334 c.p., che sanziona la sottrazione e il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, commessi dal custode o dal proprietario dei beni.

⁵ Art. 270-*quinquies*.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro: «1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Si tratta, però, di un **reato comune** ascrivibile sia al proprietario dei beni sottoposti al vincolo di indisponibilità, sia a qualunque altro soggetto che tenga i comportamenti tipici.

Il presupposto materiale della norma può consistere sia in un provvedimento di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), sia in un provvedimento di sequestro a titolo di misura di prevenzione (art. 20 Codice Antimafia), ovvero nei casi di sequestro disposti a carico delle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite (o ad altro organismo internazionale competente) per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (art. 16, comma 1, lett. b, Codice Antimafia).

4. La confisca obbligatoria e per equivalente per i reati di finanziamento del terrorismo.

L'art. 270-bis, comma 4 c.p. prevede, già della novella del 2001, la confisca obbligatoria diretta nei confronti del condannato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 4, comma 1, lett. b, L. 153/2016 introduce nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale anche l'art. 270-septies⁶, il quale prevede – in caso di condanna o patteggiamento per uno dei reati di terrorismo (definiti tramite rinvio all'art. 270-sexies) – la confisca diretta obbligatoria delle cose servite o destinate a commettere il reato, nonché la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del prodotto e del profitto dello stesso.

La norma – dando attuazione all'art. 3 la Convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento al terrorismo, del 16 maggio 2005 – allarga, pertanto, l'istituto della confisca – anche per equivalente e anche in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. – a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p. Rimane, invece, in vigore la sola confisca obbligatoria diretta ex art. 270-bis co. 4 c.p. per i casi di condanna per i reati associativi commessi con finalità di eversione dell'ordine democratico diversi dalla finalità di terrorismo.

5. La responsabilità degli enti per i reati di finanziamento del terrorismo.

L'ordinamento italiano conosce dal 2001 la responsabilità diretta degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il sistema – in estrema sintesi – prevede che l'ente risponda direttamente, sul piano sanzionatorio e ad esito di un procedimento affidato alla cognizione del giudice penale:

- in caso di reato commesso da soggetti di vertice dell'organizzazione, commesso a suo interesse o vantaggio, qualora lo stesso non provi che sia stato adottato ed efficacemente adottato un modello di *compliance*, idoneo alla prevenzione della specifica tipologia di reato commesso;
- per i reati commessi da soggetti sottoposti, qualora la commissione degli stessi sia stata consentita da una carenza di vigilanza e controllo da parte dei soggetti di vertice.

⁶ Art. 270-septies c.p. – Confisca: « Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto».

Il catalogo dei reati rispetto ai quali è prevista la responsabilità degli enti è stato via via implementato in risposta all'evolversi delle esigenze politico-criminali e in adempimento di specifici obblighi a livello comunitario europeo e sovranazionale.

L'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) – introdotto tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente dalla legge n. 7/2003 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU del 9 dicembre 1999 (c.d. Convenzione *financing*) e ai principali strumenti internazionali adottati all'indomani degli attentati dell'undici settembre 2001 – prevede tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente tutti i «delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali»⁷.

Per la prima volta nell'impianto del Decreto 231 non si procede ad una tassativa elencazione delle singole fattispecie di reato cui si riconnette la responsabilità dell'ente; di conseguenza la cornice editale relativa alle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente è individuata facendo riferimento, non a ciascun reato-presupposto, ma all'entità delle pene detentive stabilite per la persona fisica nell'ambito della generica categoria dei reati presupposti:

- se il delitto commesso dalla persona fisica è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente oscilla tra duecento e settecento quote;
- se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, all'ente potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

L'apparato sanzionatorio è completato dalla possibilità di applicare le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno; con la possibilità, pertanto, di applicare le stesse misure anche in chiave cautelare.

Tale tecnica normativa ha sollevato non poche critiche legate al non pieno rispetto del principio di tassatività (art. 2, D.Lgs. 231/2001), in quanto – rendendo difficile risalire a una elencazione esaustiva delle fattispecie aventi finalità di terrorismo che possono costituire reato-presupposto, specialmente in considerazione dell'assenza, al momento della introduzione della norma, di una definizione normativa della “finalità di terrorismo”, introdotta soltanto nel 2005 con l'art. 270-*sexies* – è di fatto integralmente rimesso all'interprete il compito di individuare quali siano, in concreto, le specifiche ipotesi contrassegnate da tali finalità, dalle quali far dipendere la responsabilità dell'ente.

D'altro canto la strutturazione “aperta” del rinvio operato dall'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, consente – al netto di una interpretazione legata al tenore letterale della norma – di estendere la responsabilità degli enti anche alle fattispecie introdotte successivamente all'entrata in vigore della norma. In particolare, una tale interpretazione consente di ritenere oggi l'ente responsabile per i già ricordati reati di “finanziamento del terrorismo” di cui agli artt. 270-*quater*.1 (introdotto nel 2015), 271-*quinquies*.1 e 270-*quinquies*.2 (introdotti nel 2016).

Tuttavia, se l'individuazione delle fattispecie presupposto risulta più agevole rispetto ai delitti previsti dal codice penale – dovendosi fare riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 270-*bis* e ss. – meno facile si presenta tale operazione interpretativa rispetto alla legislazione complementare.

⁷ Articolo 25-*quater*, D.Lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: «1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

In particolare, l'art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 – Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15 e successivamente modificato dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34) – prevede una circostanza di “finalità di terrorismo”, ritenuta dalla giurisprudenza una aggravante comune applicabile a tutti i reati⁸. Per evitare che la contestazione della circostanza possa consentire il potenziale coinvolgimento dell'ente in relazione a qualsiasi reato, si è avanzata una lettura ‘riduttiva’ della nozione di delitti con finalità di terrorismo di cui all'art. 25-*quater* tesa a dar rilievo ai soli casi in cui detta finalità costituisca un elemento costitutivo della fattispecie, e non anche a quelli nei quali integri solo una circostanza aggravante.

Maggiori problemi sotto il profilo della individuazione dei reati presupposto pone l'estensione prevista dal comma 4 dell'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, il quale si riferisce «alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999».

L'integrale riferimento all'art. 2 della Convenzione *financing*, comporta, infatti, un doppio rinvio, in quanto tale articolo (al paragrafo 1, lett. a) ai fini dell'individuazione delle condotte costituenti reato rinvia, a sua volta, ai testi delle Convenzioni ad essa allegate e, dunque, ai reati in esse previsti. Con l'effetto di una dilatazione ulteriore dell'area di incriminazione, che rende vieppiù complessa l'individuazione puntuale delle singole ipotesi in grado di fondare la responsabilità dell'ente in materia di delitti di terrorismo.

Ciò comporta, peraltro, l'impossibilità per le *corporations* di definire con sufficiente chiarezza l'area del rischio-reato sul versante della redazione dei contenuti dei modelli di organizzazione e gestione.

L'unica via interpretativa che consenta di preservare il principio di determinatezza è di considerare assorbita l'indicazione del comma 4 dell'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001 nella previsione della finalità di terrorismo introdotta dall'art. 270-*sexies* c.p., nella quale rientrano anche «le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia» (tra le quali è ricompresa la stessa Convenzione *financing*).

6. La prevenzione e il contrasto dell'uso dei mercati finanziari allo scopo di finanziamento del terrorismo.

6.1. Il delitto di riciclaggio.

Nell'ordinamento italiano vi sono diverse fattispecie che puniscono le attività dirette a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita e/o ad immetterli nel ciclo economico-finanziario, investendoli in iniziative economiche lecite con il pericolo di alterare i meccanismi di mercato.

Attualmente il compito di reprimere i relativi fatti è affidato all'art. 648-*bis* (riciclaggio), all'art. 648-*ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e al neo introdotto art. 648-*ter*.1 (autoriciclaggio) collocati tutti all'interno del titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio.

⁸ Art. 1 D.L. 625/1979: «1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. 2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. 3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Il delitto di **riciclaggio** previsto nel Codice Penale italiano all'art. 648-bis è il risultato di un lungo percorso di adeguamento legislativo agli indirizzi normativi sovranazionali ed in particolare alle Direttive europee che si sono succedute nel tempo.

L'originaria versione dell'art. 648-bis è stata introdotta dall'art. 3, D.L. 59/78 (conv. L. 191/1978) rubricata "Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione". La norma fu subito criticata soprattutto per lo scarso catalogo dei delitti di provenienza dei beni riciclabili. L'elencazione specifica dei reati presupposto, inoltre, rendeva difficile l'accertamento del dolo, per il quale non era sufficiente la consapevolezza della loro generica provenienza delittuosa.

In adeguamento alla Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 19 dicembre 1988, Contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (cui è stata data esecuzione con la L. 328 del 5 novembre 1990) è stata prodotta la seconda versione dell'art. 648-bis è rubricata come "**Riciclaggio**".

Viene ampliato l'elenco dei delitti presupposto a quelli concernenti la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Inoltre, il termine "valori" – impiegato per indicare, accanto al denaro, l'oggetto materiale della condotta e risultato di difficile interpretazione – venne sostituito con la più ampia formula "denaro, beni o altre utilità", idonea a comprendere ogni entità economicamente apprezzabile.

Abbandonato il modello dei delitti a consumazione anticipata, la condotta esigeva che il provento delittuoso venisse effettivamente sostituito oppure che venisse ostacolata l'identificazione della sua origine, rendendo la nuova figura compatibile con il tentativo.

L'attuale formulazione dell'art. 648-bis è il risultato dell'adeguamento alla Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (cui è stata data esecuzione con la L. 328 del 9 agosto 1993).

Seguendo un suggerimento della Convenzione, per la quale presupposto del riciclaggio può essere qualsiasi reato in conseguenza del quale si formino proventi che possano costituirne oggetto (art. 1, lett. e), il catalogo è stato aperto a tutti i delitti non colposi.

Il delitto presupposto conserva la sua rilevanza anche quando l'autore non sia punibile o imputabile, oppure quando non sia perseguibile per la mancanza (in particolare se commesso all'estero) di una condizione di procedibilità, o a causa della sua estinzione sopravvenuta al fatto del riciclaggio. Diversamente in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale o di *abolitio* della norma incriminatrice del delitto presupposto.

Sotto il **profilo oggettivo**, sono tipizzate tre condotte:

- sostituzione: ogni attività diretta alla ripulitura del prodotto criminoso separandolo da ogni possibile collegamento con il reato (es.: cambio di banconote, deposito in banca e successivo ritiro);
- trasferimento: lo spostamento (mantenendo identica composizione quantitativa e qualitativa) dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione;
- ogni altra operazione: è una formula di chiusura, che fa, di fatto, del riciclaggio un reato a forma libera.

Comunque le condotte devono essere realizzate in modo da **ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto** ovvero devono essere concretamente idonee a dissimulare la provenienza delittuosa del bene e quindi ad ostacolare eventuali iniziative investigative, attuali o future, o i controlli dei soggetti obbligati a segnalare le operazioni sospette. Tale requisito serve a tipizzare le condotte, altrimenti non identificabili, riconducibili alla previsione residuale.

Quanto all'**elemento soggettivo**, è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza della provenienza delittuosa dell'oggetto del riciclaggio e di ostacolarne, con una condotta idonea, l'identificazione della provenienza.

Pur essendo il riciclaggio un **reato di pericolo**, viene ammesso il **tentativo**: la Corte di Cassazione ha ammesso, con riferimento alla vigente formulazione dell'art. 648-bis la configurabilità del tentativo, escludendo che il reato sia strutturato come una fattispecie a consumazione anticipata.

Si tratta di un **reato plurioffensivo**, il cui bene giuridico è identificato alternativamente: nel patrimonio, qualora sia riscontrabile un danno patrimoniale; ovvero, nell'amministrazione della giustizia, dovendo essere la condotta idonea ad ostacolare la l'identificazione della provenienza delittuosa; o ancora, nell'ordine pubblico, trattandosi di azioni di supporto alla criminalità organizzata, che tramite esse si assicura i proventi delle attività criminose.

6.2. Il sistema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in attuazione della terza Direttiva UE.

In recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 (terza direttiva), è intervenuto dapprima il **D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109** (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale), in cui trovano organica sistemazione le disposizioni nazionali in materia di finanziamento del terrorismo, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

In base al decreto, la Unigtà di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (in seguito UIF) cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria dei soggetti designati, agevola la diffusione delle relative liste tramite il proprio sito internet, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette.

Il d.lgs. 109/2007 prevede a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio adempimenti di diversa natura, che a loro volta sono il riflesso della duplicità dell'azione di contrasto incentrata sulle misure di congelamento (obblighi di comunicazione) e sulle segnalazioni delle operazioni sospette (obblighi di segnalazione).

In particolare, con riferimento agli **obblighi di comunicazione** (art. 7, comma 1) si prevede che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare entro 30 giorni alla UIF:

- le misure di congelamento applicate ai soggetti designati nelle liste comunitarie o nei decreti ministeriali, indicando i nominativi coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti designati nelle liste, nonché ai soggetti in via di designazione, sulla base di informazioni fornite dalla UIF stessa su indicazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Gli obblighi di segnalazione (art. 8, comma 1) sono stati assorbiti dal **D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007** (attuativo della terza direttiva) in seguito all'estensione della normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio al fenomeno del finanziamento del terrorismo in tutti gli ambiti di applicazione previsti (adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno, valutazione e gestione del rischio).

La nuova normativa non incide sulla strutturazione delle fattispecie di riciclaggio presenti nel codice penale, ma interviene ad adeguare l'intero sistema giuridico agli scopi di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Ciò, in particolare, imponendo specifici obblighi di collaborazione:

- collaborazione passiva: finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela e a prescrivere la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate;
- collaborazione attiva volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

L'**adeguata verifica della clientela** è l'aspetto più importante per l'azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell'identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti, previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo – quando il cliente è una persona giuridica o effettua un'operazione per conto di altri soggetti.

Altri adempimenti riguardano la raccolta delle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto posto in essere dal cliente e il controllo continuo nel corso del rapporto stesso; nonché la registrazione dei rapporti e delle operazioni rilevanti nel cosiddetto Archivio Unico Informatico (AUI), attraverso cui è possibile rendere disponibili a tutto il sistema antiriciclaggio le informazioni in modo strutturato e secondo standard tecnici omogenei per tutti gli operatori.

Quanto agli **obblighi di segnalazione** il D.Lgs. 231/2007 introduce, all'art. 57, comma 4, l'**illecito amministrativo di violazione dell'obbligo**, gravante su soggetti qualificati, **di segnalare le operazioni sospette** all'UIF presso la Banca d'Italia (i cui caratteri sono precisati all'art. 41).

Per operazioni sospette devono intendersi quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducono l'operatore finanziario a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo –. In tal caso deve essere inviato senza ritardo alla UIF una segnalazione, affinché questa effettui approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmetta, arricchite dell'analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria (NSPV) della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).

Un ruolo fondamentale nell'individuazione delle operazioni sospette da segnalare rivestono gli indicatori di anomalia, in particolare quelli specifici per il finanziamento del terrorismo contenuti nel provvedimento della Banca d'Italia del 2010, che pongono particolare attenzione al profilo soggettivo (liste), alla localizzazione delle controparti (aree a rischio), e agli istituti non profit. Ulteriori indici di rischio sono contenuti nei Comunicati pubblicati dalla UIF in materia.

I compiti della UIF in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo non si limitano alla ricezione delle comunicazioni dei congelamenti e alla ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette. L'art. 10 D.Lgs. 109/2007, infatti, nell'estendere le attribuzioni della UIF previste per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo, individua i seguenti ulteriori compiti della UIF:

- agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche;
- curare il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- curare la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento;
- agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

La **legge n. 43/2015** (di conversione del D.L. 7/2015), in attuazione della Risoluzione ONU n. 2178/2014, ha apportato, infine, due significative modifiche al D.Lgs. 231/2007:

- è stato previsto che la UIF fornisca gli esiti di analisi e studi effettuati su specifiche anomalie anche al CASA (Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo);

- è stato introdotto l'obbligo per il NSPV e la DIA di informare il Procuratore Nazionale Antimafia, oltre che nel caso in cui le segnalazioni di operazioni sospette attengano alla criminalità organizzata, anche quando esse riguardino il terrorismo.

6.3. Segue: l'adeguamento alla quarta direttiva UE.

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2015/849/UE (quarta Direttiva antiriciclaggio) con il D.Lgs. 4 luglio 2017 n. 90.

Tra le più rilevanti modifiche, in grado di incidere sulla prevenzione del finanziamento del terrorismo, vi è l'eliminazione del concetto di "tardività" della segnalazione: il nuovo decreto ha modificato l'art. 35, comma 2, D.Lgs. 231/2007 espungendo dal testo la previgente previsione in forza della quale la segnalazione si considerava tardiva laddove effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità, e comunque laddove effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione sospetta. Permane, comunque, per i soggetti obbligati l'obbligo di effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, la segnalazione al UIF prima di compiere l'operazione sospetta.

I profili di maggiore novità riguardano, comunque, il sistema sanzionatorio.

Il D.Lgs. 8/2016 aveva operato la depenalizzazione (prevedendo la punizione solo in via amministrativa) di alcune delle fattispecie di reato dall'art. 55, D.Lgs. 231/2007, concernenti gli obblighi di identificazione e registrazione.

Il nuovo Decreto 90/2017 è intervenuto sul sistema sanzionatorio con l'introduzione di una nuova fattispecie penale ma, altresì, con una generale tendenza al temperamento delle sanzioni amministrative sotto le quali ormai ricadono la maggior parte delle condotte che violano la normativa antiriciclaggio.

La nuova fattispecie penale (inserita all'art. 55, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 231/2007) punisce (con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 10.000 ad euro 30.000) chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, «utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione».

Il decreto ha poi operato il temperamento delle sanzioni amministrative previste agli artt. 56, 57 e 58 del D.Lgs. N. 231/2007 in relazione all'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione; all'inosservanza degli obblighi di conservazione; e all'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Infine, il Decreto 90/2017 ha stabilito che (art. 56, comma 2, D.Lgs. 231/2007, come ora modificato) la gravità delle suddette violazioni va determinata anche tenuto conto:

- dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo;
- del grado di collaborazione con le autorità;
- della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche tenuto conto del valore dell'operazione, e dalla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

6.4. La responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio.

L'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 – introdotto dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 – ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.); successivamente estesa anche al delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1) dall'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Il D.Lgs. 231/2007 ha, infatti, introdotto un sistema di raccordo tra la disciplina antiriciclaggio e quella sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Entrambi i decreti perseguono il fine comune di preservare l'impresa dal coinvolgimento in attività illecite e di evitare effetti distorsivi per la concorrenza e per l'ordine economico nel suo complesso. Gli scopi specifici dei due complessi normativi sono, tuttavia, differenti.

Nel caso del D.Lgs. 231/2001, si tratta di evitare che il personale dell'impresa commetta determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa; laddove la disciplina antiriciclaggio del 2007 mira principalmente a evitare che, per l'attività svolta, determinate categorie di soggetti siano anche inconsapevolmente utilizzate dai propri clienti per riciclare beni di provenienza illecita.

La platea dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio comprende sia il sistema bancario e finanziario, fisiologicamente più esposto a rischi di infiltrazioni illecite, sia altre categorie, come i professionisti e molti operatori non finanziari, pure suscettibili di strumentalizzazione criminale.

Queste differenze si riflettono sul ruolo delle imprese bancarie e finanziarie, interessate da entrambi i sistemi normativi: ai sensi del decreto del 2001, esse vengono in considerazione come imprese e sono responsabili se i reati previsti vengono commessi dai propri vertici o dai dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, salvo che ricorrano i presupposti per l'esenzione dalla responsabilità; in applicazione del decreto del 2007 le imprese finanziarie sono, invece, chiamate a svolgere una funzione inquadrabile tra i doveri civici di collaborazione con i pubblici poteri, ai fini della prevenzione e repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Quanto ai profili di integrazione tra i due sistemi si rileva che, tanto i requisiti del modello facoltativo di esonero dalla responsabilità previsto dal D.Lgs. 231/2001, quanto le disposizioni imperative dettate dal D.Lgs. 231/2007 in materia di procedure organizzative e controlli interni a fini antiriciclaggio, inducono gli enti a individuare e presidiare le aree più esposte al rischio; a verificare e adeguare nel continuo l'idoneità dei modelli organizzativi e delle procedure; a curare la formazione del personale.

Sicché sussiste una sostanziale coincidenza di approccio fra le due discipline “231” (quella del 2001 e quella del 2007), che muovono entrambe dal convincimento che efficaci assetti organizzativi e di governo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali e, in particolare, i rischi di condotte riciclatrici.

Come noto, in base al D.Lgs. 231/2001, l'ente è esonerato dalla responsabilità per i reati commessi dai propri vertici o dipendenti, qualora abbia adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di controllo idonei a evitare tali reati. Orbene, nell'ambito dei presidi organizzativi e di controllo, assume prioritario rilievo l'apposito organismo di vigilanza, al quale competono in autonomia funzioni di verifica dell'efficienza e del buon funzionamento dei modelli organizzativi.

Sotto tale profilo i due modelli realizzano un sistema integrato di *compliance*: in base all'articolo 52 D.Lgs. 231/2007, l'organismo di vigilanza è tenuto, al pari di ogni altro organo di controllo interno, a vigilare anche sull'osservanza delle norme antiriciclaggio e ad effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 52, comma 2, tra le quali rientra il dovere di riferire senza ritardo

al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, le infrazioni agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (art. 52, comma 2, lett. b).

L'omissione è penalmente sanzionata dal medesimo decreto (art. 55, comma 5) e si tratta dell'unico esempio di sanzione penale del mancato rispetto degli adempimenti propri dell'OdV.

Inoltre, il decreto antiriciclaggio attribuisce uno specifico ruolo alla UIF rispetto alla valutazione circa la idoneità del modello di prevenzione adottato ai sensi del decreto del 2001: l'esperienza nell'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio è alla base dell'attribuzione all'Unità del compito di esprimere un "giudizio tecnico" sulla specifica sezione dei modelli organizzativi dedicata alla prevenzione dei reati riciclativi richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07 attribuisce, infatti, alla UIF il compito di formulare un parere al Ministero della Giustizia circa l'idoneità teorica dei "modelli di organizzazione e di gestione" previsti dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001, a esentare l'ente dalla responsabilità amministrativa per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Lo stesso articolo prevede che il Ministero della Giustizia formuli, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli organizzativi di prevenzione dei reati adottati dalle imprese sulla base di Codici di comportamento elaborati dalle associazioni di categoria.

Sezione II – Austria

SOMMARIO: 1. Introduzione: il contrasto al terrorismo nell'ordinamento austriaco – 2. Principali fonti normative in materia di finanziamento al terrorismo e attuazione della normativa europea nell'ordinamento austriaco – 2.1. Il codice penale austriaco – 3. La responsabilità delle persone giuridiche – 4. Il reato di riciclaggio – 5. La misura del congelamento dei beni – 6. Sequestro e Confisca. – 7. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Introduzione: il contrasto al terrorismo nell'ordinamento austriaco.

La lotta contro il terrorismo costituisce un momento essenziale della politica di sicurezza austriaca. La politica di sicurezza austriaca si basa sui principi di libertà sociale, su una strategia di sicurezza olistica, su strutture amministrative dedicate e su un quadro normativo dettagliato¹.

Al fine di contrastare la minaccia terroristica sono state sviluppate strategie politico-criminali attente ad adeguarsi all'evoluzione dei fenomeni criminosi, anche in un'ottica di armonizzazione con il panorama giuridico europeo e internazionale.

L'Austria è membro di varie piattaforme di sicurezza internazionali, tra cui l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum di Salisburgo (in partenariato fra nove Paesi del Centro Europa Interna di Sicurezza), la Global Coalition to defeat ISIS (partenariato internazionale di 67 Stati).

Invero il carattere transnazionale del terrorismo rende più incerti i confini tra sicurezza interna ed esterna, anche a causa dell'emersione e rapida diffusione del fenomeno dei *foreign fighters*, soggetti per lo più auto-radicalizzati, e della diffusione delle pratiche di incitamento all'odio, che svolgono un ruolo centrale nell'interpretazione ideologica degli eventi globali e nella radicalizzazione degli individui.

Per questi motivi nel 2012 l'Austria ha predisposto talune misure orientate ad influire, per esempio, sugli *hate speech* e sulla punibilità della partecipazione a campi di addestramento con finalità terroristiche; agendo sul piano preventivo, inoltre, è stata introdotta la misura dell'"identificazione delle minacce potenziali".

La politica di sicurezza austriaca si concentra anche sulla lotta contro le minacce inerenti al cyberspazio, in un'ottica di cooperazione internazionale tra le autorità di sicurezza, in una prospettiva interna e sovranazionale.

In particolare, l'Austria ha identificato la lotta contro la radicalizzazione verso la violenza e l'estremismo violento² come una priorità fondamentale, sia nell'ambito della sua presidenza dell'OSCE del 2017, sia con riferimento alle strategie interne di politica-criminale; per esempio, nel corso del 2016 i Ministeri dell'Interno, della Giustizia e degli Affari Esteri hanno intensificato gli sforzi per contrastare l'istigazione ad atti terroristici motivati dall'estremismo violento e il problema dei terroristi stranieri. Ci si è pertanto concentrati sulla raccolta di informazioni e sulle operazioni di indagine, ma anche su attività di sensibilizzazione pubblica per prevenire la radicalizzazione della violenza.

¹ *Committee of experts on terrorism (Codexter), Profiles on Counter-Terrorism Capacity Austria, August 2012, p. 1 ss.*

² L'Ufficio austriaco per la protezione dello Stato e l'antiterrorismo (BVT), la principale agenzia antiterrorismo all'interno del Ministero dell'Interno, ha riferito di una continua radicalizzazione degli sforzi di violenza da parte di gruppi estremisti islamici violenti. La tradizionale percezione pubblica del paese che l'Austria è al sicuro dagli attacchi terroristici ha continuato ad essere messa in discussione da un gran numero di combattenti terroristi stranieri provenienti dall'Austria e diretti in Siria e Iraq. Questo numero si è ridotto nel corso dell'anno a causa di una combinazione di fattori, tra cui misure antiterrorismo efficaci. Il BVT ha monitorato coloro che ritornavano dalla Siria. La minaccia terroristica internazionale ha spinto il governo a istituire un gabinetto di sicurezza ad hoc e ad attribuire alle forze armate un ruolo antiterrorismo complementare maggiore di quanto precedentemente richiesto. Le continue preoccupazioni per la protezione della privacy dei dati, amplificate dal dibattito pubblico sulle presunte attività di intelligence degli Stati Uniti in Austria, hanno rallentato l'attuazione di alcuni accordi bilaterali antiterrorismo; Bureau of Counter-terrorism and Countering Violent Extremism, Country Reports on Terrorism 2016. Report, Austria, 2016.

Con effetto dal 1° luglio 2016, la legge austriaca sulla protezione dello Stato fornisce all'Ufficio austriaco per la protezione dello Stato e l'antiterrorismo (BVT) strumenti giuridici potenziati per contrastare anche il terrorismo. La nuova legge autorizza l'agenzia a richiedere informazioni ai fornitori di servizi Internet e agli operatori telefonici per quanto riguarda i dati di connettività, gli indirizzi IP, l'ubicazione e a richiedere informazioni alle autorità di trasporto³. Qualsiasi azione intrusiva da parte della BVT richiede l'approvazione preventiva di un comitato comprendente un giudice esperto e due esperti supplementari, come pubblici ministeri o difensori civici della sfera privata. Tale comitato è tenuto a riferire al Parlamento. Inoltre, le persone interessate devono essere informate delle azioni intraprese nei loro confronti. La legge conferisce al BVT una maggiore autorità per condividere l'intelligence con altre agenzie di intelligence nazionali e organizzazioni di intelligence straniere⁴.

L'Austria ha inoltre adottato un approccio globale di governo per attuare le risoluzioni n. 2178/2014 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare i terroristi stranieri e n. 2199/2015 per contrastare l'ISIS, nonché le buone pratiche del Forum mondiale antiterrorismo sui terroristi stranieri⁵.

L'Austria è inoltre membro della Financial Action Task Force (FATF) e l'unità di intelligence finanziaria (FIU) austriaca è membro dell'Egmont Group of Financial Intelligence Units. L'Austria dispone di un quadro legislativo e regolamentare completo per la lotta al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), che è stato ulteriormente rafforzato nel 2016 in linea con le raccomandazioni del GAFI. Le recenti modifiche legislative comprendono sanzioni antiriciclaggio più severe, che limitano la capacità delle banche di bloccare l'accesso alle informazioni sui conti dei clienti e riforme delle procedure operative e del quadro di vigilanza dell'UIF.

Il governo austriaco ha altresì intrapreso o proseguito diverse altre iniziative, anche di tipo preventivo. Il Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con la Comunità di fede islamica, ha proseguito la campagna di informazione nelle moschee, nelle organizzazioni islamiche e nei centri comunitari. Nel tentativo di contrastare la radicalizzazione della violenza e migliorare l'integrazione dei rifugiati appena arrivati, l'Ufficio per l'integrazione all'interno del Ministero degli Esteri ha sviluppato altresì un programma educativo incentrato sull'apprendimento della lingua tedesca e sull'educazione ai "valori" austriaci come l'uguaglianza di genere e i principi democratici. Il governo austriaco ha mantenuto un centro di consulenza e una hotline per la radicalizzazione rivolta ad amici e familiari di potenziali estremisti violenti.

³ Il tempo massimo di conservazione dei dati da parte della polizia in casi di terrorismo è stato esteso da nove mesi a sei anni.

⁴ Le forze dell'ordine austriache e i funzionari di BVT hanno collaborato, soprattutto, nell'ambito delle attività investigative, con le forze dell'ordine statunitensi, dalla condivisione informale di informazioni preliminari a progetti investigativi e operazioni di applicazione coordinati e multilaterali. Le forze di sicurezza alle frontiere hanno fatto un uso efficace delle misure di sicurezza, comprese le capacità di controllo biografico e biometrico nei porti di ingresso e la condivisione delle informazioni all'interno e con altri paesi dell'Unione europea.

⁵ Il BVT ha stimato, nel periodo dal 2014 al dicembre 2016, di circa 300 il numero di austriaci che combattono in Siria e in Iraq, o che desiderano recarsi nelle zone di conflitto. Nello stesso periodo, a cinquanta persone è stato impedito di lasciare il paese per recarsi nelle zone di conflitto, tra cui 22 donne. Secondo le informazioni del Ministero dell'Interno, 44 persone, tutti uomini, sono presumibilmente morte in Siria e in Iraq. BVT ha monitorato circa 80 altre persone che sono ritornate in Austria entro la fine dell'anno.

Più di due quinti dei combattenti terroristi stranieri austriaci sono di origine del Caucaso settentrionale, e circa il 40% erano persone con lo status di rifugiato in Austria. I ceceni entrati in Austria come richiedenti asilo negli ultimi decenni rappresentavano il gruppo più numeroso. I bosniaci di etnia radicale con collegamenti diretti alle cellule in Bosnia sono stati il secondo gruppo più grande.

Per tutto il 2016, le forze dell'ordine hanno continuato a sorvegliare e ad arrestare sospetti terroristi. Le statistiche sulla criminalità hanno mostrato un calo dei nuovi arresti legati alla radicalizzazione. Rispetto all'anno precedente, nel 2016 le autorità giudiziarie hanno segnalato una riduzione dei casi trattati in materia di terrorismo.

Nel luglio 2016 l'Austria ha estradato in Francia due sospetti terroristi implicati negli attentati terroristici del novembre 2015 a Parigi. A dicembre è iniziato a Salisburgo un processo contro altri due imputati ritenuti collegati ai due sospetti estradati.

In vari processi, nel corso del 2016, i tribunali austriaci hanno condannato a lunghe pene detentive per sospetti terroristi.

2. Principali fonti normative in materia di finanziamento al terrorismo e attuazione della normativa europea.

Le leggi in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode in Austria risultano pienamente allineate agli standard dell'UE.

La cd. IV Direttiva antiriciclaggio, **n. 2015/849/UE** è stata recepita nell'ordinamento austriaco con la Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo nel mercato finanziario, BGBl. I n. 118/2016, modificata con BGBl. n. 107/2017.

La medesima Direttiva n. **2015/849/UE** è stata implementata altresì dalla legge antiriciclaggio dei mercati finanziari (Legge federale sull'istituzione di un registro dei beneficiari effettivi delle società, delle altre persone giuridiche e dei trust, BGBl I Nr. 136/2017 e Legge federale sulle professioni nel settore della contabilità pubblica, BGBl I n. 137/2017). In questo modo sono state concentrate in un unico statuto le disposizioni sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo applicate agli enti creditizi e finanziari. Questo statuto è volto a garantire l'applicazione uniforme degli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad agevolare la vigilanza da parte dell'Autorità finanziaria. Disposizioni specifiche sono contenute, ad esempio, nella legge austriaca sul commercio, nella legge austriaca sul gioco d'azzardo e nei codici di condotta professionale per avvocati e notai. Queste disposizioni attribuiscono grande importanza al principio del "conosci il tuo cliente", orientata a prevenire ipotesi di riciclaggio che possano risultare favorite dal beneficio dell'anonimato.

Pertanto, la predetta Legge federale sull'istituzione di un registro dei beneficiari effettivi delle società, delle altre persone giuridiche e dei trust (BGBl I Nr. 136/2017) si conforma agli standard europei in materia di lotta efficace contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale legge, oltre a prevedere obblighi di segnalazione di operazioni sospette e doveri di diligenza, obbliga altresì le seguenti entità ad iscrivere i loro beneficiari effettivi in un nuovo registro: società in accomandita semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, compagnie di assicurazione, casse di risparmio, società europee (o *societas Europaea*), società cooperative europee (o SCE), fondazioni private, entità che devono essere iscritte nel registro delle imprese, associazioni, fondazioni, fondi, trust e accordi simili a quelli gestiti in Austria. I beneficiari effettivi sono le persone fisiche o le persone fisiche che, in ultima analisi, possiedono o controllano l'entità.

Nell'ambito della legislazione speciale, particolare importanza assume anche il **§ 37 della Legge federale sulle banche (Bankwesengesetz, BGBl. n. 532/1993)**, da ultimo modificato nel 2018; si tratta della legge sugli istituti bancari, ed impone accertamenti, comunicazioni e verifiche di licenze anche alle banche straniere che vogliano aprire una filiale in Austria. Se vi è il sospetto che la banca straniera partecipi ad operazioni che servano al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, non si ottiene infatti il permesso di aprire la filiale in Austria. Sono previste inoltre numerose comunicazioni obbligatorie e misure di controllo da parte delle autorità bancarie agli enti che si occupano della lotta al terrorismo.

Nell'ambito del contrasto al terrorismo si segnala infine che l'ordinamento austriaco ha provveduto a recepire anche la **Direttiva 2017/541/UE**, con **BGBl. I n. 70/2018**, con cui, tra le altre cose, sono state apportate talune modifiche al codice penale.

2.1. Il codice penale austriaco.

Per quanto attiene alle strategie di politica criminale adottate a livello nazionale, l'Austria, a partire dal 2002, ha avviato numerosi interventi normativi, anche al fine di adeguarsi alla normativa europea e internazionale. In particolare la legislazione penale austriaca, in materia di antiterrorismo, ha dato attuazione, tra le altre, alle prescrizioni contenute nella decisione quadro 2002/475/GAI sulla

lotta al terrorismo (la decisione quadro 2002/475/GAI è stata poi modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI e successivamente sostituita dalla Direttiva 2017/541/UE).

In particolare, il Bundesgesetz **134/2002** (legge di modifica del diritto penale) ha introdotto in Austria la definizione di reati terroristici ai sensi del **§ 278c**⁶ del codice penale (BGBl. n. 60/1974 e succ. mod. e integr.), unitamente al reato di associazione terroristica (**§ 278b**)⁷, oltreché il reato di finanziamento del terrorismo (§ 278d). Prima di considerarlo espressamente, è bene completare il quadro generale dei reati in materia di terrorismo ricordando che con il “Pacchetto sulla competenza penalistica del 2010 (BGBl. I n. 108/2010) è stato inoltre introdotto nel codice penale il reato di addestramento a scopo terroristico (**§ 278e**)⁸. Con il medesimo provvedimento sono altresì state

⁶ Terroristische Straftaten, § 278c

(1) Terroristische Straftaten sind

1. Mord (§ 75),

2. Körperverletzungen nach den §§ 83 bis 87,

3. erpresserische Entführung (§ 102),

4. schwere Nötigung (§ 106),

5. gefährliche Drohung nach § 107 Abs. 2,

6. schwere Sachbeschädigung (§ 126), Datenbeschädigung (§ 126a) und Störung der Funktionsfähigkeit eines Computersystems (§ 126b), wenn dadurch eine Gefahr für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß entstehen kann oder viele Computersysteme (§§ 126a Abs. 3, 126b Abs. 3) oder wesentliche Bestandteile der kritischen Infrastruktur (§§ 126a Abs. 4 Z 2, 126b Abs. 4 Z 2) beeinträchtigt werden,

7. vorsätzliche Gemeingefährungsdelikte (§§ 169, 171, 173, 175, 176, 177a, 177b, 178) oder vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt (§ 180),

8. Luftpiraterie (§ 185),

9. vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 186),

9a. Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten (§ 282a) oder

10. eine nach § 50 des Waffengesetzes 1996 oder § 7 des Kriegsmaterialgesetzes strafbare Handlung, wenn die Tat geeignet ist, eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung des öffentlichen Lebens oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens herbeizuführen, und mit dem Vorsatz begangen wird, die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu erschüttern oder zu zerstören.

(2) Wer eine terroristische Straftat im Sinne des Abs. 1 begeht, ist nach dem auf die dort genannte Tat anwendbaren Gesetz zu bestrafen, wobei das Höchstmaß der jeweils angedrohten Strafe um die Hälfte, höchstens jedoch auf zwanzig Jahre, hinaufgesetzt wird.

(3) Die Tat gilt nicht als terroristische Straftat, wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten ausgerichtet ist”.

Il § 278c contiene una definizione dei reati terroristici attraverso un elenco esaustivo dei reati che possono essere qualificati come reati terroristici, tra i quali rientrano l'omicidio, le lesioni corporali, i reati contro la libertà personale (rapimento a scopo di riscatto, pirateria aerea, minaccia pericolosa, coercizione), i danni materiali (danni ai dati, perturbazione dell'operatività di un sistema informatico, abuso di programmi informatici o di dati di accesso), reati che costituiscono una minaccia per la pubblica sicurezza o che comportano danni all'ambiente (incendio doloso, minacciati dall'energia nucleare, radiazioni ionizzanti o esplosivi, preparazione di un reato per mezzo dell'energia nucleare, azioni ai sensi della sezione 50 della legge sulle armi o della sezione 7 della legge sui materiali bellici, messa in pericolo intenzionale della sicurezza aerea), l'invito a commettere reati terroristici e l'approvazione di reati terroristici (§ 282a), laddove tali atti possano provocare un grave o prolungato turbamento della vita pubblica o un grave danno alla vita economica e siano commessi con l'intento di intimidire gravemente la popolazione, di costringere le autorità pubbliche o un'organizzazione internazionale ad agire o astenersi dal farlo, o di disturbare o distruggere gravemente le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale. La pena per un reato terroristico è superiore fino alla metà rispetto ai reati (generali) elencati – fino ad un massimo di venti anni. L'atto non è considerato un reato terroristico se ha lo scopo di instaurare o ripristinare la democrazia e lo Stato di diritto o di esercitare o salvaguardare i diritti umani.

⁷ L'associazione terroristica deve essere finalizzata a commettere reati terroristici di cui al § 278c PC o connessi al finanziamento del terrorismo (§ 278d PC). Inoltre, l'associazione deve essere organizzata a lungo termine, con più di due persone che operano insieme. E' punita sia la costituzione di tali associazioni o organizzazioni che l'adesione ad esse.

⁸ Ausbildung für terroristische Zwecke, § 278e

(1) Wer eine andere Person in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss- oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen ebenso schädlichen oder gefährlichen spezifisch zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10 geeigneten Methode oder einem solchen Verfahren zum Zweck der Begehung einer solchen terroristischen Straftat unterweist, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen, wenn er weiß, dass die vermittelten Fähigkeiten für diesen Zweck eingesetzt werden sollen.

(2) Wer sich in der Herstellung oder im Gebrauch von Sprengstoff, Schuss- oder sonstigen Waffen oder schädlichen oder gefährlichen Stoffen oder in einer anderen ebenso schädlichen oder gefährlichen spezifisch zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10 geeigneten Methode oder einem solchen Verfahren unterweisen lässt, um eine solche terroristische Straftat unter Einsatz der erworbenen Fähigkeiten zu begehen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz für die beabsichtigte Tat androht”.

apportate talune modifiche alle disposizioni relative alla confisca dei proventi illeciti e alla confisca dei beni. In particolare oggi, ai sensi del § 20b⁹ è disposta la confisca dei beni a disposizione di un'organizzazione criminale (§ 278a) o di un'organizzazione terroristica (§ 278b) o che sono forniti o raccolti come mezzo di finanziamento del terrorismo (§ 278d).

E' inoltre previsto, ai sensi del § 20b, comma secondo, che se è stato commesso un atto illecito ai sensi dei §§ 165, 278, 278c, per la cui commissione o in virtù dei quali reati i beni sono stati acquisiti, o se il reato è stato commesso, sono dichiarati decaduti anche i beni acquisiti in relazione temporale con tale atto, a condizione che sia ragionevole supporre che essi provengano da un atto illecito e che la loro origine legittima non possa essere comprovata.

Tra le altre fattispecie del codice penale austriaco che vengono in rilievo in materia di contrasto al terrorismo si ricordano altresì il § 20c¹⁰ e il § 64 che disciplina i reati commessi all'estero punibili a prescindere dalla legge del luogo in cui è stato commesso il reato¹¹.

L'articolo 278e, rende punibile l'addestramento a fini terroristici, ossia la trasmissione di conoscenze allo scopo di commettere un atto terroristico o di contribuire alla sua commissione, un reato punibile. A tale riguardo, si deve considerare che le conoscenze impartite devono essere conformi alle finalità terroristiche e devono comprendere la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o di sostanze nocive o pericolose, oppure altri metodi o processi nocivi o pericolosi specificamente idonei a commettere atti terroristici ai sensi dell'articolo 278c. I metodi o processi nocivi e pericolosi devono essere tipicamente idonei a commettere un atto terroristico e devono avere lo stesso effetto nocivo e pericoloso degli altri mezzi per commettere uno degli atti criminali menzionati (esplosivi, altre sostanze nocive o pericolose, armi). Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, l'autore deve essere consapevole che le capacità che egli conferisce sono finalizzate a commettere uno o più atti criminali di terrorismo. Tuttavia, ai fini della punibilità, è irrilevante se tali atti criminali siano stati effettivamente commessi.

Ai sensi del § 278e cpv. 2, è punibile il fatto di frequentare corsi (per ottenere istruzioni), e in particolare di partecipare a un campo terroristico allo scopo di commettere un atto criminale terroristico utilizzando le lezioni apprese. In relazione all'articolo 64 cpv. 1 comma. 9 PC, la partecipazione a campi terroristici all'estero è un reato punibile anche ai sensi del diritto austriaco, indipendentemente dal fatto che si tratti di un reato punibile anche all'estero.

⁹ **Erweiterter Verfall, § 20b**

(1) *Vermögenswerte, die der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) unterliegen oder als Mittel der Terrorismusfinanzierung (§ 278d) bereitgestellt oder gesammelt wurden, sind für verfallen zu erklären.*

(2) *Ist eine rechtswidrige Tat nach den §§ 165, 278, 278c, für deren Begehung oder durch die Vermögenswerte erlangt wurden, oder ein solches Verbrechen begangen worden, sind auch jene Vermögenswerte für verfallen zu erklären, die in einem zeitlichen Zusammenhang mit dieser Tat erlangt wurden, sofern die Annahme naheliegt, dass sie aus einer rechtswidrigen Tat stammen und ihre rechtmäßige Herkunft nicht glaubhaft gemacht werden kann.*

(3) § 20 Abs. 2 bis Abs. 4 StGB gilt entsprechend.

Erweiterter Verfall, § 20b

(1) I beni che sono soggetti al potere di disporre da parte di un'organizzazione criminale (§ 278a) o di un'organizzazione terroristica (§ 278b) o che sono forniti o raccolti come mezzo di finanziamento del terrorismo (§ 278d) sono dichiarati perduti.

(2) Se è stato commesso un atto illecito ai sensi degli articoli 165, 278, 278c per la cui commissione o in virtù del quale i beni sono stati acquisiti, o se tale reato è stato commesso, sono dichiarati decaduti anche i beni acquisiti in relazione temporale con tale atto, a condizione che sia ragionevole supporre che essi provengano da un atto illecito e che la loro origine legittima non possa essere comprovata.

(3) L'articolo 20, paragrafi da 2 a 4 del codice civile austriaco si applica mutatis mutandis.

¹⁰ (1) La confisca estesa ai sensi dell'articolo 20b, comma 1, del codice penale è esclusa nella misura in cui sussistano diritti legali sui beni in questione da parte di persone non coinvolte nell'organizzazione criminale o nell'organizzazione terroristica o nel finanziamento del terrorismo.

(2) L'articolo 20a StGB si applica di conseguenza.

¹¹ L'art. 64 si riferisce ai reati terroristici al comma 1, punto 9.

(1) Il diritto penale austriaco si applica ai seguenti reati commessi all'estero, indipendentemente dal diritto penale del luogo del reato:

9. organizzazione terroristica (§ 278b) e reati terroristici (§ 278c), nonché reati connessi ai sensi degli articoli da 128 a 131, 144 e 145, nonché 223 e 224, inoltre finanziamento del terrorismo (§ 278d), addestramento a fini terroristici (§ 278e), Istruzioni per la commissione di reati terroristici (§ 278f), viaggi a fini terroristici (§ 278g) e reati connessi ai sensi dei §§ 223 e 224, nonché un invito a commettere reati terroristici e l'approvazione di reati terroristici (§ 282a), se

a) l'autore del reato era austriaco al momento del reato o se ha successivamente acquisito la cittadinanza austriaca e la possiede ancora al momento dell'avvio del procedimento penale,

b) l'autore del reato era o è domiciliato o risiedeva abitualmente nel paese al momento dell'infrazione o dell'avvio del procedimento penale,

c) il reato è stato commesso a beneficio di una persona giuridica stabilita in Austria,

d) l'atto è stato commesso contro il Consiglio nazionale, il Consiglio federale, il Consiglio federale, l'Assemblea federale, il Governo federale, una dieta, un governo provinciale, la Corte costituzionale, il Tribunale amministrativo, il Tribunale supremo, qualsiasi altro tribunale o autorità o contro la popolazione della Repubblica d'Austria,

Si segnala altresì che la legge sulla prevenzione del terrorismo del 2011 (BGBl I n. 103/2011) ha introdotto il reato di istruzione alla commissione di atti terroristici (§ 278f)¹² e il reato di istigazione alla commissione di atti terroristici e di approvazione di atti terroristici (§282a)¹³, sempre nel testo del codice penale.

Infine, con la citata Legge di modifica del diritto penale del 2018, intervenuta con BGBl. I n. 70/2018, vengono apportate talune modifiche al reato di finanziamento del terrorismo ex § 278d e viene introdotto il § 278g, rubricato “Viaggi a scopi terroristici”¹⁴.

Come anticipato, sin dal 2002 il codice penale austriaco punisce espressamente anche il finanziamento del terrorismo, che al § 278d, nella sua versione attuale, viene definito come la messa a disposizione e la raccolta di beni per commettere determinati atti criminali espressamente elencati. La pena è da sei mesi a cinque anni di reclusione, ma non deve essere più severa di quella prevista per l'atto criminale così finanziato.

In particolare, ai sensi del § 278d chiunque renda disponibili o raccolga valori patrimoniali con la volontà che essi, anche solo in parte, servano per il compimento di:

1. pirateria aerea (§ 185) o messa in pericolo deliberata della sicurezza aerea (§ 186),
2. ricatto o minaccia di sequestro (articolo 102),
3. un attentato all'incolumità fisica, alla vita o alla libertà di una persona protetta dal diritto internazionale, o un attacco violento a un appartamento, ufficio o mezzo di trasporto di tale persona, che possa mettere in pericolo l'incolumità fisica, la vita o la libertà di tale persona, o una minaccia in tal senso,
4. l'esposizione deliberata all'energia nucleare o alle radiazioni ionizzanti (sezione 171), le minacce, la manipolazione non autorizzata di materie nucleari o sostanze radioattive (sezione 177b), qualsiasi altro atto punibile per ottenere materie nucleari o sostanze radioattive o il rischio di furto o rapina di materie nucleari o sostanze radioattive al fine di costringere un'altra persona ad agire, tollerare o astenersi dall'agire,

e) l'atto è stato commesso contro un'istituzione dell'Unione europea o un organismo istituito a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee o del trattato sull'Unione europea e avente sede nella Repubblica d'Austria, oppure

f) l'autore del reato era straniero al momento del reato, si trova in Austria e non può essere estradato

¹² **Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat, § 278f**

(1) Wer ein Medienwerk, das nach seinem Inhalt dazu bestimmt ist, zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) mit den im § 278e genannten Mitteln anzuleiten, oder solche Informationen im Internet in einer Art anbietet oder einer anderen Person zugänglich macht, um zur Begehung einer terroristischen Straftat aufzureizen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer sich ein Medienwerk im Sinne des Abs. 1 oder solche Informationen aus dem Internet verschafft, um eine terroristische Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) zu begehen.

Il § 278 criminalizza le situazioni in cui si forniscono informazioni e istruzioni per commettere atti terroristici, con i mezzi di cui all'articolo 278e PC, o di autoapprendimento basato su pubblicazioni mediatiche o su informazioni scaricate da Internet. Il concetto di pubblicazione da parte dei media corrisponde alla sezione 1, paragrafo 1, lettera a). 1 comma. 3 della Mediawet, che lo definisce come portatore di informazioni o contenuti intellettuali riprodotti con metodi di produzione di massa per i media da distribuire a un vasto gruppo di persone. La pubblicazione mediatica deve essere intesa, per il suo stesso contenuto, come un'istruzione a commettere atti criminali terroristici.

¹³ **Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten, § 282a**

(1) Wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder sonst öffentlich auf eine Weise, dass es vielen Menschen zugänglich wird, zur Begehung einer terroristischen Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) auffordert, ist, wenn er nicht als an dieser Handlung Beteiligter (§ 12) mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer auf die im Abs. 1 bezeichnete Weise eine terroristische Straftat (§ 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10) in einer Art gutheißt, die geeignet ist, die Gefahr der Begehung einer oder mehrerer solcher Straftaten herbeizuführen.

¹⁴ **Reisen für terroristische Zwecke, § 278g**

Wer in einen anderen Staat reist, um eine strafbare Handlung nach den §§ 278b, 278c, 278e oder 278f zu begehen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Die Strafe darf jedoch nach Art und Maß nicht strenger sein, als sie das Gesetz für die beabsichtigte Tat androht.

5. un attacco significativo alla vita o all'incolumità di un altro in un aeroporto che serve l'aviazione civile internazionale, la distruzione o un danno significativo a tale aeroporto o a un aeromobile su di esso, o l'interruzione dei servizi aeroportuali, a condizione che il fatto sia commesso utilizzando un'arma o un altro dispositivo e che possa mettere a repentaglio la sicurezza dell'aeroporto,

6. un reato commesso secondo le modalità descritte agli articoli 185 o 186 contro una nave o una piattaforma fissa, contro una persona a bordo di una nave o su una piattaforma fissa, contro il carico di una nave o di un impianto marittimo,

7. il trasporto di un ordigno esplosivo o di altro ordigno letale in un luogo pubblico, struttura pubblica, sistema o servizio di trasporto pubblico o l'uso di tali mezzi per causare la morte o lesioni gravi o la distruzione estesa del luogo, impianto o sistema, a condizione che tale distruzione possa causare un danno economico rilevante,

8. un reato diretto a provocare la morte o lesioni gravi di un civile o di altra persona che non partecipa attivamente alle ostilità in un conflitto armato, se, per la sua natura o le sue circostanze, tale atto è destinato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale ad agire o ad astenersi dal farlo,

9. qualsiasi altro reato punibile ai sensi dell'articolo 278c comma 1, un reato punibile ai sensi degli articoli 278e, 278f o 278g o il reclutamento di un'altra persona per commettere un reato terroristico ai sensi dell'articolo 278c comma 1, punti da 1 a 9 o 10,

è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni,

Analogamente, chiunque renda disponibili o raccolga valori patrimoniali per

1. un'altra persona, nella consapevolezza che questi commette atti ai sensi del comma 1, oppure

2. un membro di un'organizzazione terroristica, nella consapevolezza che questi intende commettere atti ai sensi del comma 1.

(2) L'autore del reato non sarà punito ai sensi dei commi 1 o 1a se il reato è punibile con una pena più severa ai sensi di un'altra disposizione¹⁵.

¹⁵ **Terrorismusfinanzierung^[1], § 278d**

(1) Wer Vermögenswerte mit dem Vorsatz bereitstellt oder sammelt, dass sie, wenn auch nur zum Teil, zur Ausführung

1. einer Luftpiraterie (§ 185) oder einer vorsätzlichen Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (§ 186),

2. einer erpresserischen Entführung (§ 102) oder einer Drohung damit, ^[1]

3. eines Angriffs auf Leib, Leben oder Freiheit einer völkerrechtlich geschützten Person oder eines ^[1]gewaltsamen Angriffs auf eine Wohnung, einen Dienstraum oder ein Beförderungsmittel einer solchen Person, der geeignet ist, Leib, Leben oder Freiheit dieser Person zu gefährden, oder einer Drohung damit,

4. einer vorsätzlichen Gefährdung durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen (§ 171), einer Drohung damit, eines unerlaubten Umgangs mit Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen (§ 177b), einer sonstigen strafbaren Handlung zur Erlangung von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen oder einer Drohung mit der Begehung eines Diebstahls oder Raubes von Kernmaterial oder radioaktiven Stoffen, um einen anderen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen, ^[1]

5. eines erheblichen Angriffs auf Leib oder Leben eines anderen auf einem Flughafen, der der internationalen Zivilluftfahrt dient, einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung eines solchen Flughafens oder eines darauf befindlichen Luftfahrzeugs oder einer Unterbrechung der Dienste des Flughafens, sofern die Tat unter Verwendung einer Waffe oder sonstigen Vorrichtung begangen wird und geeignet ist, die Sicherheit auf dem Flughafen zu gefährden, ^[1]

6. einer strafbaren Handlung, die auf eine in den §§ 185 oder 186 geschilderte Weise gegen ein Schiff oder eine feste Plattform, gegen eine Person, die sich an Bord eines Schiffes oder auf einer festen Plattform befindet, gegen die Ladung eines Schiffes oder eine Schifffahrtseinrichtung begangen wird, ^[1]

7. der Beförderung eines Sprengsatzes oder einer anderen tödlichen Vorrichtung an einen öffentlichen Ort, zu einer staatlichen oder öffentlichen Einrichtung, einem öffentlichen Verkehrssystem oder einer Versorgungseinrichtung oder des Einsatzes solcher Mittel mit dem Ziel, den Tod oder eine schwere Körperverletzung eines anderen oder eine weitgehende Zerstörung des Ortes, der Einrichtung oder des Systems zu verursachen, sofern die Zerstörung geeignet ist, einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden herbeizuführen,

8. einer strafbaren Handlung, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung einer Zivilperson oder einer anderen Person, die in einem bewaffneten Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnimmt, herbeiführen soll, wenn diese Handlung auf Grund

La condotta di finanziamento del terrorismo rileva anche nel reato di associazione terroristica. Il § 278b del c.p. prevede infatti che:

(1) chiunque dirige un'organizzazione terroristica (comma 3) è punito con una pena detentiva da cinque a quindici anni.

(2) chiunque partecipa in qualità di membro (§ 278 comma 3) a un'organizzazione terroristica è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni;

(3) un'organizzazione terroristica è un'associazione a lungo termine di più di due persone che ha lo scopo di assicurare che uno o più membri di tale associazione commettano uno o più reati terroristici (§278c) o effettuino operazioni di finanziamento del terrorismo (§278d)¹⁶. Inoltre, è stato chiarito che il reato di partecipazione ad un'associazione terroristica comprende la messa a disposizione e la raccolta di fondi. Questa messa a disposizione di fondi o beni può essere diretta o indiretta e la conoscenza che è richiesta alla persona che fornisce fondi al gruppo terroristico può essere sia una conoscenza della promozione di atti criminali (come il finanziamento del terrorismo) che una conoscenza della promozione del gruppo stesso.

3. La responsabilità delle persone giuridiche.

La legge sulla responsabilità delle persone giuridiche (Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit von Verbänden für Straftaten - VbVG - BGBl. I n. 151/2005) è entrata in vigore il 1° gennaio 2006.

In forza di tale atto legislativo le cosiddette “associazioni” (“Verbände”) possono essere ritenute penalmente responsabili per i reati commessi dai “soggetti che hanno un ruolo decisivo” e/o dagli “altri dipendenti”, laddove sia commesso un reato che arrechi vantaggio all'ente o sia accertata una violazione dei doveri dell'organizzazione.

In particolare, per stabilire la responsabilità ai sensi della legge, l'autorità giudiziaria deve dimostrare o che il reato è stato commesso a favore dell'ente (vale a dire, a vantaggio dell'ente soggetto), o che l'azienda ha violato alcuni doveri che rientrano nella sua responsabilità - ad esempio, obblighi di informazione *ad hoc*.

Tale responsabilità è di natura penale; è infatti accertata dal Giudice Penale nel relativo giudizio penale. L'art. 3 della stessa legge prevede espressamente una serie di disposizioni orientate a disciplinare il processo a carico delle associazioni rinviando, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni di natura penale applicabili alle persone fisiche.

ihres Wesens oder der Umstände darauf abzielt, eine Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen,

9. einer sonstigen strafbaren Handlung nach § 278c Abs. 1, einer strafbaren Handlung nach den §§ 278e, 278f oder 278g oder der Anwerbung eines anderen zur Begehung einer terroristischen Straftat nach § 278c Abs. 1 Z 1 bis 9 oder 10, verwendet werden, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(1a) Ebenso ist zu bestrafen, wer Vermögenswerte für

1. eine andere Person, von der er weiß, dass sie Handlungen nach Abs. 1 begeht, oder

2. ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung, von der er weiß, dass sie darauf ausgerichtet ist, Handlungen nach Abs. 1 zu begehen, bereitstellt oder sammelt.

(2) Der Täter ist nach Abs. 1 oder Abs. 1a nicht zu bestrafen, wenn die Tat nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist.

¹⁶ **Terroristische Vereinigung, § 278b**

(1) Wer eine terroristische Vereinigung (Abs. 3) anführt, ist mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.

(2) Wer sich als Mitglied (§ 278 Abs. 3) an einer terroristischen Vereinigung beteiligt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

(3) Eine terroristische Vereinigung ist ein auf längere Zeit angelegter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, der darauf ausgerichtet ist, dass von einem oder mehreren Mitgliedern dieser Vereinigung eine oder mehrere terroristische Straftaten (§278c) ausgeführt werden oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d) betrieben wird.

Al riguardo, la Legge federale austriaca sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche (VbVG, BGBl. I n. 151/2005) disciplina i presupposti della responsabilità degli enti per i reati e le corrispondenti sanzioni, nonché la procedura secondo la quale vengono stabilite tale responsabilità e tali sanzioni.

Ai sensi della VbVG sono considerati enti le persone giuridiche, le società di persone registrate ed i consorzi economici europei.

Non rientrano tuttavia nella VbVG i delitti che devono essere perseguiti dall'amministrazione.

Punto fondamentale e di collegamento per la responsabilità degli enti è il reato commesso da un soggetto che fa parte dell'organizzazione dell'ente. La VbVG individua specificamente detti soggetti, a seconda che siano in posizione apicale o sottoposti a questi ultimi.

La Legge stabilisce altresì che la responsabilità di un ente per un reato, e la responsabilità dei suoi organi decisionali o subordinati per lo stesso reato, non si escludono a vicenda.

In caso di responsabilità, l'ente sarà soggetto esclusivamente ad una sanzione pecuniaria. Per la quantificazione di questa avranno rilievo sia circostanze aggravanti (quale profitto notevole ricavato dall'ente) che attenuanti (quale attuazione di misure per evitare la commissione di reati), che dovranno essere valutate a seconda del caso.

Con specifico riferimento al contrasto del terrorismo e, in particolare, al fine di impedire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, la Legge federale sull'istituzione di un registro di titolari effettivi di società, altre persone giuridiche e trust (BGBl I Nr. 136/2017) si applica, ai sensi del § 1, anche alle persone giuridiche.

4. Il reato di riciclaggio.

Il reato di riciclaggio è espressamente disciplinato dal § 165 del codice penale austriaco, ai sensi del quale¹⁷:

(1) Chiunque occulta o nasconde l'origine degli elementi di proprietà derivanti da un atto punibile con la reclusione superiore a un anno o da un reato ai sensi degli articoli 223, 229, 289, 293, 295 o degli articoli 27 o 30 della legge sugli stupefacenti, falsificando nei negozi giuridici l'origine o la vera natura di tali beni, la proprietà o altri diritti su di essi, il potere di disporne, il trasferimento o il luogo in cui si trovano, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(2) Analogamente, è punito chiunque consapevolmente acquista, detiene in custodia, investe, amministra, trasforma, sfrutta o trasferisce a terzi componenti di proprietà derivanti da un atto di un'altra persona sotto pena ai sensi del comma (1).

(3) Analogamente, è punito chiunque porti, detenga, investa, amministri, converta,

¹⁷ **Geldwäscherei, § 165**

(1) Wer Vermögensbestandteile, die aus einer mit mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedrohten Handlung oder einem Vergehen nach den §§ 223, 229, 289, 293, 295 oder nach den §§ 27 oder 30 Suchtmittelgesetz herrühren, verbirgt oder ihre Herkunft verschleiert, insbesondere, indem er im Rechtsverkehr über den Ursprung oder die wahre Beschaffenheit dieser Vermögensbestandteile, das Eigentum oder sonstige Rechte an ihnen, die Verfügungsbefugnis über sie, ihre Übertragung oder darüber, wo sie sich befinden, falsche Angaben macht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich Vermögensbestandteile an sich bringt, verwahrt, anlegt, verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, die aus einer in Abs. 1 genannten mit Strafe bedrohten Handlung eines anderen stammen,

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer wissentlich der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation (§ 278a) oder einer terroristischen Vereinigung (§ 278b) unterliegende Vermögensbestandteile in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, verwahrt, anlegt, verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt

(4) Wer die Tat in Bezug auf einen 50 000 Euro übersteigenden Wert oder als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begeht, die sich zur fortgesetzten Geldwäscherei verbunden hat, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen

(5) Ein Vermögensbestandteil rührt aus einer strafbaren Handlung her, wenn ihn der Täter der strafbaren Handlung durch die Tat erlangt oder für ihre Begehung empfangen hat oder wenn sich in ihm der Wert des ursprünglich erlangten oder empfangenen Vermögenswertes verkörpert.

sfrutti o trasferisca consapevolmente a terzi componenti immobiliari soggetti al potere di disporre di un'organizzazione criminale (§ 278a) o di un'organizzazione terroristica (§ 278b) per loro conto o nel loro interesse.

(4) Chiunque commette il reato per un valore superiore a 50.000 euro o in qualità di membro di un'organizzazione criminale che si è impegnata a continuare a riciclare denaro è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

(5) Una parte di un bene deriva da un reato penale se l'autore del reato l'ha ottenuta attraverso il reato o l'ha ricevuta per la sua commissione o se incarna il valore del bene originariamente ottenuto o ricevuto.

5. La misura del congelamento dei beni.

Le misure volte a individuare e interrompere i canali attraverso i quali viene finanziato il terrorismo costituiscono una momento fondamentale nell'ambito della strategia dell'Austria contro il terrorismo. La punibilità dei reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché la possibilità di confiscare, congelare i beni e di emettere un'ingiunzione provvisoria o di interdizione temporanea delle operazioni finanziarie in corso, contribuiscono infatti a prevenire il finanziamento del terrorismo.

In questo contesto, un pacchetto legislativo globale varato nel 2010 ha portato, oltre ad alcune modifiche del codice penale, all'approvazione di un nuovo statuto per l'attuazione delle sanzioni internazionali (Bundesgesetz über die Durchführung internationaler Sanktionsmaßnahmen, BGBl. I n. 36/2010, "Sanktionengesetz 2010"). Esso prevede che, laddove ricorrano determinate condizioni, taluni fondi possano essere congelati senza indugio.

In particolare, in risposta ad alcune carenze individuate nella valutazione del GAFI austriaco, il 1° luglio 2010 è stata adottata ed è entrata in vigore tale legge sulle sanzioni che, tra le altre cose, prevede al § 2 il congelamento dei fondi e di altri beni di persone soggette a misure restrittive da parte dell'ONU o dell'UE, anche in assenza di altre disposizioni di attuazione. La designazione degli indagati da inserire negli elenchi allegati alle risoluzioni delle Nazioni Unite si basa tuttavia sui regolamenti amministrativi della Banca nazionale austriaca. Pertanto, la designazione non è effettuata con mezzi giudiziari e non vi è alcun ricorso giudiziario¹⁸.

Inoltre, in seguito a talune modifiche della legge sulle banche, della legge sulla vigilanza assicurativa, della legge sulla vigilanza sui valori mobiliari e della legge sulle borse, gli obblighi di comunicazione sono stati chiariti ed estesi con riferimento a tutti i reati rilevanti per il finanziamento del terrorismo.

6. Sequestro e confisca.

Adeguando la propria legislazione alla decisione-quadro 2005/212/JI del Consiglio dell'UE, l'Austria ha introdotto nel proprio ordinamento penale – mediante il già menzionato strafrechtlichen

¹⁸ L'Austria ha inoltre applicato pienamente il regolamento (CE) n. 1889/2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla Comunità ed è stata assicurata una stretta collaborazione tra il ministero federale delle Finanze, dipartimento delle dogane e l'UIF.

Infine, l'Austria ha riconosciuto la particolare vulnerabilità del settore non profit nel contesto del finanziamento del terrorismo. Il problema è affrontato dalle disposizioni della legge sulle associazioni in materia di contabilità e di obblighi di informazione. Inoltre, le modifiche legislative entrate in vigore nel 2010 obbligano le fondazioni private a presentare alle autorità fiscali l'atto costitutivo attuale/aggiornato e l'allegato/dichiarazione complementare all'atto costitutivo, nonché a rendere noti i beneficiari che non sono indicati nell'atto costitutivo.

Kompetenzpaket del 2010 – la confisca, prevedendo, al § 19 a StGB (Codice penale), una nuova pena accessoria che può essere comminata soltanto congiuntamente a pena detentiva o pecuniaria¹⁹.

Con tale decisione-quadro 2005/212 ha inoltre previsto “poteri estesi di confisca” e che provvedimenti di confisca possano essere adottati dagli Stati-membri anche con procedimenti diversi da quelli penali, sia pur sul presupposto di una (intervenuta) condanna penale.

Il legislatore austriaco, in attuazione della predetta decisione-quadro ha dimostrato una certa “cautela”²⁰.

In particolare, il § 19a, primo comma, StGB, prevede che devono essere sottoposti a confisca oggetti di cui l'autore di un reato doloso

- 1) si è servito per commettere un reato di tal genere,
- 2) che aveva destinato a tale scopo oppure,
- 3) che sono il prodotto dell'azione criminosa, da intendere non nel senso della refurtiva (p. es. del ladro), ma come oggetto che è venuto in essere per effetto della commissione del reato (vale a dire, quale “risultato” del reato), qualora l'oggetto, al momento delle decisione di 1° grado, sia di proprietà dell'autore del reato.

La confisca si estende anche ai valori equivalenti degli oggetti di cui al comma 1° che sono di proprietà dell'autore del reato al momento della decisione di 1° grado.

La confisca non va disposta, se questo provvedimento si appalesa sproporzionato (“steht außer Verhältnis”) in relazione alla gravità del fatto commesso o al grado di colpevolezza dell'autore del reato. Si precisa inoltre che possono essere oggetto di confisca oggetti che si trovano sul territorio nazionale austriaco e questa misura può essere disposta soltanto congiuntamente ad una condanna²¹.

Con riferimento agli oggetti che vanno soggetti a confisca (§ 19a, Abs. 1, StGB) in relazione ai valori equivalenti degli stessi, si tratta quindi di:

¹⁹ Già in precedenza – con la Convenzione di Vienna del 1988 e con la Convenzione di Strasburgo del 1990 n. 141 – erano stati introdotti meccanismi atti a garantire la cooperazione giudiziaria in materia di confisca ed era stata prevista la *confisca di valore*.

²⁰ Mentre in passato era stata operata una distinzione tra la confisca dei proventi di reato o a fini di reato (articolo 20 PC nella versione precedente – v.p.) e la confisca (articolo 20b PC - v.p.), ora la “nuova” confisca (articolo 20 del Codice penale nella versione attuale) è una misura di confisca dei proventi di reato basata sul “principio del prodotto lordo”. Essa ha così sostituito la vecchia misura di confisca dei proventi dell'arricchimento illecito (sezione 20 PC - v.p.), dal momento che il precedente strumento si basava sul “principio dei proventi netti” e i beni acquisiti sono stati ridotti delle spese sostenute dall'autore del reato. Ai sensi dell'articolo 20 PC, versione attuale, il tribunale dichiara ora confiscati tutti i beni ottenuti per o con un atto criminoso punibile. “La “nuova” confisca comprende tutti i proventi diretti derivanti da atti criminosi più i relativi redditi, i valori di sostituzione o una somma di denaro equivalente, qualora i proventi diretti non siano disponibili. Anche la sezione 20b PC è stata modificata. Alla voce “confisca estesa” sono ora elencati nel comma secondo i casi speciali che, a determinate condizioni, non richiedono la prova esplicita dell'origine da cui sono stati ottenuti i beni, in contrasto con le disposizioni sulla confisca di cui alla (nuova) sezione 20 c.p. Se è stato commesso un atto illecito ai sensi degli articoli 165, 278 o 278c, per o con la cui commissione sono stati ottenuti i beni, o se tale reato è stato commesso, devono essere dichiarati decaduti anche quei beni che sono stati ottenuti in connessione temporale con tale atto, a condizione che vi siano ragionevoli motivi per sospettare che derivino da un atto criminoso e che la loro origine legale non possa essere provata in modo soddisfacente. A parte ciò, secondo il paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, anche i beni a disposizione di un'organizzazione criminale (art. 278a PC) o di un'associazione terroristica (art. 278b PC) o che sono messi a disposizione o raccolti come mezzo di finanziamento del terrorismo (art. 278d PC) devono essere dichiarati perduti; sul tema anche A. KAPPELLER, *La Konfiskation prevista dal codice penale austriaco*, in *Altalex*, 5 giugno 2017.

²¹ Costituendo la confisca una pena, pur accessoria, i giudici di merito avevano ritenuto che sia la sanzione principale (Hauptstrafe) che quella accessoria (Nebenstrafe), debbano tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole (§ 32 StGB). Questo indirizzo giurisprudenziale non è stato però condiviso dall'Obersten Gerichtshof – OGH - (Corte di Cassazione), secondo il quale, dei criteri previsti dai §§ 32 ss. StGB si può tenere conto esclusivamente in sede di determinazione delle pene detentive e pecuniarie e non anche quando si tratti di determinare la pena accessoria della confisca; in questo secondo caso, infatti, deve farsi riferimento al § 19a StGB. Quest'orientamento giurisprudenziale è stato tuttavia criticato dalla dottrina che ha messo in rilievo che il 2° comma del § 19 a StGB garantisce soltanto che la confisca non venga disposta qualora tale pena (accessoria) sia sproporzionata, ma non la proporzionalità della medesima. Inoltre, il comma ora citato, fa riferimento soltanto alla rilevanza/gravità del fatto e al grado di colpevolezza dell'autore del reato. Costituendo la confisca una pena accessoria, la stessa può essere anche sospesa condizionalmente, anche se tale beneficio non viene concesso per la pena principale che viene inflitta.

1. oggetti che l'autore di un reato doloso ha utilizzato per commetterlo
2. oggetti destinati dall'autore del reato ad essere utilizzati in occasione della commissione del reato (doloso)
3. oggetti che costituiscono il risultato della perpetrazione di un reato doloso (“die durch die Vorsatztat hervorgebracht wurden”).

Il § 19a StGB, introdotto con la Strafrechtsänderungsgesetz del 2015, BGBl. I n. 112/2015, ha reso assoggettabile a confisca anche i cd. valori equivalenti degli oggetti sub 1-3. Con questa norma è stata data altresì attuazione all'art. 4 della direttiva 2014/42 dell'UE. Per valori equivalenti, ai sensi del § 19°, comma 1a, si intende il valore (economico) dell'oggetto utilizzato per la commissione del reato oppure del risultato dell'azione criminosa²².

Presupposto indispensabile affinché si possa procedere a confisca, è dunque l'esistenza di uno stretto nesso tra oggetto (da assoggettare a confisca) e reato doloso, .

La confisca è esclusa in tutti i casi di commissione di reato colposo, dal momento che il § 19 a StGB richiede un reato doloso come presupposto.

Altro presupposto affinché si possa procedere a confisca è la antigiuridicità (Rechtswidrigkeit) del fatto commesso. Il reato deve inoltre essere stato commesso in modo colpevole e non devono sussistere scriminanti. Se pertanto chi ha commesso il fatto non può essere condannato a pena detentiva o pecuniaria in quanto non è imputabile, la confisca è esclusa; non è tuttavia esclusa, qualora sussista l'imputabilità, se il reato doloso è rimasto allo stadio del tentativo.

Gli oggetti indicati nel § 19a, primo comma, StGB, nonché i valori equivalenti (comma 1a del § 19a), possono essere assoggettati a confisca soltanto se sono di proprietà (esclusiva) dell'autore del reato nel momento della decisione di 1° grado.

7. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

La cd. IV Direttiva antiriciclaggio, **n. 2015/849/UE e la Direttiva 2017/541/UE sono state** recepite nell'ordinamento austriaco, mentre non è stata ancora implementata la Direttiva 2018/843/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In generale, può segnalarsi che la lotta contro il terrorismo costituisce un momento essenziale della politica di sicurezza austriaca, che, anche in un'ottica di armonizzazione con il panorama giuridico europeo e internazionale, si fonda sui principi di libertà sociale, su strategie di sicurezza olistica e strutture amministrative efficienti.

L'Austria dispone inoltre di un quadro legislativo e regolamentare esteso e dettagliato in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ulteriormente implementato nel 2016, in linea con le raccomandazioni del GAFI.

Con effetto dal 1° luglio 2016, la legge austriaca sulla protezione dello Stato fornisce altresì all'Ufficio austriaco per la protezione dello Stato e l'antiterrorismo (BVT) strumenti giuridici potenziati per contrastare anche il terrorismo.

L'Austria, che identifica la lotta contro la radicalizzazione verso la violenza e l'estremismo violento come una priorità fondamentale, è inoltre membro di varie piattaforme di sicurezza internazionali, tra cui l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Forum di Salisburgo, la *Global Coalition to defeat ISIS*. L'Austria è anche membro della *Financial Action Task Force* (FATF) e l'unità di intelligence finanziaria (FIU) austriaca è membro dell'*Egmont Group of Financial Intelligence Units*.

²² Un esempio di scuola potrebbe essere quello della pistola con la quale è stata commessa una rapina in banca, venduta dopo la rapina; il prezzo ricavato da tale vendita costituisce il valore equivalente che sarà oggetto di confisca.

Sezione III – Belgio

SOMMARIO: 1. Il reato di finanziamento del terrorismo. – 2. La responsabilità delle persone giuridiche. – 3. La confisca e il congelamento dei capitali. – 4. Strumenti di prevenzione: il reato di riciclaggio e gli strumenti di vigilanza.

1. Il reato di finanziamento del terrorismo.

Nell'ordinamento belga la normativa penalistica anti-terrorismo è contenuta nel Capitolo III, Titolo I-ter del codice penale recante *des infractions terroristes*.

Il Titolo in questione è stato inserito con la **legge del 19 dicembre 2003** che ha trasposto la Decisione Quadro 2002/475/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo.

L'**art. 137¹** del codice penale definisce come terroristici gli atti che, per loro natura o per il loro contesto possono arrecare gravi danni a un Paese o ad una organizzazione internazionale e che sono commessi intenzionalmente con lo scopo di intimidire gravemente una popolazione o costringere indebitamente dei poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a commettere o ad astenersi dal

¹ **Art. 137 code penal:**

1er. Constitue une infraction terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

§ 2. Constitue, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste :

1° l'homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires visés aux articles 393 à 404, 405bis, 405ter dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 409, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 à 5, 410 dans la mesure où il renvoie aux articles précités, 417ter et 417quater;

2° la prise d'otage visée à l'article 347bis;

3° l'enlèvement visé aux articles 428 à 430, et 434 à 437;

4° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 521, alinéas 1er et 3, 522, 523, 525, 526, 550bis, § 3, 3°, à l'article 15 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime;

7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasiner, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

9° les infractions visées par la loi du [28 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes];

10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

[11° la tentative, au sens des articles 51 à 53, de commettre les délits visés au présent paragraphe.]

§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste:

1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au § 2;

2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;

3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;

4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent paragraphe.

commettere un atto, o di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di una organizzazione internazionale.

Il codice prevede tanto fattispecie associative, quanto ipotesi di reato monosoggettive.

Nel novero delle prime rientra l'**art. 139 c.p.**², a mente del quale costituisce un gruppo terroristico l'associazione composta da più di dieci persone, stabile nel tempo, che agisca in modo concertato in vista della commissione degli atti terroristici disciplinati dall'art. 137.

Il finanziamento del terrorismo è punito sia quale condotta tipica dell'associato sia quale contributo esterno all'organizzazione criminale rispettivamente dagli art. 140 e 141 del codice penale.

Sotto il primo profilo giova annotare come la norma di cui all'**art. 140 c.p.**³ punisca i soggetti che partecipano all'attività di un gruppo terroristico, anche a mezzo della fornitura di informazioni o di mezzi materiali o attraverso tutte le forme di finanziamento dell'associazione, avendo avuto o avendo conoscenza, che detta partecipazione potrebbe contribuire a commettere un crimine o un delitto da parte dell'organizzazione.

Come sopra evidenziato, trattasi della condotta del consorte il quale fornisca aiuto finanziario all'associazione. La **legge 14 dicembre del 2016** ha inserito quale elemento del reato la necessaria consapevolezza in capo all'agente, che il suo apporto "potrebbe" contribuire alla commissione di un atto terroristico.

L'**art. 141 c.p.**⁴ incrimina il finanziamento quale contributo esterno all'organizzazione punendo tutti i soggetti che forniscono o riuniscono in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, dei mezzi materiali, compreso un aiuto finanziario con l'intenzione che siano utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione o per contribuire alla commissione di un illecito disciplinato dagli articoli 137 e da 140 a 140 -septies o da un altro soggetto, sapendo che costui commetterà un atto terroristico a norma dell'art. 137.

Le condotte di riciclaggio sono disciplinate dall'**art. 505 c.p.**

Queste consistono nell'occultamento totale o parziale delle cose ottenute per mezzo della commissione di un crimine o di un delitto; nell'acquisto, nella ricezione, nello scambio gratuito, nel possesso, nella detenzione e nella gestione dei vantaggi patrimoniali derivanti da un illecito penale; nella conversione o nel trasferimento di questi ultimi allo scopo di nascondere l'origine illegale, o di assistere qualsiasi persona coinvolta nella commissione del reato da cui i beni provengono per sfuggire alle conseguenze legali delle sue azioni. Il reato è configurabile anche qualora l'autore abbia

² **Art. 139 code pénal:**

Constitue un groupe terroriste l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

³ **Art. 140 code pénal:**

Toute personne qui participe à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

Tout dirigeant du groupe terroriste est passible de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à deux cent mille euros.

⁴ **Art. 141 code pénal:**

Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,

1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140-septies, ou

2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.

commesso o concorso a commettere il reato presupposto⁵.

Rispetto alla configurabilità del **tentativo**, in generale, nell'ordinamento belga il tentativo di un crimine, a norma dell'**art. 52 c.p.**⁶ determina l'applicazione delle pene previste dall'**art. 81**⁷.

A differenza di quanto avviene per i delitti, i quali sono punibili a titolo di tentativo nei soli casi previsti dalla legge, il tentativo di un crimine è sempre configurabile allorché la risoluzione di commetterlo si sia manifestata con atti esteriori che rappresentano un inizio di esecuzione e che non siano stati sospesi o il cui effetto non si sia prodotto per circostanze indipendenti dalla volontà

⁵**Art. 505 code pénal:**

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement: (L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur: 01-01-2002)

1° ceux qui auront recélé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit;

2° ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;

3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

4° ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.

Sauf à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, ont trait exclusivement, en matière fiscale, à des faits commis dans le cadre [1 de fraude fiscale grave, organisée ou non.

Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, peuvent se prévaloir de l'alinéa précédent dans la mesure où, à l'égard des faits y visés, ils se sont conformés à l'obligation prévue à l'[1 article 28]1 de la loi du 11 janvier 1993 qui règle les modalités de la communication d'informations à la Cellule de traitement des Informations financières.

Les choses visées (à l'alinéa 1er, 1°) du présent article constituent l'objet (de l'infraction couverte par cette disposition), au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que (cette peine) puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction.) <L 2007-05-10/63, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2007>

La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinquante mille [euros] ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.

⁶**Art. 52 code pénal:**

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.

Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.

⁷**Art. 81 code pénal:**

La détention à perpétuité portée pour crime contre la sûreté extérieure de l'Etat sera remplacée par la détention à temps ou par un emprisonnement d'un an au moins et de quarante ans au plus.

La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus.

La peine de la détention de quinze ans à vingt ans par la détention de dix ans à quinze ans ou de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement d'un an au moins et de quinze ans au plus.

La peine de la détention de dix ans à quinze ans par la détention de cinq ans à dix ans ou par un emprisonnement de six mois au moins et de dix ans au plus. La peine de la détention de cinq ans à dix ans par un emprisonnement d'un mois au moins et de cinq ans au plus.

dell'autore (**art. 51 c.p.**)⁸.

Atteso che i reati di finanziamento sopra menzionati rappresentano dei crimini, il loro tentativo è, in linea teorica, configurabile.

Quanto al reato di riciclaggio, trattandosi di un delitto, esso è punibile a titolo di tentativo secondo il disposto dell'art. 505 c.p.

L'ordinamento belga disciplina il **concorso di persone** nel reato nell'ambito della parte generale del codice penale. Le norme di cui agli **artt. 66 e 67**⁹ distinguono tra coautori e complici in ragione dei differenti contributi apportati alla commissione del reato. Ne deriva che il concorso di persone quantomeno nella fattispecie monosoggettiva che incrimina il finanziamento è configurabile, lo è senz'altro in relazione al reato di riciclaggio.

La condotta di finanziamento posta in essere dall'intraneo è punita, a norma dell'art. 140 c.p., con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con l'ammenda da cento a cinquemila euro. Ove l'agente ricopra un ruolo di vertice nell'ambito della consorteria criminale questi è punito con la pena della reclusione da quindici a vent'anni e con l'ammenda da euro mille ad euro duecento mila.

Il finanziatore che non faccia parte dell'organizzazione criminale è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con l'ammenda da cento a cinquemila euro.

Il riciclaggio di capitali illeciti è punito con la pena dell'arresto da quindici giorni a cinque anni e con l'ammenda da euro ventisei ad euro centomila.

Il tentativo di finanziamento del terrorismo, secondo la disposizione generale di cui all'art. 81 c.p. è punito con la pena dell'arresto non inferiore nel minimo ad un mese e non superiore nel massimo a cinque mesi.

Il tentativo di riciclaggio è punito, cumulativamente o alternativamente, con l'arresto da otto giorni a tre anni e con l'ammenda da euro ventisei ad euro cinquantamila.

2. La responsabilità delle persone giuridiche.

Nel diritto belga la responsabilità penale delle persone giuridiche è stata introdotta dalla legge dell'11 luglio 2018. A norma dell'art. 5 c.p.¹⁰ gli enti sono responsabili per tutti i reati connessi alla

⁸ **Art. 51 code pénal:**

Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

⁹ **Art. 66 code pénal:**

Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;

Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.

Art. 67 code pénal:

Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

¹⁰ **Art. 5 code pénal:**

Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

realizzazione dei loro scopi o alla difesa dei loro interessi, ovvero per gli illeciti commessi per loro conto.

Non essendo detta responsabilità connessa alla commissione da parte delle persone fisiche di specifici reati presupposto, essa è configurabile ove gli illeciti posti in essere per loro conto siano quelli di riciclaggio di capitali illeciti ovvero di finanziamento del terrorismo.

Le sanzioni applicabili agli enti a norma dell'art. 7-bis c.p.¹¹ sono quelle dell'ammenda, della confisca, della dissoluzione, dell'interdizione dall'esercizio di un'attività rilevante per l'oggetto sociale, la chiusura di uno o più stabilimenti, la pubblicazione della decisione.

3. La confisca e il congelamento di capitali.

In Belgio non vige un regime procedurale speciale per i soggetti sospettati di essere autori di un atto terroristico, sicché trovano applicazione le norme ordinarie in punto di garanzie processuali del prevenuto.

Tuttavia ai reati di terrorismo sono talvolta applicabili metodi investigativi specifici che attengono alla possibilità di effettuare perquisizioni in qualsiasi ora del giorno nonché all'estensione dell'ambito applicativo della disciplina sulle intercettazioni telefoniche.

Il sospetto in ordine alla commissione di atti di terrorismo consente all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro dei beni che costituiscano l'oggetto del reato o che siano serviti o siano stati destinati a commetterlo, del prodotto dell'illecito, dei vantaggi patrimoniali derivanti dal reato, dei beni e valori con cui sono stati sostituiti o dei redditi ottenuti mediante l'investimento dei suddetti vantaggi patrimoniali.

Il Belgio è, altresì, dotato di un sistema normativo volto a dare attuazione alle misure di congelamento dei beni adottate dal Consiglio dell'Unione Europea e dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Vengono in rilievo, a tal fine, rispettivamente la **legge del 13 maggio 2003** e la **legge dell'11 maggio 1995**.

L'art. 6 della legge del 13 maggio 2003 dà attuazione alle misure contenute nei regolamenti europei assunti sulla base degli articoli 60, 301 e 308 del TUE. Inoltre essa autorizza il Re ad adottare con decreto le norme attuative necessarie per dare esecuzione alle predette misure.

La suddetta norma è stata attuata con **Arrêté royal del 28 dicembre 2008** come modificata

Sont assimilées à des personnes morales:

1° les sociétés momentanées et les sociétés internes;

2° les sociétés visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés, ainsi que les sociétés commerciales en formation;

3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.

¹¹ **Art. 7-bis code pénal:**

Les peines applicables aux infractions commises par des personnes morales, à l'exception des personnes morales de droit public visées à l'alinéa 3, sont :

en matière criminelle, correctionnelle et de police:

1° l'amende;

2° la confiscation spéciale; la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

en matière criminelle et correctionnelle :

1° la dissolution; celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public;

2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;

3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;

4° la publication ou la diffusion de la décision.

dall'Arrêté royal del 6 dicembre 2015.

L'autorità deputata all'applicazione dei provvedimenti di congelamento dei beni è l'Amministrazione della Tesoreria. Essa ha il compito di centralizzare le informazioni relative ai soggetti i cui beni formano oggetto del provvedimento restrittivo. Le liste dei soggetti sospettati di aver commesso atti di terrorismo sono periodicamente modificate dalla Commissione Europea. Ogni modifica è recepita in Belgio con decreto Ministeriale.

Il Comitato Ministeriale creato con **Arrêté royal del 23 luglio 2013** è responsabile del coordinamento della politica generale della lotta contro il riciclaggio dei capitali illeciti ed è deputato alla determinazione delle priorità delle autorità coinvolte in materia.

La modifica normativa del 2015 ha istituito presso il Governo un Consiglio Nazionale di Sicurezza presieduto dal Primo Ministro con funzioni di coordinamento nell'ambito della lotta contro il finanziamento del terrorismo. L'autorità in oggetto si occupa, altresì, dell'inserimento dei nominativi delle persone fisiche o giuridiche nelle *black lists*.

L'**art. 1**¹² contiene una serie di definizioni tra le quali vengono in rilievo quelle di "fondi", di "congelamento dei beni" e di "risorse economiche".

Per i primi si intendono gli attivi finanziari e i vantaggi economici di qualsiasi natura. La norma contiene, inoltre, un elenco esemplificativo di tutti i beni rientranti nella nozione *de qua*.

Per congelamento dei beni si intendono tutte le azioni volte ad impedire tutti i movimenti, trasferimenti, modifiche, utilizzazioni, manipolazioni di fondi o accesso ai fondi che avrebbero come conseguenza un cambiamento del loro volume, del loro montante della loro localizzazione, della loro proprietà, del loro possesso, della loro natura, della loro destinazione o di qualsiasi altra modifica che

¹² Art. 1 Arrêté royal du 28 décembre 2006:

Par "fonds", on entend les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris:

- a) les instruments financiers tels que définis par l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
- b) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
- c) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
- d) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
- e) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
- f) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
- g) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
- h) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
- i) tout autre instrument de financement à l'exportation.

Par "gel des fonds", on entend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ces fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui en permettrait l'utilisation, en ce inclus la gestion de portefeuille.

Par "ressources économiques", on entend les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.

Par "gel des ressources économiques", on entend toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Par "infractions terroristes", on entend les infractions visées par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes.

Par "autorités judiciaires compétentes", on entend le Parquet fédéral.

Par "Position commune 2001/931/PESC", on entend la Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, prise sur base de la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Par "Règlement (CE) n° 2580/2001", on entend le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Par "Règlement (CE) n° 881/2002" on entend le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, et abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Talibans d'Afghanistan.

ne permetterebbe l'utilizzo, inclusa la gestione di portafoglio.

Per risorse economiche si intendono i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzati per ottenere dei fondi, dei beni o dei servizi.

Per congelamento delle risorse economiche si intendono tutte le azioni volte ad impedire il loro utilizzo al fine di ottenere dei fondi, dei beni o dei servizi in qualsiasi modo, compresa la loro vendita, la loro locazione o la loro ipoteca.

Formano oggetto di congelamento i fondi e le risorse economiche dei soggetti e degli enti che commettono o tentano di commettere degli atti terroristici che li agevolano o vi partecipano, i cui nominativi siano inseriti nelle liste di cui alla Posizione Comune del Consiglio 2001/931 PESC e non previsti dal Regolamento (CE) n° 2580/2001 (**art. 2¹³**).

Parimenti sono congelati i fondi e le risorse economiche dei soggetti indicati nella lista elaborata dal Consiglio Nazionale di Sicurezza, previa concertazione con l'autorità giudiziaria competente e autorizzazione del Consiglio dei Ministri¹⁴.

L'inserimento nelle liste comporta che nessun fondo o risorsa economica possa essere messo direttamente o indirettamente a disposizione dei soggetti ivi indicati (**art. 4**)¹⁵.

Ogni semestre i nominativi inseriti nelle liste sono riesaminati dal Consiglio Nazionale di Sicurezza il quale verifica la legittimità dell'inserimento (**art. 5, primo comma**).

Le domande di revisione sono inviate al Ministro delle Finanze il quale le trasmette senza ritardo al Consiglio Nazionale di Sicurezza perché la esamini nel termine di 30 giorni.

Ogni revisione della lista deve essere approvata dal Primo Ministro¹⁶.

Il Ministro delle Finanze e l'Amministrazione generale della Tesoreria possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di certi fondi o risorse economiche oggetto di congelamento, purché si tratti di beni di prima necessità, di canoni di locazione o di rimborsi di prestiti ipotecari, di importi necessari per sostenere spese mediche, per il pagamento delle imposte, e per le spese assicurative.

Ancora, l'autorizzazione allo sblocco dei beni congelati può essere resa ove gli stessi siano

¹³ **Art. 2. Arrêté royal du 28 décembre 2006:**

Sont gelés les fonds et les ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, signalées dans la liste à laquelle s'applique la Position commune du Conseil 2001/931/PESC et non visées par le Règlement (CE) n° 2580/2001.

¹⁴ Cfr. **art. 3 Arrêté royal du 28 décembre 2006:**

Sont gelés les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, non visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n° 881/2002, et reprises dans la liste en annexe, élaborée par le [1 Conseil national de sécurité]1 sur base des évaluations de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente et approuvée par le Conseil des Ministres.

Chaque fois que c'est nécessaire, le Conseil national de sécurité ajoutera de nouveaux noms de personnes et entités suivant la même procédure.

¹⁵ **Art. 4. Arrêté royal du 28 décembre 2006:**

Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition ou au profit des personnes et entités visés par les articles 2 et 3.

¹⁶ **Art. 5 Arrêté royal du 28 décembre 2006:**

Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l'annexe feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre ou à la demande des intéressés, par le [1 Conseil national de sécurité]1 du renseignement et de la sécurité afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

Chaque demande de révision doit être introduite auprès du Ministre des Finances, qui transférera sans délai la demande au Conseil national de sécurité du renseignement et de la sécurité pour examen dans les 30 jours.

Lors du réexamen le Conseil national de sécurité du renseignement et de la sécurité peut demander à l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace d'actualiser ses évaluations.

Le Conseil national de sécurité dépose après chaque réexamen de la liste une proposition de maintien ou de radiation de noms ou de complément d'informations à l'approbation du Conseil des Ministres. Le cas échéant ceci donne lieu à une modification de la liste en annexe.

destinati al pagamento di onorari professionali ragionevoli, al rimborso di spese legali, al pagamento delle spese per la gestione del patrimonio oggetto di congelamento, ovvero necessarie per spese straordinarie¹⁷.

4. Strumenti di prevenzione: il reato di riciclaggio e gli strumenti di vigilanza.

La prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo è disciplinata dalla **legge del 18 settembre 2017** relativa alla prevenzione del riciclaggio dei capitali e del finanziamento del terrorismo e alla limitazione dell'uso dei contanti (*Loi septembre 2017 - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces*).

Lo strumento normativo in oggetto ha abrogato la legge dell'11 gennaio 1993 al fine di allineare la legislazione belga alla normativa europea sviluppata nel quadro della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo mediante il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849.

L'**art. 5** della legge del 2017 individua i soggetti sui quali incombono doveri di identificazione e di vigilanza della clientela al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di capitali illeciti e il finanziamento del terrorismo.

Tra essi figurano, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la Banca Nazionale del Belgio, gli stabilimenti di credito e le loro succursali, le imprese assicurative, gli istituti di pagamento, gli esperti contabili, i notai, gli avvocati - ove assistano il cliente nella preparazione o realizzazione di una transazione concernente l'acquisto o la vendita di beni immobili o di imprese commerciali, la gestione di fondi, di conti bancari nonché l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o direzione delle società, di fondazioni o di strutture simili - gli agenti immobiliari, i commercianti di diamanti, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono il gioco d'azzardo¹⁸.

¹⁷ **Art. 6 Arrêté royal du 28 décembre 2006:**

Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, le Ministre des Finances, c/o l'Administration générale de la trésorerie du SPF Finances, peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés ou

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires.

¹⁸ **Art. 5 loi 18 septembre 2017:**

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle:

1° la Banque nationale de Belgique;

2° [...];

3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;

4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;

b) les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre État membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ; 1^{er}, 4°, c) inséré par l'article 111, 2° de loi du 30 juillet 2018 – MB 10 août 2018

5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;

I predetti soggetti adottano misure appropriate e proporzionate per identificare e valutare il rischio di riciclaggio di capitali illeciti e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, tenendo conto delle caratteristiche della loro clientela, dei prodotti dei servizi o delle operazioni proposte, dei Paesi e delle zone geografiche di riferimento.

Essi, nell'effettuare la predetta valutazione, devono altresì tener conto della relazione della Commissione Europea di cui all'art. 6 della Direttiva 2015/849 e devono dimostrare alle autorità amministrative coinvolte nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che le politiche di identificazione della clientela siano adeguate¹⁹.

I soggetti di cui all'art. 5 identificano i clienti, i mandatarî e i beneficiari effettivi, vale a dire

b) les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;

6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;

c) les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;

d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre État membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin; 7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;

b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;

c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;

d) les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;

e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un État membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;

8° [les organismes de liquidation visés à l'article 36/26, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]

§ 1er, 8° abrogé par l'article 111, 3° de loi du 30 juillet 2018 – MB 10 août 2018 (entrée en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020)

8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]

§ 1er, 8°/1 inséré par l'article 111, 4° de loi du 30 juillet 2018 – MB 10 août 2018.

9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;

10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;

b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er,

b) les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers;

c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er.

¹⁹ Art. 16 loi 18 septembre 2017:

Les entités assujetties prennent des mesures appropriées et proportionnées à leur nature et à leur taille pour identifier et évaluer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées, en tenant compte, notamment, des caractéristiques de leurs clientèles, des produits, services ou opérations qu'elles proposent, des pays ou zones géographiques concernées, et des canaux de distribution auxquels elles ont recours.

Elles prennent au moins en considération, dans leur évaluation globale des risques visée à l'alinéa 1er, les variables énoncées à l'annexe I. Par ailleurs, elles peuvent tenir compte des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé énoncés à l'annexe II, et tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé énoncés à l'annexe III.

Elles tiennent également compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6 de la Directive 2015/849, du rapport établi par les organes de coordination en application de l'article 68, chacun pour ce qui les concerne, ainsi que de toute autre information pertinente dont elles disposent.

i soggetti che controllano il cliente ovvero coloro nei confronti dei quali un'operazione è eseguita o una relazione di affari viene intrattenuta.

Giova evidenziare che la legge del 28 settembre 2017 ha istituito presso l'Amministrazione generale della Tesoreria del Servizio Pubblico Federale delle Finanze, un registro contenente le informazioni relative ai beneficiari effettivi soggetto a periodico aggiornamento.

Il grado di vigilanza varia in relazione al rischio presentato dall'operazione, in ragione dell'oggetto e della natura della relazione d'affari o dell'operazione occasionale intrattenuta col cliente. Quanto più elevato è il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tanto più pervasive saranno le operazioni di vigilanza²⁰.

A tal fine, accanto alle informazioni previste dall'**art. 26**²¹ della legge, gli operatori di cui

²⁰ **Art. 19 loi 18 septembre 2017:**

§ 1er. Les entités assujetties prennent, à l'égard de leur clientèle, des mesures de vigilance qui consistent à:

1° identifier et vérifier l'identité des personnes visées à la section 2, conformément aux dispositions de ladite section;

2° évaluer les caractéristiques du client et l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle et, le cas échéant, obtenir à cet effet des informations complémentaires, conformément aux dispositions prévues à la section 3; et

3° exercer une vigilance continue à l'égard des relations d'affaires et des opérations, conformément aux dispositions prévues à la section 4.

§2. Les mesures de vigilance visées au paragraphe 1er sont fondées sur une évaluation individuelle des risques de BC/FT, tenant compte des particularités du client et de la relation d'affaires ou de l'opération concernée. Cette évaluation individuelle des risques tient compte, par ailleurs, de l'évaluation globale des risques visée à l'article 16, alinéa 1er, ainsi que des variables et facteurs visés à l'alinéa 2 du même article, que cette dernière prend notamment en considération.

Lorsque, dans le cadre de leur évaluation individuelle des risques visée à l'alinéa 1er, elles identifient des cas de risques élevés, les entités assujetties prennent des mesures de vigilance accrues. Elles peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiée lorsqu'elles identifient des cas de risques faibles.

Dans tous les cas, les entités assujetties font en sorte d'être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 que les mesures de vigilance qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de BC/FT qu'elles ont identifiés.

²¹ **Art. 26 loi 18 septembre 2017:**

Afin de satisfaire à leur obligation d'identifier les personnes visées aux articles 21 à 24, les entités assujetties recueillent les informations pertinentes relatives à ces personnes qui permettent de les distinguer de toute autre personne de façon suffisamment certaine, tenant compte du niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er. Sans préjudice des situations de risque faible visées au paragraphe 3 ou de risque élevé visées au paragraphe 4, les informations pertinentes visées au paragraphe 1er sont:

1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique, son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance et, dans la mesure du possible, son adresse;

2° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne morale, sa dénomination sociale, son siège social, la liste de ses administrateurs et les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale;

3° lorsque l'obligation d'identification porte sur un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, sa dénomination, les informations visées aux 1° ou au 2° relatives à son ou ses trustees ou fiduciaires, à son ou ses constituants, le cas échéant à son ou ses protecteurs, ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°:

1° lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible;

2° lorsque l'obligation d'identification porte sur des personnes physiques en leur qualité de bénéficiaires effectifs d'une fondation, d'une association (internationale) sans but lucratif, d'une fiducie ou d'un trust, ou d'une construction juridique similaire, qui désigne ses bénéficiaires par leurs caractéristiques particulières ou leur appartenance à une catégorie spécifique, l'entité assujettie recueille suffisamment d'informations sur les caractéristiques ou la catégorie concernées afin d'être à même de pouvoir identifier les personnes physiques effectivement bénéficiaires au moment où elles exercent leurs droits acquis ou au moment du versement des prestations.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l'obligation d'identification porte sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie:

1° lorsque le bénéficiaire du contrat est nommément désigné, l'entité assujettie recueille les informations relatives à ses nom et prénom ou sa dénomination;

2° lorsque le bénéficiaire du contrat est désigné par ses caractéristiques, par catégorie ou par d'autres moyens, l'entité assujettie recueille des informations suffisantes sur ce bénéficiaire pour avoir l'assurance d'être à même d'établir l'identité de ce bénéficiaire au moment du versement des prestations.

Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est faible, l'entité assujettie peut réduire le nombre d'informations qu'elle recueille par rapport à celles énumérées au paragraphe 2. Les informations recueillies doivent néanmoins demeurer suffisantes pour permettre de distinguer la personne concernée de toute autre personne de façon suffisamment certaine.

all'art. 5 possono richiedere informazioni ulteriori.

Se i soggetti individuati dalla legge non riescono ad assolvere i loro doveri identificativi le relazioni d'affari non possono essere intrattenute, quelle in corso vengono meno.

Le autorità di controllo possono autorizzare delle misure meno restrittive della interruzione del rapporto ove la stessa risulti inibita da altre leggi ovvero esponga il cliente ad un pregiudizio grave e sproporzionato²².

I doveri di vigilanza devono esplicarsi per tutta la durata del rapporto mediante un aggiornamento costante dei dati raccolti in sede di identificazione del cliente nonché della valutazione del rischio delle operazioni.

I soggetti di cui all'art. 5 devono verificare se i clienti ovvero i membri della loro famiglia sono diventate persone esposte politicamente ovvero siano legati a soggetti esposti politicamente. In tale ipotesi essi decidono se sia opportuno o meno mantenere la relazione d'affari²³.

§ 4. Lorsqu'il ressort de l'évaluation individuelle des risques réalisée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, que le risque associé au client et à la relation d'affaires ou à l'opération est élevé, l'entité assujettie s'assure avec une attention accrue que les informations qu'elle recueille en application du paragraphe 2 lui permettent de distinguer de façon incontestable la personne concernée de toute autre. Au besoin, elle recueille à cette fin des informations complémentaires.

²² **Art. 33 loi 18 septembre 2017:**

Lorsque les entités assujetties ne peuvent satisfaire à leurs obligations d'identification et de vérification de l'identité d'un client, de ses mandataires ou de ses bénéficiaires effectifs dans les délais visés aux articles 30 à 31, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer d'opération pour ce client. Elles mettent par ailleurs un terme à la relation d'affaires qui aurait déjà été nouée.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

Les autorités de contrôle peuvent autoriser, par voie de règlement, les entités assujetties qui relèvent de leur compétence à appliquer des mesures restrictives alternatives à la clôture de la relation d'affaires requise en vertu de l'alinéa 1er, dans des cas particuliers, précisés audit règlement, dans lesquels la résiliation unilatérale de la relation d'affaires par l'entité assujettie est interdite par d'autres dispositions législatives impératives ou d'ordre public, ou lorsqu'une telle résiliation unilatérale l'exposerait à un préjudice grave et disproportionné.

Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

²³ **Art. 35 loi 18 septembre 2017:**

Les entités assujetties exercent, à l'égard de la relation d'affaires, une vigilance continue et proportionnée au niveau de risque identifié conformément à l'article 19, § 2, alinéa 1er, ce qui implique notamment:

1° un examen attentif des opérations effectuées pendant la durée de la relation d'affaires, ainsi que, si nécessaire, de l'origine des fonds, afin de vérifier que ces opérations sont cohérentes par rapport aux caractéristiques du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ou de l'opération envisagée et au profil de risque du client, afin de détecter les opérations atypiques devant être soumises à une analyse approfondie conformément à l'article 45;

2° la tenue à jour des données détenues conformément aux sections 2 et 3, notamment lorsque des éléments pertinents au regard de l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19 sont modifiés.

La mise à jour des données visées à l'alinéa 1er, 2°, et de la vérification de ces données est effectuée conformément aux articles 26 à 29.

Dans le cadre de la mise à jour des informations qu'elles détiennent à propos de leurs clients, les entités assujetties mettent en œuvre des mesures telles que visées à l'article 41, § 1er, 1°, leur permettant d'identifier ceux de leurs clients qui sont devenus des personnes politiquement exposées, des membres de la famille de ces personnes ou des personnes connues pour être étroitement associées à ces personnes; le cas échéant, un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie décide de maintenir ou non la relation d'affaires et les autres mesures de vigilance accrue prévues à l'article 41, § 1er, sont d'application.

Sans préjudice de l'article 17, alinéa 3, la mise à jour des informations conformément à l'alinéa 3 implique, lorsque cela est pertinent, que soit également mise à jour l'évaluation individuelle des risques visée à l'article 19, § 2, alinéa 1er, à l'égard des clients concernés et, le cas échéant, que l'étendue des mesures de vigilance continue mises en œuvre soit adaptée.

Lorsque les entités assujetties ont des raisons de considérer qu'elles ne pourront pas satisfaire à leur obligation visée au paragraphe 1er, elles ne peuvent ni nouer la relation d'affaires, ni effectuer l'opération pour le client. Par ailleurs, lorsqu'elles ne peuvent satisfaire à cette même obligation à l'égard des clients existants, elles mettent un terme à la relation d'affaires déjà nouée, ou, le cas échéant, appliquent les mesures restrictives alternatives visées à l'article 33, § 1er, alinéa 3.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les entités assujetties examinent, conformément à l'article 46, si les causes de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er sont de nature à susciter un soupçon de BC/FT et s'il y a lieu d'en informer la CTIF.

Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, à la stricte condition qu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure

Gli obblighi di vigilanza possono essere assolti anche ottenendo informazioni da parte di terzi delegati. Trattasi dei soggetti individuati dall'art. 5 della legge ovvero di quelli elencati nell'art. 2 della Direttiva (UE) 2015/849 che abbiano sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo che siano soggetti ai doveri di vigilanza previsti dallo strumento europeo, purché non operino in uno Stato ad alto rischio (**art. 43**)²⁴.

Il Belgio ha istituito una Unità di Informazione finanziaria, autorità amministrativa dotata di personalità giuridica soggetta al controllo del Ministro della Giustizia e del Ministro delle Finanze, col compito di trattare e trasmettere le informazioni relative al riciclaggio dei capitali, al finanziamento del terrorismo nonché alla proliferazione di armi di distruzione di massa (**art. 76**)²⁵.

L'autorità in questione svolge due tipi di analisi: quella operativa e quella tipologica e strategica.

L'analisi operativa ha ad oggetto i casi individuali al fine di identificare obiettivi specifici, di seguire tracce di attività o operazioni particolari di modo da individuare le attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e i reati presupposto.

L'analisi tipologica e strategica è strumentale alla prima e mira a valutare nel complesso l'attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

I soggetti di cui all'art. 5, ove abbiano ragione di ritenere che sussista un rischio di riciclaggio di capitali illeciti ovvero di finanziamento del terrorismo (**art. 47**)²⁶, devono trasmettere apposita

judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

²⁴ **Art. 43 loi 18 septembre 2017:**

Aux fins du présent chapitre, on entend par "tiers introducteur":

1° une entité assujettie visée à l'article 5;

2° une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un autre État membre;

3° une entité assujettie au sens de l'article 2 de la Directive 2015/849, qui relève d'un pays tiers et:

a) qui est soumise à des obligations légales ou réglementaires de vigilance à l'égard de la clientèle et de conservation des documents qui sont compatibles avec celles prévues par la Directive 2015/849; et

b) qui est soumise à un contrôle du respect de ces obligations légales ou réglementaires qui satisfait aux exigences énoncées au chapitre VI, section 2, de la Directive 2015/849.

Les entités assujetties ne peuvent recourir à des tiers introducteurs établis dans des pays tiers à haut risque.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties peuvent recourir à leurs succursales et filiales détenues majoritairement, ou à celles d'autres entités de leur groupe établies dans un pays tiers à haut risque, si les conditions suivantes sont réunies:

1° l'entité assujettie se fonde sur les informations fournies exclusivement par un tiers introducteur qui fait partie du même groupe;

2° ce groupe applique des politiques et procédures de prévention du BC/FT, des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle et des règles relatives à la conservation des documents, conformément à la présente loi ou à la Directive 2015/849, ou à des règles équivalentes prévues par le droit d'un pays tiers, et contrôle efficacement que le tiers introducteur se conforme effectivement à ces politiques et procédures, mesures et règles;

3° la mise en œuvre effective des obligations visées au 2° est surveillée au niveau du groupe par l'autorité de contrôle compétente en vertu de l'article 85, ou par l'autorité de contrôle de l'État membre ou du pays tiers où est établie la maison mère du groupe.

²⁵ **Art. 76 loi 18 septembre 2017:**

Il est institué, sous la dénomination de "Cellule de traitement des informations financières", dénommée ci-après "CTIF" – une autorité administrative dotée de la personnalité juridique, chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de la lutte contre le BC/FT, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsque cette dernière compétence lui est accordée en vertu des règlements européens.

Le ministre des Finances communique par écrit le nom et l'adresse de la CTIF à la Commission européenne.

§ 2. La CTIF est indépendante et autonome sur le plan opérationnel, ce qui signifie qu'elle a l'autorité et la capacité nécessaire pour exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de transmettre les informations spécifiques qui lui sont communiquées en vertu de la présente loi.

Elle est placée sous le contrôle administratif du ministre de la Justice et du ministre des Finances.

La fonction d'analyse de la CTIF revêt deux aspects:

1° l'analyse opérationnelle, centrée sur l'analyse des cas individuels afin d'identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et un possible produit du crime, le blanchiment de capitaux, les activités criminelles sous-jacentes, le financement du terrorisme ou de prolifération; et

2° l'analyse typologique et stratégique, portant sur la recherche proactive des tendances de BC/FTP et destinée à compléter et à renforcer l'analyse opérationnelle.

²⁶ **Art. 47 loi 18 septembre 2017:**

dichiarazione alla suddetta autorità. Detta dichiarazione deve pervenire all'Unità di informazione finanziaria prima dell'avvio della relazione d'affari, ovvero ove ciò non sia possibile in ragione della natura dell'operazione, immediatamente dopo averla eseguita. Della comunicazione *de qua* non devono essere informati i clienti che ne formano oggetto. I dati raccolti devono essere conservati per dieci anni a far data dalla cessazione del rapporto di affari. Si tratta di un termine raddoppiato rispetto a quello previsto dalla direttiva, che prevede un periodo di conservazione di cinque anni. Il termine è portato a sette anni per l'anno 2017 e rispettivamente a otto e nove anni per gli anni 2018 e 2019 (**art. 60²⁷**). Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla legge dell'8 dicembre 1992 relativa alla protezione della vita privata e ai regolamenti europei direttamente applicabili (**art. 64²⁸**).

Il rischio di riciclaggio di capitali illeciti e di finanziamento del terrorismo è monitorato a livello nazionale da parte degli organi di coordinamento sulla base della già menzionata relazione trasmessa al Belgio dalla Commissione Europea a norma dell'art. 6 della Direttiva 2015/849.

Si tratta del Comitato Ministeriale di coordinamento della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e del Consiglio Nazionale di Sicurezza i quali, ogni due anni redigono una relazione contenente la valutazione del rischio nazionale.

Sulla base della valutazione *de qua* gli organi di coordinamento identificano le misure legislative volte a migliorare gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei capitali e al finanziamento del terrorismo, identificano i settori a rischio più esiguo o più elevato, forniscono ai soggetti di cui

Les entités assujetties déclarent à la CTIF, lorsqu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner:
1° que des fonds, quel qu'en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;
2° que des opérations ou tentatives d'opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Cette obligation de déclaration s'applique y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l'opération envisagée;
3° hors les cas visés aux 1° et 2°, qu'un fait dont elles ont connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

L'obligation de déclaration à la CTIF en application des 1° à 3°, ne requiert pas l'identification, par l'entité assujettie, de l'activité criminelle sous-jacente au blanchiment de capitaux.

Les entités assujetties déclarent également à la CTIF des fonds, opérations ou tentatives d'opérations et faits suspects, visés au paragraphe 1er, dont elles ont connaissance dans le cadre des activités qu'elles exercent dans un autre État membre sans y avoir de filiale, de succursale ou une autre forme d'établissement par le biais d'agents ou de distributeurs qui l'y représentent.

Les entités assujetties déclarent à la CTIF des fonds, opérations et faits déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CTIF.

Les entités assujetties déclarent à la CTIF, en application des paragraphes 1er à 3, dans les délais visés à l'article 51.

²⁷ Art. 60 loi 18 septembre 2017:

Les entités assujetties conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, à des fins de prévention et de détection d'un éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi qu'à des fins d'enquêtes en la matière par la CTIF ou par d'autres autorités compétentes, les documents et informations suivants:

1° les informations d'identification visées aux sections 2 et 3 du titre 3, chapitre 1er, le cas échéant mises à jour conformément à l'article 35, et une copie des documents probants ou du résultat de la consultation d'une source d'information, visés à l'article 27, pendant dix ans à dater de la fin de la relation d'affaires avec le client ou de l'opération effectuée à titre occasionnel;

2° sans préjudice du respect d'autres législations en matière de conservation de documents, les pièces justificatives et les enregistrements des opérations qui sont nécessaires pour identifier et reconstituer précisément les opérations effectuées, pendant dix ans à dater de l'exécution de l'opération;

3° le rapport écrit établi en application des articles 45 et 46, conformément aux modalités décrites au 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les délais de dix ans visés à cet alinéa sont ramenés à sept ans pour l'année 2017, et respectivement à huit et neuf ans pour les années 2018 et 2019.

²⁸ Art. 64 loi 18 septembre 2017:

Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis aux dispositions à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi qu'à celles des règlements européens directement applicables. Ce traitement des données est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens de l'article 5 de ladite loi.

Les données à caractère personnel ne sont traitées en application de la présente loi, par des entités assujetties, qu'aux fins de la prévention du BC/FT et ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière incompatible avec lesdites finalités.

Le traitement des données à caractère personnel recueillies sur la base de la présente loi pour toute autre finalité que celle prévue par cette loi, notamment à des fins commerciales, est interdit.

Les entités assujetties communiquent à leurs clients les informations requises en vertu de l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 précitée avant d'établir une relation d'affaires ou d'exécuter une opération à titre occasionnel.

Ces informations contiennent, en particulier, un avertissement général concernant leurs obligations imposées par ou en vertu de la loi précitée, lorsqu'elles traitent des données à caractère personnel aux fins de la prévention du BC/FT.

all'art. 5 informazioni idonee a garantire una migliore valutazione del rischio (**art.70²⁹**).

Accanto alle informazioni provenienti dagli operatori di cui all'art. 5, l'Unità di Informazione Finanziaria riceve e analizza i dati trasmessi dalle autorità amministrative di controllo, ove le stesse nel corso della loro attività ispettiva nei confronti degli operatori finanziari abbiano riscontrato delle operazioni sospette, nonché le dichiarazioni di ulteriori autorità operanti nei settori finanziario, fiscale, doganale, sanitario (**art. 79³⁰**).

²⁹ Art. 70 loi 18 septembre 2017:

Sur la base de l'évaluation nationale des risques visés à l'article 68, les organes de coordination:

1° identifient les mesures, de nature législative ou autre, à prendre afin d'améliorer le dispositif national de lutte contre le BC/FT, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance accrue et, s'il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

2° identifient, le cas échéant, les secteurs ou domaines comportant un risque plus faible ou plus élevé de BC/FT;

3° formulent les recommandations nécessaires afin d'assurer une meilleure répartition et hiérarchisation des ressources consacrées, d'une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'autre part, à la lutte contre le financement du terrorisme;

4° publient à l'attention des entités assujetties des informations appropriées qui leur permettent, d'une part, de réaliser plus facilement leurs propres évaluations des risques, et d'autre part, d'avoir accès à des informations à jour sur les risques de BC/FT, sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui financent le terrorisme, ainsi que sur les indices qui permettent d'identifier les opérations suspectes propres au secteur visé;

5° notifient le résultat de l'évaluation nationale de risques à la Commission européenne, aux AES et aux autres États membres.

³⁰ Art. 79 loi 18 septembre 2017:

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d'armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens.

Par ailleurs, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par:

1° les autorités de contrôle, lorsqu'elles constatent, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des entités assujetties relevant de leur compétence, ou de toute autre manière, des fonds, des opérations ou des faits qu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Il en va de même des autorités chargées du contrôle des marchés financiers, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires régissant leur secret professionnel;

2° les fonctionnaires des services administratifs de l'État, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires visés par [les articles XX.31, § 1er, et XX.32, § 2, du Code de droit économique], lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission ou de leur profession, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;

3° le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, en application de l'article 98 du Règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission;

4° le Point de contact-régularisation du Service Public Fédéral des des fonds, opérations et faits visés au présent paragraphe, selon les modalités visées à l'article 50.

Lorsqu'ils communiquent ces informations à la CTIF, les articles 55 à 59 s'appliquent dans les mêmes conditions.

§ 3. La CTIF est également chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises par:

1° les CRF, qui remplissent des fonctions similaires à celles de la CTIF, dans le cadre d'une collaboration mutuelle;

2° le ministère public, dans le cadre d'une information ou d'une instruction liée au terrorisme et au financement du terrorisme;

3° l'Office européen de lutte anti-fraude de la Commission européenne, dans le cadre d'une enquête relative à une fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union européenne.

Les autorités et services visés au présent paragraphe décident de manière souveraine de porter ces informations à la connaissance de la CTIF.

§ 4. Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1er et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF:

1° en accuse réception, et

2° exerce ses compétences conformément aux articles 80 à 83.

§ 5. Sans préjudice de l'article 123, les renseignements obtenus d'un service de renseignement et de sécurité par la CTIF, en application du paragraphe 2, 2°, ne peuvent être transmis par celle-ci à un organisme de droit étranger, en application de l'article 83, § 2, sans l'autorisation expresse du service de renseignement et de sécurité concerné.

Finances, dans le cadre de la mise en œuvre, par le gouvernement, d'une procédure volontaire de régularisation fiscale, en application de laquelle le point de contact précité communique à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi qu'une explication succincte sur l'ampleur et l'origine des revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux régularisés, la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et les comptes financiers utilisés pour les montants régularisés;

Essa può opporsi alla prosecuzione delle relazioni d'affari che si rivelino rischiose, sospendendole per un termine di cinque giorni prorogabile su autorizzazione del Procuratore del Re o del Procuratore federale.

Oltre ad informare l'autorità giudiziaria, l'unità di informazione finanziaria deve informare l'organo centrale per il sequestro e la confisca, introdotta dall'art. 4 della legge del 4 febbraio 2018.

L'Autorità in commento scambia le informazioni di cui dispone, a condizione di reciprocità, con le omologhe unità istituite dagli Stati membri, ovvero dai Paesi con cui il Belgio abbia concluso un accordo internazionale in tal senso, purché siano soggette ad obblighi di riservatezza analoghi a quelli cui è sottoposta l'Unità belga. Lo scambio avviene altresì con le altre autorità amministrative indipendenti istituite nell'ordinamento belga coinvolte nella lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio dei capitali illeciti.

Lo scambio di informazioni avviene, altresì, con le autorità amministrative degli altri Stati membri aventi omologhe funzioni.

5° le Service flamand des impôts dans le cadre de la régularisation fiscale flamande temporaire en conséquence de laquelle il transmet à la CTIF une copie de l'attestation-régularisation, ainsi que les données mentionnées dans l'article 6 du décret du 10 février 2017 portant une régularisation fiscale flamande temporaire;

6° l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Fédéral des Finances, dénommée ci-après "l'Administration générale des Douanes et Accises", en application de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide et du Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté; et

7° les centres publics d'action sociale, lorsqu'ils constatent, dans l'exercice de leur mission, des fonds, des opérations ou des faits qu'ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Les autorités et services visés au présent paragraphe informent immédiatement la CTIF.

Sezione IV – Francia.

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento. - 2. I reati di finanziamento del terrorismo. - 3. La responsabilità delle persone giuridiche. - 4. Confisca e congelamento dei capitali. - 5. Il riciclaggio e le misure preventive di contrasto al finanziamento del terrorismo.

1. Il quadro normativo di riferimento.

La lotta contro il terrorismo è stata una priorità per le autorità pubbliche francesi da trent'anni a questa parte e si caratterizza per la predisposizione di un ordito normativo complesso che investe il diritto penale, sostanziale e processuale, il diritto penitenziario e quello amministrativo.

Gli attentati terroristici che hanno colpito la Francia nel gennaio e nel novembre del 2015 hanno indotto il legislatore francese a modificare il codice penale, il codice di procedura penale, il codice della sicurezza interna, nonché il codice monetario e finanziario.

Il diritto penale è stato senz'altro terreno elettivo della disciplina anti- terrorismo francese.

A partire dalla riforma del codice penale del 1992 e, in seguito, con la **legge n° 96-647 del 22 luglio 1996** volta a rafforzare la repressione del terrorismo, il legislatore ha introdotto fattispecie incriminatrici specifiche utilizzando due differenti tecniche normative.

Per un verso sono state qualificate come terroristiche condotte già sanzionate dal codice penale se commesse intenzionalmente in relazione con un'organizzazione individuale o collettiva che abbia lo scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione o il terrore¹.

Per altro verso sono state introdotte specifiche incriminazioni il cui catalogo è stato arricchito nel corso del tempo.

Basti pensare, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, ai reati di terrorismo alimentare introdotti dalla **legge n° 2004-204 del 9 marzo 2004**², alla fattispecie incriminatrice relativa alla consultazione abituale di siti jihadisti di cui all'**art. 18 loi n° 2016-731 del 3 giugno**

¹ **Article 421-1 premier alinea:**

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;

2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;

3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;

4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54, 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;

5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;

6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;

7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

² Art. 8 Loi n°2004 -204 du 9 mars 2004.

2016³ e, da ultimo, all' **art. 10 Loi n° 2017-1510 del 30 ottobre 2017**⁴ che sanziona penalmente la condotta di chi, avendo autorità su un minore, lo faccia partecipare ad un atto terroristico.

Si tratta perlopiù di reati di pericolo, caratterizzati da una notevole anticipazione della tutela penale che ruotano attorno alle fattispecie di danno elencate dall' **art. 421-1 del codice penale**⁵, molte delle quali introdotte per far fronte agli obblighi di criminalizzazione eurounitari derivanti dalla Decisione Quadro 2002/475/GAI sostituita dalla Direttiva 2017/541/UE.

La disciplina penalistica è integrata, come si è accennato, da una serie di misure preventive di natura amministrativa contenute prevalentemente nel codice monetario e finanziario che si concretano nella predisposizione di doveri di vigilanza e controllo in capo a soggetti qualificati nei confronti della clientela, nonché nella previsione di misure di congelamento dei beni connessi al finanziamento del terrorismo.

La normativa in questione è prevalentemente frutto dell'implementazione di strumenti europei di contrasto al terrorismo internazionale.

In tal senso rileva l' **art. 118 della loi 2016-731 del 3 giugno 2016**⁶ che autorizza il Governo

³ **Article 18 loi n° 2016-731 du 3 juin 2016:**

I.-Après l'article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :

«Art. 421-2-5-1.-Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

«Art. 421-2-5-2.-Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

«Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »

II.-A l'article 706-24-1, au dernier alinéa de l'article 706-25-1 et au premier alinéa de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 ».

⁴ **Art. 421-2-4-1 (V) Créé par loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 10:**

Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende.

Lorsque le fait est commis par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de l'autorité parentale en ce qu'elle concerne les autres enfants mineurs de cette personne. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.

⁵ **Cfr. nt 1**

⁶ **Art 118 loi n° 2016-731 du 3 juin 2016:**

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° Définir les modalités d'assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d'entreprises autres que les entités mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire ;

4° Modifier les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d'adapter la procédure applicable devant la commission ;

5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d'étendre le champ des avoirs susceptibles d'être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d'interdiction de mise à disposition des fonds, d'étendre le champ des échanges d'informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;

ad adottare tutte le misure idonee a recepire, tra le altre, la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei capitali o di finanziamento del terrorismo.

Tanto premesso, mette conto analizzare la disciplina repressiva e preventiva vigente nell'ordinamento francese per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, verificando il livello di implementazione degli strumenti europei rilevanti in materia.

2. I reati di finanziamento del terrorismo.

L'ordinamento francese sanziona penalmente diverse forme di finanziamento del terrorismo quali fattispecie autonome di reato indipendentemente dalla partecipazione dell'agente all'organizzazione terroristica.

In generale, a condotta di partecipazione ad un'associazione terroristica o ad un accordo volto alla preparazione di uno degli atti terroristici disciplinati dal codice è autonomamente sanzionata dall'art. **421-2-1 c.p.**⁷ Le fattispecie incriminatrici specificamente volte a reprimere il finanziamento del terrorismo sono contenute nel Capitolo I (*des actes de terrorisme*), Titolo II del codice penale recante “*du terrorisme*”, a sua volta contenuto nel Libro IV rubricato “*des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique*”).

Costituisce fattispecie cardine in materia la norma di cui all'art. **421-2-2 c.p.**⁸ a mente della quale costituisce atto di terrorismo il fatto di finanziare un'attività terroristica fornendo, raccogliendo o gestendo fondi, valori o beni di qualsiasi tipo, o prestando consulenza a tal fine, con l'intento di vedere tali fondi, valori o beni utilizzati o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere uno qualsiasi degli atti di terrorismo previsti nel codice penale, indipendentemente dalla commissione di tali atti.

6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;

7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

9° Procéder aux adaptations nécessaires à l'application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;

10° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d'autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;

11° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l'adaptation de la législation prises en application du 3°.

II. - Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

III. - Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

⁷ **Art. 421-2-1 code pénal:**

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents.

⁸ **Art. 421-2-2 code pénal:**

Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo, nella duplice declinazione di dolo generico - atteso che la fattispecie richiede la consapevolezza della destinazione dei fondi - e di dolo specifico, tenuto conto che l'agente deve porre in essere la condotta al fine di commettere un atto terroristico, indipendentemente dal suo effettivo verificarsi.

La norma è stata introdotta dall'**art. 33 della loi n° 2001-1062 del 15 novembre 2001**, prima dell'entrata in vigore della Decisione Quadro 2002/475/GAI.

La sua portata repressiva risulta, peraltro, amplificata dall'**art. 421-2-3 c.p.**⁹ che punisce con la pena di anni sette di reclusione e di 100 000 euro di ammenda la condotta di chi non sia in grado di giustificare risorse corrispondenti al suo tenore di vita e si trovi in relazione abituale con una o più persone impegnate in uno o più degli atti terroristici elencati dagli artt. dal 421-1 al 421-2-2 c.p.

Ulteriore condotta di finanziamento penalmente rilevante è quella disciplinata dall'**art. 434-6 c.p.**¹⁰ introdotta dalla **loi 92-686 del 22 luglio 1992**.

La norma punisce al primo comma chiunque fornisca un alloggio, rifugio, sussidi, mezzi di sussistenza o qualsiasi altro mezzo ad un soggetto che abbia commesso o sia stato complice di un atto di terrorismo punibile con la pena non inferiore ad anni dieci di reclusione, al fine di eludere le ricerche o l'arresto dell'autore del reato.

E' esclusa la punibilità dei soggetti legati all'autore del reato da rapporti di parentela in linea retta, di affinità, di coniugio o di convivenza.

Ancora la **loi n°2016-731** ha introdotto nel codice penale un nuovo **articolo 322-3-2** che punisce l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasporto, la detenzione, la vendita, l'acquisto lo scambio di un bene culturale che presenti un interesse archeologico, artistico, storico o scientifico, con la consapevolezza che il bene è stato sottratto da un territorio che costituiva, al momento della sottrazione, teatro di operazioni di gruppi terroristici e non sia in grado di giustificare la liceità dell'origine del bene¹¹.

Parimenti costituisce atto di terrorismo a norma dell'**art. 421-1 c.p. n°6**, il delitto di riciclaggio di capitali disciplinato dal titolo IV, libro II, capitolo III del codice penale, se commesso intenzionalmente in relazione con un'impresa individuale o collettiva avente quale scopo il turbamento dell'ordine pubblico mediante intimidazione o terrore.

La condotta di riciclaggio già penalmente rilevante nell'ordinamento francese tra i delitti contro il patrimonio (*de crimes et de délits contre le biens*) assume, dunque, la connotazione di atto

⁹ **Article 421-2-3 code pénal:**

Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

¹⁰ **Article 434-6 code pénal:**

Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

¹¹ **Article 322-3-2 code pénal:**

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3.

terroristico se posto in essere col dolo specifico previsto dal primo comma dell'art. 421-1.

Il **tentativo** di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 421-2-2 c.p. è espressamente punito dall'art. **421-5**¹², terzo comma del codice penale.

Non è configurabile per le altre due fattispecie sopra menzionate atteso che nell'ordinamento francese i delitti sono punibili a titolo di tentativo nei soli casi previsti dalla legge.

Il **concorso di persone** nei predetti reati è, per converso, sempre configurabile, secondo le disposizioni generali del codice penale in materia di concorso di persone nel reato¹³.

Quanto alle **sanzioni** applicabili alle persone fisiche, il delitto di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 421-2-2 è punito, a norma dell'art. **421-5**¹⁴ con la pena di dieci anni di reclusione e di 225 000 euro di ammenda.

La medesima sanzione si applica al tentativo.

La condotta di cui all'art. 434-6 c.p. è sanzionata con la pena di tre anni di reclusione e 45 000 euro di ammenda.

Il traffico di opere d'arte di cui all'art. 322-3-2 c.p. è punito con la pena di anni sette di reclusione ed euro 100 000 di ammenda.

La pena per il reato di riciclaggio semplice è di sette anni di reclusione, quella prevista per il riciclaggio aggravato è di quindici anni di reclusione, in virtù degli aumenti di pena previsti dall'**art. 421-3 c.p.**¹⁵ per i reati già disciplinati dal codice penale commessi con finalità di terrorismo.

Gli autori dei suddetti reati possono essere condannati al *suivi socio-judiciaire*, misura che comporta l'obbligo per il condannato di sottoporsi a programmi di sorveglianza e assistenza per

¹² **Art 421-5 code pénal:**

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.

Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

¹³ **Art. 121-7 code pénal:**

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

¹⁴ **Article 421-5 code pénal:**

Modifié par LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 13

Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.

Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.

La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.

L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

¹⁵ **Art. 421-3 code pénal:**

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

prevenire la recidiva.

Sono previste, inoltre, le pene accessorie dell'esclusione dei diritti civili e di famiglia della durata di dieci anni, dell'interdizione dall'esercizio di pubbliche funzioni, di attività professionali o sociali in occasione delle quali il delitto è stato commesso, di attività di impresa commerciale e industriale nonché, nei casi previsti dalla legge, il divieto di soggiorno della durata massima di dieci anni¹⁶.

Sono, infine, previste speciali **circostanze attenuanti o cause di non punibilità per le ipotesi di recesso attivo**: a norma dell'**art. 422-1**¹⁷ del codice penale, il soggetto che abbia tentato di commettere un atto di terrorismo non è penalmente responsabile ove abbia informato l'autorità giudiziaria o amministrativa e abbia permesso di evitare la realizzazione di un atto terroristico ed eventualmente di identificare i colpevoli.

E' prevista una riduzione di pena della metà per l'autore del reato consumato che abbia avvertito l'autorità amministrativa o giudiziaria consentendo di far cessare le condotte criminose o impedendo la morte di un uomo o la sua infermità permanente e che abbia permesso di identificare, ove possibile, gli altri responsabili.

La pena dell'ergastolo è, in tale ipotesi, ridotta a venti anni di reclusione¹⁸.

3. La responsabilità delle persone giuridiche.

Nell'ordinamento francese le persone giuridiche sono penalmente responsabili indipendentemente dalla natura del reato presupposto commesso dalle persone fisiche purché queste ultime abbiano agito per loro conto quali organi o rappresentanti¹⁹.

Ne deriva che è configurabile la responsabilità degli enti per la commissione per loro conto di atti di terrorismo.

L'importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili per le persone giuridiche, a norma

¹⁶ **Art. 422-3 code pénal:**

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourrent également les peines complémentaires suivantes :

^{1°} *L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;*

^{2°} *L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;*

^{3°} *L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.*

¹⁷ **Art. 422-1 code pénal:**

Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

¹⁸ **Art. 422-2 code pénal:**

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

¹⁹ **Art. 121-2 code pénal:**

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

del primo comma dell'**art. 131-38 c.p.**, è di cinque volte l'ammenda prevista per le persone fisiche dalla fattispecie che punisce il delitto²⁰.

4. Confisca e congelamento dei capitali.

Il codice di procedura penale francese prevede, in materia di lotta al terrorismo, un regime derogatorio rispetto a quello ordinario che si caratterizza per il rafforzamento degli strumenti di indagine e per la più lunga durata delle misure cautelari.

L'**art. 422- 6** del codice penale prevede la pena accessoria della confisca in relazione a tutti o parte dei beni appartenenti alle persone fisiche o giuridiche ritenute colpevoli di atti di terrorismo, ovvero dei beni di cui essi abbiano la disponibilità, quale che sia la loro natura, mobile, immobile, divisa o indivisa²¹.

Il prodotto delle sanzioni finanziarie o patrimoniali pronunciate nei confronti dei responsabili confluiscono nel fondo di garanzia delle vittime di atti terroristici²².

Le misure relative al congelamento dei capitali utilizzati per finanziare il terrorismo internazionale, sono contenute nel Titolo VI del codice monetario e finanziario. Il Capitolo secondo reca “disposizioni relative al congelamento dei beni e all’interdizione della messa a disposizione” (*Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition*).

La disciplina in commento è stata introdotta dalla **ordonnance n° 2016-1575 del 24 novembre 2016** che ha riformato la materia recependo una serie di disposizioni contenute nel regolamento (UE) n° 2580/2001 del Consiglio, concernente l'adozione di misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo.

La novella ha in primo luogo riformato l'**art. L562-1** del codice monetario e finanziario rinviando all'art. 4 del citato regolamento quanto alla definizione di “atto di terrorismo”, nonché agli artt. 5 e 6 del medesimo strumento normativo per la definizione di “detenzione e controllo”.

La norma definisce la nozione di congelamento dei beni come “tutte le azioni che tendono ad impedire un cambiamento del loro volume, montante, localizzazione, proprietà, possesso, natura, destinazione, o tutte le modifiche che potrebbero consentirne l'utilizzazione, in particolare la gestione del portafoglio”.

Per congelamento di risorse economiche si intendono tutte le azioni tendenti ad impedire la loro utilizzazione al fine di ottenere dei fondi, dei beni o dei servizi in qualsiasi modo, compresa la vendita, il noleggio o l'ipoteca²³.

²⁰ **Art. 131-38 code pénal:**

Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

²¹ **Art. 422-6 code pénal:**

Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourrent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

²² **Art. 422-7 code pénal:**

Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

²³ **Art. L562-1 code monétaire et financier:**

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment:

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement;

La decisione in ordine al congelamento dei fondi e delle risorse economiche spetta al Ministro dell'economia e al Ministro dell'interno, i quali la dispongono congiuntamente per una durata di sei mesi rinnovabili.

La misura, a norma del n. 1 dell'**art. L562-2**, può essere disposta su beni appartenenti, posseduti o controllati da persone fisiche o giuridiche, o enti che commettono, tentano di commettere agevolano o finanziano atti di terrorismo, li incitano o vi partecipano ovvero, a mente del n. 2 della medesima norma, nei confronti di beni appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone giuridiche o enti da costoro controllati²⁴.

Sono altresì destinatari della citata misura i beni appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche, giuridiche o altri enti che commettono, tentano di commettere, facilitano o finanziano azioni sanzionate o proibite dalle risoluzioni adottate nell'ambito del capitolo VII della Carta dei diritti delle Nazioni Unite, o dagli atti adottati in applicazione dell'art 29 del TUE o da soggetti da costoro controllati.

Le predette misure devono essere applicate senza ritardo da parte degli operatori finanziari di cui all'art. L561-2 che intrattengano con i predetti soggetti delle relazioni d'affari. Gli stessi devono interdire la messa a disposizione dei fondi, informando immediatamente il Ministro dell'economia. Detto obbligo incombe altresì sulle persone giuridiche di diritto pubblico, sugli organismi deputati alla gestione di un pubblico servizio nonché gli enti responsabili della gestione di un sistema di protezione sociale²⁵.

b) *Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats;*

c) *Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats;*

d) *Les créances;*

e) *Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers;*

f) *Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;*

g) *Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier;*

h) *Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;*

i) *Le droit à compensation;*

j) *Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;*

k) *Tout instrument de financement à l'exportation;*

3° *"Ressources économiques": les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances;*

4° *"Détention et contrôle": la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme;*

5° *"Gel des fonds": toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille;*

6° *"Gel des ressources économiques": toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.*

²⁴ **Art. L562-2 code monétaire et financier:**

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques:

1° *Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent;*

2° *Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.*

²⁵ **Art. L562-4 code monétaire et financier:**

L'applicazione delle misure di congelamento non osta a che dei fondi possano essere versati sui conti dei soggetti i cui beni sono stati congelati²⁶.

La decisione dei Ministri deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ed è esecutiva a far data dalla sua pubblicazione²⁷, essa è opponibile ai terzi che possano invocare un diritto sui fondi o sulle risorse economiche che abbiano formato oggetto di una misura di congelamento²⁸.

Il Ministro dell'economia e il Ministro dell'interno possono autorizzare congiuntamente la messa a disposizione di una parte dei fondi congelati, purché il loro utilizzo sia compatibile con la salvaguardia dell'ordine pubblico.

Del pari il Ministro dell'economia può autorizzare lo sblocco di una parte dei fondi o delle risorse economiche oggetto di una misura di congelamento in virtù di una risoluzione adottata nell'ambito del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite ovvero in applicazione dell'art. 29 TUE o dell'art. 75 TFUE se il loro utilizzo è compatibile con la salvaguardia dell'ordine pubblico e con le decisioni all'origine del provvedimento di congelamento.

Detta autorizzazione può essere resa dai Ministri competenti di loro iniziativa o su domanda delle persone fisiche o giuridiche o altri enti nei cui confronti è stata assunta detta decisione ovvero dei terzi che vantino un diritto sui fondi e sulle risorse economiche congelate.

Parimenti l'autorizzazione viene resa se la persona i cui beni sono stati congelati abbia dei bisogni particolari che interessano la sua vita personale o familiare o l'attività di una persona giuridica, compatibilmente con la tutela dell'ordine pubblico²⁹.

L'autorità deputata a mettere in atto le misure di congelamento dei beni deve scambiare informazioni con gli operatori finanziari di cui all'art. L561-2, nonché con le persone giuridiche di diritto pubblico, con gli organismi deputati alla gestione di un pubblico servizio nonché con gli enti

I. – Toute personne mentionnée à l'article L. 561-2, qui détient ou reçoit des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client, est tenue d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie.

II. – Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale non mentionnés à l'article L. 561-2 sont tenus d'appliquer les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre.

²⁶ **Art. L562-7 code monétaire et financier:**

Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2 ou L. 562-3. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informant sans délai le ministre chargé de l'économie.

²⁷ **Art. L 562-9 code monétaire et financier:**

Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date de publication.

²⁸ **Art. 562-10 code monétaire et financier:**

Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures.

²⁹ **Art. 562-11 code monétaire et financier:**

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public.

Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu de l'article L. 562-3 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.

Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.

Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie:

1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale;

2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.

responsabili della gestione di un sistema di protezione sociale³⁰.

5. Il riciclaggio e le misure preventive di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nell'ordinamento francese le misure preventive di contrasto al finanziamento del terrorismo sono indicate nel Titolo VI del Libro V del codice monetario e finanziario (*code monétaire et financier*) recante “obbligazioni relative alla lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento di attività terroristiche, le lotterie, il gioco d'azzardo e le scommesse proibite, l'evasione e la frode fiscale”(Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales).

Il Titolo in questione ha formato oggetto di una duplice modifica normativa avvenuta dapprima con **ordonnance n° 2009-104 del 30 gennaio 2009** relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei capitali e del finanziamento del terrorismo, di recepimento della Direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio), e, in seguito, con **ordonnance n° 2016-1635 del primo dicembre 2016**, di rafforzamento delle disposizioni francesi relative alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (*renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme*), la quale ha trasposto la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. quarta direttiva antiriciclaggio).

La disciplina in oggetto si caratterizza per la previsione di una serie di obblighi di vigilanza e informativi posti a carico degli operatori elencati dall'art. **L561-2 code monétaire et financier**³¹,

³⁰ **Art. L562-12 code monétaire et financier:**

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus sont autorisés à se faire communiquer par les autres services de l'Etat et par les autorités d'agrément et de contrôle des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

³¹ **Art. L561-2 code monétaire et financier:**

Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :

1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France;

1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13;

1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24;

1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8;

2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances;

2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale;

2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité;

2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances;

2° quinques Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité;

2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale;

3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties;

3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance;

4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 711-2 du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 712-4 du même code;

secondo l'approccio basato sul rischio auspicato dalla Direttiva (UE) 2015/849.

Trattasi, a titolo esemplificativo, di soggetti operanti in ambito finanziario e assicurativo, ovvero nel settore del gioco d'azzardo e delle scommesse, di coloro che si occupano abitualmente del commercio di opere d'arte, nonché degli avvocati presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, dei notai, degli amministratori giudiziari che pongono in essere, nell'ambito della propria attività professionale, transazioni finanziarie o immobiliari in nome e per conto dei clienti o che ne gestiscono i fondi.

Gli obblighi di vigilanza si sostanziano nella attività identificativa del cliente e del beneficiario effettivo dell'operazione. In particolare i soggetti menzionati dalla norma sono tenuti a definire e ad introdurre degli strumenti di identificazione e di valutazione del rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, elaborando una classificazione dei rischi in questione, in ragione della natura dei prodotti e dei servizi offerti, delle condizioni delle transazioni proposte, dei canali di distribuzione utilizzati, delle caratteristiche dei clienti e del paese di origine o di destinazione dei fondi (**art. L561-4-1, co.1 c.m.f.**)³². A tal fine, i soggetti di cui all'art. L561-2 tengono conto dei fattori

6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1;

6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France;

7° Les changeurs manuels;

7° bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur;

8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce;

9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs représentants légaux et directeurs responsables;

9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce d'antiquités et d'œuvres d'art;

11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens suivants : pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, objets d'ameublement et de décoration d'intérieur, produits cosmétiques, produits textiles, maroquinerie, produits gastronomiques, horlogerie, arts de la table;

12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable;

12° bis Les commissaires aux comptes;

13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce;

16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport;

17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5.

Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 17° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.

³² **Art. L561-4-1 code monétaire et financier:**

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

di rischio indicati con decreto dal Ministro dell'Economia, nonché della relazione della Commissione europea di cui all'art. 6 della Direttiva (UE) 2015/849 (**art. L561-4-1, co. 4 c.m.f.**)³³.

Già l'*ordonnance* del 30 gennaio 2009, di recepimento della terza direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, distingueva tra operazioni caratterizzate da un rischio esiguo e operazioni a rischio elevato.

Il codice monetario e finanziario recepisce detta distinzione distinguendo, in ragione della tipologia di rischio riscontrato, tra diverse forme di vigilanza:

- vigilanza normale;
- vigilanza debole;
- vigilanza complementare o rafforzata.

L'attività ordinaria di vigilanza si esplica mediante l'identificazione del cliente o del beneficiario effettivo dell'operazione prima dell'avvio di una relazione professionale o commerciale di una certa durata.

Per beneficiario effettivo si intende la persona fisica che, a norma dell'art. **L561-2-2 c.m.f.**, controlla direttamente o indirettamente il cliente, ovvero il soggetto in favore del quale viene eseguita

A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomerat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.

Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

³³ **Art. L561-4-1 code monétaire et financier:**

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en œuvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

A cette fin, elles définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent en particulier une classification des risques en question en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

Lorsqu'elles appartiennent à un groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exclusion des groupes mixtes dont l'entreprise mère est une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement, à un conglomerat financier au sens de l'article L. 517-3, à un groupe au sens des articles L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances ou au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ou à un groupe défini comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et que l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, elles mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existant au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par celle-ci.

Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret.

un'operazione o esercitata un'attività³⁴.

I medesimi doveri di identificazione riguardano i clienti occasionali, ove i soggetti di cui all'art. L561-2 abbiano ragione di ritenere che essi stiano ponendo in essere un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo³⁵.

Le informazioni relative al cliente e al rapporto professionale devono essere periodicamente aggiornate. Occorre altresì che gli operatori vigilino costantemente e pratichino un esame attento delle operazioni effettuate, verificando la loro coerenza con la conoscenza aggiornata che essi hanno della relazione d'affari³⁶.

Ove il rischio sia esiguo la verifica dell'identità del cliente può avvenire in un momento successivo, nel corso della relazione d'affari³⁷.

Accanto ai predetti obblighi identificativi ne sussistono di ulteriori ove il rischio di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo risulti elevato, in tal caso gli operatori di cui all'art. L561-2 operano nel quadro della vigilanza rafforzata.

Si ritiene che il rischio sia elevato qualora il cliente o il suo rappresentante legale non siano fisicamente presenti al momento dell'avvio del rapporto di affari, ovvero ove il cliente o il beneficiario effettivo siano esposti a rischi peculiari in ragione delle funzioni politiche, giurisdizionali o amministrative che esercitano o hanno esercitato per conto di uno Stato o di quelle esercitate dai membri della loro famiglia o dai soggetti a loro legati.

Ancora, gli operatori adottano misure di vigilanza ulteriori qualora l'operazione presenti per sua natura un rischio particolare di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo, specie quando favorisca l'anonimato, ovvero laddove essa venga effettuata con persone fisiche o giuridiche domiciliate, o stabilite in uno Stato designato nelle liste pubblicate dal GAFI ovvero dalla Commissione europea, a norma dell'art. 9 direttiva (UE) 2015/849, la cui legislazione ostacoli la lotta contro il riciclaggio dei capitali e il finanziamento del terrorismo³⁸.

³⁴ **Art. L561-2-2 code monétaire et financier:**

Pour l'application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :

1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client;

2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

Un décret en Conseil d'Etat précise la définition et les modalités de détermination du bénéficiaire effectif.

³⁵ **Art. L561-5-1 code monétaire et financier:**

Avant d'entrer en relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d'affaires.

Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

³⁶ **Art. L561-6 code monétaire et financier:**

Pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires.

³⁷ **Art. L561-5 code monétaire et financier:**

I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2:

1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2;

2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l'identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l'identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.

IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c'est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal de l'activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l'établissement de la relation d'affaires.

V. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

³⁸ **Art. L561-10-1 code monétaire et financier:**

In tale ipotesi i soggetti di cui all'art. L561-2 operano nel quadro della vigilanza rafforzata.

Il Consiglio di Stato può con decreto, per ragioni di ordine pubblico, assoggettare a condizioni specifiche, limitare o interdire tutte o parte delle operazioni realizzate dai soggetti menzionati ai numeri da 1 a 7 dell'art. L561-2, stabiliti in Francia con persone fisiche e giuridiche, ivi comprese le loro filiali o stabilimenti, che risultino domiciliati registrati o stabiliti in uno degli Stati indicati nelle liste pubblicate dal GAFI o dalla Commissione Europea, in applicazione dell'art. 9 direttiva (UE) 2015/849.

La documentazione relativa all'identità del cliente deve essere conservata per cinque anni a far data dalla chiusura della relazione d'affari. Parimenti, nei limiti delle loro attribuzioni, gli operatori devono conservare i documenti relativi alle operazioni effettuate³⁹.

Accanto ai doveri identificativi di cui si è dato conto, incombono in capo ai soggetti di cui all'art. L561-2 ulteriori obblighi di informazione relativi alle operazioni che, a norma dell'art. L561-15, essi sospettano che provengano da un reato per cui la legge prevede una pena privativa della libertà personale superiore a un anno o che siano legate al finanziamento del terrorismo⁴⁰.

Dette informazioni devono essere inviate all'unità di informazione finanziaria, autorità composta da membri specializzati incaricati dal Ministro dell'Economia, la quale, a mente dell'art. L561-23⁴¹, raccoglie, analizza, arricchisce e gestisce tutte le informazioni volte a stabilire l'origine o

I. – Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, un produit ou une opération leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les dispositions des articles L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-6 sous la forme de mesures de vigilance renforcées.

II. – La mise en œuvre des mesures de vigilance complémentaires prévues à l'article L. 561-10 ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du I ci-dessus.

³⁹ **Art. L561-10-2 code monétaire et financier:**

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

⁴⁰ **Art. L561-15 code monétaire et financier:**

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.

V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23.

VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17, par le service mentionné à l'article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.

Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

VII. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

⁴¹ **Art. L561-23 code monétaire et financier:**

I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.

II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29.

III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29.

la destinazione delle somme o la natura delle operazioni che abbiano formato oggetto di una comunicazione di cui all'art. **L561-15**.

L'unità in questione può opporsi all'esecuzione di un'operazione non ancora eseguita che presenti un rischio di finanziamento del terrorismo che le sia stata comunicata dagli operatori di cui all'art. L561-2. In tal caso l'operazione è sospesa per dieci giorni.

Il Presidente del Tribunale di grande istanza di Parigi può, su richiesta dell'unità di informazione finanziaria, previo avviso al Procuratore della Repubblica, prorogare la durata della sospensione ovvero ordinare il sequestro provvisorio dei fondi, conti o titoli oggetto della segnalazione.

L'autorità di cui all'art. L561-23 può, altresì, richiedere d'ufficio ulteriore documentazione relativa alla relazione d'affari che sia stata conservata dagli operatori di cui all'art. L561-2. Detta richiesta può essere effettuata, ove riguardi avvocati operanti presso il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione, nei confronti del Presidente dell'Ordine e gli Avvocati presso il Consiglio di Stato, o del Presidente dell'ordine degli avvocati presso la Corte di Cassazione.

L'unità di informazione finanziaria può inoltre richiedere informazioni relative all'identità dei clienti, nonché la data e l'ora di partenza e di arrivo, le informazioni relative ai bagagli e ai beni trasportati, a tutte le imprese di trasporto, stradali, ferroviarie, marittime o aeree, a tutti gli agenti di viaggio, nonché ai locatori di mezzi di trasporto.

Può altresì ottenere informazioni dai soggetti che gestiscono sistemi di pagamento, nonché da coloro che mettono in relazione, mediante siti internet, i beneficiari di un finanziamento e gli organizzatori di un progetto o di un evento.

E' fatto divieto ai soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate le richieste, di divulgare le informazioni fornite all'autorità. La violazione del divieto è punita, a norma dell'art. **L574-1** con l'ammenda di 22 500 euro

L'unità di informazione finanziaria può, altresì, indicare agli operatori finanziari le operazioni che presentino, per la loro natura o per la collocazione geografica dei soggetti con cui sono effettuate, un elevato rischio di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo.

L'autorità di cui all'art. L561-23 è tenuta a scambiare le informazioni di cui dispone con gli ordini professionali, con l'autorità giudiziaria e con altre autorità amministrative indipendenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle operanti nel settore finanziario, fiscale, della lotta alla corruzione, della tutela della concorrenza nonché con le unità deputate al congelamento dei beni⁴².

⁴² **Art. L561-31 code monétaire et financier:**

Oltre l'applicazione de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.

Il peut également transmettre aux services de renseignement spécialisés des informations relatives à des faits qui concernent les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

Il peut aussi transmettre à l'administration fiscale, qui peut les utiliser pour l'exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.

Pour l'exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations:

1° Aux juridictions financières, par l'intermédiaire de leur ministère public;

2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique;

3° A l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution;

4° A l'Autorité des marchés financiers;

5° Aux services spécialisés de lutte contre la corruption;

6° A l'administration des douanes;

7° Aux services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d'interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques;

8° Aux services de l'Etat chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation;

Lo scambio di informazioni avviene, altresì, con le unità di informazione finanziaria straniera.

Le informazioni comunicate da un'unità di informazione finanziaria straniera possono essere trasmesse dall'autorità francese a un'altra autorità solo previa autorizzazione dell'unità che ha fornito le informazioni, la quale non può rifiutare, a meno che la trasmissione possa ostacolare un'indagine penale, ovvero sia manifestamente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona o sia per un altro motivo, contraria ai principi fondamentali della legge nazionale.

Parimenti, l'unità di informazione finanziaria francese è tenuta a trasmettere le informazioni di cui sia in possesso ad omologhe autorità straniere relative ad operazioni che sembrano volte al riciclaggio dei capitali o al finanziamento del terrorismo a condizioni di reciprocità e purché le predette autorità straniere siano soggette ad obbligazioni di confidenzialità almeno equivalenti a quelle previste dall'ordinamento francese e a condizione che la trasmissione delle informazioni garantisca un livello di protezione sufficiente della vita privata e delle libertà fondamentali delle persone a norma degli artt. 68 e 69 della loi 78-17 del 6 gennaio 1978⁴³. La comunicazione delle predette informazioni non può altresì essere effettuata ove possa ledere la sovranità, gli interessi nazionali ovvero l'ordine pubblico⁴⁴.

9° Aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;

10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux;

11° Aux organismes mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.

⁴³ Art. 68 Loi 78-17 du 6 janvier 1978:

Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.

Art. 69 Loi 78-17 du 6 janvier 1978:

Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes:

1° A la sauvegarde de la vie de cette personne;

2° A la sauvegarde de l'intérêt public;

3° Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice;

4° A la consultation, dans des conditions régulières, d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime;

5° A l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci;

6° A la conclusion ou à l'exécution d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.

Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, par décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés porte à la connaissance de la Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne les décisions d'autorisation de transfert de données à caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa précédent.

⁴⁴ Art. L.561-29-1 code monétaire et financier:

I. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut également communiquer, sur leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier homologues étrangères les informations qu'il détient sur des sommes ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité, même si la nature de l'infraction sous-jacente associée susceptible d'être en cause n'est pas identifiée au moment où l'échange se produit, et si les conditions suivantes sont réunies:

a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;

b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

La décision de communiquer une information à une cellule de renseignement financier étrangère et de restreindre, le cas échéant, son utilisation reste de la compétence exclusive du service mentionné à l'article L. 561-23.

La communication de ces informations ne peut avoir lieu si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.

Se le indagini svolte dall'unità di informazione finanziaria rivelano la sussistenza di condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la stessa è tenuta ad informare il Procuratore della Repubblica⁴⁵.

L'autorità può altresì trasmettere le informazioni di cui dispone ai servizi di polizia giudiziaria.

II. – Les informations mentionnées au I ne peuvent être transmises par la cellule de renseignement financier homologue étrangère à ses autorités compétentes qu'avec l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23. Ce dernier peut s'y opposer si la communication de ces informations est susceptible de porter atteinte à des investigations judiciaires en cours.

⁴⁵ **Art L.561-30-1 code monétaire et financier:**

Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des informations.

Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

Sezione V - Germania

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'attuazione della normativa internazionale ed europea - - 3. Il finanziamento al terrorismo. - 4. Le organizzazioni terroristiche ed altre norme in materia di terrorismo. - 5. La responsabilità delle persone giuridiche. - 6. Confisca e congelamento dei beni. - 7. Il riciclaggio e i connessi strumenti di prevenzione. - 7.1. Il reato di riciclaggio. - 7.2. Strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette. - 8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Premessa.

I fatti di cronaca terroristica che hanno insanguinato la storia della Germania già a partire dai primi anni settanta (si pensi alla *Rote Armee Fraktion* – Raf, che portò finanche ad una crisi nazionale conosciuta con il nome di "autunno tedesco"), hanno sin da subito costretto lo Stato a dotarsi di una normativa di contrasto al terrorismo ed al suo finanziamento. Questo oggi spiega la vastità e la “poliedricità” delle leggi in materia: più che provvedimenti generali e omnicomprensivi, nel corso del tempo, anche a causa delle pressanti esigenze di adeguamento alle normative europee ed internazionali, si sono accavallati una serie di interventi sulla normativa originaria, attraverso modifiche e perfezionamenti caratterizzati da un approccio volto alla prevenzione prima che alla repressione degli atti di terrorismo.

2. L'attuazione della normativa internazionale ed europea.

In ambito internazionale, la Germania ha ratificato sia il Trattato n. 196, *Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo*¹, sia, anche se solo di recente, il Trattato n. 198 *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo*², rispettivamente il 10 giugno 2011, con entrata in vigore l'1 ottobre, ed il 20 giugno 2017 con entrata in vigore l'1 ottobre dello stesso anno.

L'ordinamento tedesco non ha invece ancora ratificato il *Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo*³, entrato in vigore l'1 luglio 2017.

La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999, è stata ratificata dalla Germania con la legge “*Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus*” del 19 dicembre 2003⁴. In questo modo, la Germania si è obbligata a prevedere la responsabilità della persona giuridica, in armonia con i principi di diritto interno, adottando le misure necessarie affinché l'ente ubicato sul suo territorio o costituito in conformità delle sue leggi sia ritenuto responsabile quando la persona fisica in posizione apicale (preposta alla direzione o al controllo dell'ente) abbia commesso, in tale qualità, uno dei reati previsti dall'art. 2 della Convenzione medesima (cfr. *infra* Persone giuridiche).

Dando seguito alle raccomandazioni contenute nella risoluzione n. 2178 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 24 settembre 2014, è stata proposta la modifica dell'art. 89a StGB al fine di estendere la punibilità ai cosiddetti “*Foreign Terrorist Fighters*”⁵. Infatti oggi è punita dal §89a, comma 2a StGB, anche la condotta preparatoria vietata che si realizza mediante il trasferimento dal territorio tedesco in un diverso Stato, ove si svolgono le attività di addestramento.

¹ Varsavia, 16.05.2005, entrato in vigore l'01.06.2007.

² Varsavia, 16.05.2005, entrato in vigore l'01.05.2008.

³ STCE n. 217, Riga, 22.10.2015.

⁴ BGBl. 2003 I S. 1923

⁵ *Gesetzesentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten, GVG-Änderungsgesetz – GVG-ÄndG, BTDrucksache 18/4279.*

Nell'ambito della normativa europea, in Germania non è stata ancora oggetto di implementazione la recentissima **Direttiva (UE) n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio)**, il cui obbligo di recepimento scade il 10 gennaio 2020), che modifica la Direttiva (UE) n. 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

Con la legge del 23 giugno 2017 "*Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen*"⁶ è stata invece data attuazione alla **Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio)** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Discorso completamente diverso si deve fare in relazione alla **Direttiva (UE) 2017/541** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio. L'ampiezza della normativa contro il fenomeno del terrorismo di cui è già dotato il sistema tedesco⁷ e di cui abbiamo accennato in premessa, rende di fatto non necessaria l'attuazione della Direttiva, almeno nei suoi profili essenziali. Così ad esempio, gli artt. 8 e 11, rispettivamente in tema di addestramento e di finanziamento del terrorismo, sono già contenuti nei paragrafi 89a, a cui abbiamo appena fatto cenno e di cui diremo meglio a breve, e 89c StGB, così come l'art. 9 - viaggi a fini terroristici - è già in parte implementato da §89a, comma 2a StGB.

3. Il finanziamento al terrorismo.

Con la legge *Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten - GVVG-ÄndG*, (Legge che modifica l'azione penale per la preparazione di gravi atti di violenza che mettono in pericolo lo Stato) del 12 giugno 2015, è stato introdotto, ed è in vigore dal successivo 20 giugno, il **§89c StGB (Terrorismusfinanzierung)**, che

⁶ Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGB 1) n. 39 del 24.6.2017, pagg. 01822-01873.

⁷ Sono infatti ben dodici i provvedimenti collegati a questa direttiva:

1. Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - vollständig mit sämtlichen Aktualisierungen seit der Bekanntmachung der Neufassung am 7. Januar 1985
2. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - mit Aktualisierungen seit der Bekanntmachung in der Fassung vom 19. Februar 1987, zuletzt geändert mit Gesetz vom 27. August 2017
3. Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbekämpfung und zur Änderung anderer Gesetze
4. Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten (GVVG) vom 30.07.2009
5. Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren
6. Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (Bundeskriminalamtgesetz - BKAG)
7. Vierundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
8. Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) - mit sämtlichen Aktualisierungen seit Inkrafttreten am 1.7.1983
9. Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken
10. Telemediengesetz - vollständig und sämtliche Änderungen seit Verkündung beinhaltend
11. Strafgesetzbuch - vollständig; Stand: 30.10.2017 Ausfertigungsdatum: 15.05.1871 Neugefasst durch Bek. v. 13.11.1998 - Neufassung Geltung ab 1.1.1999 zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 30.10.2017
12. Strafprozeßordnung - vollständig, aktuell, die sämtliche Änderungen seit Neubekanntmachung vom 7.04.1987 der StPO beinhaltet; Neu bekannt gemacht am 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist".

punisce gli **atti di finanziamento** del terrorismo⁸. E' bene precisare che anche prima dell'introduzione di questa norma l'ordinamento tedesco puniva la condotta di finanziamento ai sensi degli artt. 129a ("*Bildung terroristischer Vereinigungen*") e 89a ("*Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat*") StGb (di cui diremo meglio a breve), e quindi, rispettivamente, quando si trattava di una condotta di finanziamento collegata ad organizzazioni terroristiche (§ 129a Abs. 5 StGB) o volta alla preparazione di un grave atto di violenza che danneggiava lo Stato (§ 89a Abs. 1 Nr. 4 StGB).

Oggi, ai sensi dell'art. 89c StGb, è punito chiunque raccoglie, riceve o mette a disposizione beni con la consapevolezza o l'intenzione di trasferirli a un'altra persona per compiere reati di omicidio (§ 211), omicidio colposo (§ 212), genocidio (§ 6 del Codice penale internazionale), crimine contro l'umanità (§ 7 del Codice penale internazionale), crimine di guerra (§§ 8, 9, 10, 11 o 12 del Codice Penale Internazionale), una lesione personale ai sensi del § 224 o una lesione corporale che infligge gravi danni fisici o mentali, in particolare il tipo descritto nel § 226, ad un'altra persona, rapina a ricatto (§ 239a) o una presa di ostaggi (§ 239b), o crimini informatici, reati contro l'ambiente o reati gravi violenti che mettono in pericolo lo Stato (ai sensi del par. 89a co 2a). Tutti questi reati-scopo (salvo questi ultimi di cui al par. 89a co 2) devono però essere destinati ad intimidire il popolo in modo significativo, a forzare illegittimamente una pubblica autorità o un'organizzazione internazionale con la forza o la minaccia, o le strutture costituzionali, economiche o sociali di uno

⁸ § 89c Terrorismusfinanzierung StGb (1) 1Wer Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt mit dem Wissen oder in der Absicht, dass diese von einer anderen Person zur Begehung

1. eines Mordes (§ 211), eines Totschlags (§ 212), eines Völkermordes (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches), eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches), eines Kriegsverbrechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches), einer Körperverletzung nach § 224 oder einer Körperverletzung, die einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 bezeichneten Art, zufügt,

2. eines erpresserischen Menschenraubes (§ 239a) oder einer Geiselnahme (§ 239b),

3. von Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährlicher Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Absatz 1 bis 3, des § 308 Absatz 1 bis 4, des § 309 Absatz 1 bis 5, der §§ 313, 314 oder 315 Absatz 1, 3 oder 4, des § 316b Absatz 1 oder 3 oder des § 316c Absatz 1 bis 3 oder des § 317 Absatz 1,

4. von Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Absatz 1 bis 3,

5. von Straftaten nach § 19 Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis 3, § 19 Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 Nummer 2, § 20 Absatz 1 oder 2 oder § 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder nach § 22a Absatz 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,

6. von Straftaten nach § 51 Absatz 1 bis 3 des Waffengesetzes,

7. einer Straftat nach § 328 Absatz 1 oder 2 oder § 310 Absatz 1 oder 2,

8. einer Straftat nach § 89a Absatz 2a verwendet werden sollen,

wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 2Satz 1 ist in den Fällen der Nummern 1 bis 7 nur anzuwenden, wenn die dort bezeichnete Tat dazu bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisation erheblich schädigen kann.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 2 Vermögenswerte sammelt, entgegennimmt oder zur Verfügung stellt, um selbst eine der in Absatz 1 Satz 1 genannten Straftaten zu begehen.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Tat im Ausland begangen wird. 2Wird sie außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begangen, gilt dies nur, wenn sie durch einen Deutschen oder einen Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland begangen wird oder die finanzierte Straftat im Inland oder durch oder gegen einen Deutschen begangen werden soll.

(4) 1In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 2Wird die Tat in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wenn die Tat weder durch einen Deutschen begangen wird noch die finanzierte Straftat im Inland noch durch oder gegen einen Deutschen begangen werden soll.

(5) Sind die Vermögenswerte bei einer Tat nach Absatz 1 oder 2 geringwertig, so ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

(6) Das Gericht mildert die Strafe (§ 49 Absatz 1) oder kann von Strafe absehen, wenn die Schuld des Täters gering ist.

(7) 1Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Absatz 2) oder von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn der Täter freiwillig die weitere Vorbereitung der Tat aufgibt und eine von ihm verursachte und erkannte Gefahr, dass andere diese Tat weiter vorbereiten oder sie ausführen, abwendet oder wesentlich mindert oder wenn er freiwillig die Vollendung dieser Tat verhindert. 2Wird ohne Zutun des Täters die bezeichnete Gefahr abgewendet oder wesentlich gemindert oder die Vollendung der Tat verhindert, genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu erreichen.

Stato o di un'organizzazione internazionale, e in base alla natura della loro commissione o dei loro effetti, devono poter danneggiare seriamente uno Stato o un'organizzazione internazionale.

La **sanzione** prevista è la reclusione da sei mesi a dieci anni. La stessa punizione vale anche per coloro che, oltre che per compiere le condotte di cui sopra, realizzano personalmente uno dei suddetti reati (Abs. 2). La norma inoltre si applica anche per reati commessi all'estero, ma se sono commessi al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea, la norma in parola si applica solo se è commesso da un tedesco o da uno straniero, ma con mezzi di sussistenza reperiti in Germania, o se il finanziamento è commesso a livello nazionale, da o contro un tedesco (Abs. 3). È prevista una diminuzione di pena se i beni sono di poco valore (reclusione da tre mesi a cinque anni). Il Tribunale, infine, potrà ridurre la pena o non punire l'autore in caso di minima colpevolezza o se l'autore rinuncia volontariamente all'ulteriore preparazione del reato e al pericolo che causa o permette l'individuazione di altri soggetti che stanno ancora compiendo atti preparatori o se impedisce volontariamente il compimento di quell'atto. Se il pericolo è evitato o sostanzialmente diminuito o il perseguimento del crimine evitato senza l'intervento dell'autore, quest'ultimo potrà comunque godere di una riduzione di pena o della sua esclusione, se si accerta che vi è stato uno sforzo volontario e serio per raggiungere questo scopo.

4. Le organizzazioni terroristiche ed altre norme in materia di terrorismo.

Tra le altre norme in tema di terrorismo, un posto di primo piano riveste la disposizione avente ad oggetto le **organizzazioni terroristiche**. Il **§ 129a StGB** ("*Bildung terroristischer Vereinigungen*")⁹, introdotto nel 1976 a causa dell'aumento dei crimini terroristici anarchici, di

⁹ § 129a "*Bildung terroristischer Vereinigungen*" StGB

(1) Wer eine Vereinigung (§ 129 Absatz 2) gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,

1.Mord (§ 211) oder Totschlag (§ 212) oder Völkermord (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder Kriegsverbrechen (§§ 8, 9, 10, 11 oder § 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder 2.Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b

3.(weggefallen)

zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind,

1.einem anderen Menschen schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in § 226 bezeichneten Art, zuzufügen,

2.Straftaten nach den §§ 303b, 305, 305a oder gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, des § 308 Abs. 1 bis 4, des § 309 Abs. 1 bis 5, der §§ 313, 314 oder 315 Abs. 1, 3 oder 4, des § 316b Abs. 1 oder 3 oder des § 316c Abs. 1 bis 3 oder des § 317 Abs. 1,

3.Straftaten gegen die Umwelt in den Fällen des § 330a Abs. 1 bis 3,

4.Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 oder 2, § 20a Abs. 1 bis 3, § 19 Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 Nr. 2, § 20 Abs. 1 oder 2 oder § 20a Abs. 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder nach § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen oder

5.Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3 des Waffengesetzes zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, wenn eine der in den Nummern 1 bis 5 bezeichneten Taten bestimmt ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Organisation erheblich schädigen kann.

(3) Sind die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet, eine der in Absatz 1 und 2 bezeichneten Straftaten anzudrohen, ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern, so ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

(5) Wer eine in Absatz 1, 2 oder Absatz 3 bezeichnete Vereinigung unterstützt, wird in den Fällen der Absätze 1 und 2 mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in den Fällen des Absatzes 3 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wer für eine in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichnete Vereinigung um Mitglieder oder Unterstützer wirbt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, in den Fällen der Absätze 1, 2, 3 und 5 die Strafe nach seinem Ermessen (§ 49 Abs. 2) mildern.

(7) § 129 Absatz 7 gilt entsprechend.

seguito al § 129 rubricato “*Formazione di associazioni criminali*” (*Bildung krimineller Vereinigungen*)¹⁰, è una fattispecie di “qualificazione” del § 129, a cui si rinvia per la individuazione del bene giuridico protetto. La norma punisce, con la **reclusione da uno a dieci anni**, chiunque partecipi a un'organizzazione come membro o costituisca un'organizzazione, i cui obiettivi o le cui attività siano diretti verso la commissione di gravi reati: assassinio, omicidio o genocidio (§§211, 212, o 220a); reati contro la libertà personale (nei casi di cui al §239a o di cui al §239b o di cui al §305a o reati di comune pericolo nei casi dei §§ da 306 a 306c o 307 c.1 a 3, del §308 c. 1 a 4, del §309 c. 1 a 5, dei §§313, 314 o 315 c.1, 3 o 4, del 316b c.1° 3 o di cui al 316c c. 1 a 3). Allo stesso modo, la norma (par. 129° co 2 n.5) prevede la punizione di chiunque partecipi a un'organizzazione come membro o formi un'organizzazione i cui obiettivi o attività siano diretti ad infliggere gravi lesioni fisiche o psicologiche ad altre persone o a commettere sabotaggi informatici, incendi dolosi, gravi crimini ambientali o che coinvolgono armi da fuoco, ma solo nel caso in cui lo scopo del reato sia quello di intimidire seriamente la popolazione, a imporre illegalmente una pubblica autorità o un'organizzazione internazionale mediante l'uso della forza o la minaccia dell'uso della forza o di compromettere o distruggere gravemente le fondamentali strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale e che, data la natura o le conseguenze di tali reati, possano gravemente danneggiare uno Stato o un'organizzazione internazionale.

L'attività di reclutamento come componente o sostenitore è punita anche nella forma del tentativo incompiuto, mentre il tentativo di sostenere l'associazione continua a non essere punibile a norma dei §§129a c.3 e 23 c.1. Infine è punita l'istigazione tentata della fondazione di una associazione terroristica (§§ 30 e 129a c.1).

La disposizione di cui all'**art. 129b StGb, Organizzazioni criminali e terroristiche all'estero; confisca** (*Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland; Einziehung*)¹¹, poi, consente di

(8) Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2).

(9) In den Fällen der Absätze 1, 2, 4 und 5 kann das Gericht Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

¹⁰ § 129 “Bildung krimineller Vereinigungen” StGb

(1) 1Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind. 2Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt oder für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt.

(2) Eine Vereinigung ist ein auf längere Dauer angelegter, von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur unabhängiger organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,

(4) Der Versuch, eine in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.

(5) 1In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Satz 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern der Vereinigung gehört. 3In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erkennen, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der Vereinigung darauf gerichtet ist, in § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a, c, d, e und g bis m, Nummer 2 bis 5 und 7 der Strafprozessordnung genannte Straftaten mit Ausnahme der in § 100b Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe g der Strafprozessordnung genannten Straftaten nach den §§ 239a und 239b des Strafgesetzbuches zu begehen.

(6) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung nach den Absätzen 1 und 4 absehen.

(7) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu verhindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht bestraft.

¹¹ §129 b Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland; Einziehung StGb

(1) 1Die §§ 129 und 129a gelten auch für Vereinigungen im Ausland. 2Bezieht sich die Tat auf eine Vereinigung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so gilt dies nur, wenn sie durch eine im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgeübte Tätigkeit begangen wird oder wenn der Täter oder das Opfer Deutscher ist oder sich im Inland befindet. 3In den Fällen des Satzes 2 wird die Tat nur mit Ermächtigung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz verfolgt. 4Die Ermächtigung kann für den Einzelfall oder allgemein auch für die Verfolgung künftiger Taten erteilt werden, die sich auf eine bestimmte Vereinigung beziehen. 5Bei der Entscheidung über die Ermächtigung zieht das Ministerium in Betracht, ob die Bestrebungen der Vereinigung gegen die Grundwerte einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ordnung oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind und bei Abwägung aller Umstände als verwerflich erscheinen.

(2) In den Fällen der §§ 129 und 129a, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 1, ist § 74a anzuwenden.

perseguire la fondazione, l'adesione, il sostegno e il reclutamento di membri o sostenitori di organizzazioni criminali o terroristiche all'estero. Se si tratta di un'organizzazione straniera esterna agli Stati membri dell'Unione europea, l'azione giudiziaria sarà possibile solo nel caso in cui esista un fattore di collegamento interno stabilito dalla legge (o l'attività deve essere iniziata nella sfera di validità territoriale del codice; o l'autore o la vittima deve essere tedeschi, o l'autore o la vittima si deve trovare nello Stato). Inoltre, tali casi saranno perseguiti solo su autorizzazione del Ministero federale della giustizia, che può essere concessa per un singolo caso, nonché in generale per la prosecuzione di atti futuri relativi a un'organizzazione specifica.

Sotto il **profilo sanzionatorio**, le pene, aggravate rispetto al §129, sono della reclusione da uno a dieci anni (§ 129a c.1), e da tre a dieci anni per i capi e i compartecipi (§ 129a c. 4). A norma del c. 6 è possibile attenuare la pena nel caso di minima colpevolezza o di contributo di secondaria importanza e, a norma del c. 7 del §129 richiamato al c. 7 del §129a, la pena può essere ridotta o esclusa in caso di pentimento operoso. La strategia di lotta contro le associazioni terroristiche si manifesta inoltre nelle possibili conseguenze di *status* (co.8): il Giudice può privare il condannato della possibilità di ricoprire uffici pubblici o ottenere diritti derivanti da pubblici elezioni.

Per combattere il fenomeno associativo, sia di natura criminale sia terroristica, si applicano le disposizioni in tema di confisca (§§ 73d e 74a).

Nell'agosto del 2009, in attuazione della Convenzione di Varsavia sulla prevenzione del terrorismo, tre nuove disposizioni sono state introdotte nel codice penale dal *Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten – GVVG* (dd. 30.7.2009, BGBl. I, 2437 ss.), relative al perseguimento della preparazione di reati violenti e gravi che mettono in pericolo lo Stato.

Si tratta degli artt. 89a (*Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat*), 89b (*Aufnahme von Beziehungen zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat*) e 91 (*Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat*). Queste nuove disposizioni, nella specie, prevedono la punibilità non solo della preparazione, in determinate forme come l'addestramento, di gravi atti violenti che mettono in pericolo lo Stato, ma anche l'avvio o il mantenimento di contatti con un'organizzazione terroristica per la fornitura di istruzioni con finalità terroristiche. Inoltre, è punibile come reato anche la diffusione delle istruzioni per commettere un atto grave che mette in pericolo lo Stato. La **sanzione** prevista in tutte le ipotesi è la reclusione, sia pure di livelli differenziati e in alcuni casi alternativi alla pena pecuniaria (§89b e §91).

Il 12 giugno 2015 gli artt. 89a e 89b StGB sono stati modificati dalla già citata *Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten - GVVG-ÄndG*, (Atto di modifica sull'azione penale per la preparazione di reati gravi violenti che mettono in pericolo lo Stato), al fine di estendere la punibilità anche ai viaggi all'estero realizzati con finalità di terrorismo. Ed un nuovo intervento sull'art. 89a StGB si è avuto con legge sulla confisca dei beni, "*Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung*", del 13 aprile 2017.

Il reato di "*Preparazione di un grave atto di violenza grave che mette in pericolo lo Stato*" previsto dal § 89 a StGB (*Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat*), **punito da sei mesi a dieci anni** (nelle forme meno gravi da tre mesi a cinque anni), colpisce coloro che preparano azioni che mettono in pericolo lo Stato tramite attacchi alla vita e alla libertà personale. La condotta deve essere tale da compromettere l'esistenza o la sicurezza di uno Stato o di un'organizzazione internazionale o da eliminare, sospendere o minare i principi costituzionali della Repubblica federale tedesca. Come anticipato, la punibilità è estesa anche ai *Foreign Fighters* e alle condotte realizzate all'estero. Però se commessa al di fuori degli Stati membri dell'Unione Europea, valgono i limiti sopra

visti sia per il finanziamento del terrorismo (§ 89c Abs 3 StGb) sia in tema di organizzazioni terroristiche (§129 b Abs 1 StGb)¹².

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

La Germania appartiene a quel gruppo di paesi che distingue nettamente tra reato presupposto e illecito dell'ente e, non riscontrando in quest'ultimo tutti i caratteri propri dell'illecito penale, lo classifica esclusivamente di natura amministrativa o tutt'al più "di altra natura".

Sebbene quindi sia prevalente la tesi secondo cui gli enti collettivi siano capaci di azione solo per mezzo dei loro organi e non sono assoggettabili a pena perché incapaci di avvertire la disapprovazione etico-sociale della sanzione, sono però comunque previsti dal codice penale taluni interventi sanzionatori come l'acquisizione pubblica, la confisca e talune conseguenze accessorie. Di particolare successo si è inoltre rilevato lo strumento sanzionatorio dei "tassi giornalieri". Le sanzioni applicate perseguano quindi finalità preventive e retributive, senza però esprimere alcun rimprovero etico-morale, e senza avere finalità risarcitorie/reintegratrici in forma specifica dell'interesse leso.

La responsabilità degli enti, almeno nell'ordinamento tedesco, è contenuta nell'ambito di una disciplina organica raccolta nella legge *Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)* e trova il proprio fondamento nei §§ 9, 30 e 130 dell'OWiG, ed in particolare nel combinato disposto dei §§ 9 *Handeln für einen anderen* e 30 *Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen*, nonché nel § 130 *Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen*. La responsabilità, così come nel modello italiano, si fonda sulla commissione di un reato o di un illecito amministrativo (*eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit*), realizzato da una determinata persona fisica rappresentante dell'ente, o membro di un organo o del comitato esecutivo: si tratta, per lo più, della tipica

¹² § 89 a *Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat* StGB

(1) 1Wer eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 2Eine schwere staatsgefährdende Gewalttat ist eine Straftat gegen das Leben in den Fällen des § 211 oder des § 212 oder gegen die persönliche Freiheit in den Fällen des § 239a oder des § 239b, die nach den Umständen bestimmt und geeignet ist, den Bestand oder die Sicherheit eines Staates oder einer internationalen Organisation zu beeinträchtigen oder Verfassungsgrundsätze der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen, außer Geltung zu setzen oder zu untergraben.

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der Täter eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, indem er

1. eine andere Person unterweist oder sich unterweisen lässt in der Herstellung von oder im Umgang mit Schusswaffen, Sprengstoffen, Spreng- oder Brandvorrichtungen, Kernbrenn- oder sonstigen radioaktiven Stoffen, Stoffen, die Gift enthalten oder hervorbringen können, anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, zur Ausführung der Tat erforderlichen besonderen Vorrichtungen oder in sonstigen Fertigkeiten, die der Begehung einer der in Absatz 1 genannten Straftaten dienen,

2. Waffen, Stoffe oder Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art herstellt, sich oder einem anderen verschafft, verwahrt oder einem anderen überlässt oder

3. Gegenstände oder Stoffe sich verschafft oder verwahrt, die für die Herstellung von Waffen, Stoffen oder Vorrichtungen der in Nummer 1 bezeichneten Art wesentlich sind.

(2a) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn der Täter eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet, indem er es unternimmt, zum Zweck der Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder der in Absatz 2 Nummer 1 genannten Handlungen aus der Bundesrepublik Deutschland auszureisen, um sich in einen Staat zu begeben, in dem Unterweisungen von Personen im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 erfolgen.

(3) 1Absatz 1 gilt auch, wenn die Vorbereitung im Ausland begangen wird. 2Wird die Vorbereitung außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union begangen, gilt dies nur, wenn sie durch einen Deutschen oder einen Ausländer mit Lebensgrundlage im Inland begangen wird oder die vorbereitete schwere staatsgefährdende Gewalttat im Inland oder durch oder gegen einen Deutschen begangen werden soll.

(4) 1In den Fällen des Absatzes 3 Satz 2 bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 2Wird die Vorbereitung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union begangen, bedarf die Verfolgung der Ermächtigung durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, wenn die Vorbereitung weder durch einen Deutschen erfolgt noch die vorbereitete schwere staatsgefährdende Gewalttat im Inland noch durch oder gegen einen Deutschen begangen werden soll.

(5) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

(7) 1Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn der Täter freiwillig die weitere Vorbereitung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat aufgibt und eine von ihm verursachte und erkannte Gefahr, dass andere diese Tat weiter vorbereiten oder sie ausführen, abwendet oder wesentlich mindert oder wenn er freiwillig die Vollendung dieser Tat verhindert. 2Wird ohne Zutun des Täters die bezeichnete Gefahr abgewendet oder wesentlich gemindert oder die Vollendung der schweren staatsgefährdenden Gewalttat verhindert, genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, dieses Ziel zu erreichen.

responsabilità dell'ente per fatto, collegato ad obblighi che gravano sulla persona giuridica, dei c.d. soggetti apicali.

La **sanzione pecuniaria** arriva fino a dieci milioni di euro in caso di reato intenzionale e fino a cinque milioni di euro in caso di reato colposo. Nell'ipotesi di infrazione amministrativa, l'importo massimo dell'ammenda è determinato dall'importo massimo dell'ammenda prevista per l'infrazione amministrativa. Nei casi di violazione dell'obbligo di vigilanza nelle società e nelle imprese, la sanzione può arrivare ad un milione di euro.

Ai sensi del § 29a *Einziehung des Wertes von Taterträgen* è prevista la **confisca** dei proventi di reato anche attraverso la particolare forma della confisca per equivalente ed anche qualora i beni appartengano a soggetti terzi rispetto all'esecutore materiale del reato, qualora si tratti di beni del mandante, o nei casi in cui il bene è stato ottenuto con trasferimento gratuito o senza alcun motivo legale, oppure se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che ciò che ha ottenuto proveniva da un illecito.

Come accennato nel paragrafo dedicato all'attuazione della normativa internazionale, la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai reati di finanziamento del terrorismo in particolare, è prevista in Germania anche seguito della ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999, la quale, all'art. 5, prevede espressamente che *“ogni Stato Parte, in conformità ai principi del suo diritto interno, adotti le misure necessarie affinché sia coinvolta la responsabilità di una persona giuridica ubicata sul suo territorio o istituita sotto il dominio della sua legislazione, quando una persona responsabile della direzione o del controllo di tale persona giuridica ha, in tale qualità, commesso un reato di cui all'articolo 2”*, ossia, tra gli altri, i reati previsti nella Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, e, più in generale, ogni atto destinato ad uccidere o ferire che sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi .

La già citata legge di ratifica tedesca (*“Gesetz zu dem Internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus”* del 19 dicembre 2003) si limita a dare attuazione alla Convenzione a cui rinvia pedissequamente, allegando la traduzione tedesca del testo.

6. Confisca e congelamento dei beni.

In esecuzione della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea, è stata approvata dal Parlamento tedesco il 13 aprile 2017, ed è entrata in vigore il 1 luglio successivo, la riforma, a lungo discussa, del provvedimento, già citato, sulla confisca dei beni: **“Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung”**¹³. La legge in questione può essere applicata, oltre che per i per casi di terrorismo, anche in ipotesi di associazione a delinquere, così come di traffico di esseri umani, droga, armi, ma anche frode, evasione fiscale e pedopornografia. Tra le numerose novità (l'estensione alla generalità dei reati della confisca allargata, la regolamentazione dei rapporti tra confisca e pretese risarcitorie del danneggiato, la precisazione dei confini del c.d. principio del lordo, la possibilità di riservare il contraddittorio e la decisione finale sulla confisca ad una fase processuale successiva al dibattimento, l'introduzione di una confisca a carico degli eredi), degno di particolare rilievo è l'introduzione per la prima volta nell'ordinamento tedesco di una confisca non basata sulla condanna, che si ispira dichiaratamente tanto alle *civil forfeitures* angloamericane quanto alla confisca di prevenzione italiana. Tale misura,

¹³ BGBl. I 2017 S. 872

infatti, potrà essere disposta a carico di beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale aperto nei confronti di persone sospettate di aver commesso taluni gravi reati riconducibili, in particolare, al crimine organizzato e al terrorismo, laddove l'azione penale non sia esercitata o non sia possibile giungere a una condanna, allorché il giudice raggiunga comunque il convincimento che i beni in questione “derivino” da un qualsiasi reato (anche diverso, dunque, da quello per il quale è stato aperto il procedimento penale nel cui ambito è stato disposto il sequestro). Tale convincimento potrà basarsi, per esplicita indicazione del legislatore, su una pluralità di indicatori, tra i quali spicca la “grossa sproporzione tra il valore del bene e i redditi legali dell'interessato”. Competente a pronunciare la misura sarà lo stesso giudice procedente ovvero, in caso di mancato esercizio dell'azione penale, il giudice (penale) che sarebbe stato competente ove l'azione fosse stata esercitata. A tale misura non è attribuita natura di sanzione penale, bensì di mera misura ripristinatoria dell'ordine economico turbato dall'arricchimento senza causa rappresentato dal reato dal quale il bene proviene. È prevista la possibilità di confisca dei beni anche oltre la prescrizione del reato. Inoltre, è possibile restituire alle vittime una compensazione dello stesso valore del bene nel caso in cui quest'ultimo non fosse più in possesso del reo.

Alla luce di questa legge è stato in ultimo modificato il §76a (*Selbständige Einziehung*) StGb che autorizza l'Autorità Giudiziaria a procedere alla confisca, anche per equivalente (e quindi di denaro o beni di valore corrispondente a quelli provento del reato) dei beni provenienti da uno dei reati elencati al comma 4¹⁴. Tra questi, per quello che ci riguarda, rientrano, al punto 1a), i reati in

¹⁴ §76a *Selbständige Einziehung* StGb

(1) 1Kann wegen der Straftat keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so ordnet das Gericht die Einziehung oder die Unbrauchbarmachung selbständig an, wenn die Voraussetzungen, unter denen die Maßnahme vorgeschrieben ist, im Übrigen vorliegen. 2Ist sie zugelassen, so kann das Gericht die Einziehung unter den Voraussetzungen des Satzes 1 selbständig anordnen. 3Die Einziehung wird nicht angeordnet, wenn Antrag, Ermächtigung oder Strafverlangen fehlen oder bereits rechtskräftig über sie entschieden worden ist.

(2) 1Unter den Voraussetzungen der §§ 73, 73b und 73c ist die selbständige Anordnung der Einziehung des Tatertrages und die selbständige Einziehung des Wertes des Tatertrages auch dann zulässig, wenn die Verfolgung der Straftat verjährt ist. 2Unter den Voraussetzungen der §§ 74b und 74d gilt das Gleiche für die selbständige Anordnung der Sicherungseinziehung, der Einziehung von Schriften und der Unbrauchbarmachung.

(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn das Gericht von Strafe absieht oder wenn das Verfahren nach einer Vorschrift eingestellt wird, die dies nach dem Ermessen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts oder im Einvernehmen beider zulässt.

(4) 1Ein aus einer rechtswidrigen Tat herrührender Gegenstand, der in einem Verfahren wegen des Verdachts einer in Satz 3 genannten Straftat sichergestellt worden ist, soll auch dann selbständig eingezogen werden, wenn der von der Sicherstellung Betroffene nicht wegen der Straftat verfolgt oder verurteilt werden kann. 2Wird die Einziehung eines Gegenstandes angeordnet, so geht das Eigentum an der Sache oder das Recht mit der Rechtskraft der Entscheidung auf den Staat über; § 75 Absatz 3 gilt entsprechend. 3Straftaten im Sinne des Satzes 1 sind

1. aus diesem Gesetz:

a) Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach § 89a und Terrorismusfinanzierung nach § 89c Absatz 1 bis 4,

b) Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Absatz 1 und Bildung terroristischer Vereinigungen nach § 129a Absatz 1, 2, 4, 5, jeweils auch in Verbindung mit § 129b Absatz 1,

c) Zuhälterei nach § 181a Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3,

d) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften in den Fällen des § 184b Absatz 2,

e) gewerbs- und bandenmäßige Begehung des Menschenhandels, der Zwangsprostitution und der Zwangsarbeit nach den §§ 232 bis 232b sowie bandenmäßige Ausbeutung der Arbeitskraft und Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung nach den §§ 233 und 233a,

f) Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 Absatz 1, 2 und 4,

2. aus der Abgabenordnung:

a) Steuerhinterziehung unter den in § 370 Absatz 3 Nummer 5 genannten Voraussetzungen,

b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel nach § 373,

c) Steuerhhelei im Fall des § 374 Absatz 2,

3. aus dem Asylgesetz:

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 Absatz 3,

b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a,

4. aus dem Aufenthaltsgesetz:

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Absatz 2,

b) Einschleusen mit Todesfolge sowie gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen nach § 97,

5. aus dem Außenwirtschaftsgesetz:

vorsätzliche Straftaten nach den §§ 17 und 18,

6. aus dem Betäubungsmittelgesetz:

tema di finanziamento del terrorismo (§ 89c, oltre al § 89a), al punto 1b) i reati associativi anche di matrice terroristica (§129, §129a e §129b) e, infine, al punto 1f, il reato di riciclaggio (§ 261).

Questa disposizione è applicabile anche nell'ipotesi in cui non sia possibile perseguire e condannare un soggetto per la commissione di quel reato. Ancora, tale potere può essere esercitato anche quando l'azione penale è prescritta e qualora l'organo giurisdizionale rinuncia alla pena o quando il procedimento si conclude per disposizione del pubblico ministero o dell'organo giurisdizionale o di comune accordo.

7. Il riciclaggio e i connessi strumenti di prevenzione.

7.1. Il reato di riciclaggio.

Prima di occuparsi dell'attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, occorre esaminare brevemente il **reato di riciclaggio**. In Germania questa fattispecie penale non esisteva fino al 1992, quando la legge sulla lotta al traffico di droga e altre forme di criminalità (*Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und andere Erscheinungsformen der OK, OrgKG*) introdusse¹⁵ l'art. **§ 261 StGb** (*Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte*)¹⁶. La norma è stata il frutto dell'attuazione della Direttiva 91/308/CE, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, e della Convenzione ONU di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988.

a) Straftaten nach einer in § 29 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 in Bezug genommenen Vorschrift unter den dort genannten Voraussetzungen,

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie den §§ 30a und 30b,

7. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen:

a) Straftaten nach § 19 Absatz 1 bis 3 und § 20 Absatz 1 und 2 sowie § 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 21,

b) Straftaten nach § 22a Absatz 1 bis 3,

8. aus dem Waffengesetz:

a) Straftaten nach § 51 Absatz 1 bis 3,

b) Straftaten nach § 52 Absatz 1 Nummer 1 und 2 Buchstabe c und d sowie Absatz 5 und 6.

¹⁵ All'articolo 1, paragrafo 19 (BGBl - Deutsche Bundesgesetzblatt I/1992).

¹⁶ § 261 Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte StGb

(1) 1Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, die Einziehung oder die Sicherstellung eines solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 2Rechtswidrige Taten im Sinne des Satzes 1 sind (omissis) 3Satz 1 gilt in den Fällen der gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Steuerhinterziehung nach § 370 der Abgabenordnung für die durch die Steuerhinterziehung ersparten Aufwendungen und unrechtmäßig erlangten Steuererstattungen und -vergütungen sowie in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 auch für einen Gegenstand, hinsichtlich dessen Abgaben hinterzogen worden sind.

(2) Ebenso wird bestraft, wer einen in Absatz 1 bezeichneten Gegenstand

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Geldwäsche verbunden hat.

(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, daß der Gegenstand aus einer in Absatz 1 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(6) Die Tat ist nicht nach Absatz 2 strafbar, wenn zuvor ein Dritter den Gegenstand erlangt hat, ohne hierdurch eine Straftat zu begehen.

(7) 1Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen werden. 2§ 74a ist anzuwenden.

(8) Den in den Absätzen 1, 2 und 5 bezeichneten Gegenständen stehen solche gleich, die aus einer im Ausland begangenen Tat der in Absatz 1 bezeichneten Art herrühren, wenn die Tat auch am Tatort mit Strafe bedroht ist.

(9) 1Nach den Absätzen 1 bis 5 wird nicht bestraft,

2Nach den Absätzen 1 bis 5 wird außerdem nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist. 3Eine Straflosigkeit nach Satz 2 ist ausgeschlossen, wenn der Täter oder Teilnehmer einen Gegenstand, der aus einer in Absatz 1 Satz 2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, in den Verkehr bringt und dabei die rechtswidrige Herkunft des Gegenstandes verschleiert.

La norma attualmente in vigore è in linea con la seconda legge di modifica dei regolamenti sui mercati finanziari sulla base di atti giuridici europei (*Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz*) del 23 giugno 2017 ed entrata in vigore il 3 gennaio 2018.

L'articolo contiene 9 commi e non è di facile comprensione. Per quel che ci riguarda, la norma punisce chiunque nasconde un bene, occulti la sua origine o ostacoli o metta in pericolo l'indagine sulla sua origine, l'ubicazione, la confisca o la messa in sicurezza. Il bene deve provenire da un atto illecito tra i quali, insieme a numerosi altri, rientrano i reati previsti dagli artt. §§ 89a (*Preparazione di un grave atto di violenza grave che mette in pericolo lo Stato*) e 89c (*finanziamento del terrorismo*) e §§ 129 (*Associazioni criminali*) e 129a (3) e (5) (*Associazioni terroristiche*), anche in combinato disposto con § 129b (1), e commessi anche da un membro di un'associazione criminale o terroristica (§§ 129, 129a, anche in connessione con § 129b). Allo stesso modo, è punito colui che procura a sé o ad altri o conserva o utilizza per sé o per conto terzi beni di cui ha conosciuto l'origine illecita nel momento in cui l'ha ottenuto (co. 2), tranne nell'ipotesi in cui un terzo ha precedentemente ottenuto i beni senza commettere un reato (co. 6).

Il reato è punibile anche nella forma del tentativo.

Le **pene** vanno da tre mesi a cinque anni di reclusione e nelle ipotesi più gravi da sei mesi a dieci anni. Coloro che per trascuratezza (*Leichtfertigkeit*) della provenienza illecita del bene sono puniti con la reclusione fino a due anni o con un'ammenda. Con questa formulazione del reato risulta più favorevole perseguire la cosiddetta *Leichtfertige Geldwäsche*, ossia l'ipotesi di colpa grave, invece dell'ipotesi dolosa.

Infine va ricordato che il 23 giugno 2017 è stata adottata la **legge di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio**, "*Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen*" che ha notevolmente esteso la cerchia di persone/imprese interessate e ha introdotto nuove misure di „compliance“ finalizzate ad evitare il riciclaggio del denaro ed il finanziamento del terrorismo. Sotto il primo profilo, oltre agli istituti finanziari, adesso sono coinvolti anche coloro che operano nel commercio e nello scambio di beni (*Güterhändler*), così come i revisori contabili, i consulenti tributari, determinati amministratori fiduciari e agenti immobiliari. Sotto il secondo aspetto, per adempiere al meglio gli obblighi risultanti dalla nuova legge, è stato introdotto un "Registro per la trasparenza" (*Transparenzregister*) che aiuta ad identificare e controllare i partners d'affari. In questo contesto si inseriscono i "*wirtschaftlich Berechtigte*" di una società/impresa, cioè i soggetti che beneficiano economicamente delle attività aziendali. "*Wirtschaftlich Berechtigter*" può essere qualsiasi persona fisica che possiede direttamente o indirettamente più del 25% del capitale, che detiene la stessa percentuale di diritti di voto o che influisce in altro modo sull'impresa. Il registro per la trasparenza permette di richiamare elettronicamente informazioni sui singoli soggetti economici, come ad esempio i dati personali, il tipo di interesse economico e la sua entità. L'obiettivo è di aumentare notevolmente la trasparenza nelle società. Il registro viene gestito dalla *Bundesanzeiger Verlag GmbH* su incarico del Governo Federale.

Il valore del limite per affari in contanti soggetto alla disciplina antiriciclaggio scende da 15.000 a 10.000 EUR.

Sono anche state introdotte nuove procedure di identificazione dei partners d'affari. Per esempio, in ambito di affari internazionali dove i partners, come spesso accade, non hanno un contatto personale tra di loro, adesso potrà essere effettuato un controllo sulla identità tramite la tessera elettronica, oppure tramite la identificazione video o la firma elettronica.

Le sanzioni applicate sono aumentate e, adattate alla direttiva antiriciclaggio, potranno arrivare fino al 10% del fatturato. Come sanzione accessoria è oggi anche previsto che le Autorità

possano pubblicare via Internet i procedimenti penali-amministrativi, rendendoli quindi pubblici (cd. *Prangervorschrift*, “direttiva di messa alla berlina”).

7.2. Strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette.

Tra gli strumenti di prevenzione previsti dall'ordinamento tedesco nel contrasto al finanziamento al terrorismo si annoverano le **intercettazioni**, disciplinate dalla legge federale tedesca (*Bundeskriminalamtgesetz*) in caso di grave pericolo per lo Stato o per la sicurezza nazionale. Esse non ammettono alcun controllo giudiziario.

Altri strumenti di prevenzione sono contenuti nella **legge sulle banche** (*Kreditwesengesetz*, KWG)¹⁷ e nella già citata legge sul riciclaggio di denaro.

Nella specie, ai sensi dell'art. 24c della legge sulle banche, è previsto un moderno sistema di reperimento dei dati che fornisce all'Autorità federale di vigilanza federale (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, *BaFin*) l'accesso elettronico a tutte le informazioni dei conti chiave detenuti dalle banche (nome del titolare e numero di conto, nomi delle persone che hanno il diritto di disporre ed il nome del beneficiario economico). Questo sistema consente di **congelare** immediatamente i beni finanziari di persone e organizzazioni secondo i rispettivi regolamenti.

Il successivo art. 25c (2), poi, richiede alle istituzioni finanziarie di implementare un sistema interno basato sui dati per monitorare i clienti, i conti e le transazioni per irregolarità o deviazioni da un modello standard predefinito di comportamento.

La disposizione richiede, inoltre, che le istituzioni finanziarie conducano indagini attraverso un approccio basato sul rischio; a tal fine, devono avvalersi di sistemi informatici che consentono di profilare conti e clienti sulla base di parametri adeguati alla struttura aziendale specifica dell'ente in questione.

L'art. 6a della legge bancaria prevede, infine, un'ampia base giuridica che consente al *BaFin* di **congelare beni** di sospetti terroristi per ordine amministrativo. Più esattamente, se sono noti fatti che indicano che i fondi affidati a un istituto finanziario servono a finanziare un'organizzazione terroristica, o che un'operazione finanziaria, se effettuata, servirebbe a tale scopo, il *BaFin* ha il potere di vietare all'ente di cedere un conto o un deposito o di eseguire ulteriori operazioni finanziarie (congelamento).

Il sistema di accesso automatizzato all'account di *BaFin* consente inoltre l'identificazione immediata di attività finanziarie potenzialmente congelate e le autorità di contrasto tedesche possono bloccare i conti fino a nove mesi. Questa legislazione nazionale complementare è anche la base legale per congelare le attività di quei sospetti terroristi residenti nell'UE che non sono ancora coperti dai regolamenti UE nn. 2580/2001 e 881/2002.

Come accennato, meritano di essere citati anche alcuni strumenti di prevenzione contenuti nella **legge sul riciclaggio** di denaro. In particolare, essa individua gli appositi obblighi di diligenza, le condizioni in presenza delle quali sono dovuti e gli operatori economici tenuti **all'obbligo di indagare** e prevenire il finanziamento.

Infine con la istituzione di un'Unità di informazione finanziaria (UIF), sottoposta al Ministero delle Finanze, per la segnalazione di casi sospetti, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge sul riciclaggio di denaro, le banche, le istituzioni finanziarie e altre imprese e professionisti non finanziari (come agenti immobiliari, avvocati, notai, consulenti fiscali e contabili) potranno segnalare eventuali transazioni sospette.

¹⁷ Promulgata il 9 settembre 1998 (BGBl. I pag. 2776), modificata da ultimo dall'articolo 8 della legge del 10 luglio 2018 (BGBl. I pag. 1102).

Anche i fornitori di servizi di trasferimento di denaro (servizi di rimessa) rientrano nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro e devono ottenere una licenza prima di eseguire gli ordini di pagamento. La concessione della licenza è soggetta a una serie di requisiti. È reato fornire servizi finanziari senza la licenza richiesta (Abs 2 *Risikomanagement*) e, in tal caso, il *BaFin* può applicare sanzioni amministrative per impedire il proseguimento dell'attività.

8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

Come si accennava in apertura, la Germania è uno dei Paesi che, anche a causa della sua storia, è dotata di una normativa ricca e variegata nella lotta al finanziamento del terrorismo.

Il suo stato di adeguamento alla normativa internazionale ed europea può ritenersi fra i più avanzati. Infatti, con la sola esclusione della Direttiva (UE) n. 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio), il cui obbligo di recepimento scade però il 10 gennaio 2020, possiamo concludere che nel complesso la Germania è in linea con i canoni richiesti a livello europeo ed internazionale nella lotta al finanziamento del terrorismo e alle forme di riciclaggio di denaro.

Sezione VI – Irlanda

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L'*Offences against the State Acts 1939-1998* e la definizione di organizzazione illegale. - 3. Il *Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005* e il finanziamento al terrorismo. - 4. Il *Criminal justice (money laundering and terrorist financing) Act* del 2010 e il reato di riciclaggio. - 5. La responsabilità delle persone giuridiche. - 6. Confisca e congelamento dei beni - 7. *Due diligence*. - 8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Introduzione.

La normativa irlandese in tema di terrorismo e di contrasto al finanziamento dello stesso si fonda, innanzitutto, sulla tutela dei valori democratici, con l'obiettivo di sviluppare una società più inclusiva e interculturale, basata su politiche che promuovono l'interazione, l'uguaglianza di opportunità, la comprensione e il rispetto.

Contemporaneamente l'Irlanda si è dotata nel tempo di una disciplina finalizzata a negare ai terroristi internazionali la possibilità di utilizzare la sua giurisdizione per pianificare e sostenere le attività terroristiche. Ciò attraverso una importante legislazione antiterrorismo diretta a garantire, da un lato, nessuna tolleranza verso tali attività e, dall'altro, ad assicurare a tutti la sicurezza e la protezione delle libertà fondamentali e dei diritti umani.

In generale, l'Irlanda è pienamente impegnata sul piano internazionale nel contrasto al terrorismo. Essa sostiene le misure antiterrorismo adottate dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa.

Tuttavia, la stessa non ha ancora provveduto ad implementare la Direttiva 2017/541/EU sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, né la recentissima Direttiva 2018/843/EU, che modifica la Direttiva 2015/849/EU (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/EU.

Ciò premesso, l'*Offences against the State Acts 1939-1998*, in combinazione con il *Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005*, costituisce la legislazione primaria dell'Irlanda contro il terrorismo, mentre il *Criminal Justice (money laundering and terrorist financing) Act* del 2010 traspone nell'ordinamento irlandese la terza Direttiva sul riciclaggio di denaro 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

2. L'*Offences against the State Acts 1939-1998* e la definizione di organizzazione illegale.

L'*Offences against the State Acts 1939-1998* prevede e disciplina i reati che puniscono l'appartenenza¹, l'assistenza e la direzione di un'organizzazione illegale, il possesso di articoli per

¹ 2. Membership of an unlawful organisation: inferences that may be drawn

(1) Where in any proceedings against a person for an offence under section 21 of the Act of 1939 evidence is given that the accused at any time before he or she was charged with the offence, on being questioned by a member of the Garda Síochána in relation to the offence, failed to answer any question material to the investigation of the offence, then the court in determining whether to send forward the accused for trial or whether there is a case to answer and the court (or subject to the judge's directions, the jury) in determining whether the accused is guilty of the offence may draw such inferences from the failure as appear proper; and the failure may, on the basis of such inferences, be treated as, or as capable of amounting to, corroboration of any evidence in relation to the offence, but a person shall not be convicted of the offence solely on an inference drawn from such a failure.

scopi connessi a determinati reati², la raccolta illecita di informazioni, la ritenuta di informazioni e l'addestramento delle persone alla fabbricazione o all'uso di armi da fuoco.³

Punto di partenza della legge in esame è rappresentato dall'art. 18⁴ che fornisce la definizione di "organizzazione illegale".

In particolare, al fine di regolare e controllare nell'interesse pubblico l'esercizio del diritto costituzionale dei cittadini di formare associazioni, tale disposizione statuisce che costituisce una organizzazione illegale qualsiasi organizzazione che:

- ingaggia, promuove, incoraggia o difende la commissione di qualsiasi attività di natura sovversiva;
- difende, incoraggia o tenta di procurare con la forza, la violenza o altri mezzi incostituzionali una modifica della Costituzione;

(2) Subsection (1) shall not have effect unless the accused was told in ordinary language when being questioned what the effect of such a failure might be.

(3) Nothing in this section shall, in any proceedings -

(a) prejudice the admissibility in evidence of the silence or other reaction of the accused in the face of anything said in his or her presence relating to the conduct in respect of which he or she is charged, in so far as evidence thereof would be admissible apart from this section, or

(b) be taken to preclude the drawing of any inference from the silence or other reaction of the accused which could be properly drawn apart from this section.

(4) In this section -

(a) references to any question material to the investigation include references to any question requesting the accused to give a full account of his or her movements, actions, activities or associations during any specified period,

(b) references to a failure to answer include references to the giving of an answer that is false or misleading and references to the silence or other reaction of the accused shall be construed accordingly.

(5) This section shall not apply in relation to failure to answer a question if the failure occurred before the passing of this Act.

² 7. Possession of articles for purposes connected with certain offences

(1) A person shall be guilty of an offence if he or she has any article in his or her possession or under his or her control in circumstances giving rise to a reasonable suspicion that the article is in his or her possession or under his or her control for a purpose connected with the commission, preparation or instigation of an offence under the Explosive Substances Act, 1883, or the Firearms Acts, 1925 to 1990, which is for the time being a scheduled offence for the purposes of Part V of the Act of 1939.

(2) It shall be a defence for a person charged with an offence under this section to prove that at the time of the alleged offence the article in question was not in his or her possession or under his or her control for any purpose specified in subsection (1).

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding 10 years or both.

(4) The reference in subsection (1) to an offence under an enactment referred to therein shall be deemed to include a reference to an act or omission done or made outside the State that would be an offence under such an enactment if done or made in the State.

³ 12. Training persons in the making or use of firearms, etc.

(1) A person who instructs or trains another or receives instruction or training in the making or use of firearms or explosives shall be guilty of an offence.

(2) It shall be a defence for a person charged with an offence under this section to prove that the giving or receiving of such instruction or training was done with lawful authority or that he or she had reasonable excuse for giving or receiving such instruction or training.

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding 10 years or both.

(4) This section shall not apply to any assembly referred to in section 15(4) of the Act of 1939.

⁴ 18. Unlawful Organisations

In order to regulate and control in the public interest the exercise of the constitutional right of citizens to form associations, it is hereby declared that any organisation which—

(a) engages in, promotes, encourages, or advocates the commission of treason or any activity of a treasonable nature, or Suppression orders.

(b) advocates, encourages, or attempts the procuring by force, violence, or other unconstitutional means of an alteration of the Constitution, or

(c) raises or maintains or attempts to raise or maintain a military or armed force in contravention of the Constitution or without constitutional authority, or

(d) engages in, promotes, encourages, or advocates the commission of any criminal offence or the obstruction of or interference with the administration of justice or the enforcement of the law, or

(e) engages in, promotes, encourages, or advocates the attainment of any particular object, lawful or unlawful, by violent, criminal, or other unlawful means, or

(f) promotes, encourages, or advocates the non-payment of moneys payable to the Central Fund or any other public fund or the non-payment of local taxation, shall be an unlawful organisation within the meaning and for the purposes of this Act, and this Act shall apply and have effect in relation to such organisation accordingly.

- promuove o mantiene o tenta di promuovere o mantenere una forza militare o armata in violazione della Costituzione o senza l'autorità costituzionale;
- si impegna, promuove, incoraggia o difende la commissione di qualsiasi reato o l'ostruzione o l'interferenza con l'amministrazione della giustizia o con l'applicazione della legge;
- si impegna, promuove, incoraggia o sostiene il raggiungimento di qualsiasi obiettivo, legale o illegale, con mezzi violenti, criminali o altri mezzi illegali;
- promuove, incoraggia o sostiene il mancato pagamento dei fondi dovuti al Fondo Centrale o qualsiasi altro fondo pubblico o il mancato pagamento delle imposte locali.

Ciò chiarito, l'art. 6⁵ della citata legge, rubricato “*Dirigere un'organizzazione illegale*” punisce chi dirige, a qualsiasi livello della struttura organizzativa, le attività di un'organizzazione per la quale è stato emesso un ordine di soppressione ai sensi dell'art. 19 dell'*Offences Against the State Act* del 1939.⁶ Tale soggetto, infatti, si rende colpevole di un reato e può essere condannato alla pena detentiva a vita.

Il successivo art. 8⁷ punisce, invece, la “*Raccolta illegale di informazioni*”.

In particolare, la disposizione qualifica come reato l'attività di raccolta, registrazione o possesso di informazioni che siano di natura tale da poter essere utili alla commissione, da parte di membri di qualsiasi organizzazione illegale, di reati gravi in generale o di particolari tipologie di reati gravi.

La pena prevista in questi casi è quella della multa, della reclusione per un periodo non superiore a 10 anni o entrambe.

La disposizione, inoltre, precisa che per “*Membri di qualsiasi organizzazione illegale*” si intendono anche membri di tale organizzazione le cui identità siano sconosciute alla polizia irlandese.

A ciò si aggiunga che l'art. 3 del *Criminal Law Act* del 1976 definisce reato reclutare un'altra persona per un'organizzazione illegale, nonché incitare o invitare altre persone a far parte di un'organizzazione illegale o a partecipare o sostenere le sue attività.

⁵ 6. Directing an unlawful organisation

A person who directs, at any level of the organisation's structure, the activities of an organisation in respect of which a suppression order has been made under section 19 of the Act of 1939 shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for life.

⁶ 19. Suppression orders

(1) If and whenever the Government are of opinion that any particular organisation is an unlawful organisation, it shall be lawful for the Government by order (in this Act referred to as a suppression order) to declare that such organisation is an unlawful organisation and ought, in the public interest, to be suppressed.

(2) The Government may by order, whenever they so think proper, amend or revoke a suppression order.

(3) Every suppression order shall be published in the *Iris Oifigiúil* as soon as conveniently may be after the making thereof.

(4) A suppression order shall be conclusive evidence for all purposes other than an application for a declaration of legality that the organisation to which it relates is an unlawful organisation within the meaning of this Act.

⁷ 8. Unlawful collection of information

(1) It shall be an offence for a person to collect, record or possess information which is of such a nature that it is likely to be useful in the commission by members of any unlawful organisation of serious offences generally or any particular kind of serious offence.

(2) It shall be a defence for a person charged with an offence under this section to prove that at the time of the alleged offence the information in question was not being collected or recorded by him or her, or in his or her possession, for the purpose of its being used in such commission of any serious offence or offences.

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding 10 years or both.

(4) In this section -

“members of any unlawful organisation” includes members of such an organisation whose identities are unknown to the Garda Síochána;

“serious offence” means an offence which satisfies both of the following conditions:

(a) it is an offence for which a person of full age and capacity and not previously convicted may, under or by virtue of any enactment, be punished by imprisonment for a term of 5 years or by a more severe penalty, and

(b) it is an offence that involves loss of human life, serious personal injury (other than injury that constitutes an offence of a sexual nature), false imprisonment or serious loss of or damage to property or a serious risk of any such loss, injury, imprisonment or damage, and includes an act or omission done or made outside the State that would be a serious offence if done or made in the State.

La pena prevista, in tali casi, è la reclusione per un periodo non superiore a 10 anni.

3. Il Criminal Justice (Terrorist Offences) Act del 2005 e il finanziamento al terrorismo.

La legge che si occupa espressamente di terrorismo e di finanziamento allo stesso è il *Criminal Justice (Terrorist Offences) Act* del 2005. Essa ha dato attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, nonché la Decisione quadro per la lotta al terrorismo adottata dal Consiglio dell'UE il 13 giugno 2002.

Esso chiarisce, in primo luogo, che i gruppi terroristici che commettono, promuovono, incoraggiano o sostengono la commissione di un'attività terroristica sono organizzazioni illegali secondo quanto stabilito dall'*Offences against the State Acts 1939-1998*, già citato.

Secondo il *Criminal Justice (terrorist offences) Act* del 2005 le organizzazioni terroristiche che commettono reati terroristici all'interno o all'esterno dello Stato sono soggetti alle disposizioni dello stesso. Esso incrimina i reati di terrorismo come categoria separata di reato e contiene elenchi di reati che, se commessi con l'intento richiesto, costituiscono reati di terrorismo.

Più specificamente, l'attività terroristica è definita facendo riferimento a reati propri del diritto irlandese commessi all'interno o all'esterno dello Stato con l'intento di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di uno Stato o un'organizzazione internazionale (art. 4).

Per "organizzazione terroristica", ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, si intende una associazione strutturata, costituita da più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici.⁸

Ciò premesso, il *Criminal Justice (terrorist offences) Act* del 2005 incrimina il reato di finanziamento al terrorismo.

Più precisamente, l'art. 13⁹ della legge in esame dispone che un soggetto è colpevole del reato di finanziamento al terrorismo se, all'interno o all'esterno dello Stato, con qualsiasi mezzo,

⁸ La legge fornisce una definizione di "organizzazione terroristica" corrispondente a quella dalla Decisione quadro di contrasto al terrorismo adottata dal Consiglio dell'Unione Europea, nel giugno del 2002. In particolare, ai sensi dell'art. 2 della stessa Decisione quadro "ai fini della presente decisione quadro, per "organizzazione terroristica" s'intende l'associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici. Il termine "associazione strutturata" designa un'associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata".

⁹ 13. Offence of financing of terrorism

(1) Subject to subsections (6) and (7), a person is guilty of an offence if, in or outside the State, the person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully provides, collects or receives funds intending that they be used or knowing that they will be used, in whole or in part in order to carry out—

(a) an act that constitutes an offence under the law of the State and within the scope of, and as defined in, any treaty that is listed in the annex to the Terrorist Financing Convention, or

(b) an act (other than one referred to in paragraph (a))—

(i) that is intended to cause death or serious bodily injury to a civilian or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, and

(ii) the purpose of which is, by its nature or context, to intimidate a population or to compel a government or an international organisation to do or abstain from doing any act.

(2) Subject to subsections (6) and (7), a person who attempts to commit an offence under subsection (1) is guilty of an offence.

(3) A person is guilty of an offence if the person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully provides, collects or receives funds intending that they be used or knowing that they will be used, in whole or in part—

(a) for the benefit or purposes of a terrorist group as defined in section 4, or

(b) in order to carry out an act (other than one referred to in paragraph (a) or (b) of subsection (1)) that is an offence under section 6.

(4) A person who attempts to commit an offence under subsection (3) is guilty of an offence.

direttamente o indirettamente, illecitamente e volontariamente, fornisce, raccoglie o riceve fondi sapendo che possono essere utilizzati o che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di compiere:

- un atto che costituisce un reato secondo la legge dello Stato e come definito nell'allegato alla Convenzione sul finanziamento al terrorismo;
- un atto destinato a causare la morte o gravi lesioni corporali a un civile o a qualsiasi altra persona che non partecipa attivamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, e il cui scopo è, per natura o contesto, intimidire una popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi dal compiere qualsiasi atto.

Inoltre, ai sensi del comma 3, una persona commette tale reato se con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e volontariamente, raccoglie o riceve fondi, cosciente che essi sono o saranno utilizzati, in tutto o in parte, a beneficio o per gli scopi di un gruppo terroristico, o al fine di eseguire un atto che è un reato ai sensi dell'art. 6, che è una norma che definisce i reati terroristici.

In entrambe le due figure di finanziamento è punito il tentativo (commi 2 e 4).

La disposizione si applica anche ad un atto commesso al di fuori dello Stato se l'atto è posto in essere a bordo di una nave irlandese, su un aeromobile usato dallo Stato, da un cittadino irlandese o da un apolide abitualmente residente nello Stato, se l'atto è diretto o si traduce nell'esecuzione di un'azione nei confronti di un cittadino dell'Irlanda.

Inoltre, la disposizione si applica ad un atto commesso al di fuori dello Stato se è diretto o si traduce nell'esecuzione di un atto di cui al comma 1 dell'art. 13 nei confronti di uno Stato o di un governo dello Stato all'estero, o è diretto a tentare di costringere lo Stato a fare o astenersi dal compiere qualsiasi atto.

Il soggetto colpevole del reato di finanziamento al terrorismo è punito, nel caso di condanna sommaria, con una multa non superiore a 3.000 euro, la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi o entrambe. Nel caso di condanna per atto di accusa, invece, la sanzione prevista è la pena pecuniaria, la reclusione per un periodo non superiore a 20 anni o entrambe.

4. Il Criminal justice (money laundering and terrorist financing) Act del 2010 e il reato di riciclaggio.

Il *Criminal Justice (money laundering and terrorist financing) Act* del 2010 traspone nell'ordinamento irlandese la terza Direttiva sul riciclaggio di denaro 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di

(5) An offence may be committed under subsection (1) or (3) whether or not the funds are used to carry out an act referred to in subsection (1) or (3)(b), as the case may be.

(6) Subsections (1) and (2) apply to an act committed outside the State if the act—

(a) is committed on board an Irish ship,

(b) is committed on an aircraft registered in or operated by the State,

(c) is committed by a citizen of Ireland or by a stateless person habitually resident in the State,

(d) is directed towards or results in the carrying out of an act referred to in subsection (1) in the State or against a citizen of Ireland,

(e) is directed towards or results in the carrying out of an act referred to in subsection (1) against a State or Government facility of the State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of the State, or

(f) is directed towards or results in the carrying out of an act referred to in subsection (1) in an attempt to compel the State to do or abstain from doing any act.

(7) Subsections (1) and (2) apply also to an act committed outside the State in circumstances other than those referred to in subsection (6), but in that case the Director of Public Prosecutions may not take, or consent to the taking of, proceedings referred to in section 43(2) for an offence in respect of that act except as authorised by section 43(3).

(8) A person guilty of an offence under this section is liable—

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €3,000 or imprisonment for a term not exceeding 12 months or both, or

(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 20 years or both.

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e la sua Direttiva di esecuzione 2006/70/CE.

La legge in esame all'art. 7¹⁰ fornisce, innanzitutto, una definizione di “*Riciclaggio di denaro all'interno dello Stato*”. In particolare, un soggetto risponde di tale reato se compie uno dei seguenti atti in relazione alla proprietà che è il ricavato della condotta criminale:

- occulta o maschera la vera natura, la provenienza, l'ubicazione, la titolarità della proprietà, o eventuali diritti relativi alla proprietà del ricavato;
- converte, trasferisce, gestisce, acquisisce, utilizza la proprietà;
- infine, trasferisce la proprietà dallo Stato o la porta nello Stato, consapevole che la stessa sia il ricavato di una condotta criminale.

Il soggetto è punito anche nel caso di tentativo.

La pena prevista per il reato è, nel caso di condanna sommaria, una multa non superiore a € 5.000, la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi o entrambe; mentre, nel caso di condanna per atto di accusa la sanzione prevista è la multa, la reclusione per un periodo non superiore a 14 anni o entrambe.

Ai fini della configurazione del reato, una persona gestisce la proprietà se riceve (o si prepara a ricevere), trattiene, rimuove la proprietà o si impegna a fare una di queste attività in favore di un'altra persona.

Il successivo art. 8¹¹, invece, disciplina il reato di “*Riciclaggio di denaro fuori dallo Stato in determinate circostanze*”.

¹⁰ 7. Money laundering occurring in State -

(1) A person commits an offence if -

(a) the person engages in any of the following acts in relation to property that is the proceeds of criminal conduct:

(i) concealing or disguising the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of the property, or any rights relating to the property;

(ii) converting, transferring, handling, acquiring, possessing or using the property;

(iii) removing the property from, or bringing the property into, the State, and

(b) the person knows or believes (or is reckless as to whether or not) the property is the proceeds of criminal conduct.

(2) A person who attempts to commit an offence under subsection (1) commits an offence.

(3) A person who commits an offence under this section is liable—

(4) A reference in this section to knowing or believing that property is the proceeds of criminal conduct includes a reference to knowing or believing that the property probably comprises the proceeds of criminal conduct.

(5) For the purposes of subsections (1) and (2), a person is reckless as to whether or not property is the proceeds of criminal conduct if the person disregards, in relation to property, a risk of such a nature and degree that, considering the circumstances in which the person carries out any act referred to in subsection (1) or (2), the disregard of that risk involves culpability of a high degree.

(6) For the purposes of subsections (1) and (2), a person handles property if the person—

(a) receives, or arranges to receive, the property, or

(b) retains, removes, disposes of or realises the property, or arranges to do any of those things, for the benefit of another person.

(7) A person does not commit an offence under this section in relation to the doing of any thing in relation to property that is the proceeds of criminal conduct so long as—

(a) the person does the thing in accordance with a direction, order or authorisation given under Part 3, or

(b) without prejudice to the generality of paragraph (a), the person is a designated person, within the meaning of Part 4, who makes a report in relation to the property, and does the thing, in accordance with section 42.

¹¹ 8. Money laundering outside State in certain circumstances -

(1) A person who, in a place outside the State, engages in conduct that would, if the conduct occurred in the State, constitute an offence under section 7 commits an offence if any of the following circumstances apply:

(a) the conduct takes place on board an Irish ship, within the meaning of section 9 of the Mercantile Marine Act 1955,

(b) the conduct takes place on an aircraft registered in the State,

(c) the conduct constitutes an offence under the law of that place and the person is—

(i) an individual who is a citizen of Ireland or ordinarily resident in the State, or

(ii) a body corporate established under the law of the State or a company registered under the Companies Acts,

(d) a request for the person's surrender, for the purpose of trying him or her for an offence in respect of the conduct, has been made under Part II of the Extradition Act 1965 by any country and the request has been finally refused (whether or not as a result of a decision of a court), or

(e) a European arrest warrant has been received from an issuing state for the purpose of bringing proceedings against the person for an offence in respect of the conduct, and a final determination has been made that—

Secondo tale disposizione un soggetto che, in un luogo al di fuori dello Stato, pone in essere una condotta che, se fosse posta in essere nello Stato, costituirebbe reato ai sensi del precedente art. 7, commette un reato in presenza di una delle seguenti circostanze:

- se la condotta si realizza a bordo di una nave irlandese, ai sensi dell'art. 9 del *Mercantile Marine Act* del 1955;
- se la condotta si realizza su un aeromobile registrato nello Stato;
- se essa costituisce un reato secondo la legge di quel luogo e il soggetto interessato è una persona fisica che è cittadino irlandese o abitualmente residente nello Stato, o una persona giuridica costituita secondo la legge dello Stato o una società registrata ai sensi delle leggi sugli enti.

Altre circostanze previste dalla legge consistono nella richiesta (respinta) di consegna della persona, fatta ai sensi della Parte II dell'*Extradition Act* del 1965 da qualsiasi Paese, allo scopo di tentare un reato e nella sussistenza di un mandato di arresto europeo emesso, dallo Stato di emissione, allo scopo di avviare dei procedimenti contro la persona per il reato in relazione al quale non è stato approvato il mandato.

La pena prevista per il reato di cui all'art. 8 del *Criminal Justice Act* del 2010 è, in caso di condanna sommaria, una multa non superiore a € 5.000, la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi o entrambe; mentre nel caso di condanna per atto di accusa è prevista la sanzione della multa, della reclusione per un periodo non superiore a 14 anni o entrambe.

È bene precisare che un soggetto che ha la residenza principale nello Stato irlandese per i 12 mesi precedenti la commissione del reato oggetto di analisi è considerato residente abituale nello Stato alla data della commissione dello stesso.

In conclusione è opportuno chiarire che perché si verifichi il reato di riciclaggio di denaro i fondi coinvolti devono essere il ricavato della condotta criminale, mentre affinché si verifichi quello di finanziamento del terrorismo la fonte dei fondi è irrilevante, cioè questi possono provenire da una fonte legittima o illegittima. Ciò, come si avrà modo di chiarire in seguito, ha delle conseguenze con riguardo agli strumenti di prevenzione al finanziamento del terrorismo, posto che le misure per prevenire il finanziamento dello stesso attengono all'uso previsto o alla destinazione dei fondi piuttosto che alla loro origine.

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

L'Irlanda riconosce il rischio che le persone giuridiche possano essere utilizzate al fine di riciclare i proventi illeciti dei reati, anche se non è ancora del tutto chiaro in quale misura possano essere usate. Ciò premesso, secondo l'*Interpretation Act* 1937, la legislazione penale in materia di persone fisiche può essere applicata alle persone giuridiche.

A ciò si aggiunga che l'art. 59¹² del *Criminal Justice Act* del 1994 (legge svolge il ruolo di codice di procedura penale dell'Irlanda) stabilisce che quando un reato ai sensi della stessa legge del

(i) the European arrest warrant should not be endorsed for execution in the State under the European Arrest Warrant Act 2003, or

(ii) the person should not be surrendered to the issuing state.

(2) A person who commits an offence under this section is liable—

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not exceeding 12 months (or both), or

(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 14 years (or both).

(3) A person who has his or her principal residence in the State for the 12 months immediately preceding the commission of an offence under this section is, in a case where subsection (1)(c) applies, taken to be ordinarily resident in the State on the date of the commission of the offence.

(4) In this section, “European arrest warrant” and “issuing state” have the same meanings as they have in the European Arrest Warrant Act 2003.

¹² 59. *Offences by bodies corporate.*

1994 sia commesso da una persona giuridica ed è dimostrato che sia stato posto in essere con il consenso o la connivenza o sia attribuibile alla negligenza di una persona, quale un direttore, dirigente, segretario o altro funzionario dell'ente corporativo, o una persona che si proponeva di agire con queste funzioni, tale soggetto, così come la persona giuridica, deve essere colpevole del reato e deve essere perseguito e punito di conseguenza.

Ciò vale anche nel caso in cui il reato contestato sia il finanziamento al terrorismo.

6. Confisca e congelamento dei beni.

Il *Criminal Justice (terrorist offences) Act* del 2005, oltre prevedere il reato di finanziamento al terrorismo, regola anche gli strumenti preventivi di contrasto al finanziamento suddetto, come la confisca, il congelamento e la perdita per confisca dei fondi utilizzati o destinati ad essere utilizzati per finanziare la commissione di atti terroristici.

In particolare, l'art. 14¹³ della citata legge, rubricato “*Ordine provvisorio di congelamento di determinati fondi*”, disciplina il caso in cui viene emesso un ordine intermedio di congelamento di alcuni fondi specifici.

(1) Where an offence under this Act has been committed by a body corporate and is proved to have been committed with the consent or connivance of or to be attributable to any neglect on the part of a person, being a director, manager, secretary or other officer of the body corporate, or a person who was purporting to act in any such capacity, that person, as well as the body corporate, shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Where the affairs of a body corporate are managed by its members, subsection (1) of this section shall apply in relation to the acts and defaults of a member in connection with his functions of management as if he were a director or manager of the body corporate.

¹³ 14. *Interim order freezing certain funds*

(1) If satisfied on application ex parte by a member of the Garda Síochána that a person is in possession or control of funds that are being used or may be intended for use in committing, or facilitating the commission of, an offence under section 6 or 13 the High Court may make an order prohibiting the person, any other specified person or any other person having notice of the order from—

(a) disposing of or otherwise dealing with all or, where appropriate, a specified part of the funds during such period, not exceeding 40 days, as may be specified by the Court, or

(b) diminishing the value of the funds during that period.

(2) An interim order -

(a) may contain such provisions, conditions and restrictions as the Court considers necessary or expedient, and

(b) shall provide for notice of the order to be given to the respondent and any other person who appears to be or is affected by it unless the Court is satisfied that it is not reasonably possible to ascertain their whereabouts.

(3) On application by the respondent or any other person claiming ownership of the funds specified in an interim order that is in force, the Court may discharge or, as may be appropriate, vary the order if satisfied that those funds or a part of them are not funds that are being used or may be intended for use in committing or facilitating the commission of an offence under section 6 or 13.

(4) On application by a member of the Garda Síochána or any other person, the Court may vary an interim order to such extent as may be necessary to permit -

(a) the enforcement of any order of a court for the payment by the respondent of any sum, including any sum in respect of costs,

(b) the recovery by a county registrar or sheriff of income tax due by the respondent pursuant to a certificate issued by the Collector-General under section 962 of the Taxes Consolidation Act 1997, together with the fees and expenses provided for in that section, or

(c) the institution of proceedings for, or relating to, the recovery of any other sum owed by the respondent.

(5) Subsection (4) is not to be construed to limit the generality of section 6 of the Act of 1996 as made applicable by section 20 of this Act.

(6) On application at any time by a member of the Garda Síochána, the Court shall discharge an interim order.

(7) Subject to subsections (3), (6) and (11), an interim order continues in force until the end of the period specified by the Court and then lapses unless an application for an interlocutory order in respect of any of the funds concerned is brought during that period.

(8) If an application for an interlocutory order is brought within the period allowed under subsection (7), the interim order lapses on -

(a) the determination of the application,

(b) the expiry of the ordinary time for bringing an appeal against the determination, or

(c) if such appeal is brought, the determination or abandonment of the appeal or any further appeal or the expiry of the ordinary time for bringing any further appeal, whichever is the latest.

(9) Notice of an application under subsection (3) for the discharge or variation of an interim order shall be given by the respondent or other person making the application to -

La norma prevede che se risulta che un soggetto sia in possesso o controlli fondi che vengono utilizzati o potrebbero essere utilizzati per la commissione o per facilitare la commissione di un reato compreso fra quelli descritti agli artt. 6 e 13 della stessa legge (si tratta di reati terroristici o comunque connessi al terrorismo), l'Alta Corte può emettere un'ordinanza che vieta alla persona interessata di smaltire tutti o parte dei fondi, o diminuirne il valore, per un periodo non superiore a 40 giorni.

Un ordine provvisorio può contenere tutte le condizioni e le restrizioni che la Corte riterrà opportune. Essa, inoltre, deve comunicare l'ordine da dare al convenuto e ad ogni altra persona interessata dallo stesso, a meno che non sia possibile accertare il luogo essa in cui si trova.

Inoltre, su richiesta del convenuto o di qualsiasi altra persona che rivendichi la proprietà dei fondi specificati nell'ordine provvisorio in vigore, la Corte può, se del caso, modificare lo stesso, qualora ritenga che tali fondi o una parte di essi non vengano utilizzati o potrebbero non essere destinati a facilitare la commissione di un reato terroristico.

Generalmente un ordine provvisorio rimane in vigore fino alla fine del periodo specificato dalla Corte, decorso il quale decade, a meno che, durante quel periodo, non venga presentata una domanda di provvedimento interlocutorio per i fondi interessati.

Il successivo art. 15¹⁴ disciplina, appunto, l'ordine interlocutorio.

(a) the member of the Garda Síochána who applied for the interim order, and

(b) such other (if any) persons as the Court may direct.

(10) Notice of an application under subsection (4) for the variation, or under subsection (6) for the discharge, of an interim order shall be given by the applicant to -

(a) the respondent unless the Court is satisfied that it is not reasonably possible to ascertain the respondent's whereabouts, and

(b) such other (if any) persons as the Court may direct.

(11) Where a forfeiture order, or a confiscation order, under the Act of 1994 relates to any funds that are the subject of an interim order that is in force -

(a) the interim order is discharged, if it relates only to the funds that are the subject of the forfeiture order or the confiscation order, as the case may be, and

(b) the interim order is varied by the exclusion from it of the other funds, if it relates to other funds in addition to the funds that are the subject of the forfeiture order or the confiscation order, as the case may be.

¹⁴ 15. Interlocutory Order

(1) If, on application by a member of the Garda Síochána, it appears to the High Court on evidence tendered by the applicant that a person is in possession or control of funds that were being used or may be intended for use in committing or facilitating the commission of an offence under section 6 or 13, the Court shall, subject to subsection (2) of this section, make an order prohibiting the respondent, any other specified person or any other person having notice of the order from -

(a) disposing of or otherwise dealing with all or, where appropriate, a specified part of the funds, or

(b) diminishing the value of the funds, unless the Court is satisfied, on evidence tendered by the respondent or any other person, that the funds are not being used or intended for use in committing or facilitating the commission of an offence under section 6 or 13.

(2) The Court shall not make an interlocutory order if it is satisfied that there would be a serious risk of injustice.

(3) Evidence tendered by the applicant for an interlocutory order may consist of or include evidence admissible by virtue of section 18.

(4) An interlocutory order -

(a) may contain such provisions, conditions and restrictions as the Court considers necessary or expedient, and

(b) shall provide for notice of the order to be given to the respondent and any other person who appears to be or is affected by it unless the Court is satisfied that it is not reasonably possible to ascertain their whereabouts.

(5) On application by the respondent or any other person claiming ownership of the funds concerned, the Court may discharge or, as may be appropriate, vary an order that is in force if satisfied that—

(a) the funds concerned, or a part of them, are not funds that are being used or may be intended for use in committing or facilitating the commission of an offence under section 6 or 13, or

(b) the order causes any other injustice.

(4) An interlocutory order -

(a) may contain such provisions, conditions and restrictions as the Court considers necessary or expedient, and

(b) shall provide for notice of the order to be given to the respondent and any other person who appears to be or is affected by it unless the Court is satisfied that it is not reasonably possible to ascertain their whereabouts.

(5) On application by the respondent or any other person claiming ownership of the funds concerned, the Court may discharge or, as may be appropriate, vary an order that is in force if satisfied that -

(a) the funds concerned, or a part of them, are not funds that are being used or may be intended for use in committing or facilitating the commission of an offence under section 6 or 13, or

(b) the order causes any other injustice.

La norma prevede che se, su istanza di un membro della polizia irlandese, risulta all'Alta Corte, dalle prove fornite dal richiedente, che un soggetto sia in possesso o controlli fondi utilizzati o che potrebbero essere destinati a commettere o facilitare la commissione di un reato terroristico (di cui agli artt. 6-13), la Corte stessa, emette un'ordinanza che vieta al convenuto, o a qualsiasi persona che abbia ricevuto avviso dell'ordine interlocutorio, lo smaltimento o altre operazioni su tutti o una parte specifica dei fondi, o la loro diminuzione.

A meno che la Corte non ritenga, sulla base di prove presentate dal convenuto o da altra persona, che i fondi non siano utilizzati o destinati ad essere usati per commettere o facilitare la commissione di un reato terroristico. Tuttavia, la Corte non emette un ordine interlocutorio se ritiene che sussista il rischio grave di ingiustizia.

Tale ordine può contenere le condizioni e le restrizioni che la Corte riterrà necessarie. Inoltre, occorre comunicare l'ordine da dare al convenuto e ad ogni altra persona interessata da esso, a meno che non sia possibile accertare il luogo in cui la stessa si trova.

Inoltre, su richiesta del convenuto o di qualsiasi altra persona che rivendichi la proprietà dei fondi in questione, la Corte può variare l'ordine in vigore. Ciò si verifica nel caso in cui risulti che i fondi in questione, o parte di essi, non sono utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere o agevolare la commissione di un reato ex artt. 6 o 13 o nel caso in cui l'ordine suddetto sia causa di un'ingiustizia.

Un ordine interlocutorio resta in vigore fino:

- alla decisione su una domanda diretta ad un ordine di smaltimento in relazione ai fondi interessati;
- alla scadenza del tempo ordinario per presentare un ricorso a tale decisione;
- o in caso di ricorso, fino alla decisione o all'abbandono del ricorso o alla scadenza del termine ordinario per la presentazione di un'ulteriore impugnazione.

(6) On application by a member of the Garda Síochána or any other person, the Court may vary an interlocutory order to such extent as may be necessary to permit -

(a) the enforcement of any order of a court for the payment by the respondent of any sum, including any sum in respect of costs,

(b) the recovery by a county registrar or sheriff of income tax due by the respondent pursuant to a certificate issued by the Collector-General under section 962 of the Taxes Consolidation Act 1997, together with the fees and expenses provided for in that section, or

(c) the institution of proceedings for, or relating to, the recovery of any other sum owed by the respondent.

(7) Subsection (6) is not to be construed to limit the generality of section 6 of the Act of 1996 as made applicable by section 20 of this Act.

(8) On application at any time by a member of the Garda Síochána, the Court shall discharge an interlocutory order.

(9) Subject to subsections (5), (6) and (12), an interlocutory order continues in force until -

(a) the determination of an application for a disposal order in relation to the funds concerned,

(b) the expiry of the ordinary time for bringing an appeal from that determination, or

(c) if such an appeal is brought, the determination or abandonment of the appeal or any further appeal or the expiry of the ordinary time for bringing any further appeal, whichever is the latest.

(10) Notice of an application under subsection (1) for an interlocutory order or of an application under subsection (6) for the variation, or under subsection (8) for the discharge, of an interlocutory order shall be given by the applicant to -

(a) the respondent unless the Court is satisfied that it is not reasonably possible to ascertain the respondent's whereabouts, and

(b) any other person to whom the Court directs that notice be given.

(11) Notice of an application under subsection (5) to discharge or vary an interlocutory order shall be given by the respondent or other person making the application to -

(a) the member of the Garda Síochána who applied for the interlocutory order, and

(b) such other (if any) persons as the Court may direct.

(12) Where a forfeiture order, or a confiscation order, under the Act of 1994 relates to any funds that are the subject of an interlocutory order that is in force -

(a) the interlocutory order is discharged, if it relates only to the funds that are the subject of the forfeiture order or the confiscation order, as the case may be, and

(b) the interlocutory order is varied by the exclusion from it of the other funds, if it relates to other funds in addition to the funds that are the subject of the forfeiture order or the confiscation order, as the case may be.

L'art. 16¹⁵, invece, disciplina il caso in cui sia necessario emettere un ordine di smaltimento.

La norma prevede che quando un ordine interlocutorio sia in vigore da almeno 7 anni in relazione a determinati fondi, l'Alta Corte può, su istanza di un membro della polizia irlandese, emettere un'ordinanza per trasferire una parte specifica dei fondi al Ministro delle Finanze o ad un altro soggetto stabilito dal Tribunale.

La Corte, pertanto, può emettere un ordine di smaltimento in relazione ai fondi che sono oggetto di domanda, a meno che non sia convinta che i fondi non siano stati utilizzati o non erano destinati a commettere o facilitare la commissione di un reato terroristico.

L'ordine di smaltimento opera per privare il convenuto di qualsiasi diritto sui fondi a cui lo stesso si riferisce.

Il Ministro delle Finanze può disporre dei fondi trasferiti e qualsiasi ricavato andrà a beneficio dell'erario.

In tali procedimenti, prima di decidere se emettere un ordine di smaltimento, la Corte attribuisce a qualsiasi persona che rivendichi la proprietà dei fondi l'opportunità di essere sentita e di mostrare le ragioni per cui l'ordine non dovrebbe essere reso. Peraltro, la Corte non può emettere un ordine di smaltimento nel caso in cui ritenga che sussista un grave rischio di ingiustizia.

La legge del 2005, inoltre, all'art. 22¹⁶, modifica la Parte II del *Criminal Justice Act* del 1994, attraverso l'inserimento, dopo l'art. 8, di una serie di previsioni, fra cui quella secondo cui laddove

¹⁵ 16. *Disposal order*

(1) Subject to subsection (2), where an interlocutory order has been in force for not less than 7 years in relation to funds, the High Court may, on application by a member of the Garda Síochána, make an order directing that all or, if appropriate, a specified part of the funds be transferred, subject to such terms and conditions as the Court may specify, to the Minister for Finance or such other person as the Court may determine.

(2) Subject to subsections (6) and (8), the Court shall make a disposal order in relation to any funds that are the subject of an application under subsection (1) unless it is satisfied that the funds are not funds that had been used or were intended for use in committing or facilitating the commission of an offence under section 6 or 13.

(3) The applicant shall give notice of an application under this section to -

(a) the respondent unless the Court is satisfied that it is not reasonably possible to ascertain the respondent's whereabouts, and

(b) such other (if any) persons as the Court may direct.

(4) A disposal order operates to deprive the respondent of any rights to the funds to which the order relates and on the making of the order the funds are transferred to the Minister for Finance or other person determined by the Court.

(5) The Minister for Finance may dispose of any funds transferred to him or her under this section and any proceeds of the disposition and any money transferred to that Minister under this section shall be paid into and disposed of by him or her for the benefit of the Exchequer.

(6) In proceedings under subsection (1), before deciding whether to make a disposal order, the Court shall give any person claiming ownership of the funds an opportunity to be heard by the Court and to show cause why the order should not be made.

(7) On application by the respondent or, if the respondent's whereabouts cannot be ascertained, on the Court's own initiative, the Court may, if it considers it appropriate to do so in the interests of justice, adjourn the hearing of an application under subsection (1) for such period not exceeding 2 years as it considers reasonable.

(8) The Court shall not make a disposal order if it is satisfied that there would be a serious risk of injustice.

¹⁶ 22. *Amendment of Part II of Act of 1994 — new sections 8A to 8E*

- Part II of the Act of 1994 is amended by inserting the following after section 8:

(1) Where a person has been sentenced or otherwise dealt with by a court in respect of one or more offences of financing terrorism of which that person has been convicted, the Director of Public Prosecutions may make, or cause to be made, an application to the court to determine whether the convicted person holds funds subject to confiscation.

(2) For the purposes of this Act, funds subject to confiscation are -

(a) funds used or allocated for use in connection with an offence of financing terrorism, or

(b) funds that are the proceeds of such an offence.

(3) An application under subsection (1) of this section may be made at the conclusion of the proceedings at which the person is sentenced or otherwise dealt with or at a later stage in the proceedings.

(4) An application under subsection (1) of this section shall not be made unless it appears to the Director of Public Prosecutions that the person in question holds funds subject to confiscation.

(5) If the court determines that the person in question holds funds subject to confiscation, the court shall -

(a) determine in accordance with section 8C of this Act the amount to be recovered in that person's case by virtue of this section, and

(b) make a confiscation order under this section requiring the person to pay that amount.

una persona sia stata condannata da un Tribunale in relazione a uno o più reati di finanziamento del terrorismo, la pubblica accusa può presentare una richiesta al tribunale per accertare se la persona condannata detenga fondi soggetti a confisca.

Sono tali quelli utilizzati o attribuiti per essere utilizzati in relazione al reato di finanziamento al terrorismo o che ne costituiscono il ricavato.

Tale domanda può essere presentata al termine del procedimento in cui la persona è stata condannata o in una fase successiva.

Inoltre, l'art. 27¹⁷, modificando l'art. 13 del *Criminal Justice Act* del 1994, statuisce che l'Alta Corte può esercitare i poteri di un tribunale ai sensi degli artt. 4, 8A o 9 della legge in esame per emettere un'ordinanza di confisca contro il convenuto in caso di condanna per il reato di traffico di droga, di finanziamento del terrorismo o un reato diverso da questi, se il Direttore della pubblica accusa chiede all'Alta Corte di procedere in tal senso e l'Alta Corte sia convinta che non vi sia difesa.

In questi casi, affinché si possa procedere alla confisca è quindi necessario che sia già intervenuta la condanna per il reato di finanziamento del terrorismo.

7. Due diligence.

Il *Criminal Justice (money laundering and terrorist financing) Act* del 2010, oltre ad incriminare il reato di riciclaggio, contiene la normativa sul controllo della clientela agli artt. 33 e seguenti.

Tale normativa deve essere applicata da soggetti designati nella legge stessa all'art. 25.¹⁸

(6) The standard of proof applicable in civil proceedings is the standard required to determine a question arising under this Act as to -

- (a) whether a person holds funds subject to confiscation, and
- (b) the amount to be recovered in that person's case by virtue of this section.

¹⁷ 27. Amendment of section 13 of Act of 1994

Section 13 of the Act of 1994 is amended as follows: (a) by substituting the following for subsection (2):

“(2) The High Court may exercise the powers of a court under section 4, 8A or 9 of this Act to make a confiscation order against the defendant in the case of a conviction for a drug trafficking offence, an offence of financing terrorism or an offence other than a drug trafficking offence or an offence of financing terrorism if -

- (a) the Director of Public Prosecutions asks the High Court to proceed under this section, and
- (b) the High Court is satisfied that the defendant has died or absconded”;

(b) by substituting the following for subsection (4):

“(4) The High Court may exercise the powers of a court under section 4, 8A or 9 of this Act to make a confiscation order against the defendant if -

(a) the relevant proceedings have been instituted in respect of a drug trafficking offence, an offence of financing terrorism or an offence other than a drug trafficking offence or an offence of financing terrorism,

- (b) the Director of Public Prosecutions asks the High Court to proceed under this section, and

(c) the High Court is satisfied that the defendant has absconded”;

(c) in subsection (6) by substituting the following for paragraph (a):

“(a) sections 5(2), 8B(2), 10(3) and 10(4) of this Act shall not apply”.

¹⁸ 25. Meaning of “designated person”

(1) In this Part, “designated person” means any person, acting in the State in the course of business carried on by the person in the State, who or that is -

(a) a credit institution, except as provided by subsection (4), (b) a financial institution, except as provided by subsection (4), (c) an auditor, external accountant or tax adviser, (d) a relevant independent legal professional, (e) a trust or company service provider, (f) a property service provider, (g) a casino, (h) a person who effectively directs a private members' club at which gambling activities are carried on, but only in respect of those gambling activities,

(i) any person trading in goods, but only in respect of transactions involving payments, to the person in cash, of a total of at least €15,000 (whether in one transaction or in a series of transactions that are or appear to be linked to each other), or

(j) any other person of a prescribed class.

(2) For the purposes of this Part, a person is to be treated as a designated person only in respect of those activities or services that render the person a designated person.

(3) A reference in this Part to a designated person does not include a reference to any of the following:

- (a) the Minister for Finance;
- (b) the Central Bank and Financial Services Authority of Ireland;
- (c) the National Treasury Management Agency.

In particolare, rientrano nella categoria di "persona designata": gli enti creditizi, gli istituti finanziari, i revisori contabili, i consulenti fiscali, i professionisti legali indipendenti, i fornitori di servizi fiduciari o aziendali, i fornitori di servizi immobiliari, i casinò, chi dirige un club di soci privati in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, ma solo in relazione a tali attività, qualsiasi persona che commercia in beni, ma solo per le transazioni che comportano pagamenti in contanti di un totale di almeno € 15.000 o qualsiasi altra persona di una classe prescritta.

Ciò premesso, possiamo ora ad analizzare gli obblighi di verifica previsti dalla legge.

Nella specie, l'art. 33¹⁹, rubricato "*Identificazione e verifica dei clienti e dei beneficiari*", prevede che il soggetto designato nella stessa legge sia tenuto ad applicare le misure specificate nei

(4) A person is not to be treated as a designated person for the purposes of this Part solely as a result of operating as a credit institution or financial institution, in the course of business, if -

(a) the annual turn over of the person's business that is attributable to operating as a credit institution or financial institution is €70,000 (or such other amount as may be prescribed) or less,

(b) the total of any single transaction, or a series of transactions that are or appear to be linked to each other, in respect of which the person operates as a credit institution or financial institution does not exceed €1,000 (or such other lesser amount as may be prescribed),

(c) the annual turn over of the person's business that is attributable to operating as a credit institution or financial institution does not exceed 5 per cent of the business's total annual turnover,

(d) the person's operation as a credit institution or financial institution is directly related and ancillary to the person's main business activity, and

(e) the person provides services when operating as a credit institution or financial institution only to persons who are customers in respect of the person's main business activity, rather than to members of the public in general.

(5) Subsection (4) does not apply in relation to any prescribed class of person.

(6) For the avoidance of doubt and without prejudice to the generality of subsection (1)(a) or (b), a credit or financial institution that acts in the State in the course of business carried on by the institution in the State, by means of a branch situated in the State, is a designated person whether or not the institution is incorporated, or the head office of the institution is situated, in a place other than in the State.

(7) The Minister may prescribe a class of persons for the purposes of subsection (1)(j) only if the Minister is satisfied that any of the business activities engaged in by the class -

(a) may be used for the purposes of -

(i) money laundering,

(ii) terrorist financing, or

(iii) an offence that corresponds or is similar to money laundering or terrorist financing under the law of a place outside the State, or

(b) are of a kind likely to result in members of the class obtaining information on the basis of which they may become aware of, or suspect, the involvement of customers or others in money laundering or terrorist financing.

(8) The Minister may, in any regulations made under subsection (7) prescribing a class of persons, apply to the class such exemptions from, or modifications to, provisions of this Act as the Minister considers appropriate, having regard to any risk that the business activities engaged in by the class may be used for a purpose referred to in paragraph (a) of that subsection.

(9) The Minister may prescribe an amount for the purposes of paragraph (a) or (b) of subsection (4), in relation to a person's business activities as a credit institution or financial institution, only if the Minister is satisfied that, in prescribing the amount, the purposes of that subsection will likely be fulfilled, including that -

(a) those activities are carried out by the person on a limited basis, and

(b) there is little risk that those activities may be used for a purpose referred to in subsection (7)(a).

(10) The Minister may prescribe a class of persons for the purpose of subsection (5) only if the Minister is satisfied that the application of subsection (4) to the class involves an unacceptable risk that the business activities engaged in by the class may be used for a purpose referred to in subsection (7)(a).

¹⁹ Section 33 Identification and verification of customers and beneficial owners

(1) A designated person shall apply the measures specified in subsections (2) and, where applicable, (4), in relation to a customer of the designated person -

(a) prior to establishing a business relationship with the customer,

(b) prior to carrying out an occasional transaction with, for or on behalf of the customer or assisting the customer to carry out an occasional transaction,

(c) prior to carrying out any service for the customer, if the person has reasonable grounds to believe that there is a real risk that the customer is involved in, or the service sought by the customer is for the purpose of, money laundering or terrorist financing, based on any of the following, or other, circumstances:

(i) the customer, or the type of customer, concerned;

(ii) if the person has a business relationship with the customer, the type of business relationship concerned;

(iii) the type of service or of any transaction or product in respect of which the service is sought;

(iv) the purpose (or the customer's explanation of the purpose) of the service or of any transaction or product in respect of which the service is sought;

(v) the value of any transaction or product in respect of which the service is sought;

(vi) the source (or the customer's explanation of the source) of funds for any such transaction or product, or

-
- (d) prior to carrying out any service for the customer if -
- (i) the person has reasonable grounds to doubt the veracity or adequacy of documents (whether or not in electronic form) or information that the person has previously obtained for the purpose of verifying the identity of the customer, whether obtained under this section or section 32 of the Criminal Justice Act 1994 ("the 1994 Act") prior to its repeal by this Act or under any administrative arrangements that the person may have applied before section 32 of the 1994 Act operated in relation to the person, and
- (ii) the person has not obtained any other documents or information that the person has reasonable grounds to believe can be relied upon to confirm the identity of the customer.
- (2) The measures that shall be applied by a designated person under subsection (1) are as follows:
- (a) identifying the customer, and verifying the customer's identity on the basis of documents (whether or not in electronic form), or information, that the designated person has reasonable grounds to believe can be relied upon to confirm the identity of the customer, including -
- (i) documents from a government source (whether or not a State government source), or
- (ii) any prescribed class of documents, or any prescribed combination of classes of documents;
- (b) identifying any beneficial owner connected with the customer or service concerned, and taking measures reasonably warranted by the risk of money laundering or terrorist financing—
- (i) to verify the beneficial owner's identity to the extent necessary to ensure that the person has reasonable grounds to be satisfied that the person knows who the beneficial owner is, and
- (ii) in the case of a legal entity or legal arrangement of a kind referred to in section 26, 27, 28 or 30, to understand the ownership and control structure of the entity or arrangement concerned.
- (3) Nothing in subsection (2)(a)(i) or (ii) limits the kinds of documents or information that a designated person may have reasonable grounds to believe can be relied upon to confirm the identity of a customer.
- (4) Without prejudice to the generality of subsection (2)(a), one or more of the following measures shall be applied by a designated person under subsection (1), where a customer who is an individual does not present to the designated person for verification in person of the customer's identity:
- (a) verification of the customer's identity on the basis of documents (whether or not in electronic form), or information, that the designated person has reasonable grounds to believe are reliable as confirmation of the identity of the customer in addition to any documents or information that would ordinarily have been used to verify the customer's identity if the customer had presented to the designated person for verification in person of the customer's identity;
- (b) verification of documents supplied, for the purposes of verifying the identity of the customer under this section, to the designated person by the customer;
- (c) verification of the customer's identity on the basis of confirmation received from an acceptable institution that the customer is, or has been, a customer of that institution;
- (d) ensuring that one or more of the following transactions is carried out through an account in the customer's name with an acceptable institution that is a credit institution:
- (i) the first payment made by the customer to the designated person for the provision of a service;
- (ii) in the case of a designated person acting for or on behalf of the customer in respect of a financial transaction or a transaction relating to land, the first payment made by the customer in respect of the transaction;
- (iii) in the case of a designated person that is another credit institution or is a financial institution, the first payment made by the customer to the designated person for the provision of a product;
- (iv) in the case of a designated person that is another credit institution, the first occasion on which credit is received by the customer from the designated person or on which money is deposited with the designated person by the customer;
- (v) in the case of a designated person trading in goods in respect of transactions involving payments as referred to in section 25(1)(i), the first such payment made by the customer to the designated person.
- (5) Not with standing subsection (1)(a), a designated person may verify the identity of a customer or beneficial owner, in accordance with subsections (2) and, where applicable, (4), during the establishment of a business relationship with the customer if the designated person has reasonable grounds to believe that -
- (a) verifying the identity of the customer or beneficial owner (as the case may be) prior to the establishment of the relationship would interrupt the normal conduct of business, and
- (b) there is no real risk that the customer is involved in or the service sought by the customer is for the purpose of, money laundering or terrorist financing, but the designated person shall take reasonable steps to verify the identity of the customer or beneficial owner, in accordance with subsections (2) and, where applicable, (4), as soon as practicable.
- (6) Notwithstanding subsection (1)(a), a credit institution may allow a bank account to be opened with it by a customer before verifying the identity of the customer or a beneficial owner, in accordance with subsections (2) and, where applicable, (4), so long as the institution ensures that transactions in connection with the account are not carried out by or on behalf of the customer or beneficial owner before carrying out that verification.
- (7) Notwithstanding subsection (1)(a), a designated person may verify the identity of a beneficiary under a life assurance policy, in accordance with subsections (2) and, where applicable, (4), after the business relationship concerned has been established, but the designated person shall carry out that verification before -
- (a) the policy is paid out, or
- (b) the beneficiary exercises any other right vested under the policy.
- (8) A designated person who is unable to apply the measures specified in subsection (2) or (4) in relation to a customer, as a result of any failure on the part of the customer to provide the designated person with documents or information required under this section -
- (a) shall not provide the service or carry out the transaction sought by that customer for so long as the failure remains unrectified, and
- (b) shall discontinue the business relationship (if any) with the customer.

commi 2 e, ove applicabile, 4, in relazione ad un cliente prima di instaurare un rapporto commerciale con lo stesso; prima di effettuare una transazione occasionale con, per o per conto del cliente o assisterlo in una transazione occasionale, nonché prima di eseguire qualsiasi servizio per il cliente, se il soggetto designato ha ragionevoli motivi per ritenere che vi sia un rischio reale di coinvolgimento del cliente con il finanziamento al terrorismo o che il servizio richiesto dal cliente sia finalizzato al finanziamento del terrorismo, sulla base di una serie di circostanze indicate dalla stessa normativa.

Tali circostanze, nella specie, hanno riguardo al tipo di cliente interessato; al tipo di rapporto commerciale in questione, se la persona ha una relazione commerciale con il cliente; al tipo di transazione per cui si richiede il servizio; allo scopo del servizio o della transazione rispetto alla quale si richiede il servizio; al valore di qualsiasi transazione o prodotto rispetto al quale si richiede il servizio; alla fonte dei fondi per tali transazioni o prodotti.

Oppure, prima di eseguire qualsiasi servizio per il cliente, se il soggetto designato all'applicazione della disciplina di controllo della clientela ha ragionevoli motivi per dubitare della veridicità o dell'adeguatezza dei documenti o delle informazioni che ha precedentemente ottenuto ai fini della verifica dell'identità del cliente, e non ha ottenuto altri documenti o informazioni necessarie per confermare l'identità del cliente.

Le misure che devono essere applicate dalla persona designata consistono nell'identificare il cliente e verificare la sua identità sulla base di documenti o informazioni che la stessa ritenga possano essere invocati per confermare l'identità del cliente, compresi i documenti provenienti da fonti di informazione governativa.

Le misure consistono, poi, nell'identificare qualsiasi beneficiario effettivo connesso al cliente o al servizio in questione e adottare misure giustificate dal rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Verificare l'identità del beneficiario nella misura necessaria a garantire che la persona designata abbia ragionevoli motivi per conoscere chi sia il beneficiario effettivo e nel caso di una persona giuridica o un accordo giuridico di cui agli artt. 26, 27, 28 o 30, per comprendere la struttura della proprietà e il controllo dell'entità o dell'intesa interessata.

Altre misure dovranno essere applicate se un cliente non si presenta per la verifica di persona della sua identità quale cliente. Si tratta della verifica dell'identità del cliente in base a documenti o informazioni che la persona designata ritenga attendibili per confermare l'identità del cliente in aggiunta a qualsiasi documento o informazione che in genere sono utilizzati per verificare l'identità del cliente; della verifica dei documenti forniti, ai fini dell'accertamento dell'identità del cliente, alla persona designata dal cliente; della verifica dell'identità del cliente sulla base della conferma ricevuta da un istituto di cui il soggetto sottoposto alla verifica è o è stato cliente.

(9) Except as provided by section 34, a designated person who fails to comply with this section commits an offence and is liable -

(a) on summary conviction, to a fine not exceeding €5,000 or imprisonment for a term not exceeding 12 months (or both), or
(b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 5 years (or both).

(10) In this section, "acceptable institution" means a credit institution or financial institution (other than an undertaking that is a financial institution solely because the undertaking provides either foreign exchange services or payment services, or both) that -

(a) carries on business in the State as a designated person,

(b) is situated in another Member State and supervised or monitored for compliance with requirements specified in the Third Money Laundering Directive, in accordance with Section 2 of Chapter V of that Directive, or

(c) is situated in a place designated under section 31 and supervised or monitored in the place for compliance with requirements equivalent to those specified in the Third Money Laundering Directive.

(11) The Minister may prescribe a class of documents, or a combination of classes of documents, for the purposes of subsection (2)(a)(ii), only if the Minister is satisfied that the class or combination of documents would be adequate to verify the identity of customers of designated persons.

(12) For the purposes of subsection (2)(a)(ii), the Minister may prescribe different classes of documents, or combinations of classes of documents, for different kinds of designated persons, customers, transactions, services or risks of money laundering or terrorist financing.

Inoltre, occorre assicurare che le operazioni di seguito indicate vengano effettuate attraverso un conto a nome del cliente presso un istituto che sia un ente creditizio. Si tratta:

- del primo pagamento effettuato dal cliente alla persona designata per la fornitura di un servizio;
- nel caso di una persona designata che agisca per conto del cliente o per conto di una transazione finanziaria o di una transazione relativa ad un Paese, il primo pagamento effettuato dal cliente in relazione alla transazione;
- nel caso di una persona designata che sia un altro istituto di credito o un'istituzione finanziaria, il primo pagamento effettuato dal cliente alla persona designata per la fornitura di un prodotto;
- nel caso di una persona designata che è un altro istituto di credito, la prima occasione in cui il credito è ricevuto dal cliente dalla persona designata o in cui il denaro è depositato presso la persona designata dal cliente;
- nel caso di una persona designata che si occupa di transazioni che comportano pagamenti come indicato nell'art. 25, comma 1), lett. i), il primo pagamento di questo tipo effettuato dal cliente alla persona designata.

Il soggetto designato può verificare l'identità di un cliente o il beneficiario effettivo durante l'instaurazione di un rapporto commerciale con il cliente se ha motivi per ritenere che la verifica dell'identità del cliente o del beneficiario effettivo prima dell'istituzione della relazione interromperebbe la normale conduzione dell'attività e che non vi è alcun rischio reale che il cliente sia coinvolto o il servizio richiesto dal cliente sia finalizzato al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, ma la persona designata deve adottare misure ragionevoli per verificare l'identità del cliente o del beneficiario effettivo, in conformità con gli artt. 2 e, ove applicabile, 4, non appena possibile.

Un ente creditizio può consentire ad un cliente di aprire un conto bancario con lui prima di verificare l'identità del cliente o del beneficiario effettivo, conformemente agli artt. 2 e, dove applicabile, 4, purché l'ente garantisca che le transazioni relative all'account non siano eseguite da o per conto del cliente o del beneficiario effettivo prima che venga effettuata tale verifica.

Il soggetto designato che non rispetta le previsioni di cui sopra commette un reato ed è punito, nel caso di condanna sommaria, con la multa non superiore a € 5.000, la reclusione per un periodo non superiore a 12 mesi o entrambe; mentre nel caso di condanna per atto di accusa la pena prevista è l'ammenda, la reclusione per un periodo non superiore a 5 anni o entrambe.

8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

Come accennato in precedenza, in tema di terrorismo e di finanziamento allo stesso l'Irlanda si è dotata nel tempo di una legislazione corposa diretta a garantire, da un lato, nessuna tolleranza verso le attività terroristiche e, dall'altro, ad assicurare a tutti la sicurezza e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali.

Pertanto, sebbene non abbia ancora provveduto ad implementare la Direttiva 2017/541/EU sulla lotta contro il terrorismo, né la Direttiva 2018/843/EU (c.d. V Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il cui termine di recepimento, però, non è ancora scaduto, l'Irlanda presenta una normativa avanzata in tema di terrorismo, che configura e punisce il reato di finanziamento al terrorismo e le attività ad esso connesse, in linea con gli standard europei richiesti in materia.

Sezione VII – Lussemburgo

SOMMARIO: 1. Il reato finanziamento del terrorismo e il reato di riciclaggio. – 2. La responsabilità delle persone giuridiche. – 3. La confisca e il congelamento dei capitali. – 4. La normativa di prevenzione del finanziamento: il reato di riciclaggio e strumenti di vigilanza.

1. Il reato finanziamento del terrorismo e il reato di riciclaggio.

Il reato di finanziamento del terrorismo è previsto dall'art. 135-5 del codice penale lussemburghese, contenuto nel Capitolo III-1 del codice penale, recante “del terrorismo” (*du terrorisme*) introdotto dalla legge del 27 ottobre 2010.

Nella prima sezione rubricata “dei reati a scopo terroristico” (*des infractions à but terroriste*), sono disciplinate le fattispecie incriminatrici connesse al terrorismo.

Si tratta tanto di reati monosoggettivi, quanto di reati associativi, recanti condotte che per loro natura o per il loro contesto possono recare un grave danno ad un paese, ad un'organizzazione o a un organismo internazionale, commesse con lo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente dei poteri pubblici, un'organizzazione o un organismo internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi o di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali di un paese, di un'organizzazione o di un organismo internazionale.

L'art. 135-5¹ è stato inserito nell'ambito del codice penale dalla legge del 26 dicembre 2012, che ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005.

A mente del primo comma della disposizione in esame, costituisce un atto di finanziamento del terrorismo il fatto di fornire o riunire con qualunque mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente dei fondi, dei valori o dei beni di qualsiasi natura, con l'intenzione che siano utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, in vista di commettere o tentare di commettere uno o più reati previsti dal secondo comma della norma, anche ove non siano stati effettivamente utilizzati per commettere o tentare di commettere uno dei predetti reati o se non sono connessi a uno o più atti terroristici specifici.

¹ Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l'alinéa (2) du présent article, même s'ils n'ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s'ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.

Sont visées à l'alinéa (1) du présent article les infractions prévues:

- aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
- à l'article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980;
- à l'article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.

Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l'absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s'ils n'ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.

Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit limitative.

Il terzo comma stabilisce che costituisce ugualmente un atto di finanziamento del terrorismo il fatto di fornire o di riunire con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente dei fondi, dei valori o dei beni di qualsiasi natura, con l'intenzione che siano utilizzati o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, da un terrorista o da un gruppo terrorista, anche in assenza di legami con uno o più atti terroristici specifici, anche se non sono stati effettivamente utilizzati da un terrorista o da un gruppo terroristico.

Ai sensi del quarto comma rientrano nella nozione di fondi i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobiliari o immobiliari, acquisiti con qualunque mezzo, i documenti o strumenti giuridici, sotto qualsiasi forma, compresi quelli elettronici o numerici che attestino un diritto di proprietà o un interesse su questi beni e i crediti bancari, i documenti di viaggio, i titoli bancari, i mandati, le azioni, i titoli, le obbligazioni, le cambiali i titoli di credito.

L'incriminazione autonoma del finanziamento al terrorismo assume, dunque, due forme cui corrispondono due differenti trattamenti sanzionatori.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 135-5 la condotta criminosa è volta alla commissione dei reati disciplinati dal secondo comma; per converso il terzo comma attiene al finanziamento di attività poste in essere da un terrorista o da un gruppo terrorista.

Nel primo caso le pene sono parificate a quelle di volta in volta previste per i singoli reati scopo del finanziamento, mentre nel secondo coincidono con quelle particolarmente elevate previste unitariamente per i reati terroristici (come già rilevato prima sub *a*, da 15 a 20 anni di reclusione e perfino ergastolo, nel caso in cui si sia prodotto un evento mortale per una o più persone come conseguenza del reato terroristico: art. 135-6 co. 2 che rinvia all'art. 135-2 per i reati di terrorismo di cui all'art.135-1).

Il reato di riciclaggio è previsto dalla fattispecie di cui all'**art. 506-1²** del codice penale, nel

²Art. 506-1 code pénal:

(L. 12 août 2003) Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement:

1)ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect,

-d'une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal;

-de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal;

-d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal;

-d'une infraction aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal;

-d'une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;

-d'une infraction de corruption;...

-d'une infraction à la législation sur les armes et munitions;

-d'une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du Code pénal;.

-d'une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal;

-d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal;

-d'une infraction aux articles 509-1 à 509-7 du Code pénal;

-d'une infraction à l'article 48 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique;

-d'une infraction à l'article 11 de la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques;

-d'une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d'intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;

-d'une infraction à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

-d'une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine;

-d'une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur;

-d'une infraction à l'article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

-d'une infraction à l'article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;

-d'une infraction à l'article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

-d'une infraction à l'article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau;

-d'une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

-d'une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;

Capitolo II recante “delle frodi” (*des fraudes*), a sua volta contenuto nel Titolo IX rubricato crimini e delitti contro le proprietà (*Crimes et délits contre les propriétés*).

La norma punisce chiunque abbia scientemente agevolato con qualsiasi mezzo la giustificazione mendace dell'origine, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprietà di beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché gli atti giuridici o i documenti che attestano un titolo o un diritto su un bene che siano l'oggetto o il prodotto, diretto o indiretto dei reati presupposto indicati dal n. 1) della norma, ovvero che costituiscano un vantaggio patrimoniale derivante da detti reati.

Costituisce parimenti condotta di riciclaggio quella posta in essere da coloro che abbiano apportato il loro contributo ad un'operazione di collocamento, dissimulazione, camuffamento, trasferimento, o conversione dei beni predetti nonché quella commessa da coloro che li abbiano acquisiti, detenuti o utilizzati.

L'autore o il concorrente nel reato presupposto commette parimenti condotta di riciclaggio.

A norma dell'**art. 135-6 c.p.**³, il soggetto che abbia commesso la condotta di finanziamento di cui al primo comma dell'art 134-5 è punito con le medesime pene previste per i reati che egli ha finanziato.

Colui che abbia commesso un atto di finanziamento previsto dal terzo comma è punito con le pene previste dall'**art. 135-2 c.p.**⁴. Vale a dire con la pena della reclusione da quindici a vent'anni ovvero con la reclusione a vita, ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone.

A norma dell'**art. 506-2 c.p.** le pene applicabili al reato di riciclaggio sono quelle previste dall'art. 24 c.p., il quale a sua volta rinvia per l'individuazione delle stesse all'**art. 11** del codice penale.

Il reato di riciclaggio dei capitali illeciti è punito con l'interdizione per un termine da cinque a dieci anni del diritto di ricoprire una funzione, un impiego o una carica pubblica; del diritto di voto⁵, di eleggere e di essere eletto, di portare una decorazione; di fricoprire alcuna funzione in un regime

-d'une infraction à l'article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;

-d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du paragraphe 397 de la loi générale des impôts;

-d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l'article 29 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession;

-d'une fraude fiscale aggravée ou d'une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l'article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

-de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions;

2)ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions;

3)ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

4)La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.

³ **Art. 135-6 code pénal:**

1)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l'alinéa (1) de l'article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l'alinéa (2) de l'article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.

(2)Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l'alinéa (3) de l'article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l'article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.

⁴ **Art. 135-2 code pénal:**

Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l'article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.

⁵ **Art. 506-5 code pénal:**

Les infractions visées à l'article 506-1 sont punies d'un emprisonnement de quinze à vingt ans et d'une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou organisation.

di protezione di minori o di maggiori di età incapaci; del diritto di portare o detenere armi; di insegnare o di essere impiegato in un istituto scolastico.

Le condotte di cui all'art. 506-1 sono altresì punite alternativamente o cumulativamente con la pena dell'arresto da cinque a venti anni e con l'ammenda da euro 1250 a 1.250.000 euro se costituiscono degli atti di partecipazione all'attività principale o accessoria di un'associazione o di un'organizzazione (**Art. 506-5 c.p.**).

L'ordinamento lussemburghese distingue tra crimini e delitti in relazione alla natura della pena applicabile. Mentre il tentativo di un crimine è sempre configurabile, il tentativo di un delitto è punibile nei soli casi previsti dalla legge. Ne consegue che ove i reati finanziati a norma del primo comma dell'art. 135-5 c.p. configurino dei crimini nell'ordinamento lussemburghese il tentativo di finanziamento degli stessi risulta punibile.

Quanto al tentativo di finanziamento di cui al terzo comma dell'art. 135-5 c.p. esso è configurabile ed è punito, a mente dell'art. 52 c.p., con la pena della reclusione compresa tra i dieci e i quindici anni.

Il concorso di persone nel reato di finanziamento è configurabile secondo le disposizioni di cui agli artt. 66 e ss. del codice penale lussemburghese, le quali distinguono tra autori e complici di un crimine o di un delitto in ragione del contributo apportato alla realizzazione dell'illecito.

Il tentativo di riciclaggio è configurabile a norma del quarto comma dell'art. 506-1, ed è punito con le medesime pene previste per il delitto consumato.

L'ordinamento lussemburghese prevede una causa di non punibilità per colui il quale, in una fase anteriore al tentativo, abbia rivelato all'autorità giudiziaria l'esistenza di atti destinati a preparare la commissione del reato di finanziamento del terrorismo, o abbia rivelato l'identità dei soggetti che abbiano commesso l'illecito *de quo* (**art. 135-7 c.p.**⁶).

Se le medesime dichiarazioni sono rese dopo l'inizio dell'esecuzione del reato, le pene sono ridotte nella misura prevista dall'art. 52 c.p. Parimenti una riduzione di pena è prevista per chi, dopo l'inizio dell'esecuzione abbia rivelato all'autorità l'identità di autori ignoti.

2. La responsabilità delle persone giuridiche.

La responsabilità penale delle persone giuridiche è stata introdotta nel diritto lussemburghese dalla legge del 3 marzo 2010 che ha modificato il codice penale e il codice di istruzione criminale.

Essa si configura allorché un crimine o un delitto sia stato commesso nell'interesse e in nome di una persona giuridica da uno dei suoi organi legali o da uno o più dei suoi dirigenti di fatto o di diritto.

La responsabilità degli enti sussiste indipendentemente dalla natura del reato presupposto, sicché una persona giuridica può essere chiamata a rispondere tanto del reato di riciclaggio, quanto del reato di finanziamento del terrorismo.

Le pene previste dall'**art. 35**⁷ sono quelle dell'ammenda, della confisca, dell'esclusione della partecipazione ai mercati pubblici, della dissoluzione.

⁶ **Art. 135-7 code pénal:**

Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d'infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l'autorité l'existence d'actes destinés à préparer la commission d'infractions aux mêmes articles ou l'identité des personnes ayant posé ces actes.

Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l'article 52 et d'après la graduation y prévue à l'égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l'autorité l'identité des auteurs restés inconnus.

⁷ **Art. 35 code pénal:**

L'ammenda applicabile alle persone giuridiche per un delitto è di almeno cinquecento euro.

Per un crimine il tasso minimo è di euro 750 000.

Essa coincide nel massimo con il doppio dell'ammenda applicabile alle persone fisiche.

Ove la fattispecie incriminatrice che punisce la persona fisica non preveda la pena dell'ammenda essa non può eccedere il doppio della somma ottenuta con la moltiplicazione del massimo della pena dell'arresto espressa in giorni.

3. La confisca e il congelamento dei capitali.

Il codice penale dispone all'art. 31 che i beni di ogni natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, nonché gli atti giuridici o i documenti che attestano un titolo o un diritto su un bene, i beni che formino oggetto o prodotto diretto o indiretto di un illecito penale sono sottoposti a confisca speciale.

Essa si applica altresì ai beni che sono serviti o sono stati destinati a commettere il reato, nonché a tutti i beni appartenenti al condannato il cui valore corrisponda al valore dell'oggetto o del prodotto del reato se questi ultimi non possono essere confiscati.

La disciplina sul congelamento dei capitali in Lussemburgo è contenuta nella legge del 27 ottobre del 2010 relativa all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e degli atti adottati dall'Unione Europea comportanti delle interdizioni e delle misure restrittive in materia finanziaria nei confronti di certe persone, enti e gruppi nel quadro della lotta contro il finanziamento del terrorismo.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, la quale ha per oggetto il recepimento delle disposizioni delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in applicazione del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, nonché delle posizioni comuni adottate dall'Unione Europea relative al congelamento dei capitali dei soggetti sospettati di aver commesso o tentato di commettere un atto terroristico.

L'applicazione dei suddetti atti può comportare nei confronti delle persone fisiche o giuridiche da essi individuate:

- l'interdizione o la restrizione delle attività finanziarie di qualsiasi natura;
- il sequestro dei beni mobili e immobili, il congelamento dei beni, o di altre risorse economiche detenute, controllate, direttamente, indirettamente o congiuntamente da un soggetto individuato dalla legge o da una persona che agisca in loro nome o dietro loro istruzioni;
- l'impossibilità di fornire dei servizi finanziari, o assistenza tecnica di formazione o consigli nei confronti dei soggetti individuati dalla legge.

La legge in esame trova applicazione oltre che nei confronti delle persone fisiche e giuridiche lussemburghesi, anche riguardo le persone fisiche e giuridiche operanti in Lussemburgo.

Le definizioni delle nozioni di fondi, di risorse economiche e del loro congelamento, nonché della nozione di servizi finanziari sono contenute nell'art. 2.

I soggetti da inserire nelle liste sono designati con regolamento gran ducale. Il medesimo

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:

- 1) l'amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 36;*
- 2) la confiscation spéciale;*
- 3) l'exclusion de la participation à des marchés publics;*
- 4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 38.*

regolamento recepisce le liste annesse ad un atto dell'Unione Europea nonché i nominativi dei soggetti iscritti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Le persone fisiche e giuridiche che eseguono le misure di congelamento devono informare il Ministro delle Finanze.

La Commissione di Sorveglianza del Settore finanziario e il Commissariato delle Assicurazioni vigilano affinché i provvedimenti *de quibus* vengano adottati da parte dei professionisti a ciò deputati.

Il Ministro degli Affari Esteri in accordo col Ministro delle Finanze è competente al fine di comunicare al Comitato delle Nazioni Unite istituito con la Risoluzione 1267 (1999), i nominativi dei soggetti da inserire nelle liste delle Nazioni Unite.

La violazione della legge in commento comporta, salvo l'applicazione di sanzioni più severe, l'irrogazione della pena dell'arresto da otto giorni a cinque anni e di un'ammenda da 251 a 250 000 euro.

4. La normativa di prevenzione del finanziamento: il reato di riciclaggio e strumenti di vigilanza.

Il Lussemburgo ha trasposto la Direttiva (UE) 849/2015 con legge del 13 febbraio 2018. Quest'ultima ha modificato la legge del 12 novembre 2004 relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo

Lo strumento legislativo in esame rinvia al codice penale quanto alle definizioni dei reati di riciclaggio dei capitali illeciti e di finanziamento del terrorismo.

La legge del 2004 ha istituito una Unità di Informazione finanziaria deputata alla ricezione delle dichiarazioni di sospetto in materia di riciclaggio di capitali illeciti e finanziamento del terrorismo.

Essa è tenuta ad analizzare i dati così ottenuti e a trasmetterli nei casi previsti dalla legge alle autorità giudiziarie nazionali o alle omologhe autorità straniere.

La legge in commento, come modificata nel 2018, individua i soggetti che devono assolvere gli obblighi di identificazione e di vigilanza della clientela al fine di effettuare una valutazione del rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.

Trattasi, a titolo esemplificativo, di agenti operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo, di agenti immobiliari, notai, avvocati che assistano i clienti nell'effettuazione di determinate transazioni, nonché dei soggetti operanti nel settore del gioco d'azzardo.

Gli operatori individuati dall'art. 2 devono identificare il cliente e il beneficiario effettivo.

Quest'ultimo è il soggetto che in ultima istanza controlla il cliente secondo gli indici individuati dal comma sette dell'art. 1 della legge in commento, all'esito della modifica intervenuta nel 2018.

Il grado di vigilanza richiesto varia in relazione al rischio riscontrato.

Quest'ultimo dipende a sua volta dalla natura dell'operazione effettuata e dal livello di trasparenza garantito dal cliente. Le persone politicamente esposte sono soggette ad un obbligo di vigilanza rafforzato.

L'Unità di informazione finanziaria deve cooperare con le altre autorità coinvolte nella lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

Essa scambia altresì informazioni con le omologhe unità aventi sede negli stati membri.

Sezione VIII – Malta

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La nozione di “atto di terrorismo” e di “attività terroristiche” nella legislazione maltese. - 3. La nozione di “gruppo terroristico” e di “proprietà terroristica” - 4. Il reato di finanziamento al terrorismo - 5. Responsabilità delle persone giuridiche - 6. La confisca - 7. Il reato di riciclaggio. - 8. *Due diligence*. - 9. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Introduzione.

Malta è molto impegnata nella prevenzione, individuazione e persecuzione delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, nonostante non abbia mai avuto problemi nazionali strettamente connessi allo stesso. Il governo di Malta, infatti, considera la lotta al terrorismo un'area prioritaria della sua politica estera, consapevole che il crimine finanziario minaccia la sicurezza della società, l'integrità del sistema finanziario e la stabilità dell'economia statale.

Sebbene non esista una legge antiterrorismo specifica nella legislazione maltese e non siano ancora state ancora implementate la Direttiva 2017/541/EU sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, né la recentissima Direttiva 2018/843/EU, che modifica la Direttiva 2015/849/EU (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2009/138/CE e 2013/36/EU, atti e attività terroristiche sono comunque punibili in base a diverse leggi statali. Molte disposizioni in tema di terrorismo si rinvencono, infatti, nel codice penale maltese, che è stato più volte oggetto di emendamenti.

2. La nozione di “atto di terrorismo” e di “attività terroristiche” nella legislazione maltese.

Il sottotitolo IV A del codice penale maltese disciplina ampiamente la repressione degli atti di terrorismo, del finanziamento allo stesso e di altre offese ad esso connesse.

Il codice penale fornisce, in primo luogo, una definizione di “atto di terrorismo”, all'art. 328A⁸, rubricato “Atti di terrorismo e attività terroristiche”: è tale qualsiasi atto, commesso

⁸ 328A. *Acts of terrorism and terrorist activities*

(1) For the purposes of this sub-title, "act of terrorism" means any act listed in sub-article (2), committed wilfully, which may seriously damage a country or an international organization where committed with the aim of:

(a) seriously intimidating a population, or

(b) unduly compelling a Government or international organization to perform or abstain from performing any act, or

(c) seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organization.

(2) The acts to which reference is made in sub-article (1) are the following:

(a) taking away of the life or liberty of a person;

(b) endangering the life of a person by bodily harm;

(c) bodily harm;

(d) causing extensive destruction to a state or government facility, a public transportation system, an infrastructure facility, including an information system, a fixed platform located on the continental shelf, a public place or private property likely to endanger the life or to cause serious injury to the property of any other person or to result in serious economic loss;

(e) seizure of aircraft, ships or other means of public or goods transport;

(f) manufacture, possession, acquisition, transport, supply or use of weapons, explosives or of nuclear, biological or chemical weapons;

(g) research into or development of biological and chemical weapons;

(h) release of dangerous substances, or causing fires, floods or explosions endangering the life of any person;

(i) interfering with or disrupting the supply of water, power or any other fundamental natural resource endangering the life of any person;

(j) threatening to commit any of the acts in paragraphs (a) to (i):

Provided that in this sub-article "state or government facility", "infrastructure facility" and "public transportation system" shall have the same meaning assigned to them in article 314A(4).

(3) Whosoever commits an act of terrorism shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to the punishment of imprisonment from seven years to life.

(4) For the purposes of this sub-title, "terrorist activities" means any of the following acts, whenever or wherever carried out:

- (a) an act of terrorism as defined in sub-article (1);
- (b) the unlawful seizure or the exercise of control of an aircraft in flight, by the use of force or threat thereof, or by any other form of intimidation;
- (c) the unlawful and intentional commission of any of the following acts:
 - (i) an act of violence against a person on board an aircraft in flight, which is likely to endanger the safety of that aircraft;
 - (ii) the destruction of an aircraft in service or the causing of damage to such an aircraft, which renders it incapable of flight or which is likely to endanger its safety in flight;
 - (iii) the placing or the causing to be placed on an aircraft in service, by any means whatsoever, of a device or substance which is likely to destroy that aircraft, or to cause damage to it which renders it incapable of flight or which is likely to endanger its safety in flight;
 - (iv) the destruction or the damaging of air navigation facilities, or the interference with their operation, where such an act is likely to endanger the safety of an aircraft in flight;
 - (v) the communication of information which is known to be false, thereby endangering the safety of an aircraft in flight;
- (d) the intentional commission of any of the following acts:
 - (i) the taking away of the life or liberty of, or the causing of bodily harm to, an internationally protected person;
 - (ii) the carrying out of a violent attack upon the official premises, the private accommodation or the means of transport of an internationally protected person likely to endanger his person or liberty;
 - (iii) a threat to commit any of the acts mentioned in sub-paragraphs (i) and (ii);
- (e) the seizure or detention and the threat to take away the life, to cause bodily harm or to continue to detain another person (the "hostage") in order to compel a State, an international intergovernmental organisation, a natural or juridical person or a group of persons, to do or to abstain from doing any act as an explicit or implicit condition for the release of the hostage;
- (f) the unlawful and intentional commission of any of the following acts, using any device, substance or weapon:
 - (i) the performance of an act of violence against any person at an airport serving international civil aviation, which causes or is likely to cause serious injury or death, where any such act endangers or is likely to endanger safety at that airport; or
 - (ii) the destruction or the serious damaging of the facilities of an airport serving international civil aviation or an aircraft not in service located thereon, or the disruption of the services of such an airport, where any such act endangers or is likely to endanger safety at that airport;
- (g) an attempt to perform any of the acts referred to in paragraphs (b) to (f) or the participation as an accomplice in the performance or attempt thereof;
- (h) the intentional commission of any of the following acts:
 - (i) the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material, without lawful authority, which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property;
 - (ii) the theft or fraudulent obtaining of nuclear material;
 - (iii) the demand for nuclear material by threat or use of force, or by any other form of intimidation;
 - (iv) the threat to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property, or the threat to commit theft of nuclear material in order to compel a natural or legal person, international organisation or State to do or to refrain from doing any act;
- (v) an attempt to commit any of the acts mentioned in sub-paragraphs (i) and (ii) or the participation as an accomplice in any of the acts mentioned in sub-paragraphs (i) to (iv) or any attempt thereof;
- (i) the unlawful and intentional commission of any of the following acts:
 - (i) the unlawful seizure or the exercise of control over a ship or fixed platform by the use of force or threat thereof, or by any other form of intimidation;
 - (ii) the performance of an act of violence against a person on board a ship or a fixed platform, which is likely to endanger the safe navigation of that ship or the safety of that fixed platform;
 - (iii) the destruction of a ship or a fixed platform or the causing of damage to a ship or its cargo, or a fixed platform which is likely to endanger the safe navigation of that ship, or the safety of that fixed platform;
 - (iv) the placing or the causing to be placed on a ship, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that ship or to cause damage to such ship or to its cargo, which endangers or is likely to endanger the safe navigation of that ship;
 - (v) the placing or the causing to be placed on a fixed platform, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that fixed platform or likely to endanger its safety;
 - (vi) the destruction or the causing of serious damage to maritime navigational facilities or the serious interference with their operation, where such act is likely to endanger the safe navigation of a ship;
 - (vii) the communication of information which is known to be false, thereby endangering the safe navigation of a ship;
 - (viii) the causing of bodily harm or the taking away of the life of a person in connection with the commission or attempted commission of any of the acts mentioned in sub-paragraphs (i) to (vii);
- (j) an attempt to commit any of the acts referred to in paragraph (i), the participation as an accomplice in the commission thereof or the abetting in the commission of such acts perpetrated by another person; the use of threats aimed at compelling a person to do or to refrain from doing any act referred to in subparagraphs (ii), (iii) and (vi) of paragraph (i), where such a threat is likely to endanger the safe navigation of the ship or the safety of the fixed platform; the unlawful and intentional delivery, placing, discharge or detonation of an explosive or other lethal device in, into or against a place of public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility with the intent to cause death or serious bodily harm, or with the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where the destruction results in or is likely to result in major economic loss;

intenzionalmente, che può danneggiare seriamente un Paese o un'organizzazione internazionale se commesso allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere indebitamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto, o destabilizzare seriamente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di uno Stato o un'organizzazione internazionale.

Gli atti a cui ci si riferisce consistono nel togliere la vita o la libertà di una persona; nel mettere in pericolo la vita di una persona a causa di danni fisici; nei danni fisici; nel causare ampie distruzioni a una struttura statale o governativa, a un sistema di trasporto pubblico, a un'infrastruttura, compreso un sistema di informazione, una piattaforma fissa situata sulla piattaforma continentale, un luogo pubblico o una proprietà privata che possa mettere in pericolo la vita o causare lesioni gravi alla proprietà di qualsiasi altra persona o comportare gravi perdite economiche.

Ancora, fra questi atti rientrano: il sequestro di aeromobili, navi o altri mezzi di trasporto pubblico o merci; la fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi, esplosivi o di armi nucleari, biologiche o chimiche; la ricerca o sviluppo di armi biologiche e chimiche; il rilascio di sostanze pericolose o incendi, inondazioni o esplosioni che mettono in pericolo la vita di una persona; l'interferire con o l'interrompere la fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali che mettono in pericolo la vita di una persona; la minaccia di commettere uno degli atti indicati.

I riferimenti a "infrastruttura", "infrastruttura statale o governativa" e "sistema di trasporto pubblico" comprendono qualsiasi servizio o trasporto permanente o temporaneo utilizzato o occupato da rappresentanti di uno Stato, membri del governo, del potere legislativo o giudiziario o da ufficiali o dipendenti dello Stato o di qualsiasi altra autorità o entità pubblica o dipendenti o funzionari di un'organizzazione intergovernativa in relazione ai loro doveri ufficiali.

La commissione di un atto di terrorismo costituisce reato, punito con la pena della reclusione da sette anni all'ergastolo.

Per "attività terroristica", invece, si intende uno dei seguenti atti, posti in essere in qualsiasi momento o luogo:

- un atto di terrorismo come già definito sopra;
- il sequestro illecito o l'esercizio del controllo di un aeromobile in volo, con l'uso della forza o della sua minaccia, o con qualsiasi altra forma di intimidazione;
- la commissione illegale e intenzionale di un atto di violenza nei confronti di una persona a bordo di un aeromobile in volo, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dello stesso, la distruzione di un aeromobile in servizio o la causa di un suo danno, che lo rende incapace di volare o che rischia di comprometterne la sicurezza durante il volo; l'introduzione su un aeromobile in servizio, con qualunque mezzo, di un dispositivo o sostanza che possa distruggerlo, causargli danni che lo rendano incapace di volare o che ne compromettano la sicurezza durante il volo; la distruzione o il danneggiamento delle strutture di navigazione aerea, o l'interferenza con le loro operazioni, laddove tale atto rischia di compromettere la sicurezza di un aeromobile in volo; la comunicazione di informazioni notoriamente false, idonee a mettere a rischio la sicurezza di un aeromobile in volo;

an attempt to commit any of the acts mentioned in paragraph (1) or the participation as an accomplice in the performance or attempt thereof; the organisation or direction of others to commit or to attempt to commit the acts mentioned in paragraph (1); the contribution in any way to the commission of any of the acts mentioned in paragraph (1) or to the attempt thereof by a group of persons acting with a common purpose, where such contribution is intentional and is either made with the intent to further the general criminal activity or purpose of the group or in the knowledge of the intention of the group to commit any of the acts mentioned in paragraph (1); any act intended to cause death or serious bodily harm to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organisation to do or to abstain from doing any act.

- la commissione intenzionale di uno dei seguenti atti: l'eliminazione della vita o la causazione di danni fisici a una persona protetta a livello internazionale; l'esecuzione di un attacco violento nei locali ufficiali, nell'alloggio privato o nel mezzo di trasporto di una persona protetta a livello internazionale che possa mettere in pericolo la sua persona o la sua libertà; la minaccia di compiere uno degli atti precedenti;
- il sequestro o la detenzione e la minaccia di togliere la vita, di causare danni fisici o di continuare a detenere un'altra persona al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione intergovernativa internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a fare o astenersi dal compiere qualsiasi atto come condizione per il rilascio dell'ostaggio;
- la commissione illegale e intenzionale, utilizzando qualsiasi dispositivo, sostanza o arma, di atti quali l'esecuzione di un atto di violenza nei confronti di qualsiasi persona in un aeroporto che serve l'aviazione civile internazionale, che causa o può provocare lesioni gravi o mortali, laddove mette in pericolo o rischia di mettere in pericolo la sicurezza in tale aeroporto; la distruzione o il grave danneggiamento delle strutture di un aeroporto che serve l'aviazione civile internazionale o di un aeromobile non in servizio al suo interno, o l'interruzione dei servizi di tale aeroporto, laddove questo atto mette in pericolo o rischia di mettere in pericolo la sicurezza in quell'aeroporto;
- il tentativo di compiere uno degli atti precedenti o la partecipazione come complice nell'esecuzione o nel tentativo di conseguire tale risultato;
- la commissione intenzionale di atti quali la ricezione, il possesso, l'uso, il trasferimento, la modifica, lo smaltimento o la dispersione di materiale nucleare, senza autorizzazione legale, che provochi o possa causare la morte o gravi lesioni a qualsiasi persona o danni sostanziali alla proprietà; il furto o l'ottenimento fraudolento di materiale nucleare; la minaccia di utilizzare materiale nucleare per provocare la morte o gravi lesioni a qualsiasi persona o danni sostanziali alla proprietà o la minaccia di commettere il furto di materiale nucleare al fine di costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o lo Stato a fare o astenersi dal compiere qualsiasi atto;
- il tentativo di commettere uno degli atti che precedono o la partecipazione come un complice nella perpetrazione degli stessi;
- la commissione illegale e intenzionale di uno dei seguenti atti: il sequestro illecito o l'esercizio del controllo su una nave o piattaforma fissa mediante l'uso della forza o della sua minaccia, o con qualsiasi altra forma di intimidazione; l'esecuzione di un atto di violenza nei confronti di una persona a bordo di una nave o di una piattaforma fissa, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione o la sicurezza di tale piattaforma fissa; la distruzione di una nave o di una piattaforma fissa o la causazione di danni a una nave o al suo carico, o a una piattaforma fissa che possa mettere a repentaglio la sicurezza della navigazione di tale nave o la sicurezza della piattaforma fissa; il collocamento su una nave, con qualunque mezzo, di un dispositivo o una sostanza che possa distruggere la stessa o causarvi danni, e che possa mettere in pericolo la navigazione; l'introduzione su una piattaforma fissa, con qualunque mezzo, di un dispositivo o di una sostanza che possa distruggere quella piattaforma o metterne in pericolo la sicurezza; la distruzione o la causa di gravi danni alle infrastrutture di navigazione marittima o interferenze con le loro operazioni, qualora tale atto rischia di compromettere la sicurezza della navigazione di una nave; la comunicazione di informazioni false, idonee a mettere in pericolo la navigazione di una nave; la causa di lesioni personali o l'uccisione di una persona in relazione alla commissione o tentativo di commissione di uno degli atti precedenti;
- il tentativo di commettere uno degli atti che precedono, la partecipazione come complice o il favoreggiamento nella commissione di tali atti perpetrati da un'altra persona;

- l'uso di minacce volte a costringere una persona a fare o ad astenersi dal compiere qualsiasi atto indicato in precedenza, laddove tale minaccia rischia di compromettere la sicurezza della navigazione della nave o della piattaforma fissa;
- la consegna, il collocamento, lo scarico o la detonazione illeciti e intenzionali di un ordigno esplosivo o altro dispositivo letale in o nei confronti di un luogo di uso pubblico, di uno Stato o di un impianto pubblico, di un sistema di trasporto pubblico o di un'infrastruttura, con l'intento di causare la morte o gravi danni fisici o con l'intento di provocare la distruzione di un luogo, di una struttura o di un sistema di questo tipo, in cui la distruzione si traduca in una perdita economica importante; il tentativo di ciò o la partecipazione come complice nell'esecuzione; l'organizzazione o la direzione di altri a impegnarsi o tentare di commettere gli atti citati; il contributo alla commissione di uno degli atti suddetti o il tentativo di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, qualora tale contributo sia intenzionale e sia realizzato con l'intento di promuovere attività criminale generale o lo scopo del gruppo o nella consapevolezza dell'intenzione del gruppo di commettere uno degli atti di cui prima;
- qualsiasi atto inteso a causare la morte o gravi danni fisici a un civile, o a qualsiasi altra persona che non partecipi attivamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi dal compiere qualsiasi atto.

3. La nozione di “gruppo terroristico” e di “proprietà terroristica”.

Il codice penale maltese fornisce anche la definizione di “gruppo terroristico”, all’art. 328B.⁹

Tale è un gruppo strutturato di più di due persone, stabilito per un periodo di tempo e che agisce di concerto per la commissione di reati terroristici.

Per “gruppo strutturato” si intende un gruppo che non è formato a caso per la commissione immediata di un reato e che non ha bisogno di avere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, né la continuità della loro appartenenza, né una struttura sviluppata.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, fornisce informazioni o materiali o, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, raccoglie, riceve, fornisce o invita un'altra persona a fornire denaro o altra proprietà per finanziare un gruppo terroristico, o altrimenti finanzia un gruppo terroristico, sapendo che tale partecipazione o finanziamento contribuiranno alle attività, criminali o meno, del gruppo stesso sarà responsabile.

La norma, ai fini della pena, distingue il caso in cui detta partecipazione consiste nel dirigere il gruppo terroristico, da ogni altro caso.

Nella specie, nell'ipotesi della direzione la sanzione prevista è la pena della reclusione fino a trenta anni; tuttavia, nei casi in cui l'attività del gruppo terroristico consista solo nella minaccia della

⁹ 328B. *Terrorist groups*

(1) For the purpose of this sub-title “terrorist group” means a structured group of more than two persons, established over a period of time and acting in concert to commit terrorist activities.

(2) In sub-article (1) “structured group” means a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure.

(3) Whosoever promotes, constitutes, organises, directs, supplies information or materials to, or by any means, directly or indirectly, collects, receives, provides or invites another person to provide money or other property for, or otherwise finances a terrorist group knowing that such participation, involvement or financing will contribute towards the activities, whether criminal or otherwise, of the terrorist group shall be liable -

(a) where the said participation or involvement consists in directing the terrorist group, to the punishment of imprisonment not exceeding thirty years;

Provided that where the activity of the terrorist group consists only of the acts mentioned in article 328A(2)(j) the punishment shall be that of imprisonment for a period not exceeding eight years;

(b) in any other case, to the punishment of imprisonment not exceeding eight years.

commissione di atti terroristici, la pena prevista è quella della reclusione per un periodo non superiore a otto anni.

In ogni altro caso, invece, il partecipe è punito con la pena della reclusione non superiore a otto anni.

I reati gravi collegati ad atti di terrorismo sono anch'essi criminalizzati e puniti con pene severe dall'art. 328C¹⁰ c.p., rubricato "*Reati connessi a atti terroristici*".

Ciò si verifica quando un soggetto, con l'intenzione di commettere un atto di terrorismo, pone in essere il reato di furto aggravato; quello di estorsione o ricatto; la contraffazione o fornisce false dichiarazioni o informazioni alle autorità pubbliche. In tal caso, si ritiene che l'autore abbia commesso un reato che, in caso di condanna, può essere punito con la pena della reclusione da sette anni all'ergastolo.

Inoltre, chiunque consapevolmente:

- provoca pubblicamente la commissione di attività terroristiche;
- recluta o sollecita un'altra persona a commettere attività terroristiche o a viaggiare allo scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad attività terroristiche;
- addestra o istruisce un'altra persona per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, allo scopo di commettere attività terroristiche;
- viaggia o tenta di viaggiare a scopo di perpetrare, pianificare, preparare o partecipare ad attività terroristiche;
- finanzia, organizza o in altro modo facilita il viaggio per le finalità suddette;
- produce, distribuisce, diffonde, importa, esporta, offre, vende, fornisce, trasmette, mette a disposizione, procura per sé o ad un altro, mostra notizie che possano incoraggiare la commissione di attività terroristiche o essere utili per la commissione di tali attività

sarà punito con la pena della reclusione da sette anni all'ergastolo.

Infine, chiunque organizza o dirige altri al fine di commettere un reato fra quelli appena indicati o in qualsiasi altro modo contribuisca consapevolmente alla loro commissione da parte un

¹⁰ 328C. Offences linked to terrorist acts

(1) Whosoever, with the intention of committing any of the acts listed in article 328A(2)(a) to (i) or in article 328B -

(a) commits an offence of theft aggravated as provided in article 261; or

(b) commits the offence in article 113 or 250; or

(c) commits an offence of forgery or the offence in article 188, shall be liable to the same punishment laid down in article 328A(3).

(2) Whosoever, knowingly -

(a) publicly provokes the commission of terrorist activities;

(b) recruits or solicits another person to commit terrorist activities or to travel for purposes mentioned in paragraph (d);

(c) trains or instructs another person in the making or use of explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or in other specific methods or techniques, for the purpose of committing terrorist activities;

(d) travels or attempts to travel for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist activities, or the providing or receiving of training in terrorist activities;

(e) finances, organizes or in any other manner facilitates travel for the purposes mentioned in paragraph (d);

(f) produces, distributes, disseminates, imports, exports, offers, sells, supplies, transmits, makes available, procures for oneself or for another, or shows a publication likely to encourage or induce the commission of terrorist activities or to be useful in the commission of such activities, shall be liable to the same punishment laid down in article 328A(3). (3) Whosoever -

(a) organizes or directs others to commit an offence under sub-article (2); or

(b) in any other way knowingly contributes to the commission of one or more of the offences under sub-article (2), by a group of persons acting with a common purpose when such contribution is made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned, shall be liable to the punishment of imprisonment of four to thirty years.

(4) For the commission of an offence under this article it shall not be necessary that terrorist activities be actually committed.

gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune quando tale contributo è fatto per favorire le attività dello stesso gruppo è sanzionato con la pena della reclusione da quattro a trenta anni.

Ai fini della commissione di un reato ai sensi del presente articolo non è necessario che le attività terroristiche vengano effettivamente commesse.

Il codice penale punisce, infine, anche gli atti di incitamento, aiuto o favoreggiamento di uno qualsiasi dei reati summenzionati (art. 328D¹¹ c.p., rubricato “*Incitamento, aiuto o favoreggiamento*”). L'autore degli stessi, per la legge maltese, sarà punibile con la pena prevista per il reato incitato, aiutato o favorito.

Il codice penale maltese definisce, inoltre, il concetto di “*proprietà terroristica*”, all'art. 328E.¹²

Per “*proprietà terroristica*” si intende il denaro o altra proprietà presumibilmente usati per scopi terroristici, comprese le risorse di un gruppo terroristico; i proventi della commissione di attività terroristiche e i proventi di atti compiuti ai fini di attività terroristiche.

In questo contesto, il riferimento ai “*proventi di un atto*” include qualsiasi proprietà che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, rappresenta i proventi dell'atto (compresi i pagamenti o altri benefici in relazione alla sua commissione), mentre il riferimento alle “*risorse di un gruppo*” include qualsiasi moneta o altra proprietà che viene applicata o resa disponibile per essere utilizzata dal gruppo.

4. Il reato di finanziamento al terrorismo.

Il codice penale maltese criminalizza e sanziona il finanziamento al terrorismo all'art. 328F.¹³ Risponde di tale reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, raccoglie, riceve, fornisce o invita un'altra persona a fornire denaro o altra proprietà o fornisce in altro modo un finanziamento che intenda utilizzare, o che abbia ragionevoli motivi per sospettare che possa essere utilizzato, in tutto o in parte, a fini di attività terroristiche o sapendo che contribuirà alle attività criminali di qualsiasi persona coinvolta in attività terroristiche, e, a meno che il fatto costituisca un reato più grave in base ad ogni altra disposizione del codice o di qualsiasi altra legge, è soggetto alla

¹¹ 328D. *Inciting, aiding or abetting*

Whosoever incites, aids or abets any offence under the foregoing articles of this sub-title shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to the punishment laid down for the offence incited, aided or abetted.

¹² 328E. *Terrorist property*

(1) In this sub-title, “*terrorist property*” means -

(a) money or other property which is likely to be used for the purposes of terrorist activities, including any resources of a terrorist group,

(b) proceeds of the commission of terrorist activities, and

(c) proceeds of acts carried out for the purposes of terrorist activities.

(2) In sub-article (1) -

(a) a reference to proceeds of an act includes a reference to any property which wholly or partly, and directly or indirectly, represents the proceeds of the act (including payments or other rewards in connection with its commission), and

(b) the reference to a group's resources includes a reference to any money or other property which is applied or made available, or is to be applied or made available, for use by the group.

¹³ 328F. *Funding of terrorism*

(1) Whosoever by any means, directly or indirectly, collects, receives, provides or invites another person to provide, money or other property or otherwise provides finance intending it to be used, or which he has reasonable cause to suspect that it may be used, in full or in part, for the purposes of terrorist activities or knowing that it will contribute towards the activities, whether criminal or otherwise, of any person involved in terrorist activities shall, on conviction, and unless the fact constitutes a more serious offence under any other provision of this Code or of any other law, be liable to the punishment of imprisonment for a term not exceeding four years or to a fine (multa) not exceeding eleven thousand and six hundred and forty-six euro and eighty-seven cents (€11,646.87) or to both such fine and imprisonment.

(2) In this article a reference to the provision of money or other property is a reference to its being given, lent or otherwise made available, whether for consideration or not.

pena della reclusione per un periodo non superiore a quattro anni, alla multa non superiore a undicimilaseicentoquarantasei euro e ottantasette centesimi o ad entrambe.

Il riferimento alla fornitura di denaro o altra proprietà consiste nel dare, prestare o altrimenti mettere a disposizione, a titolo oneroso o meno.

Il codice penale punisce con la reclusione fino a dodici anni (*ex art. 328G¹⁴*) anche l'uso o il possesso di denaro o altre proprietà provenienti da attività terroristiche.

Inoltre, è sanzionato con la pena prevista dall'art. 328F¹⁵ per il reato di finanziamento al terrorismo chiunque sia in possesso di denaro o altra proprietà che intende utilizzare, o rispetto al quale si abbiano ragionevoli motivi per sospettare che utilizzerà, ai fini di attività terroristiche.

Ai sensi dell'art. 328H¹⁶ c.p., rubricato “*Modalità di finanziamento*”, commette reato chiunque fa parte o si interessa ad un accordo in conseguenza del quale denaro o altra proprietà sono resi disponibili o devono essere resi disponibili a un altro, e sa o ha ragionevoli motivi per sospettare che il denaro o altri beni saranno o potrebbero essere utilizzati ai fini di attività terroristiche. Tale soggetto è punibile, anche in questo caso, con la pena prevista per il reato di finanziamento al terrorismo.

Il codice penale maltese, all'art. 328I¹⁷, rubricato “*Facilitare la conservazione o il controllo di proprietà terroristiche*”, sanziona chi fa parte o si interessa ad un accordo che facilita la conservazione o il controllo da parte o per conto di un'altra persona di proprietà terroristiche:

- attraverso l'occultamento;
- mediante la rimozione dalla giurisdizione;
- mediante il trasferimento ai soggetti designati,
- o in qualsiasi altro modo.

Anche in questo caso, la punizione è quella prevista dall'art. 328F c.p. per il reato di finanziamento al terrorismo.

La persona accusata di facilitare la conservazione o il controllo di proprietà terroristiche può difendersi dimostrando che non ne era a conoscenza e non aveva alcun motivo ragionevole per sospettare che l'accordo riguardasse proprietà terroristiche.

¹⁴ 328G. Use and possession

(1) Whosoever uses money or other property for the purposes of terrorist activities shall, on conviction, be liable to the punishment of imprisonment not exceeding twelve years.

(2) Whosoever is in possession of money or other property intending it to be used, or having reasonable cause to suspect that it may be used, for the purposes of terrorist activities shall, on conviction, be liable to the punishment laid down in article 328F(1).

¹⁵ Si tratta della pena della reclusione fino a quattro anni, della multa non superiore a undicimilaseicentosessantasei euro e ottantasette centesimi o entrambe.

¹⁶ 328H. Funding arrangements

Whosoever -

(a) enters into or becomes concerned in an arrangement as a result of which money or other property is made available or is to be made available to another, and

(b) knows or has reasonable cause to suspect that the money or other property will or may be used for the purposes of terrorist activities, shall on conviction be liable to the punishment laid down in article 328F(1).

¹⁷ 328I. Facilitating retention or control of terrorist property

(1) Whosoever enters into or becomes concerned in an arrangement which facilitates the retention or control by or on behalf of another person of terrorist property -

(a) by concealment,

(b) by removal from the jurisdiction,

(c) by transfer to nominees, or

(d) in any other way,

shall, on conviction, be liable to the punishment laid down in article 328F(1).

(2) It is a defence for a person charged with an offence under sub-article (1) to prove that he did not know and had no reasonable cause to suspect that the arrangement related to terrorist property.

Rispetto alle fattispecie di finanziamento vige la regola prevista dall'art. 328M¹⁸ c.p., secondo cui le Corti maltesi hanno giurisdizione sui reati in materia di terrorismo nel caso in cui:

- il reato viene commesso anche solo in parte nel territorio di Malta, sul mare in qualsiasi luogo all'interno della giurisdizione territoriale di Malta;
- l'autore del reato è un cittadino maltese o che risiede in modo permanente a Malta;
- l'autore del reato è una persona sospettata o condannata per un reato di terrorismo e la cui consegna o estradizione verso un altro Paese per tale reato è stata rifiutata da Malta, anche se non vi è alcuna disposizione legislativa in virtù della quale l'azione penale può essere perseguita a Malta contro quella persona;
- il reato è commesso a beneficio di una persona giuridica stabilita a Malta;
- il reato è un reato ai sensi dell'art. 328B c.p. o un reato ai sensi dell'art. 328D c.p. che coinvolge un gruppo terroristico, anche se il gruppo terroristico ha base o svolge le sue attività criminali al di fuori di Malta;
- il reato è commesso nei confronti delle istituzioni o dei cittadini di Malta o nei confronti di un'istituzione dell'Unione europea o di un organismo istituito in conformità ai trattati e con sede a Malta.

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

Ai sensi dell'art. 328J¹⁹ c.p., rubricato “*Responsabilità penale aziendale*”, nell'ordinamento maltese anche gli enti possono essere ritenuti responsabili di un reato di terrorismo. Ciò si verifica quando la mancata supervisione o il mancato controllo da parte di una persona fra quelle indicate all'art. 121D²⁰ c.p. ha reso possibile la commissione del reato a beneficio della persona giuridica.

¹⁸ 328M. Jurisdiction

Without prejudice to the provisions of article 5, the courts in Malta shall also have jurisdiction over the offences laid down in this sub-title where -

(a) the offence is committed even if only in part in the territory of Malta or on the sea in any place within the territorial jurisdiction of Malta;

(b) the offender is a Maltese national or permanent resident within the meaning of article 5(1)(d) in Malta;

(c) the offender is a person suspected or convicted of an offence laid down in this sub-title and whose surrender or extradition to another country for such an offence is refused by Malta even if there is no provision according to the laws of Malta other than the present provision in virtue of which the criminal action may be prosecuted in Malta against that person;

(d) the offence is committed for the benefit of a legal person established in Malta;

(e) the offence is an offence under article 328B or an offence under article 328D which involves a terrorist group even if the terrorist group is based or pursues its criminal activities outside Malta;

(f) the offence is committed against the institutions or people of Malta or against an institution of the European Union or a body set up in accordance with the Treaties and based in Malta;

Provided that for the purposes of this paragraph: "the European Union" shall have the same meaning assigned to it by article 2(1) of the European Union Act; "the Treaties" means the Treaty establishing the European Community done at Rome on the 25th March, 1957 and the Treaty on European Union done at Maastricht on the 7th February, 1992, and the Protocols annexed thereto.

¹⁹ 328J. Corporate criminal liability

(1) The provisions of article 121D shall apply where a person is found guilty of an offence under this subtitle so however that the body corporate shall for such offence be liable to the punishment of a fine (multa) of not less than eleven thousand and six hundred and forty-six euro and eighty-seven cents (11,646.87) and not more than two million and three hundred and twenty-nine thousand and three hundred and seventy-three euro and forty cents (2,329,373.40).

(2) The body corporate shall also be held liable for an offence under this sub-title where the lack of supervision or control by a person referred to in article 121D has made possible the commission of the offence for the benefit of the body corporate, which shall upon conviction be liable to the punishment laid down in sub-article (1).

²⁰ 121D. Corporate liability for offences under this title

Where an offence under this title has been committed by a person who at the time of the said offence is the director, manager, secretary or other principal officer of a body corporate or is a person having a power of representation of such a body or having an authority to take decisions on behalf of that body or having authority to exercise control within that body and the said offence was committed for the benefit, in part or in whole, of that body corporate, the said person shall for the purposes of this title be deemed to

La pena prevista per l'ente è quella della sanzione pecuniaria non inferiore a undicimilaeseicentoquarantasei euro e ottantasette centesimi e non superiore a due milioni e trecentoventinovemilatrecentosettantatre euro e quaranta centesimi.

Oltre a quanto già previsto, il codice penale maltese prevede anche alcune sanzioni consequenziali che possono essere applicabili laddove una persona giuridica sia condannata d'ufficio. L'art. 328K²¹ c.p., in particolare, prevede che, al di là della previsione di responsabilità prevista dal codice penale o da un'altra legge, l'ente che ha commesso il reato può anche essere soggetto anche ad un provvedimento giudiziario che impone la sospensione o la cancellazione di qualsiasi licenza o permesso per intraprendere qualunque attività commerciale; la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi istituto che possa essere stato utilizzato per la commissione del reato; la liquidazione coatta della persona giuridica.

6. La confisca.

Il codice penale maltese prevede, fra le conseguenze penali che possono essere imposte dalla Corte nel caso di condanna per un reato di terrorismo, la confisca della proprietà (art. 328L²²).

Ciò si realizza attraverso un ordine di confisca della Corte stessa che trova applicazione quando è stato commesso un reato ai sensi degli articoli che vanno dal 328F al 328I c.p.

Nel caso di un soggetto condannato per un reato fra quelli previsti dagli articoli 328F o 328G c.p., il Tribunale può ordinare la confisca del denaro o altra proprietà che, al momento del reato, il soggetto aveva in suo possesso o sotto il suo controllo e che veniva usato, o che sa o ha ragionevoli motivi per sospettare che avrebbe potuto usare, ai fini di attività terroristiche.

be vested with the legal representation of the same body corporate which shall be liable to the payment of a fine (multa) of not less than twenty thousand euro (€20,000) and not more than two million euro (€2,000,000), which fine may be recovered as a civil debt and the sentence of the Court shall constitute an executive title for all intents and purposes of the Code of Organization and Civil Procedure:

Provided that where legal representation no longer vests in the said person, for purposes of this article, legal representation shall vest in the person occupying the office in his stead or in such person as is referred to in this article.

²¹ 328K. Other penalties

Without prejudice to any other punishment to which the offence may be liable under this Code or any other law, where the offender is a body corporate liable to punishment under the provisions of article 328J the Court may, at the request of the prosecution, order -

(a) the suspension or cancellation of any licence, permit or other authority to engage in any trade, business or other commercial activity;

(b) the temporary or permanent closure of any establishment which may have been used for the commission of the offence;

(c) the compulsory winding up of the body corporate.

²² 328L. Forfeiture

(1) an offence under any of articles 328F to 328I may make a forfeiture order in accordance with the provisions of this article.

(2) Where a person is convicted of an offence under articles 328F or 328G the court may order the forfeiture of any money or other property -

(a) which, at the time of the offence, he had in his possession or under his control and,

(b) which, at that time, he intended should be used, or which he knew or had reasonable cause to suspect would or might be used, for the purposes of terrorist activities.

(3) Where a person is convicted of an offence under article 328H the court may order the forfeiture of the money or other property -

(a) to which the arrangement in question related, and

(b) which, at the time of the offence, he knew or had reasonable cause to suspect would or might be used, for the purposes of terrorist activities.

(4) Where a person is convicted of an offence under article 328I the court may order the forfeiture of the money or other property to which the arrangement in question related.

(5) Where a person is convicted of an offence under any of articles 328F to 328I, the court may order the forfeiture of any money or other property which wholly or partly, and directly or indirectly, is received by any person as a payment or other reward in connection with the commission of the offence.

(6) Where a person other than the convicted person claims to be the owner of, or otherwise interested in, anything which can be forfeited by an order under this article, the court shall give him an opportunity to be heard before making an order.

Anche nel caso in cui una persona sia stata condannata per il reato di cui all'art. 328H c.p., la Corte può ordinare la confisca del denaro o di altra proprietà a cui l'accordo in questione è collegato, e che, al momento del reato, sapeva o sospettava che avrebbe potuto essere utilizzato ai fini di attività terroristiche.

Nel caso in cui una persona sia condannata per il reato di cui all'art. 328I c.p., il Tribunale può ordinare la confisca del denaro o di altri beni a cui l'accordo in questione è collegato.

Quando una persona è condannata per un reato previsto dagli articoli che vanno dal 328F al 328I c.p., il tribunale può ordinare la confisca di denaro o altra proprietà che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, è stata ricevuta da una persona come pagamento o ricompensa in relazione alla commissione del reato.

Infine, l'art. 328L c.p. prevede che nel caso in cui una persona diversa da quella condannata dichiari di essere proprietaria o comunque interessata a qualsiasi cosa che possa essere oggetto di un ordine di confisca, il tribunale potrà sentirla prima di effettuare l'ordine stesso.

7. Il reato di riciclaggio.

Il *Prevention of money laundering act* del 1994, più volte emendato, fornisce all'art. 2²³ una definizione di "riciclaggio di denaro". Con esso si intende:

- la conversione o il trasferimento di proprietà sapendo o sospettando le stesse derivano, direttamente o indirettamente, da attività criminali o da un atto/atti di partecipazione ad attività criminali, allo scopo o al fine di nascondere o camuffare l'origine della proprietà o assistere qualsiasi persona coinvolta o interessata da attività criminali;
- l'occultamento o il travestimento della vera natura, origine, ubicazione, disposizione, movimento, diritti in relazione a proprietà, sapendo o sospettando che le stesse derivano, direttamente o indirettamente, da attività criminali o da un atto/atti di partecipazione in attività criminali;
- l'acquisizione, il possesso o l'uso di proprietà sapendo o sospettando che le stesse derivano o si originano, direttamente o indirettamente, da attività criminali o da un atto/atti di partecipazione ad attività criminali;
- la conservazione senza una ragionevole scusa di proprietà sapendo o sospettando che la stessa derivi o si origini, direttamente o indirettamente, da attività criminali o da un atto/atti di partecipazione ad attività criminali;
- il tentativo (art. 41 c.p.) o l'agire come complice (art. 42 c.p.) in relazione ad una qualsiasi delle attività definite in precedenza.

²³ 2.

(...) "*money laundering*" means –

(i) *the conversion or transfer of property knowing or suspecting that such property is derived directly or indirectly from, or the proceeds of, criminal activity or from an act or acts of participation in criminal activity, for the purpose of or purposes of concealing or disguising the origin of the property or of assisting any person or persons involved or concerned in criminal activity;*

(ii) *the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect of, in or over, or ownership of property, knowing or suspecting that such property is derived directly or indirectly from criminal activity or from an act or acts of participation in criminal activity;*

(iii) *the acquisition, possession or use of property knowing or suspecting that the same was derived or originated directly or indirectly from criminal activity or from an act or acts of participation in criminal activity;*

(iv) *retention without reasonable excuse of property knowing or suspecting that the same was derived or originated directly or indirectly from criminal activity or from an act or acts of participation in criminal activity;*

(v) *attempting any of the matters or activities defined in the above foregoing sub-paragraphs (i), (ii), (iii) and (iv) within the meaning of article 41 of the Criminal Code;*

(vi) *acting as an accomplice within the meaning of article 42 of the Criminal Code in respect of any of the matters or activities defined in the above foregoing sub- paragraphs (i), (ii), (iii), (iv) and (v).*

Il successivo art. 3²⁴ prevede, poi, che chiunque ponga in essere un atto di riciclaggio di denaro commette un reato e, in caso di condanna, può essere punito con una multa fino a due milioni e cinquecentomila euro, con la reclusione fino a diciotto anni o con entrambe.

8. Due diligence

La *Due diligence*²⁵ nell'ambito della legislazione maltese è prevista dal *Prevention of money laundering and funding of terrorism regulations* del 2018, che implementa la IV Direttiva

²⁴ 3.

(1) Any person committing any act of money laundering shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine (multa) not exceeding two million and five hundred thousand euro (€2,500,000), or to imprisonment for a period not exceeding eighteen years, or to both such fine and imprisonment.

²⁵ 7. *Customer due diligence*

(1) Customer due diligence measures shall consist in:

(a) the identification of the customer, and the verification of the identity of the customer on the basis of documents, data or information obtained from a reliable and independent source:

Provided that where the customer is a body corporate, a body of persons, or any other form of legal entity or arrangement, subject persons shall also verify the legal status of the customer and shall also identify all directors and, where the customer does not have directors, all such other persons vested with its administration and representation;

(b) the identification, where applicable, of the beneficial owners, and the taking of reasonable measures to verify their identity so that the subject person is satisfied of knowing who the beneficial owners are, including, in the case of a body corporate, foundations, trusts and similar legal arrangements, the taking of reasonable measures to understand the ownership and control structure of the customer;

(c) assessing and, as appropriate, obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship, and establishing the business and risk profile of the customer;

(d) conducting on going monitoring of the business relationship.

(2) The on going monitoring of a business relationship for the purposes of sub-regulation (1) shall consist in:

(a) the scrutiny of transactions under taken throughout the course of the relationship to ensure that the transactions being undertaken are consistent with the subject person's knowledge of the customer and of his business and risk profile, including, where necessary, the source of funds;

and (b) ensuring that the documents, data or information held by the subject person are kept up-to-date.

(3) Where a person purports to act on behalf of a customer, in addition to identifying and verifying the identity of the customer and, where applicable, the beneficial owner, subject persons shall ensure that such person is duly authorised in writing to act on behalf of the customer and shall identify and verify the identity of that person.

(4) Subject persons shall not keep anonymous accounts or accounts in fictitious names.

(5) Without prejudice to the provisions of regulation 8, customer due diligence measures shall be applied to all customers when:

(a) establishing a business relationship;

(b) carrying out an occasional transaction;

and (c) the subject person has knowledge or suspicion of proceeds of criminal activity, money laundering or the funding of terrorism, regardless of any derogation, exemption or threshold.

(6) Customer due diligence measures under this regulation shall also be applied, at appropriate times, to existing customers on a risk-sensitive basis, including at times when the subject person becomes aware that the relevant circumstances surrounding a business relationship have changed.

(7) Customer due diligence measures under these regulations shall be repeated whenever, in relation to a business relationship, doubts arise about the veracity or adequacy of the previously obtained customer identification information.

(8) The extent of the customer due diligence measures shall be commensurate to the risks of money laundering and funding of terrorism identified through the risk assessment carried out in terms of regulation 5(1) and may vary from case to case.

(9) Subject persons providing long-term insurance business shall, in addition to identifying and verifying the identity of the customer and, where applicable, the beneficial owner in terms of sub-regulations (1)(a) and (b), carry out the following customer due diligence measures on the beneficiaries of long-term insurance policies:

(a) where the beneficiaries are specifically named natural persons, legal entities or arrangements, subject persons shall identify such beneficiaries;

(b) where the beneficiaries are designated by characteristics, class or other means, subject persons shall obtain sufficient information concerning those beneficiaries to be able to identify them at the time of pay out;

(c) where the beneficiaries assign any of their rights vested under the policy, subject persons shall, at the time of becoming aware of the assignment, identify the natural persons, legal entities or arrangements receiving for their own benefit the value of the policy assigned;

(d) verify the identity of the beneficiaries at the time of pay out.

(10) The Financial Intelligence Analysis Unit, with the concurrence of the relevant supervisory authority may, on the basis of an appropriate risk assessment which demonstrates a low risk of money laundering and funding of terrorism, exempt subject persons from the carrying out of customer due diligence measures under sub-regulations (1)(a) to (c) with respect to electronic money as defined under the Financial Institutions Act where all the following criteria are met:

antiriciclaggio (EU) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Le misure di adeguata verifica della clientela consistono:

- nella identificazione del cliente e nella verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, un corpo di persone o qualsiasi altra forma di persona giuridica, le persone soggette all'applicazione della disciplina devono anche verificare lo status giuridico del cliente e identificare tutti i direttori e, se il cliente non ha i direttori, tutte le altre persone che ne abbiano l'amministrazione e la rappresentanza;
- nell'identificazione dei titolari effettivi e nell'adozione di misure ragionevoli per verificare la loro identità in modo che la persona interessata sia in grado di sapere chi siano i beneficiari effettivi, incluso, nel caso di persona giuridica, fondazioni, trust e istituti legali simili, l'adozione di misure idonee per comprendere la proprietà e la struttura di controllo del cliente;
- nel valutare e, se del caso, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto commerciale e nello stabilire l'attività e il profilo di rischio del cliente;
- nel condurre un monitoraggio continuo del rapporto commerciale.

Il monitoraggio in corso di una relazione d'affari consiste nel controllo delle operazioni intraprese nel corso del rapporto per garantire che siano coerenti con la persona del cliente, nel controllo della sua attività e nell'assicurare che i documenti, i dati o le informazioni in possesso della persona interessata siano aggiornati.

Quando una persona si propone di agire per conto di un cliente, oltre a identificare e verificare l'identità del cliente e, se del caso, del beneficiario effettivo, le persone soggette alla disciplina antiriciclaggio assicurano che tale persona sia debitamente autorizzata per iscritto, sia identificata e ne sia verificata l'identità.

Non è possibile tenere conti anonimi con nomi fittizi.

Le misure di adeguata verifica della clientela devono essere applicate a tutti i clienti quando si deve stabilire una relazione d'affari o effettuare una transazione occasionale e la persona interessata sa o ha il sospetto di proventi di attività criminali, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

Le misure di adeguata verifica della clientela devono essere applicate ai clienti che presentano rischi, anche nel momento in cui la persona chiamata ad applicare la disciplina sa che le circostanze rilevanti relative a un rapporto d'affari sono cambiate. Tali misure devono essere ripetute

(a) the payment instrument is not reloadable, or has a maximum monthly payment transaction limit of two hundred fifty euro (€250) which can be used only in Malta;

(b) the maximum amount stored electronically does not exceed two hundred fifty euro (€250), or five hundred euro (€500) where the electronic device can be used only in Malta;

(c) the payment instrument is used exclusively to purchase goods or services;

(d) the payment instrument cannot be funded with anonymous electronic money;

and (e) the issuer carries out sufficient monitoring of the transactions and the business relationship to enable the detection of unusual or suspicious transactions;

Provided that this exemption shall not be applied in the case of redemption in cash or cash with draw also of the monetary value stored on the payment instrument where the amount redeemed or withdrawn would exceed one hundred euro (€100).

(11) A customer, or any person purporting to act on his behalf, who makes a false declaration or a false representation or who produces false documentation for the purposes of this regulation shall be guilty of an offence and shall be liable, on conviction, to a fine (multa) not exceeding fifty thousand euro (€50,000) or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both such fine and imprisonment.

(12) Subject persons carrying out relevant financial business involving the transfer of funds shall comply with the provisions of Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006.

ogniquale volta, in relazione a un rapporto commerciale, sorgono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni di identificazione del cliente ottenute in precedenza.

L'entità delle misure di adeguata verifica della clientela è commisurata ai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo individuati attraverso una valutazione del rischio regolamentata dallo stesso atto e può variare da caso a caso.

I soggetti che forniscono attività assicurativa a lungo termine, oltre a identificare e verificare l'identità del cliente e, se del caso, il beneficiario effettivo, devono effettuare le seguenti misure di adeguata verifica della clientela sui beneficiari di polizze assicurative a lungo termine:

- laddove i beneficiari sono espressamente nominati, le persone soggette alla disciplina antiriciclaggio identificano tali beneficiari;
- laddove i beneficiari sono designati per caratteristiche, classe o altri mezzi, le persone interessate devono ottenere informazioni sufficienti riguardo a quei beneficiari per poterle identificare al momento del pagamento;
- se i beneficiari assegnano uno qualsiasi dei loro diritti conferiti dalla polizza, le persone fisiche, al momento della presa di conoscenza della cessione, identificano le persone fisiche e le persone giuridiche che ricevono il valore della polizza assicurativa assegnata;
- verificare l'identità dei beneficiari al momento del pagamento.

L'Unità di analisi dell'*Intelligence* Finanziaria, insieme all'autorità di vigilanza competente, può, sulla base di un'adeguata valutazione del rischio che dimostri un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, esonerare le persone interessate dall'adempimento delle misure di adeguata verifica della clientela normalmente richieste in relazione alla moneta elettronica come definita dalla Legge sugli istituti finanziari, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- lo strumento di pagamento non è ricaricabile o ha un limite massimo di transazioni di pagamento mensile di duecentocinquanta euro che può essere utilizzato solo a Malta;
- l'importo massimo memorizzato elettronicamente non superi i duecentocinquanta euro o cinquecento euro se il dispositivo elettronico può essere utilizzato solo a Malta;
- lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;
- lo strumento di pagamento non può essere finanziato con denaro elettronico anonimo;
- l'emittente effettua un monitoraggio sufficiente delle transazioni e del rapporto commerciale per consentire l'individuazione di transazioni insolite o sospette.

9. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, nonostante l'assenza di attacchi terroristici diretti, Malta è da sempre impegnata nella prevenzione, individuazione e persecuzione delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, cosciente della minaccia alla sicurezza della nazionale e all'integrità del sistema finanziario che può derivare dal terrorismo.

Sebbene non esista una legge antiterrorismo specifica nella legislazione maltese e non siano ancora state implementate la Direttiva sulla lotta contro il terrorismo (2017/541/EU), né la più recente Direttiva 2018/843/EU, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (il cui termine di adeguamento scadrà nel 2020), che modifica la c.d. IV Direttiva antiriciclaggio, Malta dispone di una legislazione completa in tema di terrorismo che si rinviene in molte leggi statali, prima fra tutti il codice penale, come illustrato in precedenza.

Alla luce di ciò, si può, pertanto, concludere affermando che Malta presenta una legislazione in materia di terrorismo e finanziamento allo stesso assolutamente in linea con gli standard europei richiesti.

Sezione IX – Paesi Bassi

SOMMARIO: 1. Introduzione: l'approccio al fenomeno e l'adempimento degli obblighi internazionali. - 2. Definizione di reato terroristico. - 3. Il finanziamento al terrorismo. - 4. Il reato di riciclaggio. - 5. La responsabilità delle persone giuridiche. - 6. Sequestro e confisca. - 7. Congelamento dei beni. - 8. *Due diligence*. - 9. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Introduzione: l'approccio al fenomeno e l'adempimento degli obblighi internazionali.

I Paesi Bassi attribuiscono grande importanza al contrasto al terrorismo e al suo finanziamento. La relativa attività di contrasto è svolta con un approccio su base ampia, finalizzato a colpire non solo gli atti di violenza in sé, ma anche la catena di eventi che li precede. Ciò sul presupposto che è più opportuno intervenire a monte, interrompendo la catena causale che conduce a diventare terrorista, piuttosto che agire direttamente, attraverso misure repressive, quando un soggetto è già un terrorista attivo.

Proprio al fine di intensificare la lotta al terrorismo nei Paesi Bassi e accrescere la possibilità che si giunga ad un procedimento giudiziario, nel tempo si sono susseguiti numerosi interventi sul piano della legislazione nazionale. Tuttavia, i Paesi Bassi non hanno ancora implementato la Direttiva (UE) n. 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio. Pertanto, in Olanda rimane in vigore il *Crimes of terrorism act* (2004), che ha implementato la citata Decisione quadro GAI di contrasto al terrorismo del 2002 e che ha emendato il codice penale olandese ed altre leggi connesse ai reati di terrorismo.

Tale atto, in particolare, dispone che la presenza dell'intento terroristico nella commissione di un reato esistente lo rende un crimine di terrorismo, che, come tale, diviene, ove possibile, soggetto a una pena più grave¹. Inoltre, pene più elevate sono state imposte per offese commesse con l'obiettivo di preparare o facilitare un'offesa terroristica², così come è stata estesa la giurisdizione sul terrorismo.

Parimenti non è stata oggetto di implementazione la recentissima Direttiva (UE) n. 2018/843, che modifica la Direttiva (UE) n. 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

Tuttavia, il 25 luglio 2018 è entrata in vigore la legge di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio (n. 2015/849/UE), che ha modificato la legge sul riciclaggio di denaro e sul terrorismo e il relativo decreto attuativo. Lo scopo della IV Direttiva è di prevenire ulteriormente l'abuso del sistema finanziario.

Va, inoltre, ricordato, nell'ambito della normativa internazionale in tema di finanziamento al terrorismo, l'Atto di implementazione della Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento

¹ Section 176a c.p.

If a serious offence, punishable under section 157, 159, 160, 161, 161bis, 161quater, 161sexies, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a or 174, is committed with terrorist intent, the determinate term of imprisonment prescribed in that section shall be increased by one half, and if the serious offence carries a determinate term of imprisonment not exceeding fifteen years, life imprisonment or a determinate term of imprisonment not exceeding thirty years shall be imposed.

² Section 225 c.p.

1. Any person who makes a false document or falsifies a document that is intended to be used as evidence of any fact, with the intention that he or others shall use it as if it were genuine and unfalsified, shall be guilty of forgery and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fifth category.

2. Any person who intentionally uses such a false or falsified document as if it were genuine and unfalsified or intentionally delivers or possesses such a document, while he knows or has reasonable cause to suspect that this document is destined for such use, shall be liable to the same punishment.

3. If an offence, as defined in subsection (1) or (2), is committed with the intention of preparing or facilitating a terrorist offence, the term of imprisonment prescribed for the offence shall be increased by one third.

al terrorismo del 1999. Questo atto, entrato in vigore l'1 gennaio 2002, estende la responsabilità penale alla preparazione terroristica, abolendo il requisito secondo cui i preparativi debbano essere effettuati necessariamente insieme agli altri.

2. Definizione di reato terroristico.

L'art. 83³ c.p. olandese definisce il reato terroristico attraverso l'elencazione di una serie di reati gravi, che diventano terroristici, se commessi con intento terroristico.

In particolare, si fa riferimento ad uno qualsiasi dei reati gravi definiti dagli artt. da 92 a 96 inclusi, 108 (2), 115 (2), 117 (2), 121, 122, 157 (3), 161^{quater} (2), 164 (2), 166 (3), 168 (2), 170 (3), 174 (2) e 289, nonché dall'art. 80 (2) della legge sull'energia nucleare, se commessi con intenti terroristici.

Inoltre, vi rientra uno qualsiasi dei reati gravi che comportano una pena detentiva ai sensi degli artt. 114a, 114b, 120a, 120b, 130a, 176a, 176b, 282c, 289a, 304a, 304b, 415a e 415b, nonché l'art. 80 (3) della legge sull'energia nucleare.

Infine, uno qualsiasi dei reati gravi definiti dagli artt. 140a, 282b, 285 (3) e 288a, nonché dall'art. 55 (5) della legge sulle armi e munizioni, sezione 6 (4) della legge sui reati economici, dall'art. 33b della legge sugli esplosivi per usi civili e dall'art. 79 della legge sull'energia nucleare.

Per "intento terroristico"⁴ ci si riferisce all'intenzione di causare paura nella popolazione o in una parte della popolazione di un Paese, o di obbligare illegalmente un'autorità pubblica o un'organizzazione internazionale ad agire o ad astenersi da determinati atti o a tollerare determinati atti, o di distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un Paese o un'organizzazione internazionale.

3. Il finanziamento al terrorismo.

In Olanda dal 2012 è stato inserito nel codice penale⁵ un apposito titolo dedicato al finanziamento del terrorismo, che in una unica incriminazione punisce la condotta di chi intenzionalmente procura a sé o ad altri mezzi o informazioni o volontariamente raccoglie, acquisisce, possiede o fornisce beni ad altri che, anche in parte o indirettamente, supportano la commissione di un reato terroristico o della sua preparazione o agevolazione, o ancora una serie di altri reati espressamente elencati (art. 421⁶ c.p.).

³ Section 83 c.p.

A "terrorist offence" shall be understood to mean:

1o. any of the serious offences defined in sections 92 to 96 inclusive, 108(2), 115(2), 117(2), 121, 122, 157(3°), 161quater(2°), 164(2), 166(3°), 168(2°), 170(3°), 174(2) and 289, as well as in section 80(2) of the Nuclear Energy Act, if the serious offence has been committed with terrorist intent;

2o. any of the serious offences which carry a term of imprisonment under sections 114a, 114b, 120a, 120b, 130a, 176a, 176b, 282c, 289a, 304a, 304b, 415a and 415b, as well as section 80(3) of the Nuclear Energy Act;

3o. any of the serious offences defined in sections 140a, 282b, 285(3) and 288a, as well as in section 55(5) of the Weapons and Ammunition Act, section 6(4) of the Economic Offences Act [Wet op de Economische Delicten], section 33b of the Explosives for Civil Uses Act [Wet Explosieven voor Civiel Gebruik] and Section 79 of the Nuclear Energy Act.

⁴ Section 83a c.p.

"Terrorist intent" shall be understood to mean the intention of causing fear in the population or a part of the population of a country, or unlawfully compelling a public authority or international organisation to act or to refrain from certain acts or to tolerate certain acts, or of seriously disrupting or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organisation.

⁵ La modifica al codice penale si deve alla Legge n. 33748 in vigore dal 22 novembre 2012.

⁶ Section 421 c.p.

1. If guilty of financing terrorism, it shall be punished with a term of imprisonment not exceeding eight years or a fine of the fifth category:

La pena prevista è la reclusione fino a otto anni o la pena pecuniaria della quinta categoria.

Nell'ambito dell'ordinamento irlandese il finanziamento al terrorismo può venire in rilievo anche nel contesto di una organizzazione criminale. Infatti, l'incriminazione della partecipazione all'organizzazione terroristica, inserita nel codice penale nel 2004, rinvia alla norma sulla partecipazione all'organizzazione criminale, che espressamente prevede anche il finanziamento all'attività di quest'ultima (in particolare il riferimento è alla “*fornitura di supporto finanziario o di altro tipo materiale*”, così come alla “*raccolta di fondi*” per conto dell'organizzazione). In questo caso, il soggetto sospettato può essere perseguito per aver partecipato ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 140a⁷ c.p. (che rinvia all'art. 140, co.4, c.p.).

Secondo tale disposizione, in particolare, la partecipazione ad un'organizzazione che ha come scopo la commissione di reati terroristici deve essere punibile con una pena detentiva non superiore a quindici anni o un'ammenda particolarmente elevata.

Inoltre, per i fondatori, i direttori o i dirigenti dell'organizzazione sono previste pene particolarmente elevate, come quella dell'ergastolo o una determinata pena detentiva non superiore a trenta anni.

Fra le altre norme rivolte a contrastare il fenomeno del terrorismo, ricordiamo che nel codice penale olandese viene punito anche il reclutamento di gruppi terroristici. Questo può essere trattato come istigazione a qualsiasi reato o azione violenta contro le autorità pubbliche (artt. 131⁸ e 132⁹

a. he who intentionally or intentionally provides means or information or deliberately collects, acquires, possesses or provides property to anyone else, wholly or partly, immediately or indirectly, to provide financial support for the commission of a terrorist crime or crime for the preparation or facilitation of a terrorist crime;

b. he who intentionally or intentionally provides means or information or intentionally collects, acquires, possesses or supplies to another person, wholly or partly, immediately or indirectly, to provide financial support for the commission of one of the offenses. described in:

- Sections 117 to 117b and Section 285, if that crime is directed against an internationally protected person or his protected property;

- Sections 79 and 80 of the Nuclear Energy Act, Sections 161quater, 173a and 284a and Sections 140, 157, 225, 310 to 312, 317, 318, 321, 322 and 326, if the offense concerns deliberate acts with relation to core material;

- Sections 162, 162a, 166, 168, 282a, 352, 385a up to and including 385d;

- Sections 92 to 96, 108, 115, 121 to 123, 140, 157, 161, 161bis, 161sexies, 164, 170, 172, 287, 288 and 289, if the offenses are committed by means of from the deliberate unlawful discharge or explosion of explosives or other objects, or the release, dissemination or action of an object, as a result of which danger to life, danger of serious physical injury to another or considerable material damage is to be feared.

2. Objects are understood to mean all matters and all property rights.

⁷ Section 140a c.p.

1. Participation in an organisation which has as its purpose the commission of terrorist offences shall be punishable by a term of imprisonment not exceeding fifteen years or a fine of the fifth category.

2. Founders, directors or managers shall be liable to life imprisonment or a determinate term of imprisonment not exceeding thirty years or a fine of the fifth category.

3. Section 140(4) shall apply mutatis mutandis.

⁸ Section 131 c.p.

1. Any person who in public, either verbally or in writing or through images, incites another or others to commit any criminal offence or act of violence against the authorities, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding five years or a fine of the fourth category.

2. If the criminal offence incited is a terrorist offence or is a serious offence for the preparation or facilitation of a terrorist offence, the term of imprisonment prescribed for the offence defined in subsection (1) shall be increased by one third.

⁹ Section 132 c.p.

1. Any person who distributes, publicly displays or posts written matter or an image inciting commission of any criminal offence or any act of violence against the authorities, or who has such in store to be distributed, publicly displayed or posted, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fine of the fourth category, if he knows or has serious reason to suspect that the written matter or image contains such incitement.

2. Any person who, with the same knowledge or reason to suspect such, publicly utters the content of such written matter shall be liable to the same punishment.

If the criminal offence incited by written matter or images is a terrorist offence or is a serious offence for the preparation or facilitation of a terrorist offence, the term of imprisonment prescribed for the offence defined in subsection shall be increased by one third.

3. Any person who publicly, either verbally or in writing or through images, offers to provide information, opportunity or means to commit any criminal offence shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six months or a fine of the third category.

c.p.).

In particolare, l'art. 131 c.p. punisce, con una pena detentiva non superiore a cinque anni o una multa della quarta categoria, qualsiasi persona che in pubblico inciti altri a commettere reati o atti di violenza contro le autorità. Al comma due si prevede un aumento di pena di un terzo se il reato oggetto dell'istigazione è un reato di terrorismo o è un reato grave per la preparazione o la facilitazione di un reato di terrorismo. Parallelamente l'art. 132 c.p. punisce, al primo comma, l'istigazione al compimento di un reato o di un atto di violenza nei confronti delle autorità con una pena detentiva non superiore a tre anni o un'ammenda della quarta categoria. Anche qui è aumentata la pena di un terzo se il reato incitato da materiale scritto o immagini è un reato di terrorismo o un reato grave per la preparazione o la facilitazione di un reato di terrorismo.

Le due norme si differenziano essenzialmente per le modalità attraverso cui si procede all'incitamento o alla commissione dell'atto di violenza.

4. Il reato di riciclaggio.

Il riciclaggio viene disciplinato dall'art. 420¹⁰ bis, nella Parte XXXA del codice penale. In particolare, la norma punisce a titolo di riciclaggio chiunque nasconde o camuffa la vera natura, la fonte, il luogo, il trasferimento o lo spostamento di un oggetto, o nasconde l'identità della persona che ha diritto a un oggetto o lo ha in suo possesso, quando sa che l'oggetto deriva, direttamente o indirettamente, da un qualsiasi reato grave; così come chi ottiene un oggetto, ha un oggetto in suo possesso, lo trasferisce, lo converte o ne fa uso, consapevole che lo stesso derivi (direttamente o indirettamente) da un reato grave.

La pena prevista dal legislatore è la reclusione non superiore a quattro anni o un'ammenda della quinta categoria.

Il codice penale olandese punisce anche chi ricicla abitualmente (art. 420¹¹ ter c.p.) con una pena detentiva non superiore a sei anni o un'ammenda della quinta categoria.

Il successivo art. 420¹² quater c.p. disciplina, infine, un'ipotesi meno grave di riciclaggio, che si verifica quando il soggetto agente ha ragionevoli ragioni per sospettare che il bene, oggetto di

¹⁰ Parte XXXA rubricato "Laundering".

Section 420 bis c.p.

1. Any person who:

a. hides or conceals the real nature, the source, the location, the transfer or the moving of an object, or hides or conceals the identity of the person entitled to an object or has it in his possession, while he knows that the object derives - directly or indirectly - from any serious offence;

b. obtains an object, has an object in his possession, transfers or converts an object or makes use of an object, while he knows that the object derives - directly or indirectly - from a serious offence;

shall be guilty of laundering and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding four years or a fine of the fifth category.

2. Objects shall mean all property of any description, whether corporeal or incorporeal.

¹¹ Section 420 ter c.p.

Any person who engages in habitual laundering shall be liable to a term of imprisonment not exceeding six years or a fine of the fifth category.

¹² Section 420 quater c.p.

1. Any person who:

a. hides or conceals the real nature, the source, the location, the transfer or the moving of an object, or hides or conceals the identity of the person entitled to an object or has it in his possession, while he has reasonable cause to suspect that the object derives - directly or indirectly - from any serious offence;

b. obtains an object, has an object in his possession, transfers or converts an object or makes use of an object while he has reasonable cause to suspect that the object derives - directly or indirectly - from any serious offence;

shall be guilty of negligent laundering and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the fifth category.

2. Objects shall mean all property of any description, whether corporeal or incorporeal.

riciclaggio, derivi da un reato grave. In tali casi di “riciclaggio per negligenza” è prevista una pena detentiva non superiore a un anno o un'ammenda della quinta categoria.

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

La responsabilità delle persone giuridiche è disciplinata dal codice penale olandese. In particolare, ai sensi dell'art. 51 c.p., in Olanda i reati possono essere commessi sia da persone fisiche, che da persone giuridiche.

Nella specie, se il reato è commesso da una persona giuridica, può essere avviato un procedimento penale e le eventuali pene comminate, se del caso, possono essere imposte:

- sulla persona giuridica;
- su quelle fisiche che hanno ordinato la commissione del reato;
- su quelle persone che hanno effettivamente diretto gli atti illeciti;
- o su entrambe.

Ciò vale anche nel caso in cui il reato in questione sia quello di finanziamento al terrorismo.

6. Sequestro e confisca.

Le procedure olandesi inerenti alla confisca dei proventi di reato (che includono il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di denaro) o dei beni usati per finanziare il terrorismo sono basate sugli artt. 33¹³ e 33a¹⁴ (*Confisca di beni*) e 36e¹⁵ c.p.

¹³ *Section 33 c.p.*

1. A confiscation order may be issued upon conviction of any criminal offence.

2. Section 24 shall apply *mutatis mutandis*.

¹⁴ *Section 33a c.p.*

1. The following shall be liable to confiscation:

a. objects belonging to the convicted offender or objects he can use in whole or in part for his own benefit and obtained entirely or largely by means of or from the proceeds of the criminal offence;

b. objects in relation to which the offence was committed;

c. objects used for the commission or preparation of the offence;

d. objects used for the obstruction of the investigation into the serious offence;

e. objects manufactured or intended for the commission of the serious offence;

f. rights in rem and rights in personam pertaining to the objects specified in a. to e. inclusive.

Objects referred to in subsection (1.a) to (1.e) inclusive that do not belong to the convicted offender may be declared confiscated only if:

a. the person to whom they belong knew that they had been obtained by means of the criminal offence or knew of their use or purpose in connection with the offence, or could have reasonably suspected such provenance, use or purpose; or

b. the identity of the person to whom they belong could not be ascertained.

Rights as referred to in subsection (1.f), which do not belong to the convicted offender, may be declared confiscated only when the person to whom they belong knew that the objects, on which and with regard to which these rights are established, had been obtained by means of the criminal offence or knew of their use or purpose in connection with the offence, or could have reasonably suspected such provenance, use or purpose.

Objects shall mean all property of any description, whether corporeal or incorporeal.

¹⁵ *Section 36e c.p.*

1. On application of the Public Prosecution Service, a person who is convicted of a criminal offence may be ordered in a separate judicial decision to pay a sum of money to the State in order to deprive him of unlawfully obtained gains.

2. This obligation may be imposed on the person referred to in subsection (1) who obtained gains by means of or from the proceeds of the criminal offence referred to in that subsection or from other criminal offences with regard to which there are sufficient indications that these offences were committed by the convicted offender.

3. On application of the Public Prosecution Service, any person who is convicted of a serious offence for which, according to the statutory definition, a fine of the fifth category may imposed, may be ordered in a separate judicial decision to pay a sum of money to the State in order to deprive him of unlawfully obtained gains, if it is shown that either said serious offence or other serious offences resulted in one way or another in the convicted offender obtaining unlawful gains. In that case it may also be presumed that:

In particolare, l'art. 33 c.p. dispone la possibilità di emettere un provvedimento di confisca in seguito alla condanna per un qualsiasi reato; mentre l'art. 33a c.p. specifica che sono soggetti a confisca tutti i beni ottenuti interamente o in gran parte per mezzo di un reato; i beni usati per ostacolare le investigazioni di un reato; le merci fabbricate o destinate a commettere un reato e i diritti reali o delle persone pertinenti a tali oggetti.

L'art. 36e c.p., infine, consente la confisca per equivalente o di valore, che consiste nel pagamento da parte dell'autore del reato, anche grave, di una somma di denaro allo Stato non superiore al valore dei profitti ottenuti illegalmente, ciò al fine di privarlo degli stessi guadagni ottenuti illegalmente. Tali guadagni comprendono il risparmio dei costi.

La confisca per equivalente può essere disposta in relazione al particolare reato per il quale il suo autore è stato condannato; reati simili, in cui vi sono prove sufficienti del fatto che sono stati commessi anche dallo stesso; o altra attività criminale, da cui sono derivati profitti ottenuti illegalmente. In questo caso, si può presumere che qualunque spesa sostenuta dal condannato nei sei anni prima della commissione del reato grave per cui lo stesso è stato condannato sia stata posta in essere con guadagni ottenuti illegalmente, a meno che non venga dimostrato che tali spese siano state coperte da una fonte legale di reddito; così come gli oggetti divenuti di proprietà del condannato nei sei anni precedenti la commissione di quel reato grave si presume riguardino i guadagni illeciti, a meno che non venga dimostrato che gli stessi oggetti siano stati ottenuti da una fonte di origine lecita.

Il tribunale può, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o del condannato, derogare al periodo di sei anni indicato dalla norma e tenere conto di un periodo più breve.

7. Congelamento dei beni.

Oltre al congelamento dei beni legati al terrorismo ai sensi della Posizione comune 2001/931 (che ha previsto la redazione di un elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici cui si applica la misura del congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie) del Consiglio, e dei regolamenti del Consiglio dell'UE n. 2580 del 2001¹⁶ (relativo a *Misure restrittive*

a. any expenditure incurred by the convicted offender in a period of six years prior to the commission of that serious offence was met from the unlawfully obtained gains, unless it is shown that this expenditure was met from a legal source of income, or;

b. objects which became the property of the convicted offender in a period of six years prior to the commission of that serious offence involved gains as referred to in subsection (1), unless it is shown that the objects were obtained from a legal source of origin.

4. The court may, ex officio or on application of the Public Prosecution Service or of the convicted offender, derogate from the period of six years referred to in subsection (3) and take a shorter period into account.

5. The court shall set the estimated amount of the unlawfully obtained gains. Such gains shall include the saving of costs. The value of the objects which constitute, in the opinion of the court, the unlawfully obtained gains, may be estimated at their market value at the time of the decision, or by reference to the proceeds the objects would fetch at a public sale, if recovery action has to be taken. The court may set the sum of money at an amount that is lower than the estimated gains. In the determination of the amount to be paid, the court may, on reasoned application of the defendant or of the convicted offender, take into account the fact that the current and the reasonably to be expected future financial capacity of the defendant or of the convicted offender shall be insufficient to pay the amount due. In the absence of such application, the court may exercise this power ex officio or on application of the Public Prosecution Service.

6. Objects shall mean all property of any description, whether corporeal or incorporeal.

7. In the determination of the amount of the unlawfully obtained gains under subsections (1) and (2) with regard to criminal offences committed by two or more persons, the court may determine that these persons shall be liable, jointly and severally or for a part to be determined by the court, for the total payment obligation.

8. In the determination of the amount at which the unlawfully obtained gains may be set, claims awarded by the court to injured third parties shall be deducted.

9. In the imposition of the measure, the court shall take into account previous decisions in which the defendant or the convicted offender was ordered to pay a sum of money in order to deprive him of unlawfully obtained gains.

10. Under application of section 577c of the Code of Criminal Procedure, detention for failure to comply with a judgment may be imposed by the court for a maximum of three years and shall be deemed to be a measure.

¹⁶ Il regolamento in questione costituisce una misura necessaria a livello UE ed integra le procedure amministrative e giudiziarie relative alle organizzazioni terroristiche nei Paesi UE e nei Paesi terzi. Con il regolamento si intende contrastare qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche. A tal fine, il regolamento definisce la nozione di "capitali e altre attività finanziarie"

per combattere il terrorismo) e n. 881 del 2002, (che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan), i Paesi Bassi possono congelare tali beni su base nazionale, ai sensi del *Sanctions Act* del 1977, se ciò è funzionale a ripristinare la pace e la sicurezza internazionale, a far progredire l'ordine giuridico internazionale o a combattere il terrorismo.

Il *Sanctions Act* impone requisiti legali alle istituzioni finanziarie e ad altre istituzioni nazionali (come società di leasing e casinò) per garantirne l'integrità del sistema finanziario, la lotta al commercio indesiderato, il riciclaggio di denaro e il terrorismo.

Tali istituzioni devono identificare i soggetti delle loro relazioni e attuare le misure adeguate se queste relazioni risultano essere sospette.

La citata legge del 1977 è stata modificata nel 2002¹⁷ per allinearla agli obblighi internazionali assunti dai Paesi Bassi per combattere il terrorismo e monitorare l'osservanza delle sanzioni finanziarie. Gli emendamenti che l'hanno riguardata hanno eliminato le restrizioni in precedenza previste in relazione a determinati Paesi o regioni, di modo che anche le persone e le organizzazioni che non hanno alcun legame dimostrabile con un Paese o una regione possono ora rientrare nella sfera di validità della legge. Inoltre, vengono ampliati gli strumenti finanziari disponibili per garantire il rispetto delle sanzioni.

Attraverso queste e altre misure si garantisce che i “terroristi interni” che compaiono nell'elenco redatto dall'UE in base alla Posizione comune n. 2001/931 citata, ma che non sono direttamente interessati dagli obblighi di congelamento europei, possano vedere congelati i propri beni.

La Banca centrale olandese (DNB) e l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) vigilano sull'osservanza della legge sulle sanzioni.

Qualsiasi violazione delle disposizioni del *Sanctions Act* che si riferisce ai regolamenti del Consiglio dell'UE applicabili o alla legislazione nazionale relativa al congelamento dei beni costituisce reato ai sensi della legge sui reati economici (*Economic Offences Act*). Se tale violazione è intenzionale, l'autore può essere condannato ad un massimo di 6 anni di reclusione. Peraltro, l'“intenzione” non è un requisito per la condanna, in quanto le violazioni del *Sanctions Act* del 1977 sono punibili anche nel caso di negligenza.

8. Due diligence.

Come accennato in precedenza, il 25 luglio 2018 è entrata in vigore la legge di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio (n. 2015/849/UE), che ha modificato la legge sul riciclaggio di denaro e sul terrorismo e il relativo decreto attuativo.

La legge olandese di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo (*Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*) è in vigore dal 2008 ed è la legge di attuazione della III Direttiva antiriciclaggio. Il suo scopo principale è mantenere pulito il sistema finanziario, evitando che lo stesso venga utilizzato per scopi criminali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. È evidente che la fiducia collettiva nei confronti di questo sistema viene

da congelare, quella di “servizi bancari e altri servizi finanziari” e quella di “controllo di una persona giuridica”. Il regolamento prevede inoltre deroghe che permettono, in taluni casi specifici, di scongelare i capitali.

Il regolamento prevede l'elaborazione, il riesame e la modifica di un elenco di persone, gruppi o entità ai quali esso si applica. Questo elenco è stato aggiornato da successivi regolamenti e decisioni.

¹⁷ La modifica è stata operata dall'Act del 16 maggio 2002.

gravemente danneggiata se una parte di esso viene impiegato impropriamente per commettere reati come il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tale legge si caratterizza per un approccio orientato al rischio, così come le Direttive europee in tema di antiriciclaggio. Ciò comporta che i soggetti indicati dalla stessa devono valutare i rischi che determinati clienti o prodotti comportano. La c.d. “ricerca del cliente” viene adattata alla sensibilità al rischio per il riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo del tipo di cliente, di relazione commerciale, di prodotto o transazione.

Questo approccio è stato incorporato nei regolamenti di conformità propri di tali soggetti obbligati. Gli stessi regolamenti interni sono personalizzati e diventano più rigorosi all'aumentare del rischio stimato.

I soggetti che sono tenuti all'applicazione degli obblighi della normativa antiriciclaggio appartengono a tre categorie principali, individuate dalla stessa legge. Essi sono:

- le banche;
- altre imprese finanziarie;
- le persone fisiche designate e le entità giuridiche o società che agiscono nell'esercizio delle loro attività professionali.

Occorre chiarire che per “altre istituzioni finanziarie”, secondo la legge, si intendono soggetti quali:

- gli istituti di investimento;
- gli agenti dei servizi di pagamento;
- i fornitori dei servizi di pagamento;
- gli istituti di moneta elettronica.

Le persone fisiche, le persone giuridiche o le società che agiscono nell'esercizio delle loro attività professionali alle quali si applica la legge antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo, invece, ricomprendono, fra gli altri, soggetti quali:

- ragionieri;
- avvocati;
- consulenti fiscali;
- commercianti/venditori di merci;
- broker;
- notai;
- periti.

Ai sensi dell'art. 3¹⁸ della legge in esame, ricercare il cliente consiste nella sua identificazione;

¹⁸ 3. *Let op bij trustee cliënt*

1. Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek.

2. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:

a. de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;

nella verifica della sua identità, dello scopo e della natura intenzionale del rapporto commerciale; nel monitorare il rapporto commerciale e le sue transazioni, eventualmente con un'indagine sulla fonte delle risorse utilizzate nella relazione o nella transazione; nello stabilire se la persona fisica che rappresenta il cliente è autorizzata a farlo, identificarla e verificarne l'identità; nell'adottare misure adeguate e basate sul rischio al fine di verificare se il cliente agisca per conto proprio o per conto di terzi.

L'identificazione, la verifica e la determinazione dell'ultimo beneficiario effettivo devono avvenire prima che il rapporto commerciale venga stipulato o che venga eseguita una transazione (art. 4¹⁹).

Un'istituzione può scegliere di completare l'identificazione del cliente successivamente all'inizio del rapporto commerciale, per non interrompere i normali servizi aziendali, ma ciò è consentito solo in situazioni a basso rischio e sempre che l'identificazione sia completata il prima possibile dopo il primo contatto. Ad esempio, è consentito aprire un conto, incluso un conto per le transazioni in titoli, prima che abbia luogo la verifica dell'identità del cliente, se l'ente assicura che questo account non possa essere utilizzato prima che la verifica abbia avuto luogo (art. 4).

Tuttavia, la “ricerca del cliente” non può mai essere omessa, nemmeno nel caso di clienti a basso rischio.

L'istituzione interessata dovrà sempre valutare, caso per caso, se è vi è un basso rischio prima di concludere una relazione d'affari o una transazione. Se esiste un rischio basso comprovato, saranno sufficienti misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

I soggetti obbligati devono, in ogni caso, tenere conto dell'elenco non esaustivo dei fattori di

b. de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt te identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren, en indien de cliënt een rechtspersoon is, op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;

c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;

d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en diens risicoprofiel, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;

e. vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;

f. op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde;

g. in voorkomend geval, de natuurlijke persoon, bedoeld in onderdeel e, te identificeren en diens identiteit te verifiëren.

3. In afwijking van het tweede lid stelt het c cliëntenonderzoek, indien de cliënt handelt als trustee, de instelling in staat om op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de trust en daartoe:

a. de instellers en de trustees van de trust te identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om hun identiteit te verifiëren;

b. de uiteindelijk belanghebbende van de trust te identificeren en op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om diens identiteit te verifiëren;

c. het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen;

d. een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van de relatie verrichte transacties uit te oefenen, teneinde te verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de trust en het risicoprofiel van de trust, met zo nodig een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de zakelijke relatie of de transactie gebruikt worden;

e. vast te stellen of de cliënt bevoegd is te handelen als trustee.

¹⁹ **4. Onderzoek uitvoeren voorafgaand aan het aangaan van de relatie - Identiteit verifiëren - Uitzondering voor banken: rekening openen vóór de identificatie**

1. Een instelling voldoet aan artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b, voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onderdeel b, wordt uitgevoerd.

2. In afwijking van het eerste lid is het een instelling toegestaan de identiteit van de cliënt en, indien van toepassing, de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren tijdens het aangaan van de zakelijke relatie, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren en indien er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. In dat geval verifieert de instelling de identiteit zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt.

3. [...].

4. In afwijking van het eerste lid is het een bank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, toegestaan een rekening te openen voordat de verificatie van de identiteit van de cliënt heeft plaatsgevonden, indien zij waarborgt dat deze rekening niet kan worden gebruikt voordat de verificatie heeft plaatsgevonden.

5. [...].

rischio di cui all'allegato II della IV Direttiva antiriciclaggio.

L'istituzione effettua la *due diligence* della clientela nei seguenti casi:

- se entra in una relazione commerciale con i Paesi Bassi;
- se esegue una transazione accessoria nei Paesi Bassi per il cliente di almeno € 15.000, o due o più transazioni tra le quali esiste un collegamento con un valore combinato di almeno € 15.000;
- se vi sono indicazioni che il cliente sia coinvolto nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo;
- se dubita della correttezza o della completezza dei dati ottenuti in precedenza dal cliente;
- se il rischio di coinvolgimento di un cliente esistente nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo dà luogo a questo;
- se effettua una transazione occasionale nei Paesi Bassi o per conto del cliente o del trust, comportante un trasferimento di fondi pari ad almeno € 1.000;
- se vi è un aumento del rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, tenendo conto del luogo in cui un cliente risiede o è stabilito o ha sede.

Inoltre, oggi esiste una lista di Paesi a rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Nella specie, l'Unione Europea ha stilato un apposito elenco. Se un Paese è in questo elenco, ogni transazione con lo stesso deve essere segnalata all'unità di Informazione Finanziaria dei Paesi Bassi (FIU-Paesi Bassi).

Già in passato se un'istituzione fra quelle elencate riferiva di una transazione sospetta all'unità di Informazione Finanziaria dei Paesi Bassi doveva conservare la prova di ciò.

Questo obbligo è stato ora reso più specifico dal novellato art. 34²⁰ della legge antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo. Tale disposizione, in particolare, prevede che un ente che ha segnalato una transazione insolita o un'operazione prevista ai sensi dell'art. 16, co. 1, registra in modo recuperabile:

- tutti i dati, di cui all'art. 16, co. 2, che sono necessari per poter ricostruire l'operazione in questione;
- una copia della notifica di cui all'art. 16, co. 1, nonché delle informazioni e dei dati forniti;
- il messaggio dell'unità di Informazione Finanziaria di ricevimento di questa notifica, di cui all'art. 13, parte c.

Il soggetto obbligato alla *due diligence* mantiene i dati suddetti in modo accessibile per cinque anni dopo la data di segnalazione e l'ora di ricevimento del messaggio da parte dell'unità di Informazione Finanziaria.

²⁰ 34 Bewaring gegevens op voorgeschreven wijze

1. Een instelling die op grond van artikel 16, eerste lid, een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, legt op opvraagbare wijze de volgende gegevens vast:

a. alle gegevens, bedoeld in artikel 16, tweede lid, die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren;

b. een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 16, eerste lid, alsmede de daarbij verstrekte informatie en gegevens;

c. het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid van ontvangst van deze melding, als bedoeld in artikel 13, onderdeel c.

2. Een instelling bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens op toegankelijke wijze gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding, respectievelijk het tijdstip van de ontvangst van het bericht van de Financiële inlichtingen eenheid.

9. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

Come accennato in apertura, i Paesi Bassi ritengono fondamentale il contrasto al terrorismo e al suo finanziamento e a tal fine, nel tempo, si sono dotati di una normativa corposa finalizzata ad anticipare l'intervento penale alla catena di eventi che precedono gli atti di violenza, oltre che a punire tali atti in sé.

Pertanto, sebbene la Direttiva europea n. 2017/541, sulla lotta contro il terrorismo, e la recentissima Direttiva (UE) n. 2018/843, cosiddetta V Direttiva antiriciclaggio, (il cui termine di attuazione, però, non è scaduto), non siano ancora state implementate, le modifiche intervenute sulla legislazione previgente e l'entrata in vigore, nel luglio scorso, della legge di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio (n. 2015/849/UE), che incide in maniera significativa sulla legge sul riciclaggio di denaro e sul terrorismo, rendono i Paesi Bassi un Paese che nel complesso risulta essere in linea con i canoni richiesti a livello europeo nella lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.

Sezione X – Portogallo.

SOMMARIO: 1. Lo stato di adeguamento agli strumenti dell'UE. – 2. La legislazione antiterrorismo. – 3. Il recepimento della Direttiva 2015/849/UE e la condotta illecita di finanziamento al terrorismo. – 4. Il congelamento dei capitali. – 5. La responsabilità delle persone giuridiche. – 6. Gli strumenti di prevenzione e il reato di riciclaggio. – 6.1. Strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette. – 7. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Lo stato di adeguamento agli strumenti dell'UE.

La normativa portoghese provvede ad accorpate la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio con la disciplina del finanziamento al terrorismo, quantomeno quando i proventi utilizzati per il finanziamento del terrorismo abbiano provenienza illecita.

Essa – anche alla luce delle interconnessioni con il contiguo fenomeno del riciclaggio – si sviluppa in una prospettiva multilivello.

Sul fronte del contrasto al riciclaggio quale strumento di finanziamento del terrorismo, la Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 è stata recepita nell'ordinamento portoghese con la Legge n. 83/2017¹, del 18 agosto, che stabilisce misure di contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo e revoca la legge n. 25/2008, del 5 giugno² e il Decreto Legge n. 125/2008 del 21 luglio.

Al contrario, la Direttiva 2017/541/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, non è ancora stata recepita nell'ambito della legislazione nazionale portoghese. A metà novembre 2018 infatti, la **Commissione europea** ha inviato le **lettere di costituzione in mora** a 16 Stati membri, tra i quali il Portogallo, per non aver comunicato le misure nazionali adottate per l'attuazione delle nuove norme sulla lotta al terrorismo, malgrado il termine entro cui adeguare le normative nazionali scaduto già l'8 settembre 2018.

Anche la più recente Direttiva **2018/843/UE**³, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la Direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive **2009/138/CE** e **2013/36/UE**, non è stata ancora implementata.

2. La legislazione antiterrorismo.

La disciplina antiterrorismo e, in particolare, la normativa prevista in materia di finanziamento al terrorismo, è contenuta in diverse fonti legislative portoghesi.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla **Legge n. 52/2003, del 22 agosto**, Legge sulla lotta al terrorismo, attuativa della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,

¹ La Legge n. 83/2017 recepisce altresì la Direttiva 2016/2258/UE, del Consiglio, del 6 dicembre 2016, in materia di accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

La medesima Legge provvede altresì a modificare il codice penale portoghese e il codice di proprietà industriale, approvato con Decreto Legge n. 36/2003, del 5 marzo.

² Legge n. 25/2008 (oggi revocata), come modificata dalla L. n. 46/2011, stabiliva misure preventive e repressive per combattere il riciclaggio dei vantaggi di origine illegale e il finanziamento del terrorismo, recependo nel diritto nazionale le direttive 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 e 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario e delle attività e professioni specificamente designate a fini di riciclaggio dei proventi della seconda modifica della legge 52/2003 del 22 agosto 2003 e **abroga la legge 11/2004** del 27 marzo 2004, che stabiliva il regime di prevenzione e repressione del riciclaggio dei vantaggi di origine illecita. La Legge n. 25/2008 era stata a sua volta modificata con d.l. n. 317/2009, L. n. 46/2011, d.l. n. 242/2012, d.l. n. 18/2013, d.l. n. 157/2014, L. n. 62/2015, L. n. 118/2015 e, infine, con L. n. 83/2017.

³ La Direttiva n. 2018/843/UE si concentra in particolar modo sul monitoraggio dell'anonimato delle valute virtuali e sulle operazioni che coinvolgono i paesi terzi considerati ad alto rischio.

quest'ultima poi modificata dalla decisione quadro n. 2008/919/GAI e infine sostituita dalla citata Direttiva 2017/541/UE.

La Legge n. 52/2003, modificata con Legge n. 59/2007, successivamente con Legge n. 25/2008 e Legge n. 17/2011 e, infine, con Legge n. 60/2015, contiene la normativa antiterrorismo e ha lo scopo di prevedere e punire gli atti e le organizzazioni terroristiche, conformemente alla decisione quadro 2002/475/GAI, sulla lotta al terrorismo (oggi non più in vigore), apportando altresì la quattordicesima modifica al codice penale e la dodicesima modifica del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 52/2003 sono state inoltre apportate delle modifiche al codice penale che, per quanto in questa sede interessa, incidono sull'art. 300, rubricato "organizzazioni terroristiche", e sull'art. 301, che prevedeva la fattispecie delittuosa di "Terrorismo", del codice penale portoghese, Decreto Legge n. 48/1995. Il contenuto di tali disposizioni è ora confluito rispettivamente, negli artt. 2 e 4 della Legge n. 52/2003.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della citata Legge è fornita una definizione di organizzazioni terroristiche come raggruppamenti di due o più persone che, agendo di concerto tra loro, perseguano lo scopo di minare l'integrità o l'indipendenza della nazione, impedendo, alterando o sovvertendo il funzionamento delle istituzioni statali previste dalla Costituzione, costringendo l'autorità pubblica a commettere un atto, ad astenersi dal commetterlo o a tollerarne la sua commissione, o altresì ad intimidire determinate persone, gruppi di persone o la popolazione in genere attraverso la commissione di taluni reati di cui al medesimo articolo⁴.

All'interno dell'organizzazione terroristica, l'art. 2 comma secondo prevede una distribuzione di ruoli ed in tale contesto si fa riferimento espresso alla possibilità di aderire o sostenere l'organizzazione terroristica "attraverso la fornitura di informazioni o mezzi materiali, o attraverso qualsiasi forma di finanziamento della sua attività". In relazione a ciò si prevedono sanzioni diverse a seconda che il soggetto abbia promosso, fondato o sostenuto (ad esempio finanziandolo) il gruppo, lo abbia diretto o si sia limitato a compiere atti preparatori per la sua costituzione⁵.

Ai sensi dell'art. 4, rubricato "Terrorismo", è inoltre prevista la punizione di chiunque commetta uno dei reati di cui all'art. 2 n. 1 della medesima Legge. Lo stesso articolo punisce altresì chi recluti o addestri taluno per la commissione delle fattispecie di reato di cui al citato art. 2 n. 1,

⁴ **Artigo 2, Organizações terroristas:** "1 - Considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral, mediante: a) Crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas; b) Crime contra a segurança dos transportes e das comunicações, incluindo as informáticas, telegráficas, telefónicas, de rádio ou de televisão; c) Crime de produção dolosa de perigo comum, através de incêndio, explosão, libertação de substâncias radioactivas ou de gases tóxicos ou asfixiantes, de inundação ou avalanche, desmoronamento de construção, contaminação de alimentos e águas destinadas a consumo humano ou difusão de doença, praga, planta ou animal nocivos; d) Actos que destruam ou que impossibilitem o funcionamento ou desviem dos seus fins normais, definitiva ou temporariamente, total ou parcialmente, meios ou vias de comunicação, instalações de serviços públicos ou destinadas ao abastecimento e satisfação de necessidades vitais da população; e) Investigação e desenvolvimento de armas biológicas ou químicas; f) Crimes que impliquem o emprego de energia nuclear, armas de fogo, biológicas ou químicas, substâncias ou engenhos explosivos, meios incendiários de qualquer natureza, encomendas ou cartas armadilhadas; sempre que, pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos, estes crimes sejam susceptíveis de afectar gravemente o Estado ou a população que se visa intimidar. 2 - Quem promover ou fundar grupo, organização ou associação terrorista, a eles aderir ou os apoiar, nomeadamente através do fornecimento de informações ou meios materiais, é punido com pena de prisão de 8 a 15 anos. 3 - Quem chefiar ou dirigir grupo, organização ou associação terrorista é punido com pena de prisão de 15 a 20 anos. 4 - Quem praticar actos preparatórios da constituição de grupo, organização ou associação terrorista é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 5 - A pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente abandonar voluntariamente a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ela provocado ou auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis".

⁵ All'organizzazione terroristica sono inoltre assimilati, ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge, i raggruppamenti di due o più persone che agiscano, in concreto, con lo scopo di danneggiare l'integrità o l'indipendenza di uno Stato, di impedire, alterare o sovvertire il funzionamento delle istituzioni di tale Stato o di un'organizzazione pubblica internazionale, di costringere le rispettive autorità a compiere un atto, di astenersi dal compierlo o di tollerarlo, o di intimidire determinati gruppi di persone o popolazioni.

In materia di organizzazioni terroristiche la giurisprudenza si è pronunciata spesso. In particolare si rinvia alla decisione del Tribunal da Relação de Lisboa, del 10.10.2018, n. 257/18.0GCMTJ-R.L1-3.

nonché chiunque si rechi o cerchi di recarsi, organizzi, finanzi o faciliti il viaggio o il tentativo di viaggio in un territorio diverso dallo Stato di residenza o dalla nazionalità, al fine di formare, sostenere logisticamente o istruire altri a praticare i fatti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o per entrare in un'organizzazione terroristica⁶.

La Legge n. 52/2003 prevede altresì espressamente la fattispecie autonoma di **finanziamento al terrorismo**, disciplinata ai sensi dell'**art. 5-A**, inserita dalla Legge n. 25/2008 e modificata con Legge n. 60/2015. La sanzione prevista è la pena detentiva da 8 a 15 anni.

Ai sensi del predetto articolo, “Chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, fornisce, raccoglie o detiene fondi o beni di qualsiasi natura, nonché prodotti o diritti che possono essere convertiti in fondi, con l'intenzione di utilizzarli o sapendo che possono essere utilizzati, in tutto o in parte, per progettare, preparare o compiere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, con l'intenzione ivi prevista o con l'intenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è punito con la reclusione da 8 a 15 anni. 2 - Affinché un atto costituisca un reato di cui al paragrafo precedente, non è necessario che i fondi provengano da terzi, né che siano stati consegnati a chi sono destinati, né che siano stati effettivamente utilizzati per commettere i fatti ivi previsti. 3 - La pena sarà particolarmente ridotta o la pena non avrà luogo se l'autore lascia volontariamente la sua attività, rimuove o riduce considerevolmente il pericolo da lui causato o contribuisce concretamente alla raccolta di prove decisive per l'identificazione o la cattura di altre persone responsabili”⁷.

L'**art. 6**, modificato dalla Legge n. 59/2007 e sottoposto a Dichiarazione di rettifica n. 102/2007, disciplina infine la **responsabilità “penale” delle persone giuridiche** e dei soggetti equiparati, nel caso in cui siano responsabili, in termini generali, per i reati previsti dalla medesima Legge n. 52/2003⁸.

A completamento della disciplina antiterrorismo si ricorda altresì, nell'ambito della legislazione speciale, la **Legge n. 17/2011**, del 3 maggio 2011, che disciplina l'istigazione pubblica a commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici, in ottemperanza alla Decisione Quadro 2008/919/GAI, poi sostituita dalla Direttiva 2017/541/UE⁹.

Si segnala altresì la **Legge n. 60/2015**, del 24 giugno 2015, che apporta la quarta modifica alla Legge antiterrorismo n. 52/2003 e punisce l'apologia pubblica e i viaggi per commettere il reato di terrorismo.

⁶ Ai sensi dell'art. 5, è punito anche il Terrorismo internazionale.

⁷ **Artigo 5-A, Financiamento do terrorismo:** “1 - Quem, por quaisquer meios, direta ou indiretamente, fornecer, recolher ou detiver fundos ou bens de qualquer tipo, bem como produtos ou direitos suscetíveis de ser transformados em fundos, com a intenção de serem utilizados ou sabendo que podem ser utilizados, total ou parcialmente, no planeamento, na preparação ou para a prática dos factos previstos no n.º 1 do artigo 2.º, quer com a intenção nele referida quer com a intenção referida no n.º 1 do artigo 3.º, é punido com pena de prisão de 8 a 15 anos. 2 - Para que um acto constitua a infracção prevista no número anterior, não é necessário que os fundos provenham de terceiros, nem que tenham sido entregues a quem se destinam, ou que tenham sido efectivamente utilizados para cometer os factos nele previstos. 3 - A pena é especialmente atenuada ou não tem lugar a punição, se o agente voluntariamente abandonar a sua actividade, afastar ou fizer diminuir consideravelmente o perigo por ele provocado ou auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis.”.

⁸ **Artigo 6, Responsabilidade penal das pessoas colectivas e equiparadas:** “As pessoas colectivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelos crimes previstos na presente lei”.

⁹ In via generale si ricordano altresì a) la Legge n. 97/2017, del 23 agosto, che disciplina l'applicazione e l'esecuzione delle misure restrittive adottate dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea e stabilisce le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali misure; b) il Decreto legge n. 242/2012 del 7 novembre 2012 che recepisce la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE; c) la Legge n. 55/2015, del 23 giugno, che modifica la Legge 11 gennaio 2002, n. 5/2002 e che stabilisce misure di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria al fine di ricomprendervi tutti i reati connessi al terrorismo.

3. Il recepimento della Direttiva 2015/849/UE e la condotta illecita di finanziamento al terrorismo.

A differenza del riciclaggio di denaro, che interessa nella maggior parte dei casi ingenti somme di denaro ed in cui l'obiettivo fondamentale è quello di occultare l'origine dei fondi, una delle finalità principali del finanziamento del terrorismo è quella di nascondere lo scopo a cui i fondi sono destinati; al riguardo, notevoli difficoltà si riscontrano laddove gli importi oggetto del finanziamento siano ridotti o, come talvolta accade, di origine legale, rendendo così più difficile l'individuazione delle operazioni “sospette”.

Con riguardo alla materia del finanziamento al terrorismo, l'ordinamento portoghese, come anticipato, ha provveduto al recepimento della Direttiva **2015/849/UE** con la **Legge n. 83/2017**, del 18 agosto, che stabilisce misure di contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

In particolare, è prevista l'istituzione di una Commissione per il coordinamento delle politiche di prevenzione e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, preposta a controllare e coordinare l'identificazione, la valutazione e la risposta ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in Portogallo, contribuendo al miglioramento della conformità tecnica e dell'efficacia del sistema nazionale portoghese per combattere tali attività illecite. L'esistenza di un'autorità o di un meccanismo di coordinamento delle politiche nazionali contro le attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è infatti avvertito come un imperativo dopo la revisione delle raccomandazioni del GAFI nel 2012 e la pubblicazione della citata direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (articolo 7).

Il Comitato di Coordinamento opera alle dipendenze del Ministero delle Finanze ed è presieduto da un segretario di Stato, nominato dal membro del governo responsabile del settore delle finanze.

Orbene, la Legge n. 83/2017 provvede in primo luogo a **revocare la Legge n. 25/2008**, del 5 giugno¹⁰, che conteneva già misure preventive e repressive per combattere il riciclaggio dei vantaggi di origine illegale e il finanziamento del terrorismo, recependo nel diritto nazionale le direttive 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 e 2006/70/CE della Commissione, del 10 agosto 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario e delle attività e professioni specificamente designate a fini di riciclaggio dei proventi e finanziamento del terrorismo.

La Legge n. 83/2017, nel definire la condotta di **finanziamento al terrorismo** richiama inoltre espressamente, alla *lett. s)* dell'art. 2, le condotte previste dall'art. 5-A della Legge antiterrorismo n. 52/2003, punendo pertanto chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, fornisca, raccolga o detenga fondi o beni di qualsiasi natura, nonché prodotti o diritti che possano essere convertiti in fondi, con l'intenzione di utilizzarli o sapendo che possano essere utilizzati, in tutto o in parte, per progettare, preparare o compiere gli atti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, con l'intenzione ivi prevista o con l'intenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della medesima Legge n. 52/2003.

La Legge n. 83/2017 regola inoltre, ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, l'ambito soggettivo di applicazione, individuando i soggetti cd. obbligati. **Tra questi rientrano persone fisiche e giuridiche.**

Anche la **Legge n. 89/2017**, del 21 agosto, ha recepito il capitolo III della Direttiva 2015/849, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro sporco o di finanziamento del terrorismo, e ha approvato

¹⁰ Come anticipato, la Legge n. 25/2008, come modificata dalla L. n. 46/2011, che stabiliva misure preventive e repressive per combattere il riciclaggio dei vantaggi di origine illegale e il finanziamento del terrorismo, recepiva nel diritto nazionale le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE **abrogava** a sua volta **la legge 11/2004** del 27 marzo 2004.

altresì il Regime giuridico del Registro Centrale del Beneficiario Effettivo (RCBE), di cui all'articolo 34 della legge 83/2017, del 18 agosto.

La citata legge, che introduce altresì talune modifiche anche al codice penale prevede, al capitolo II, che i documenti che formalizzano la costituzione di società commerciali debbano contenere l'identificazione delle persone fisiche che detengono, anche indirettamente o per interposta persona, la titolarità delle azioni o, con qualsiasi altro mezzo, il controllo effettivo della società, fatti salvi gli altri requisiti stabiliti dalla legge (art. 3).

Prevede inoltre un obbligo, per le società commerciali, di tenere un registro aggiornato contenente gli elementi di identificazione dei beneficiari effettivi (art. 4) e dispone le relative sanzioni in caso di violazione degli obblighi prescritti (art. 6).

4. Il congelamento dei capitali.

Nell'ambito delle azioni di contrasto al terrorismo, anche nell'ordinamento portoghese sono state adottate misure legislative per facilitare l'individuazione, la prevenzione e la repressione del finanziamento del terrorismo riducendo le possibilità di accesso al sistema finanziario internazionale per gli autori di atti terroristici, le organizzazioni, i gruppi terroristici e i loro finanziatori.

In particolare, tra gli strumenti di contrasto al finanziamento del terrorismo, merita particolare attenzione la misura, introdotta specificamente per la lotta al terrorismo, del congelamento dei capitali degli autori di atti terroristici e di coloro che sostengono e finanziano gruppi e organizzazioni terroristiche, in ragione del centrale rilievo che la stessa assume nell'ambito dell'azione di contrasto e prevenzione del finanziamento.

La normativa, al riguardo, si presenta articolata, in una prospettiva multilivello.

In particolare, a livello internazionale, le fonti principali sono rappresentate dalla Risoluzione n. 1267/1999 e dalla successiva Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le quali sono state introdotte le cd. *smart sanctions* o *targeted sanctions* (c.d. sanzioni intelligenti o mirate). Si tratta di misure patrimoniali, restrittive anche della libertà di circolazione, che si caratterizzano per una notevole anticipazione della tutela, imperniata sulla criminalizzazione di condotte anche solo preparatorie, prodromiche alla commissione di attentati terroristici e pertanto considerate *ante-delictum*, tese alla neutralizzazione di coloro che siano sospettati di rappresentare una minaccia per la sicurezza della collettività. I nominativi dei soggetti “sospettati”, persone fisiche e giuridiche, individuati dagli Stati membri, sono inseriti in una *black list* (cd. *listing*), redatta e gestita da appositi Comitati per le sanzioni (*Sanction Committee*), istituiti presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU¹¹; dall'inserimento del nominativo nella lista consegue l'applicazione, da parte degli Stati membri, di una serie di misure restrittive, tra le quali il predetto congelamento di capitali.

Al recepimento progressivo delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza non provvedono soltanto i singoli Stati membri delle Nazioni Unite, ma anche l'Unione europea che mediante l'adozione di posizioni comuni e regolamenti attuativi (tra cui Posizione Comune n. 931/2001/PESC, Decisione n. 2016/1693/PESC e Regolamenti CE nn. 2580/2001 e 881/2002), provvede alla formazione di proprie liste europee, riferibili a persone fisiche o giuridiche. La normativa europea sul *listing*, integrata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, risulta più dettagliata di quella contenuta nelle risoluzioni dell'ONU. Invero, l'iscrizione iniziale nell'elenco può avvenire solo sulla base di informazioni precise e laddove risulti che sia in corso un procedimento penale o sia stata esercitata un'azione penale per un reato di terrorismo. I destinatari devono inoltre essere informati della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione addotta dal Consiglio ai

¹¹ La risoluzione n. 1373/2001 prevede che tutti gli Stati debbano congelare senza indugio fondi e altre risorse finanziarie ed economiche controllate direttamente o indirettamente da persone, fisiche o giuridiche, che commettono o tentano di commettere atti terroristici, o partecipano o facilitano la realizzazione di atti terroristici.

fini del loro inserimento nell'elenco e i nominativi dei “sospettati” devono essere riesaminati regolarmente¹².

Per quanto attiene alla disciplina portoghese, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 83/2017, è disposto che le entità cd. “obbligate” adottino i mezzi e i meccanismi necessari per garantire il rispetto delle misure restrittive adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dall'Unione europea per congelare i beni e le risorse economiche connesse al terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al loro finanziamento nei confronti di una persona o entità designata. Per conformarsi a tali disposizioni, gli enti obbligati adottano, in particolare: a) Mezzi adeguati per garantire un'immediata e piena comprensione del contenuto delle misure restrittive di cui al paragrafo precedente, in particolare, e se del caso, degli elenchi delle persone e delle entità emesse o aggiornate a norma di tali misure, anche se non disponibili in portoghese; b) i meccanismi di consultazione necessari per l'applicazione immediata di tali misure, compresa la sottoscrizione elettronica dei contenuti eventualmente disponibili in tale contesto¹³.

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

L'ordinamento portoghese prevede la responsabilità “penale” delle persone giuridiche soltanto in relazione a determinate e specifiche fattispecie di reato¹⁴. La disciplina è regolata dall'art. 11 del codice penale portoghese¹⁵, da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 30/2015.

¹² Il termine “congelamento” (*asset freezing*) viene utilizzato nel panorama internazionale ed europeo per indicare provvedimenti aventi effetti analoghi al nostro sequestro, o alla misura della confisca, laddove si consideri che la loro applicazione può protrarsi anche per lassi temporali molto lunghi, determinando in sostanza una “espropriazione” di capitali.

¹³ **Artigo 21, Medidas restritivas:** “1 — As entidades obrigadas adotam os meios e os mecanismos necessários para assegurar o cumprimento das medidas restritivas adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou adotadas pela União Europeia de congelamento de bens e recursos económicos relacionadas com o terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa, e o respetivo financiamento, contra pessoa ou entidade designada. 2 — Para cumprimento do disposto no número anterior, as entidades obrigadas adotam, em especial: a) Os meios adequados a assegurar a imediata e plena compreensão do teor das medidas restritivas referidas no número anterior, em particular e quando aplicável, das listas de pessoas e entidades, emitidas ou atualizadas ao abrigo daquelas medidas, mesmo que não disponíveis em língua portuguesa; b) Os mecanismos de consulta necessários à imediata aplicação daquelas medidas, incluindo a subscrição eletrónica de quaisquer conteúdos que, neste âmbito, estejam disponíveis.

¹⁴ Il primo comma dell'art. 11 prevede infatti che “Salvo quanto previsto dal comma seguente e nei casi specificamente previsti dalla legge, solo le persone fisiche sono passibili di responsabilità penale”.

¹⁵ **Artigo 11, Responsabilidade das pessoas singulares e colectivas:** “1. Salvo o disposto no número seguinte e nos casos especialmente previstos na lei, só as pessoas singulares são susceptíveis de responsabilidade criminal. 2. As pessoas coletivas e entidades equiparadas, com exceção do Estado, de pessoas coletivas no exercício de prerrogativas de poder público e de organizações de direito internacional público, são responsáveis pelos crimes previstos nos artigos 152.º-A e 152.º-B, nos artigos 159.º e 160.º, nos artigos 163.º a 166.º sendo a vítima menor, e nos artigos 168.º, 169.º, 171.º a 176.º, 217.º a 222.º, 240.º, 256.º, 258.º, 262.º a 283.º, 285.º, 299.º, 335.º, 348.º, 353.º, 363.º, 367.º, 368.º-A e 372.º a 376.º, quando cometidos: a) Em seu nome e no interesse colectivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança; ou b) Por quem aja sob a autoridade das pessoas referidas na alínea anterior em virtude de uma violação dos deveres de vigilância ou controlo que lhes incumbem. 3. (Revogado). 4. Entende-se que ocupam uma posição de liderança os órgãos e representantes da pessoa colectiva e quem nela tiver autoridade para exercer o controlo da sua actividade. 5. Para efeitos de responsabilidade criminal consideram-se entidades equiparadas a pessoas colectivas as sociedades civis e as associações de facto. 6. A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas é excluída quando o agente tiver actuado contra ordens ou instruções expressas de quem de direito. 7. A responsabilidade das pessoas colectivas e entidades equiparadas não exclui a responsabilidade individual dos respectivos agentes nem depende da responsabilização destes. 8. A cisão e a fusão não determinam a extinção da responsabilidade criminal da pessoa colectiva ou entidade equiparada, respondendo pela prática do crime: a) A pessoa colectiva ou entidade equiparada em que a fusão se tiver efectivado; e b) As pessoas colectivas ou entidades equiparadas que resultaram da cisão. 9. Sem prejuízo do direito de regresso, as pessoas que ocupem uma posição de liderança são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento das multas e indemnizações em que a pessoa colectiva ou entidade equiparada for condenada, relativamente aos crimes: a) Praticados no período de exercício do seu cargo, sem a sua oposição expressa; b) Praticados anteriormente, quando tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva ou entidade equiparada se tornou insuficiente para o respectivo pagamento; ou c) Praticados anteriormente, quando a decisão definitiva de as aplicar tiver sido notificada durante o período de exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento. 10. Sendo várias as pessoas responsáveis nos termos do número anterior, é solidária a sua responsabilidade. 11. Se as multas ou indemnizações forem aplicadas a uma entidade sem personalidade jurídica, responde por elas o património comum e, na sua falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um dos associados”.

In particolare, ai sensi del citato art. 11 è disposta la responsabilità delle persone giuridiche e dei soggetti equiparati, ad eccezione dello Stato, degli enti collettivi nell'esercizio delle prerogative di potere pubblico e delle organizzazioni di diritto internazionale pubblico, nel caso in cui siano commessi i reati espressamente menzionati, qualora gli stessi siano commessi a) a loro nome e nell'interesse collettivo da persone che detengano una posizione dominante al loro interno; b) da qualsiasi persona che agisca sotto l'autorità delle persone di cui alla lettera a) in virtù di una violazione dei loro doveri di vigilanza o controllo. La responsabilità delle persone giuridiche e degli enti equiparati è esclusa quando l'agente abbia agito in contrasto con ordini o istruzioni degli aventi diritto. La responsabilità delle persone giuridiche e degli enti equiparati, inoltre, non esclude la responsabilità individuale dei rispettivi agenti e non dipende dalla loro responsabilità.

Come anticipato, anche l'**art. 6** della Legge n. 52/2003, come modificato dall'art. 5 della Legge n. 59/2007, disciplina la **responsabilità “penale” delle persone giuridiche** e dei soggetti equiparati, nel caso in cui siano responsabili, in termini generali, per i reati previsti dalla medesima legge.

La materia è disciplinata altresì dalla Legge n. 83/2017 che, nell'indicare il proprio ambito di applicazione, si rivolge a persone fisiche e giuridiche (artt. 3-7).

L'art. 162 della Legge n. 83/2017 dispone, al riguardo, per le persone giuridiche e per gli enti assimilati, che gli stessi siano responsabili degli illeciti amministrativi commessi da persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, rappresentanti, lavoratori o altri dipendenti, permanenti o occasionali, quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o in nome e nell'interesse della persona giuridica. La responsabilità della persona giuridica o entità equiparata alla persona giuridica è esclusa solo quando l'agente agisca contro gli ordini o le istruzioni esplicite del soggetto collettivo. L'invalidità giuridica e l'inefficacia degli atti in cui si fondono i rapporti tra il singolo agente e la persona giuridica o entità equivalente alla persona giuridica non escludono la responsabilità di nessuno di essi¹⁶.

6. Gli strumenti di prevenzione e il reato di riciclaggio.

Come anticipato, le principali fonti di finanziamento del terrorismo possono essere ricondotte a due grandi tipologie: finanziamenti che utilizzano fondi provenienti da attività lecite e finanziamenti derivanti da attività illecite. In questo secondo caso, laddove i fondi provenienti da attività illecite debbano essere riutilizzati nei canali leciti, occorrerà una successiva attività di “ripulitura” del denaro. Emerge quindi come l'attività di *money dirtying* sia strettamente connessa con le attività di *money laundering*¹⁷.

¹⁶ **Artigo 162, Responsabilidade das pessoas coletivas e das entidades equiparadas:** “1. As pessoas coletivas e as entidades equiparadas a pessoas coletivas são responsáveis pelas contraordenações cometidas pelas pessoas singulares que sejam titulares de funções de administração, gerência, direção, chefia ou fiscalização, representantes, trabalhadores ou demais colaboradores, permanentes ou ocasionais, quando estas atuem no exercício das suas funções ou em nome e no interesse do ente coletivo. 2. A responsabilidade da pessoa coletiva ou entidade equiparada a pessoa coletiva apenas é excluída quando o agente atue contra ordens ou instruções expressas daquela. 3. A invalidade e a ineficácia jurídicas dos atos em que se funde a relação entre o agente individual e a pessoa coletiva ou entidade equiparada a pessoa coletiva não obstam à responsabilidade de nenhum deles”.

¹⁷ Si evidenziano a questo proposito talune analogie tra i due fenomeni: il riciclaggio e il finanziamento, infatti, rappresentano entrambi momenti di interazione delle attività criminali con il sistema economico-finanziario; nel primo caso “a valle” del reato, per occultare i proventi di origine illecita; nel secondo “a monte” del reato, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere le azioni e le organizzazioni terroristiche. Numerosi sono gli ulteriori elementi in comune: entrambi sono posti in essere con modalità tali da occultare o dissimulare le rispettive finalità; transitano nei medesimi canali del circuito finanziario globale, si avvalgono delle medesime tecniche, richiedono un processo complesso che coinvolge una pluralità di soggetti anche a livello transnazionale, costituiscono fattori di inquinamento e destabilizzazione dei mercati, sono perseguiti penalmente e sottoposti ad un articolato sistema internazionale di presidi di prevenzione e contrasto. Si segnala inoltre come entrambi i processi si snodino attraverso tre momenti principali. Nel caso del finanziamento si distinguono una prima fase di raccolta (*collection*) dei capitali presso collettori principali. Una seconda, di trasmissione o occultamento (*transmission*) dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli sotterranei e alternativi al circuito bancario convenzionale, al fine di occultare le finalità dei movimenti di capitali. Una terza, di impiego (*use*) dei capitali o di altri beni per la realizzazione di attività terroristiche. Ebbene, anche le operazioni di riciclaggio si svolgono attraverso tre

Data la contiguità tra i due fenomeni, vari ordinamenti, tra i quali quello portoghese, hanno realizzato nel tempo un processo di integrazione tra sistemi anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in modo che le strategie di contrasto finanziario fossero impiegate anche come strumento di prevenzione del terrorismo internazionale, quantomeno laddove i proventi per le attività di finanziamento al terrorismo abbiano provenienza illecita.

In particolare, il Portogallo dispone di leggi e meccanismi di applicazione della legge antiriciclaggio e ha adottato alcune misure, nel 2017, per migliorare ulteriormente la propria legislazione antiriciclaggio. La maggior parte del denaro riciclato in Portogallo è riconducibili al settore degli stupefacenti¹⁸, ma anche dalla corruzione, dal traffico di opere d'arte e artefatti culturali, dalle estorsioni, dalle appropriazioni indebite, da reati fiscali, contrabbando, prostituzione, criminalità organizzata, gioco d'azzardo, favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Al fine di rafforzare la lotta al riciclaggio il Portogallo ha adottato nel tempo numerose misure, riducendo, a titolo esemplificativo, l'entità dei pagamenti che possono essere effettuati legalmente in contanti, creando un registro nazionale dei destinatari delle transazioni e obbligando diverse categorie di soggetti, anche professionali, a segnalare alle autorità le attività sospette di riciclaggio di denaro sporco.

Il Portogallo, membro del GAFI, dispone oggi di misure di applicazione della legge antiriciclaggio conformi alla normativa europea e internazionale e non presenta carenze di rilievo in materia di controllo dell'applicazione della legge antiriciclaggio.

fasi principali: il collocamento (*placement o immersion*), in cui i capitali provenienti da attività illegali vengono collocati prevalentemente presso il sistema bancario, o presso intermediari, tramite una serie complessa di operazioni finanziarie. La cd. stratificazione (*laundering*), consistente nel "ripulire" i proventi illeciti e rimuovere ogni diretto collegamento con la previa attività criminale tramite una serie di operazioni finanziarie volte ad occultare la provenienza illecita del denaro. Un'ultima fase di integrazione" (*integration*), che si caratterizza per il reimpiego del denaro ripulito nel sistema economico e finanziario legale (c.d. *commingling*). Si consideri infine che il finanziamento al terrorismo può altresì assurgere al ruolo di reato presupposto del reato di riciclaggio, il quale a sua volta risulta un prezioso strumento per le associazioni terroristiche per ripulire il denaro illecitamente acquisito e reinvestirlo nel circuito economico, occultandone la provenienza. Questa interazione rappresenta in entrambi i casi un momento di emersione e quindi di vulnerabilità del fenomeno, che le autorità devono saper sfruttare per intercettare i fenomeni criminali, anche con la collaborazione del settore privato. Si evidenziano tuttavia altresì taluni elementi di differenziazione tra i due fenomeni che ne rendono disagevoli le operazioni di contrasto. Oltre a perseguire finalità diverse, nel *money laundering* i proventi derivanti da attività criminose vengono poi reimmessi nei circuiti dell'economia legale, mentre nel *money dirtying* i capitali fanno un percorso inverso, cioè transitano dall'economia, anche legale, a quella illegale.

¹⁸ Il Portogallo è un punto di transito per gli stupefacenti che entrano in Europa. La lunga linea costiera del Portogallo, le vaste acque territoriali e le relazioni privilegiate con i paesi del Sud America e dell'Africa lusofona ne fanno un paese di transito privilegiato. Il Portogallo ha inoltre un numero significativo di cittadini che trasferiscono ricchezza tra Angola e Portogallo.

Nel dettaglio, il reato di riciclaggio trova espressa disciplina nel codice penale portoghese, ai sensi dell'art. 368-A¹⁹, da ultimo modificato dall'art. 186 della Legge n. 83/2017. In forza di tale articolo sono considerati vantaggi i beni risultanti dalla pratica, sotto qualsiasi forma di compartecipazione, dei fatti illeciti tipici del fomentatore, abuso sessuale di bambini o minori a carico, estorsione, traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico di armi, traffico di organi o tessuti umani, traffico di specie protette, frode fiscale, traffico di influenza, corruzione e altri reati di cui al n. 1 dell'articolo 1, della Legge n. 36/94, del 29 settembre, e nell'articolo 324 del codice della proprietà industriale, e dei fatti illeciti tipici punibili con la pena della reclusione di durata minima superiore a sei mesi o di durata massima superiore a cinque anni, così come i beni che con tali illeciti siano ottenuti. Ai sensi dei successivi commi dell'art. 368-A è previsto inoltre che “2. Chiunque converte, trasferisce, assiste o facilita qualsiasi operazione di conversione o trasferimento di vantaggi, ottenuti da sé stesso o da terzi, direttamente o indirettamente, allo scopo di occultare la loro origine illecita, o di impedire che l'autore o il partecipante di tali reati sia perseguito penalmente o sottoposto a una sanzione penale, è punito con una pena detentiva da 2 a 12 anni. 3. La stessa pena è comminata a coloro che occultano o dissimulano la vera natura, origine, ubicazione, disposizione, movimento o titolarità dei vantaggi, o dei diritti ad essi correlati. 4. La pena per i reati di cui ai nn. 2 e 3 si applica anche se il luogo in cui è stato commesso il fatto o l'identità degli autori è ignota, o anche se i fatti che costituiscono l'infrazione sottostante sono stati commessi al di fuori del territorio nazionale, tranne nel caso di fatti che sono legittimi secondo la legge del luogo in cui sono stati commessi e ai quali la legge portoghese non si applica ai sensi dell'articolo 5 [...]”.

In forza del rinvio operato dall'art. 11 del codice penale portoghese, del reato di riciclaggio possono essere chiamate a rispondere anche le persone giuridiche, allorquando sussistano gli altri requisiti previsti dal medesimo articolo.

Anche la Legge n. 83/2017 contiene, ai sensi dell'art. 2, lett. s), una definizione espressa di **“Riciclaggio di denaro”**, con cui si intende fare riferimento a: a) le condotte previste e punite dall'articolo 368-A del codice penale; b) l'acquisto, la detenzione o l'uso di beni, con conoscenza, al momento del ricevimento, del fatto che provengano da una attività delittuosa o dalla partecipazione ad un'attività di questo tipo.

¹⁹ *Artigo 368-A, Branqueamento: “1. Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os bens provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, extorsão, tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas, tráfico de órgãos ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de influência, corrupção e demais infrações referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de setembro, e no artigo 324.º do Código da Propriedade Industrial, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses ou de duração máxima superior a cinco anos, assim como os bens que com eles se obtenham. 2. Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal, é punido com pena de prisão de 2 a 12 anos. 3. Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a ela relativos. 4. A punição pelos crimes previstos nos n.os 2 e 3 tem lugar ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus autores, ou ainda que os factos que integram a infração subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, salvo se se tratar de factos lícitos perante a lei do local onde foram praticados e aos quais não seja aplicável a lei portuguesa nos termos do artigo 5. 5. O facto é punível ainda que o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens depender de queixa e esta não tiver sido apresentada. 6. A pena prevista nos n.os 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as condutas de forma habitual. 7. Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao início da audiência de julgamento em 1.ª instância, a pena é especialmente atenuada. 8. Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser especialmente atenuada se a reparação for parcial. 9. A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 10. A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens”.*

c) Partecipazione ad uno degli atti ai quali si riferiscono le lettere precedenti, l'associazione per commettere il suddetto atto, il tentativo e la complicità nel commetterlo, nonché il fatto di facilitare la sua esecuzione o indurre qualcuno a commetterlo”.

6.1. Strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette.

L'art. 8 della Legge n. 83/2017 nel disciplinare le attività nazionali di valutazione dei rischi dispone che per l'esecuzione delle valutazioni nazionali dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo è responsabile, fatte salve le competenze e l'autonomia, delle diverse autorità coinvolte, la Commissione di Coordinamento, la quale a) controlla e coordina l'identificazione, la valutazione e la comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro, e di finanziamento del terrorismo a cui il Portogallo è soggetto o si trovi esposto; b) coordinare la risposta nazionale necessaria per la mitigazione dei rischi di cui al comma precedente. In particolare è previsto che la Commissione di coordinamento promuova, con una frequenza adeguata ai rischi specifici individuati, le attività di valutazione e di aggiornamento necessarie. Le attività di valutazione e di aggiornamento sono finalizzati a: a) contribuire alla formulazione e all'adeguamento delle politiche e dei piani d'azione nazionali per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo documentando eventuali modifiche o altri miglioramenti del rispettivo regime nazionale; b) individuare i settori o le aree che presentano un livello di rischio più o meno elevato per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, evidenziando i fattori di rischio concreti; c) proporre misure per rispondere in proporzione ai rischi concreti individuati, in particolare: i) norme adeguate a ciascun settore o area di attività degli enti obbligati; e ii) i settori in cui gli enti obbligati dovrebbero adottare misure semplificate o rafforzate, specificando il contenuto delle misure proposte; d) individuare i settori a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che non rientrano nella definizione di entità obbligate; e) contribuire alla distribuzione e alla classificazione per ordine di priorità delle risorse proprie delle autorità competenti, contribuendo a migliorare le valutazioni dei rischi da esse effettuate, in particolare per livello settoriale; f) contribuire a migliorare le valutazioni del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo effettuate dai soggetti obbligati mettendo a loro disposizione le informazioni pertinenti; g) valutare le principali tendenze e minacce al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché le vulnerabilità a tali minacce del sistema nazionale di prevenzione e lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Gli artt. 11 ss. disciplinano inoltre i doveri generali attribuiti ai soggetti obbligati.

In particolare, il Capitolo IV individua, nella **sezione I**, i doveri preventivi generali (art. 11) e regola, nella **sezione II**, i doveri di controllo (gestione del rischio, valutazione di efficacia, procedimenti e sistemi di informazione, comunicazione delle irregolarità; artt. 12 ss.).

La **sezione III** disciplina invece i doveri di identificazione, anche del titolare effettivo, e i doveri di diligenza (artt. 23-37). In base ad un approccio basato sul rischio (art. 28), tali doveri di diligenza si distinguono in normali (artt. 23-34), semplificati (art. 35) e rafforzati (artt. 36-39). La **sezione IV** e la **sezione VI** prevede inoltre doveri di comunicazione di operazioni sospette (art. 43), nonché ulteriori doveri, tra i quali quelli di conservazione dei documenti acquisiti e di non divulgazione degli stessi e di collaborazione tra le autorità “obbligate”. Il Capitolo V e il Capitolo VI della Legge n. 83/2017 prevedono altresì doveri specifici a seconda che i soggetti “obbligati” siano autorità finanziarie o non finanziarie.

7. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

La Direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 è stata recepita nell'ordinamento portoghese con la Legge n. 83/2017, del 18 agosto, che stabilisce misure di contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

Nonostante non siano invece ancora state recepite la Direttiva n. 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo (al fine dell'implementazione della quale tuttavia, il 19 settembre 2018 è stata emanata la proposta di legge n. 139/XIII) e la Direttiva 2018/843/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, può segnalarsi che l'ordinamento portoghese sembri conformarsi agli standard internazionali ed europei in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo.

Sezione XI – Spagna.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le fonti normative e l'attuazione della normativa europea. – 3. La disciplina del Codice penale in materia di terrorismo e finanziamento al terrorismo. – 4. Il congelamento dei beni. – 5. La responsabilità delle persone giuridiche. – 6. Gli strumenti di prevenzione. Il reato di riciclaggio. – 7. Segue: gli strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette. – 8. Valutazione finale sullo stato di adeguamento.

1. Introduzione.

La disciplina prevista in Spagna in materia di contrasto al terrorismo e, in particolare, di finanziamento al terrorismo, è certamente condizionata dalla recente esperienza spagnola del terrorismo interno; ci si riferisce, in special modo, all'Eta, nata nel 1958 dalla scissione del Partito nazionalista basco.

Più precisamente, l'impatto emotivo legato agli attacchi dell'11 settembre 2001 ha giustificato numerose riforme, a livello internazionale, "restrittive" anche dei diritti fondamentali. Tuttavia, tale effetto non è stato inizialmente avvertito in Spagna, forse anche alla luce dell'esperienza trascorsa, che aveva già indotto il governo nazionale ad assumere una legislazione anti-terrorismo particolarmente "rigida". Anche l'esordio del terrorismo islamista in Spagna, con le bombe di Atocha dell'11 marzo 2004, non determinò l'immediata esigenza di ricorrere a misure più restrittive rispetto a quelle già esistenti.

Tuttavia, il proliferare del terrorismo islamico internazionale, il coinvolgimento di cittadini spagnoli nelle organizzazioni della rete di al-Qaeda, l'arresto di soggetti e l'identificazione di gruppi spagnoli con legami con al-Qaeda, con il salafismo o, di recente, con Daesh, per reati di raccolta di fondi, di trasferimento di "combattenti" e altre attività di supporto, la propaganda del fondamentalismo islamico riferita alla riconquista di "al Andalus", hanno rappresentato, nel tempo, alcuni tra i segnali di allarme che hanno ben presto indotto la Spagna a implementare il sistema giuridico-normativo attraverso la previsione di strumenti di contrasto del terrorismo e, in particolare, del finanziamento al terrorismo. Invero, come le Nazioni Unite hanno più volte affermato, il numero e la gravità degli atti terroristici dipendono, in larga misura, dalle risorse economiche di cui i terroristi possono disporre e dai finanziamenti che gli stessi possono ottenere.

Così oggi, nonostante la Spagna abbia già una legislazione sufficientemente rigorosa, la nuova minaccia terroristica, che probabilmente richiama alla memoria il ricordo degli anni dell'Eta, ha finito per indurre ad una serie di riforme legislative, al fine di "rafforzare" la lotta contro il terrorismo; pertanto, anche la Spagna non si è infine sottratta a fornire una risposta "securitaria" alle nuove problematiche poste dal terrorismo.

In generale, la Spagna partecipa oggi attivamente a tutte le iniziative europee e internazionali, politiche, giuridiche, di polizia e *intelligence*, al fine di fronteggiare questo fenomeno, ratificando altresì tutte le Convenzioni internazionali ed europee contro il terrorismo e il suo finanziamento.

2. Le fonti normative e l'attuazione della normativa europea.

Nell'ordinamento spagnolo la legge fondamentale in materia di contrasto al terrorismo, con particolare riguardo al settore del finanziamento, è rappresentata dalla **Legge n. 10/2010**, del 28 aprile, sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, originariamente attuativa della **Direttiva 2005/60/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (come sviluppata dalla Direttiva 2006/70/CE della Commissione, dell'1 agosto 2006), poi sostituita dalla Direttiva 2015/849/UE.

La Legge n. 10/2010, è stata poi parzialmente modificata dalla legge 19/2013 del 9 dicembre ed è stata successivamente integrata dal **Regio Decreto 304/2014** del 5 maggio¹. Con queste due riforme sono state recepite nel diritto spagnolo le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) del febbraio 2012. Ciò ha peraltro determinato, sostanzialmente, l'implementazione anticipata² di gran parte dei contenuti della Direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015.

La Legge è stata da ultimo modificata con il **Real Decreto-Ley n. 11/2018**, del 31 agosto 2008, con il quale viene recepita e viene data attuazione (titolo III del Real Decreto n. 11/2018), seppur con un certo ritardo rispetto ai termini stabiliti per il recepimento³, alla **Direttiva 2015/849/UE**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo⁴, che modifica il regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

Scopo della legge n. 10/2010, che si rivolge a **persone fisiche e giuridiche** (Art. 2 - Soggetti obbligati), è proteggere l'integrità del sistema finanziario e di altri settori coinvolti in attività economiche, stabilendo precisi obblighi al fine di prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, secondo un approccio basato sul rischio.

Per quanto attiene alla direttiva del **2018/843/UE**⁵, **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018**, che modifica la Direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive **2009/138/CE** e **2013/36/UE**, la stessa non è stata ancora implementata a livello nazionale in Spagna.

Pertanto, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo continua a trovare applicazione la precedente Direttiva, n. 2015/849/UE.

¹ La Legge n. 10/2010 è stata parzialmente modificata dalla **legge 19/2013** del 9 dicembre sulla trasparenza, l'accesso alle informazioni pubbliche e il buon governo, ed è stata successivamente integrata dalla pubblicazione del **Regio Decreto 304/2014** del 5 maggio, che ha approvato il Regolamento di attuazione della legge 10/2010 del 28 aprile sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In particolare, con il citato Regio decreto 304/2014 si precisano i doveri dei soggetti obbligati, secondo un approccio basato sul rischio, principalmente per quanto riguarda: a) le misure di diligenza richieste con riferimento al riconoscimento e all'identificazione dei clienti e del titolare effettivo dell'operazione posta in essere; b) la comunicazione di operazioni sospette al Servizio Esecutivo della Commissione di Prevenzione di Riciclaggio di Denaro e Infrazioni Monetarie (Sepblac); c) la dotazione di mezzi umani e materiali necessari per dare compimento a queste obbligazioni, che dovranno essere sottoposte a un organo esterno.

² Ciò è dovuto al fatto che la legislazione dell'Unione, quando si tratta di stabilire norme armonizzate in materia, si ispira anche alle raccomandazioni del GAFI. Sebbene la maggior parte degli obblighi previsti dalla direttiva 2015/849/UE del 20 maggio provenga dalle norme GAFI, la norma europea contiene ulteriori indicazioni. Essa stabilisce infatti obblighi supplementari e prevede l'armonizzazione di aspetti che non sono specificati nelle raccomandazioni del GAFI, come l'importo massimo delle sanzioni da imporre in caso di inosservanza degli obblighi di prevenzione. Un altro aspetto della Direttiva 2015/849/UE, che mira altresì a migliorare la supervisione e il rispetto delle norme di prevenzione, è l'istituzione di canali per i reclami. Le imprese regolamentate dispongono infatti di canali specifici per la segnalazione interna di comportamenti contrari alla legge o alle procedure interne dell'impresa autorizzata a conformarsi. Allo stesso tempo, sono previsti canali per la segnalazione all'amministrazione competente di potenziali violazioni della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Con la direttiva 2015/849/UE è inoltre unificato il sistema di obblighi previsto per tutte le persone con responsabilità pubblica, sia nazionali che straniere, rispetto alle quali si applicano in ogni caso misure di diligenza rafforzata.

³ Per quanto riguarda l'uso del regio decreto legge come strumento di recepimento, si precisa che ciò è motivato dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2015/849/UE. Ai sensi dell'articolo 67, gli Stati membri dovevano infatti recepire le disposizioni europee entro il 26 giugno 2017.

In questo caso, la Commissione europea ha avviato il procedimento formale di infrazione n. 2017/0527 per mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2015/849/UE.

⁴ La Direttiva 2015/849/UE, tra le altre cose, impone agli Stati membri l'adozione di sanzioni adeguate dissuasive e proporzionate, amplia la cooperazione tra le autorità competenti, si concentra sulla figura del “*beneficial owner*” (titolare effettivo) delle compagini societarie e prevede, nei confronti dei destinatari, specifici obblighi, approccio “olistico” basato sul rischio, di informazione (semplificati o rinforzati a seconda del rischio), di adeguata verifica della clientela, e di segnalazione delle operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita per valutare le operazioni sospette e curarne la trasmissione agli organi investigativi e giudiziari.

⁵ La Direttiva n. 2018/843/UE si concentra in particolar modo sul monitoraggio dell'anonimato delle valute virtuali e sulle operazioni che coinvolgono i paesi terzi considerati ad alto rischio.

Si precisa tuttavia che l'ordinamento spagnolo ha già una legislazione piuttosto avanzata in materia di contrasto al terrorismo e probabilmente per adeguarsi alle indicazioni contenute nella Direttiva 2017/541/UE occorrerà solo qualche modifica o aggiornamento alla legislazione corrente.

Orbene, ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della già citata Legge n. 10/2010, per **finanziamento del terrorismo** si intende la fornitura, il deposito, la distribuzione o la raccolta di fondi o beni, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli o con la consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per la commissione di uno qualsiasi dei reati terroristici di cui al codice penale. Il finanziamento del terrorismo si considera realizzato anche se la messa a disposizione o la raccolta di fondi o beni avvenga nel territorio di un altro Stato.

Il capitolo II della citata Legge n. 10/2010 prevede inoltre talune misure di diligenza “dovuta”, cui sono tenuti i cd. soggetti obbligati, ai fini del riconoscimento e dell'identificazione dei clienti e del titolare effettivo delle operazioni realizzate.

Tenuto conto che il profilo di rischio varia in base al tipo di affare, ai prodotti e ai clienti, è previsto che siano sviluppate politiche e procedure interne adeguate allo specifico profilo, dunque eventualmente moderate in funzione del cliente e dell'operazione concretamente posta in essere. Al riguardo si distinguono misure di diligenza normali (artt. 3 ss.), semplificate (artt. 9 e 10) e rafforzate (art. 11 ss.).

Il capitolo III prevede inoltre, in capo ai soggetti obbligati (art. 2), taluni obblighi di conservazione della documentazione, nonché obblighi di informazione, comunicazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette al Servizio Esecutivo della Commissione di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e Infrazioni Monetarie (Sepblac).

Il capitolo IV disciplina i controlli interni (artt. 26 ss.); al riguardo è disposto che i soggetti obbligati designino un rappresentante dinanzi al Sepblac, che sarà il responsabile del compimento delle obbligazioni di comunicazione stabilite dalla Legge (art. 26-ter).

Con riferimento al regime sanzionatorio, l'art. 42 prevede che le sanzioni finanziarie stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione e repressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo si applichino a qualsiasi persona fisica o giuridica alle condizioni stabilite da regolamenti comunitari o in base ad accordo con il Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell'Economia e della competitività⁶.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, disciplinato ai sensi degli artt. 50 ss., prevede una classificazione degli illeciti amministrativi in “molto gravi” (art. 56), “gravi” (art. 57) e “lievi” (art. 58).

3. La disciplina del Codice penale in materia di terrorismo e finanziamento al terrorismo.

La disciplina prevista dal codice penale spagnolo in materia di terrorismo è contenuta nel titolo XII, capitolo VII, ai sensi degli artt. 571-580. Nel dettaglio, gli artt. 571 e 572 contengono la disciplina sulle organizzazioni terroristiche⁷ e, dalla descrizione della condotta di partecipazione alla

⁶ Ai sensi dell'art. 44, la Commissione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e dei reati monetari, istituita presso la Segreteria di Stato dell'economia, è responsabile della promozione e del coordinamento dell'attuazione della presente legge.

Ai sensi dell'art. 48, inoltre, è disposto che tutte le autorità o i funzionari che scoprono fatti che possono costituire prove o prove di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia nel corso di ispezioni presso gli enti soggetti a vigilanza o in altro modo, ne informano il servizio esecutivo della Commissione, secondo un regime di collaborazione. L'art. 48 bis prevede altresì obblighi di cooperazione internazionale. L'art. 65 prevede peraltro un sistema di protezione dei soggetti tutte le volte in cui la divulgazione di informazioni possa coinvolgere direttamente la persona che fornisca tali informazioni, le persone alla stessa strettamente legate, le società gestite o di cui sia il beneficiario effettivo, o possa determinare conseguenze di tipo discriminatorio nell'ambito dell'attività di lavoro.

⁷ **Artículo 571:** “A los efectos de este Código se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el

organizzazione o gruppo terrorista (art. 572 comma secondo c.p.SP), emerge il mancato riferimento espresso a forme di finanziamento del terrorismo, a differenza di quanto invece avviene ai sensi degli artt. 570-bis comma primo e 570-ter c.p.Sp., con riguardo alle associazioni criminali generalmente considerate. Pertanto, le ipotesi di finanziamento del terrorismo non potrebbero essere punite come forme di partecipazione all'organizzazione terroristica, in sé considerata, ma piuttosto saranno punibili nella misura in cui rappresentino reati-scopo dell'organizzazione terroristica o qualora integrino il reato autonomo di finanziamento di cui all'art. 576 c.p.SP. Ciò tuttavia comporta talune differenze nel trattamento sanzionatorio rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe, che non sempre appaiono giustificabili; si pensi alle ipotesi di cui all'art. 572 comma secondo che prevede il caso in cui i fondi impiegati per il finanziamento siano stati “posti effettivamente a disposizione del responsabile del delitto di terrorismo” e i casi di partecipazione al gruppo terroristico quando i fondi siano stati messi a disposizione del gruppo stesso.

In quest'ottica, peraltro, non appare del tutto chiaro se fra gli “atti terroristici concreti” richiesti per integrare il secondo comma dell'art. 576 c.p. Sp. rientri già la mera partecipazione al gruppo terroristico di cui all'art. 572 comma secondo o se invece debbano essere integrati i delitti di terrorismo specificamente previsti dall'art. 573⁸.

Continuando nell'analisi delle fattispecie codicistiche previste in materia di terrorismo, si segnala altresì l'art. 575 che prevede una specifica disciplina in materia di addestramento e auto-addestramento⁹, anche laddove questo siano praticati attraverso lo stabilimento in territorio straniero controllato da gruppi o organizzazioni terroristiche (art. 575, comma terzo).

párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados en la sección siguiente”.

Artículo 572: “1. Quienes promovieran, constituyeran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ocho a quince años.

2. Quienes participaran activamente en la organización o grupo, o formaran parte de ellos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce años”.

⁸ **Artículo 573:** “1. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

2. Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior.

3. Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos tipificados en este Capítulo”.

⁹ **Artículo 575:** “1. Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años quien, con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos tipificados en este Capítulo, reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones.

2. Con la misma pena se castigará a quien, con la misma finalidad de capacitarse para cometer alguno de los delitos tipificados en este Capítulo, lleve a cabo por sí mismo cualquiera de las actividades previstas en el apartado anterior.

Se entenderá que comete este delito quien, con tal finalidad, acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista, o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines. Los hechos se entenderán cometidos en España cuando se acceda a los contenidos desde el territorio español.

Asimismo se entenderá que comete este delito quien, con la misma finalidad, adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos o en sus fines.

3. La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista”.

Ancora, l'art. 577 punisce ogni forma di collaborazione con le attività o finalità di soggetti o organizzazioni terroristiche¹⁰.

Con specifico riferimento al delitto di finanziamento al terrorismo, quest'ultimo trova espressa formulazione, oltre che nella già citata Legge n. 10/2010, anche nel codice penale spagnolo.

In particolare, ai sensi dell'art. 576 del Codice penale spagnolo è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da tre a cinque volte il suo valore, chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, raccoglie, acquista, detiene, utilizza, converte, trasmette o realizza qualsiasi altra attività con beni o titoli di qualsiasi natura con l'intenzione di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere uno dei reati di cui al capo VII (delitti di terrorismo)¹¹.

Si tratta di un reato la cui formulazione attuale deriva dalla Legge Organica 2/2015, del 30 marzo, che modifica la Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale, in materia di reati terroristici. Il suo precedente immediato è l'articolo 576 bis, introdotto dalla Legge Organica

¹⁰ **Artículo 577:** “1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

En particular son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos, y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda a las actividades de las organizaciones o grupos terroristas, grupos o personas a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas se impondrá la pena prevista en este apartado en su mitad superior. Si se produjera la lesión de cualquiera de estos bienes jurídicos se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento, que esté dirigida o que, por su contenido, resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

Asimismo se impondrán estas penas a los que faciliten adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello.

Las penas se impondrán en su mitad superior, pudiéndose llegar a la superior en grado, cuando los actos previstos en este apartado se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito, sin perjuicio de imponer las que además procedan por los delitos contra la libertad sexual cometidos.

3. Si la colaboración con las actividades o las finalidades de una organización o grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena de prisión de seis a dieciocho meses y multa de seis a doce meses”.

¹¹ **Artículo 576:** “1. Será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años y multa del triple al quintuplo de su valor el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.

2. Si los bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del responsable del delito de terrorismo, se podrá imponer la pena superior en grado. Si llegaran a ser empleados para la ejecución de actos terroristas concretos, el hecho se castigará como coautoría o complicidad, según los casos.

3. En el caso de que la conducta a que se refiere el apartado 1 se hubiera llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, éstos se castigarán con la pena superior en grado a la que les corresponda, sin perjuicio de imponer además la que proceda conforme a los apartados anteriores.

4. El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo dé lugar, por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones, a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas descritas en el apartado 1 será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista en él.

5. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos tipificados en este artículo se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

b) Multa de uno a tres años si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en la letra anterior.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas previstas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.

5/2010, del 22 giugno, che, per la prima volta, caratterizzava in modo specifico e autonomo il reato di finanziamento del terrorismo.

Dal punto di vista della tecnica legislativa si assiste ad una semplificazione. Invero, prima della riforma del 2010, la condotta punita consisteva nel raccogliere fondi per finanziare attività e/o gruppi e organizzazioni terroristiche ed era contenuta in tre articoli (artt. 518 in relazione agli artt. 515, 575 e 576). Dopo la riforma del 2010 la condotta punita è mantenuta in tre precetti (artt. 575, 576 e 576-bis). Con la riforma del 2015, infine, le condotte da perseguire sono riunite in un unico articolo. Viene dunque mantenuto il trattamento unitario del finanziamento dell'organizzazione terroristica e degli atti terroristici, tuttavia già oggetto di dibattito con riferimento all'art. 576-bis c.p.

L'attuale descrizione del comportamento, che mostra una certa coincidenza con la condotta descritta dalla fattispecie del riciclaggio, consente a taluni Autori di sostenere che "la giurisprudenza esistente in materia di riciclaggio di denaro sarà pienamente applicabile a questo reato". Tuttavia, si ricorda in questa sede che le condotte di finanziamento e di riciclaggio, così come le finalità perseguite, appaiono diverse.

Si segnala peraltro che l'art. 576, al quarto comma, introduce una forma del reato di finanziamento per "colpa grave", nei confronti dei soggetti che sono obbligati a collaborare con le autorità nella prevenzione del finanziamento al terrorismo e che, per grave imprudenza nell'adempimento dei propri doveri, diano luogo al mancato accertamento o impedimento di una delle condotte di finanziamento previste dal primo comma del medesimo articolo.

Tra le critiche tradizionalmente mosse alla previsione di cui all'art. 576 c.p. si ricorda la formulazione particolarmente ampia, anche alla luce del fatto che, se è vero che l'attività di finanziamento può comprendere molte più attività che non la sola messa a disposizione di risorse finanziarie, come l'addestramento, il trasferimento e il sostentamento dei terroristi, la fornitura di materiali, armi, esplosivi, tali comportamenti ricevono altresì una specifica risposta penale in altre fattispecie di reato. Inoltre, la disposizione del codice penale spagnolo non è estranea alle tensioni dialettiche che subisce in generale l'intervento penale in materia di terrorismo. Ci si riferisce, tra le altre cose, al rispetto del principio di legalità e, in particolare, del principio di tassatività, al divieto di doppia incriminazione, ai principi di proporzionalità e di colpevolezza.

In altri termini, anche in questa disposizione si riflette il rapporto "conflittuale" tra istanze securitarie e rispetto di diritti e libertà fondamentali.

4. Il congelamento dei beni.

L'ordinamento spagnolo prevede una apposita disciplina in materia di congelamento dei beni.

Sul punto, la normativa di riferimento, in Spagna, è contenuta nella Legge 12/2003, del 21 maggio, sull'interruzione dei flussi di finanziamento del terrorismo, in parte modificata dalla Legge 10/2010, del 28 aprile.

Ai fini della presente legge, per "blocco" si intende il "divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o le attività finanziarie in qualsiasi modo che ne modifichi il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consenta l'utilizzo, compresa la gestione di portafoglio" (art. 1).

La legge prevede la possibilità di bloccare qualsiasi tipo di flusso o posizione finanziaria al fine di impedire l'uso dei fondi per la commissione di atti terroristici, anche attraverso la verifica in merito alla vera natura dei fondi, la loro origine, ubicazione, disposizione e movimenti, o l'identità degli effettivi titolari di operazioni di spostamento di denaro.

Questa possibilità di verificare e bloccare le operazioni che possono essere legate al finanziamento del terrorismo si realizza attraverso l'attribuzione di poteri specifici volti a bloccare

saldi e movimenti finanziari di determinati soggetti, attribuiti ad un organo collegiale specializzato, la Commissione per la vigilanza sul finanziamento delle attività terroristiche (art. 2), sempre tenendo a mente la natura di misura preventiva, priva di valore sanzionatorio, orientata ad evitare il compimento di atti illeciti che devono essere poi giudicati dal giudice competente, rendendo così operativa l'eventuale *early warning* (art. 3).

Tali poteri possono essere esercitati in relazione a soggetti o operazioni quando vi siano ragionevoli indizi del loro possibile utilizzo per il finanziamento di azioni terroristiche, sia attraverso l'inserimento nelle liste internazionali a cui la Spagna è vincolata, sia attraverso la concorrenza di una serie di elementi soggettivi e oggettivi, specificati dalla legge, che consentono ragionevolmente di considerare le finalità di sostegno economico alle attività terroristiche.

Di conseguenza, la Commissione di Vigilanza dirige e promuove queste attività al fine della prevenzione dell'uso del sistema finanziario per la commissione di azioni terroristiche, svolgendo altresì la funzione di canale di collaborazione in questa materia tra pubbliche amministrazioni, enti finanziari, soggetti che operano nell'ambito dei traffici finanziari, organi giudiziari, Procure e Polizia Giudiziaria (art. 4). Tutto ciò non pregiudica i poteri attribuiti agli organi giudiziari per controllare la correttezza, le finalità e la proporzionalità dell'azione amministrativa, per perseguire e giudicare il reato e garantire i diritti dei cittadini (art. 3). Inoltre, vi è una nuova garanzia, che consta di un'autorizzazione giudiziaria, al fine di consentire che le misure di "congelamento" possano essere prorogate nel tempo oltre il minimo richiesto per effettuare operazioni di verifica considerate particolarmente complesse.

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

La disciplina della responsabilità degli enti è stata introdotta nell'ordinamento spagnolo dalla Legge Organica 5/2010 e della successiva Legge Organica 1/2015. Il relativo profilo di responsabilità si basa sul concetto di *compliance* o "*cumplimiento normativo*": termine utilizzato, anche nel lessico aziendalistico iberico, con il significato di conformità a una legge, a uno *standard*, a una buona prassi ed a politiche imprenditoriali. Su di essa si fonda il sistema di controllo interno di una impresa, che consiste nel determinare, oltre alle regole di funzionamento della stessa, anche le politiche ed i procedimenti orientati a garantire che l'azienda, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e agenti vincolati, rispettino il quadro normativo vigente.

Per determinare la responsabilità delle persone giuridiche in Spagna è stato scelto un duplice approccio. Oltre all'imputazione dei reati commessi in loro nome o per loro conto, e a loro vantaggio, dalle persone che hanno il potere di rappresentarli, si aggiunge la responsabilità per le infrazioni causate dalla persona giuridica che non ha esercitato il dovuto controllo sui propri dipendenti, con riferimento altresì alle circostanze del caso specifico. La responsabilità penale della persona giuridica può essere peraltro dichiarata indipendentemente dalla possibilità di individuare o meno la responsabilità penale della persona fisica.

La Legge Organica 5/2010, ha aggiunto al codice penale l'**art. 31-bis c.p.**¹², da ultimo modificato dall'art. 20 della Legge Organica 1/2015, che ha introdotto tale responsabilità dei soggetti collettivi, prevedendo che le persone giuridiche sono penalmente responsabili per:

¹² Artículo 31-bis.

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar

a) Reati commessi in nome o per conto della stessa, e a loro vantaggio diretto o indiretto, dai loro rappresentanti legali o da coloro che, agendo individualmente o in qualità di membri di un organo della persona giuridica, sono autorizzati a prendere decisioni per conto della persona giuridica o hanno poteri di organizzazione e di controllo in seno alla persona giuridica;

b) dei reati commessi, nell'esercizio di attività sociali e per conto e a vantaggio diretto o indiretto delle stesse, da coloro che, essendo soggetti all'autorità delle persone fisiche di cui al paragrafo precedente, hanno potuto compiere gli atti perché le prime hanno gravemente violato i loro obblighi di vigilanza e controllo, in considerazione delle specifiche circostanze del caso.

Se il reato è commesso da soggetti di vertice la persona giuridica è esonerata da responsabilità se:

1) l'organo amministrativo ha effettivamente adottato e attuato, prima della commissione dell'illecito, modelli di organizzazione e gestione che prevedono adeguate misure di monitoraggio e controllo per prevenire reati della stessa natura o per ridurre significativamente il rischio della loro commissione;

2) la supervisione sul funzionamento e sul rispetto del modello di prevenzione attuato è stata affidata ad un organismo interno alla persona giuridica dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo o legalmente incaricato di sovrintendere all'efficacia dei controlli interni della persona giuridica;

los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

1.º el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.º la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;

3.º los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y

4.º no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.º

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.º del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.

5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.º del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.

4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

3) gli autori individuali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e prevenzione;

4) l'organismo di controllo ha omesso o esercitato in modo insufficiente le sue funzioni di supervisione e controllo.

Se il reato è, invece, commesso dalle persone sottoposte all'altrui vigilanza, la persona giuridica è esonerata dalla responsabilità se, prima della commissione del reato, ha effettivamente adottato e attuato un modello di organizzazione e di gestione adeguato a prevenire reati della natura del reato commesso o a ridurre sensibilmente il rischio della sua commissione.

Con specifico riguardo ai reati previsti **in materia di terrorismo**, inoltre, ai **sensi dell'art. 576**, comma quinto, se, conformemente all'articolo 31 *bis*, una persona giuridica è responsabile dei reati di terrorismo, di cui al medesimo articolo, sono comminate le seguenti sanzioni:

a) l'ammenda da due a cinque anni se il reato commesso dalla persona fisica è punibile con una pena detentiva superiore a cinque anni;

b) la multa da uno a tre anni se il reato commesso dalla persona fisica è punibile con una pena privativa della libertà superiore a due anni non compresa nel comma precedente¹³.

La responsabilità di talune persone giuridiche è inoltre prevista anche ai sensi **dell'art. 2** della Legge n. 10/2010 che, nel definire l'ambito dei soggetti cd. obbligati, si rivolge espressamente a **persone fisiche e giuridiche**, al fine di proteggere l'integrità del sistema finanziario e di altri settori coinvolti in attività economiche, stabilendo precisi obblighi al fine di prevenire il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, secondo un approccio basato sul rischio.

6. Gli strumenti di prevenzione. Il reato di riciclaggio.

Le principali fonti di finanziamento del terrorismo possono essere ricondotte a due grandi tipologie: finanziamenti che utilizzano fondi provenienti da attività lecite e finanziamenti derivanti da attività illecite. In questo secondo caso, laddove i fondi provenienti da attività illecite debbano essere riutilizzati nei canali leciti, occorrerà una successiva attività di "ripulitura" del denaro. Emerge quindi come l'attività di *money dirtying* sia strettamente connessa con le attività di *money laundering*. Data la contiguità tra i due fenomeni, vari ordinamenti, tra i quali quello spagnolo, hanno realizzato nel tempo un processo di integrazione tra sistemi anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in modo che le strategie di contrasto finanziario fossero impiegate anche come strumento di prevenzione del terrorismo internazionale.

Ciò emerge anche dal preambolo alla Legge 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Al riguardo, la citata legge, come modificata dal Real Decreto-Legge 11/2018, disciplina pertanto gli strumenti di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 è fornita una definizione di riciclaggio, nella cui attività vengono fatte rientrare:

a) La conversione o il trasferimento di beni, nella consapevolezza che tali beni derivano da un'attività criminale o dalla partecipazione ad un'attività criminale, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o di assistere le persone coinvolte nell'eludere le conseguenze giuridiche delle loro azioni.

¹³ Tenuto conto delle norme di cui all'articolo 66 *bis*, i giudici e possono anche imporre le sanzioni di cui all'articolo 33, paragrafo 7, lettere da b) a g).

b) L'occultamento o la dissimulazione della natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà effettiva di beni o diritti di proprietà, sapendo che tali beni derivano da un'attività criminale o dalla partecipazione ad attività criminale.

c) l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni, sapendo al momento del ricevimento che tali beni provengono da attività criminali o dalla partecipazione ad attività criminali.

(d) La partecipazione a una qualsiasi delle attività di cui ai commi precedenti, l'associazione per commettere tali atti, i tentativi di commettere tali atti e l'atto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a compierli o facilitarne l'esecuzione.

Si ha riciclaggio di denaro anche se le condotte descritte nei paragrafi precedenti sono state poste in essere dalla persona o dalle persone che hanno commesso l'attività criminale che ha prodotto il bene.

Inoltre, nell'ordinamento spagnolo, il reato di riciclaggio è espressamente disciplinato anche nel codice penale, ai sensi dell'art. 301 c.p.¹⁴, in forza del quale: “1. Chiunque acquista, possiede, utilizza, converte o trasmette beni, sapendo che i beni provengono da un'attività criminosa, commessa da lui o da terzi, o compie qualsiasi altro atto per occultare o nascondere la loro origine illecita, o per aiutare la persona che ha partecipato al reato o ai reati a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei suoi atti, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con una multa fino a tre volte il valore dei beni. [...] 2. Le stesse sanzioni sono irrogate, a seconda dei casi, per occultare o nascondere la vera natura, origine, ubicazione, destinazione, circolazione o diritti sulle merci o sui beni, sapendo che provengono da uno dei reati di cui al paragrafo precedente o da un atto di partecipazione ad essi. 3. Se i fatti sono commessi con negligenza grave, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e di tre volte l'ammenda”.

Come si evince dalla lettura del terzo comma, pertanto, l'ordinamento spagnolo prevede la punizione del reato di riciclaggio anche allorché sia posto in essere con negligenza grave.

Ai sensi dell'art. 302 c.p. è altresì prevista, in relazione al reato di riciclaggio, la responsabilità delle persone giuridiche¹⁵.

¹⁴ **Capítulo XIV, De la receptación y el blanqueo de capitales, De la receptación y el blanqueo de capitales, Artículo 301:**

“1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triple del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triple.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código”.

¹⁵ **Art. 302 c.p.** “1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.

7. *Segue: gli strumenti di vigilanza e segnalazione di operazioni sospette.*

La Legge 10/2010, come modificata con Real Regio- Decreto 11/2018, disciplina dettagliatamente gli strumenti di vigilanza e segnalazione importi in capo ai cd. soggetti obbligati.

Al riguardo, il **capitolo II** prevede talune misure di diligenza “dovuta”, cui sono tenuti i cd. soggetti obbligati, ai fini del riconoscimento e dell’identificazione dei clienti e del titolare effettivo delle operazioni realizzate.

Tenuto conto che il profilo di rischio varia in base al tipo di affare, ai prodotti e ai clienti, è previsto che siano sviluppate politiche e procedure interne adeguate allo specifico profilo, dunque eventualmente moderate in funzione del cliente e dell’operazione concretamente posta in essere. Al riguardo si distinguono misure di diligenza normali (artt. 3 ss.), semplificate (artt. 9 e 10) e rafforzate (art. 11 ss.).

Il **capitolo III** prevede inoltre, in capo ai soggetti obbligati (art. 2), taluni obblighi di conservazione della documentazione, nonché obblighi di informazione, comunicazione e segnalazione di eventuali operazioni sospette al Servizio Esecutivo della Commissione di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e Infrazioni Monetarie (Sepblac).

Il capitolo IV disciplina i controlli interni (artt. 26 ss.); al riguardo è disposto che i soggetti obbligati designino un rappresentante dinanzi al Sepblac, che sarà il responsabile del compimento delle obbligazioni di comunicazione stabilite dalla Legge (art. 26-ter).

Con riferimento al regime sanzionatorio, l’art. 42 prevede che le sanzioni finanziarie stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla prevenzione e repressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo si applichino a qualsiasi persona fisica o giuridica alle condizioni stabilite da regolamenti comunitari o in base ad accordo con il Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell'Economia e della competitività.

Il sistema sanzionatorio, inoltre, disciplinato ai sensi degli artt. 50 ss., prevede una classificazione degli illeciti amministrativi in “molto gravi” (art. 56), “gravi” (art. 57) e “lievi” (art. 58).

8. *Valutazione finale sullo stato di adeguamento.*

In materia di contrasto al finanziamento del terrorismo si segnala che la Spagna è membro della *Financial Action Task Force* (FATF) e ha lo status di osservatore o di cooperante nei seguenti organismi regionali di tipo FATF: la *Caribbean Financial Action Task Force*, la *Financial Action Task Force of Latin America Latina* e la *Middle East and North Africa Financial Action Task Force*.

La sua unità di informazione finanziaria, il Servizio esecutivo per la prevenzione del riciclaggio di denaro e delle infrastrutture monetarie (SEPBLAC), è membro del Gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria. Il direttore generale dell'SEPBLAC ha assunto la carica di presidente del GAFI il 1° luglio 2016.

Secondo il report TAFT del 2016, la Spagna indaga e persegue efficacemente il finanziamento del terrorismo e utilizza anche le disposizioni penali in materia di confisca per congelare i beni dei terroristi, ma ha avuto un successo più limitato nell'attuazione e nell'uso delle sanzioni finanziarie mirate delle Nazioni Unite in materia di terrorismo.

I regolamenti connessi alla Legge 10/2010 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo rafforzano la capacità delle autorità di contrastare il finanziamento del

b) *Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos*”.

terrorismo, imponendo requisiti più severi, con sanzioni più rigide in caso di inadempienza, agli istituti finanziari e ad altre imprese, rafforzando il monitoraggio e la vigilanza. Il governo ha attuato le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e ha l'autorità giuridica per imporre designazioni autonome¹⁶.

¹⁶ Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, Country Reports on Terrorism 2016, Spain, United States Department of State, 19 July 2017.

Parte III – Valutazione comparata di sintesi

SOMMARIO: 1. La differenziata rilevanza delle condotte di finanziamento al terrorismo: A) il finanziamento “associativo”: a. sistemi a riconoscimento espresso; b. paesi a riconoscimento indiretto; B) l’incriminazione “autonoma”. – 2. Valutazione di sintesi.

1. La differenziata rilevanza delle condotte di finanziamento al terrorismo.

L’azione di contrasto alle forme di finanziamento al terrorismo si rivolge ad una duplicità di possibili manifestazioni delle stesse. Per un verso, il finanziamento rileva quale condotta di partecipazione ad un gruppo terroristico, come tale rivolto a sostenere una organizzazione che a sua volta ha ad oggetto la realizzazione di una serie di reati terroristici; per altro verso, si può trattare di una condotta autonoma direttamente finalizzata a contribuire alla realizzazione di un singolo reato terroristico, indipendentemente dunque dall’esistenza di un gruppo terroristico.

La prima condotta (che si potrebbe definire di finanziamento associativo) ha trovato riconoscimento normativo espresso subito dopo i fatti dell’11 settembre: in esecuzione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU n. 1373/2001, la decisione Quadro 2002/475/UE la ha prevista tra “i reati riconducibili ad una organizzazione terroristica” (art. 2 co. 2 lett. b) ⁽¹⁾. La collocazione è stata confermata nella Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo (che tra l’altro ha sostituito la suddetta decisione quadro): in particolare, la partecipazione al gruppo terroristico viene individuata in “qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico” (art. 4).

L’altra condotta (che potremmo indicare come autonoma) di finanziamento al terrorismo, già oggetto della Convenzione Onu del 1999, viene invece considerata a livello UE successivamente: in particolare, sin dal 2005 con la terza direttiva antiriciclaggio ⁽²⁾, poi sostituita nel 2015 con la quarta ⁽³⁾, che riproduce sostanzialmente la stessa definizione sul punto, senza però imporre un obbligo di incriminazione, ma lasciando liberi gli stati membri di configurare anche solo illeciti amministrativi ⁽⁴⁾. La direttiva n. 541 del 2017 sulla lotta contro il terrorismo prevede invece che la condotta autonoma di finanziamento debba essere prevista come reato dagli Stati membri, e in specie si riferisce a “la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati” di terrorismo descritti negli art. da 3 a 10 della stessa direttiva (art.11).

- A) Il finanziamento associativo, quale possibile modalità di partecipazione ad un gruppo terroristico, è incriminato, direttamente implicitamente o indirettamente, in tutti i sistemi penali considerati dalla presente ricerca. Cambiano tuttavia le modalità con cui tale rilevanza viene riconosciuta dalle norme incriminatrici nei diversi ordinamenti.

¹ «Partecipazione alle attività di un’organizzazione terroristica, anche fornendole informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose dell’organizzazione terroristica».

² Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

³ Direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (che modifica il regolamento 648/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

⁴ «Ai fini della presente direttiva per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio».

- a. Un primo gruppo di sistemi fa espresso riferimento alla condotta di finanziamento al terrorismo nel testo della incriminazione sull'organizzazione terroristica:

- in **Italia**, sin dalla formulazione dovuta alla legge n.438/2001 (di conversione del d.l. 374/2001 "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale") del reato di cui l'art. 270-bis c.p.I., "associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" la condotta di finanziamento all'associazione è esplicitata fra le modalità di realizzazione del reato.

La relativa pena va da sette a quindici anni, al pari delle altre condotte di direzione dell'associazione terroristica.

- In **Germania**, il finanziamento di una organizzazione terroristica è espressamente considerato come forma di sostegno a quest'ultima e incriminato dal par. 129b co. 5 (c.p. T.).

Le pene previste per tale condotta sono lievemente minori nel minimo (sei mesi invece di un anno) rispetto a quelle per le altre condotte di partecipazione, pur essendo uguali nel massimo (in entrambi i casi dieci anni, salvo che il gruppo sia volto al compimento di reati contro l'ambiente, quando la pena per il sostegno è ridotta a cinque anni).

- In **Austria**, il reato di associazione terroristica prevede una duplicità di possibili scopi ed il finanziamento al terrorismo è uno di essi (art. 278b c.p.A.). La direzione, per un verso, e la partecipazione, per altro verso, ad una tale organizzazione sono punite rispettivamente con la reclusione da cinque a 15 anni e da uno a dieci anni. Importante rilevare che la condotta di finanziamento al terrorismo rientra fra le forme di partecipazione all'organizzazione - e non solo come possibile reato scopo dell'associazione nel suo complesso - attraverso il rinvio espresso del par. 278 b co. 2 alla nozione di partecipe definita in generale dall'art. 278 co. 3 per l'associazione criminale, che la riferisce alla messa a disposizione di (informazioni) o di valori patrimoniali con la volontà di sostenere l'associazione o le sue azioni illecite.

- In **Belgio** il finanziamento del terrorismo è previsto come forma tipica di partecipazione all'attività di un gruppo terrorista, con la particolarità che al requisito della consapevolezza effettiva dell'apporto rispetto alla possibile commissione di un crimine o di un delitto da parte del gruppo stesso viene equiparata la violazione del dovere di conoscere tale possibile sviluppo del proprio apporto. L'elemento soggettivo del reato assume così una natura ambigua, in quanto può essere integrata o dal dolo o anche dalla colpa, ma in entrambi i casi con conseguenze penali non diverse: la pena è infatti da cinque a dieci anni di reclusione e da 100 a 5.000 euro di ammenda (rispettivamente aumentata per i dirigenti del gruppo a da quindici a venti anni di reclusione e da 1.000 a 200.000 euro) (art. 140 co. 1 e 2 c.p.B.). Si tratta di una importante differenza rispetto al trattamento della condotta autonoma di finanziamento, che invece richiede l'intenzione o la consapevolezza effettivamente presenti nell'autore del finanziamento, che il relativo apporto serva al successivo compimento di un atto terroristico. Ulteriore differenza fra i due sistemi penali riguarda la punibilità per tentativo, che è ammessa in Belgio trattandosi di un crimine (art. 52 c.p.B.), a differenza della corrispondente soluzione francese, dove invece - come si è rilevato - non si prevede la punibilità per tentativo di partecipazione mediante finanziamento ad una impresa terroristica.

- In **Olanda** l'incriminazione della partecipazione all'organizzazione terroristica, inserita nel codice penale nel 2004, rinvia alla norma sulla partecipazione all'organizzazione criminale, che espressamente prevede anche il finanziamento all'attività di quest'ultima (in particolare "la fornitura di supporto finanziario o di altro tipo materiale, così come la raccolta di fondi" per conto dell'organizzazione) (art. 140a co.3, che rinvia all'art. 140 co.4 c.p. NL).

La pena prevista è la reclusione fino a quindici anni o una pena pecuniaria della quinta categoria.

- In **Portogallo** la legge sul terrorismo n. 52/2003 ha novellato le previsioni sull'organizzazione terroristica contenute nel c.p. Portoghese del 1995 ed ha aggiunto (fra l'altro) l'espresso riferimento al finanziamento delle sue attività fra le possibili forme di sostegno alla stessa (art. 2 co. 2 l. 52/2003). La pena prevista è quella detentiva da otto a quindici anni, che risulta del tutto identica a quella prevista per il caso di finanziamento come reato autonomo (inserito nell'art. 5A stessa legge nel 2008). Identiche sono pure le disposizioni premiali previste per le due forme di rilevanza penale del finanziamento in caso di condotte collaborative con la giustizia (rispettivamente art. 2 co.5 e 5A co. 3 legge 52/2003).
- Anche **Malta** prevede espressamente il finanziamento fra le modalità di condotta rilevante ai fini della responsabilità per gruppo terroristico, prevista dal codice penale all'art. 328B. In specie, chi "promuove, costituisce organizza, dirige o fornisce informazioni, o con qualsiasi mezzo anche indirettamente raccoglie, riceve, fornisce o invita un'altra persona a fornire denaro o altra utilità, o altrimenti finanzia un gruppo terroristico con la consapevolezza che tale partecipazione, coinvolgimento o finanziamento contribuirà alle attività, criminali o meno, del gruppo terrorista, sarà punibile con la reclusione sino a otto anni (art. 328 B co. 3 lett. b).

b. In altri sistemi penali invece il finanziamento al terrorismo non viene specificato come forma di partecipazione al reato di organizzazione terroristica, ma viene comunque ricavato dall'interpretazione della relativa norma incriminatrice, anche in relazione ad altre previsioni dello stesso sistema penale. In specie, fra quelli qui considerati:

- In **Francia**, il finanziamento non viene espressamente menzionato nella norma che incrimina la partecipazione ad una associazione terroristica o all'accordo rivolto alla preparazione, tramite uno o più fatti materiali, di un reato terroristico (art. 421-2-1 c.p.F.). L'ampiezza di tale formulazione tuttavia consente di fare rientrare anche il finanziamento dell'associazione terroristica nelle relative forme di partecipazione alla stessa: lo stesso dicasi quando il finanziamento sia rivolto all'accordo per preparare un atto terroristico e si sia già estrinsecato in almeno un fatto materiale. In quest'ultimo caso peraltro se il finanziamento è stato seguito dal compimento dell'atto terroristico che era destinato a sostenere, la relativa condotta rileverà direttamente a titolo di complicità in tale reato.

Ricordando che il codice penale francese non contempla minimi di pena per i vari reati, la pena prevista per il reato in questione (art.421-1-1) è quella detentiva fino a dieci anni e l'ammenda fino a euro 225.000, salvo che il finanziamento non sia operato da soggetti che

rivestano il ruolo di dirigenti o organizzatori del gruppo criminale terroristico, nel qual caso arriva sino a trenta anni di reclusione e a euro 500.000 di ammenda (art. 421-5 co. 1 e 2 c.p.). Per questo reato di associazione terroristica non è prevista la punibilità del tentativo, il che segna una importante differenza quanto alla punibilità del finanziamento al terrorismo, in quanto pur a parità di pene per la forma consumata, esso è punibile anche a titolo di tentativo nella forma del delitto autonomo (art. 421-2-2, in relazione all'art. 421-5 co.3).

- In **Lussemburgo** la rilevanza del finanziamento come forma di partecipazione al gruppo terroristico non viene espressamente menzionata nella norma che definisce i vari contributi individuali al gruppo terrorista ed alle sue attività (art. 135-4 c.p.L.). Vero è che la previsione dedicata alla partecipazione è formulata in termini molto ampi, in quanto comprende ogni forma di partecipazione attiva al gruppo criminale, che sia sorretta da volontà e consapevolezza, anche in mancanza di qualsiasi contributo ai reati scopo del gruppo (comma 1). Sostenere dunque economicamente in qualsiasi modo le attività del gruppo criminale terrorista, anche in assenza di una partecipazione diretta ai reati scopo di questo, potrebbe rilevare come forma di partecipazione allo stesso gruppo. Senonché tale situazione viene espressamente indicata nella distinta incriminazione autonoma del finanziamento al terrorismo, per il caso in cui si forniscano o si raccolgano con qualsiasi mezzo risorse economiche di ogni tipo con l'intenzione che siano utilizzati, o la consapevolezza che lo siano, da un terrorista o anche da un gruppo terrorista (art. 135-5 co.3). La rilevanza come reato autonomo risulta assorbente rispetto all'altra, in quanto esso viene punito con reclusione da 15 a 20 anni (art. 135-6 co. 2 che rinvia alle pene previste dall'art. 135-2 per i reati di terrorismo di cui all'art.135-1, pene che arrivano all'ergastolo nel caso in cui si sia prodotto un evento mortale per una o più persone come conseguenza dell'atto), dunque in misura più grave di quella prevista per la partecipazione al gruppo terroristico (da uno a otto anni di reclusione per i membri attivi dello stesso alla reclusione da cinque a dieci per chi contribuisce alle decisioni dello stesso fino alla reclusione da dieci a quindici anni per i dirigenti) (art. 135-4).
- Una situazione simile si riscontra in **Irlanda**, dove pure il finanziamento al terrorismo non è espressamente menzionato nella descrizione del "gruppo terroristico", le cui attività vengono riferite a 'intraprendere', 'promuovere', 'incoraggiare' e 'sostenere' la commissione di attività terroristiche (art. 5 co.1 *Criminal Justice [Terrorist Offences] Act* del 2005). Indirettamente però attraverso la parificazione del gruppo terroristico ad una "organizzazione illegale", operata nella stessa norma, si applica la relativa disciplina disposta dall'*Offences against the State Acts 1939-1998*, che attribuisce espressa rilevanza all'essere "membro" di una tale organizzazione (art. 2 dell'emendamento del 1998 che rinvia alla sez. 21 del testo del 1939). La mancanza in tali norme di una qualche definizione dei requisiti per tale '*membership*' rende aperta la strada per interpretarla anche nei casi in cui il soggetto si limiti a finanziare l'attività del gruppo terroristico. Peraltro, nella incriminazione autonoma del finanziamento al terrorismo, introdotta nel 2005, si prevede espressamente la situazione di chi con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e volontariamente, raccoglie o riceve fondi con l'intenzione che siano usati, o con la consapevolezza che lo siano, a vantaggio o per gli scopi di un gruppo terrorista (art. 13 co. 3a). Oltre che per ragioni di specialità nella descrizione della condotta, la prevalenza di tale norma si conferma anche sul versante sanzionatorio, essendo punita in misura ben più grave di quanto non faccia l'altra previsione: l'art. 13 succitato prevede pene che nel caso di procedimento abbreviato (*summary*) sono o una multa fino a 3.000

euro, o la reclusione fino a 12 mesi, o entrambe, e nel caso di procedura formale (*by indictment*) o la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore a 20 anni o entrambe; laddove la sez. 21 dell'Act 1939 (come emendato dall'art. 2 nel 1998, a sua volta richiamato dall'art. 5 della legge 2005) punisce chi sia "membro" di una organizzazione illegale (come il gruppo terroristico), con pene che nel caso di procedimento abbreviato (*summary*) sono o una multa fino a cinquanta sterline (la norma di rinvio è antecedente l'ingresso nell'euro), o la reclusione fino a tre mesi, o entrambe, e nel caso di procedura formale (*by indictment*) o la pena pecuniaria, o la reclusione fino a due anni o entrambe.

- In **Spagna** la descrizione nell'art. 572 co.2 c.p.SP della condotta di partecipazione alla organizzazione o gruppo terrorista non fa riferimento espresso a forme di finanziamento agli stessi o alle loro attività. La possibilità di considerare tali forme riconducibili alla generale previsione della condotta di 'partecipare attivamente all'organizzazione o gruppo' terrorista, o di 'fare parte di esso', astrattamente possibile sul piano dell'interpretazione letterale di formule così ampie, è però ostacolata dal confronto con la previsione generale sulle organizzazioni o gruppi criminali all'art. 570 bis co.1. Qui le stesse condotte del 'partecipare attivamente all'organizzazione' e del 'fare parte di essa' sono affiancate da un richiamo espresso al 'cooperare economicamente o in qualsiasi altro modo con essa'. Anche all'art. 570 ter si menziona espressamente la figura del finanziatore del gruppo criminale a fianco e distinta da quella di chi lo costituisce o lo integra. Si dà così esplicita rilevanza in tali situazioni alle condotte di sostegno economico nei confronti dell'organizzazione criminale; al contempo e per differenza se ne deve dedurre che ricomprenderle invece nelle nozioni di partecipazione utilizzate nell'art. 572 co.2 per il gruppo terrorista sarebbe non una attività meramente interpretativa (pur se in via estensiva), ma una inammissibile applicazione analogica.

Da tempo peraltro non si avverte più una particolare lacuna di tutela penale nei confronti del finanziamento associativo, in quanto il sostegno economico a gruppi terroristici è stato riconosciuto fra i possibili fini della condotta di finanziamento incriminata come reato autonomo. Sin dalla LO 5/2010 che ha aggiunto tale nuovo delitto all'art. 576bis del codice penale, infatti fra le possibili finalità dei fondi oggetto della relativa condotta incriminata è stato indicato non solo la commissione di uno dei delitti di terrorismo di cui all'apposito capitolo nel codice (cap. VII del titolo XXII libro II c.p.SP) ma espressamente anche la destinazione a una organizzazione o gruppo terrorista. La soluzione di collegare le due forme di rilevanza della condotta è stata poi confermata con la riforma del codice penale di cui alla LO 2/2015: l'attuale art. 576 c.p.SP fa riferimento a ogni attività con beni o valori che sia sorretta dall'intenzione di utilizzarli, o con la consapevolezza della loro utilizzazione, per la commissione di uno qualsiasi dei reati terroristici ricompresi nel già citato apposito capitolo, fra i quali rientra appunto anche la partecipazione all'organizzazione criminale (cfr. art. 573 co. 3 cp.SP).

Residua peraltro una differenza fra la condotta di finanziamento (come reato autonomo, anche se rivolta ad una organizzazione criminale) ed una condotta di partecipazione ad una organizzazione criminale (se realizzata attraverso un finanziamento al gruppo o alle sue attività), come si evince dal versante sanzionatorio: il reato autonomo di finanziamento è punito in misura meno grave di quello di partecipazione all'organizzazione terrorista, in quanto il primo prevede la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da tre a cinque volte il valore dei beni oggetto della condotta di finanziamento; l'altro è punito invece con la reclusione da sei a dodici anni, oltre che con l'inabilitazione speciale per incarichi e uffici pubblici da otto a quindici anni.

Questa differenza sanzionatoria assume rilievo alla luce della specifica regola sui rapporti fra la norma del finanziamento di cui all'art. 576 e le altre previsioni dei reati terroristici: il comma 2 dello stesso art. 576 contiene due norme di valenza diversa sull'applicabilità della incriminazione autonoma di finanziamento. Per la prima se i beni o valori oggetto della condotta di finanziamento sono arrivati a destinazione, nel senso di essere stati "posti effettivamente a disposizione del responsabile del delitto di terrorismo", la pena della previsione autonoma sarà aggravata. D'altra parte, si dispone che se quegli stessi beni o valori (non solo siano giunti "effettivamente a disposizione del responsabile del delitto di terrorismo") ma siano ulteriormente anche "arrivati ad essere impiegati per la esecuzione di atti terroristici concreti" l'autore della condotta di finanziamento risponderà (solo) a titolo di coautoria o di complicità nel reato realizzato, e dunque resterà esclusa l'applicabilità della norma di cui all'art. 576.

Se ciò indubbiamente porta il reato di finanziamento autonomo a coprire una fascia di situazioni in cui ancora non sono compiuti "atti terroristici concreti", si pone la questione di come qualificare la condotta di finanziamento ad un gruppo criminale terrorista che programmi azioni terroristiche. Se infatti la costituzione di un gruppo terroristico, in quanto figura autonoma di reato prevista nel capitolo apposito, si deve intendere già un atto terroristico concreto, dovrebbe infatti concludersi che la suddetta condotta di finanziamento al gruppo terrorista non rientrerà nella portata dell'art. 576 ma in quella di cui all'art. 572 co. 2. Rimane peraltro non chiaro perché sia stato utilizzato come limite di applicabilità della norma sul finanziamento autonomo, il riferimento ad atti terroristici concreti e non quello alla nozione di delitti di terrorismo, definita in generale dall'art. 573 e comprensiva già del delitto di partecipazione all'organizzazione criminale (ai sensi del co. 3 dello stesso art. 573). Va peraltro conclusivamente rilevato che, se questi sono i rapporti fra le due incriminazioni, la partecipazione ad un gruppo terrorista attraverso una effettiva messa a disposizione di fondi per svolgere le relative attività, porta a far rispondere il soggetto a titolo di concorso (esterno) nel reato, mediante una condotta che non può rilevare come partecipazione allo stesso gruppo criminale, in quanto – come prima osservato – non espressamente tipizzata.

B) La condotta autonoma è ormai incriminata autonomamente in numerosi stati dell'Unione Europea. In particolare, fra i sistemi considerati nella presente ricerca:

- in **Italia**, il "finanziamento di condotte con finalità di terrorismo" è stato introdotto nel 2016 nel codice penale (art. 270-*quinquies*.1). Si tratta di una fattispecie autonoma generale, in quanto essa affianca altre figure analoghe ma speciali, come il finanziamento "di trasferimenti per finalità di terrorismo", incriminato nel 2015 e pure inserito nel codice penale (art. 270-*quater*.1).

La pena per la prima incriminazione va da cinque a dieci anni. E' possibile applicare la confisca, tanto diretta quanto per equivalente, del prezzo, del prodotto o del profitto del reato, ai sensi della previsione di cui all'art. 270-*sexies*.

- In **Germania** la condotta è stata incriminata espressamente nel 2015, inserendola al par. 89c del codice penale (*Terrorismusfinanzierung*). Gli atti di finanziamento del terrorismo rilevanti sono quelli di raccolta, ricezione o messa a disposizione di valori patrimoniali, se assistiti dalla consapevolezza o dall'intenzione di trasferirli a un'altra persona o di utilizzarli personalmente per compiere reati di omicidio (§ 211), omicidio colposo (§ 212),

genocidio (§ 6 del Codice penale internazionale), crimine contro l'umanità (§ 7 del Codice penale internazionale), crimine di guerra (§§ 8, 9, 10, 11 o 12 del Codice Penale Internazionale), una lesione personale ai sensi del § 224 o una lesione corporale che infligge gravi danni fisici o mentali, in particolare il tipo descritto nel § 226, ad un'altra persona, rapina a ricatto (§ 239a) o una presa di ostaggi (§ 239b), o crimini informatici, reati contro l'ambiente o reati gravi violenti che mettono in pericolo lo Stato (ai sensi del par. 89a co. 2a). Tutti questi reati-scopo (salvo questi ultimi, previsti al par.89a co.2) devono essere destinati ad intimidire il popolo in modo significativo, a forzare illegittimamente una pubblica autorità o un'organizzazione internazionale con la forza o la minaccia, o le strutture costituzionali, economiche o sociali di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, e in base alla natura della loro commissione o dei loro effetti, devono poter danneggiare seriamente uno Stato o un'organizzazione internazionale.

La pena prevista è quella detentiva da sei mesi a dieci anni, ed è applicabile la confisca, anche in assenza di condanna ai sensi della recente modifica del par. 76a comma 4 sulla "confisca indipendente".

- Anche nel codice penale **austriaco** è incriminata la condotta autonoma di finanziamento al terrorismo: il par. 278d c.p.A. punisce chi metta a disposizione o raccolga valori patrimoniali al fine di commettere una serie di reati scopo gravi espressamente indicati, e ciò anche se realizzato attraverso un'altra persona o una organizzazione.

La pena è detentiva da uno a dieci anni, sebbene vi sia la riserva che essa non si applica nel caso in cui il fatto sia qualificabile da altra norma penale più grave (par.278d, co. 2).

- In **Olanda** dal 2012 è stato inserito nel codice penale un apposito titolo dedicato al finanziamento del terrorismo, che in una unica incriminazione punisce la condotta di chi intenzionalmente procura a sé o ad altri mezzi o informazioni o volontariamente raccoglie, acquisisce, possiede o fornisce beni ad altri che, anche in parte o indirettamente, supportano la commissione di un reato terroristico o della sua preparazione o agevolazione, o ancora una serie di altri reati espressamente elencati (art 421 c.p.NL)⁽⁵⁾.

La pena prevista è la reclusione fino a otto anni o la pena pecuniaria della quinta categoria. Si rileva dunque una significativa differenza di pena rispetto al caso in cui il finanziamento sia operato nei confronti di una organizzazione terroristica, per il quale - come sopra segnalato - si prevede una pena detentiva quasi doppia (reclusione fino a quindici anni, oltre all'alternativa della stessa pena pecuniaria).

- In **Francia** la condotta autonoma di finanziamento al terrorismo rileva in modo articolato: sin dal 2001 esiste una norma generale (art. 421-2-2 c.p.F.) che incrimina il fatto di finanziare un'attività terroristica (*entreprise terroriste*): la relativa condotta è integrata dalla fornitura, dalla raccolta o dalla gestione di qualsiasi utilità patrimoniale o anche solo dal prestare consulenza su tali attività, con l'intenzione di vedere utilizzati tali fondi, anche solo in parte, per la commissione di un reato di terrorismo (come definiti dallo stesso codice penale nel capitolo ad essi dedicato) o con la consapevolezza che essi saranno destinati a tal fine, e ciò indipendentemente dalla commissione effettiva del reato scopo. Già nella formulazione originale del codice del 1992 esisteva peraltro una norma in cui il

⁵ La modifica al codice penale si deve alla Legge 33748 in vigore dal 22.11.2012.

finanziamento rileva come *species* del favoreggiamento al terrorismo: l'art. 434-6 c.p. incrimina chiunque fornisca un qualsiasi mezzo ad un soggetto che abbia commesso, anche in concorso con altri, un atto di terrorismo punibile con la pena di almeno anni dieci di reclusione, al fine di eludere le ricerche o l'arresto dell'autore del reato. Proprio il diverso dolo specifico previsto nelle due norme citate rende le stesse non sovrapponibili, in quanto la figura generale di finanziamento si rivolge a sostenere un reato terroristico da compiere, mentre il finanziamento come favoreggiamento terroristico guarda alle attività successive al compimento del reato terroristico. Nel caso in cui il finanziamento fosse assicurato prima del reato terroristico per favorire l'autore ad eludere le ricerche e l'arresto conseguenti, si dovrebbe dunque solo applicarsi il reato di finanziamento del terrorismo ex art. 421-2-2 c.p.

Quanto alle pene, quest'ultimo prevede una pena detentiva fino a dieci anni e 225.000 euro di ammenda, mentre il favoreggiamento terroristico prevede una pena detentiva fino a tre anni e una pena pecuniaria fino a 45.000 euro (salvo che nell'ipotesi di abitudine della condotta: detenzione sino a 5 anni e ammenda sino a 75.000 euro).

- In **Belgio** l'autonoma rilevanza penale del finanziamento è prevista dall'art. 141 c.p. B., che punisce chiunque fornisca o riunisca in qualsiasi modo, anche indiretto, mezzi materiali, compreso un aiuto finanziario, con l'intenzione di utilizzarli o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, o per commettere egli stesso un reato disciplinato dagli articoli 137 (che elenca i reati di terrorismo) e da 140 a 140-septies, o perché un altro soggetto commetta un atto terroristico a norma dell'art. 137 c.p.B.

La relativa pena va da 5 a 10 anni di reclusione e da 100 a 5.000 euro di ammenda, come si è prima ricordato per segnalare la diversa costruzione della figura di finanziamento rilevante ai sensi dell'art 140 come partecipazione al gruppo terroristico.

- In **Lussemburgo** l'incriminazione autonoma del finanziamento al terrorismo assume due forme: nel relativo art. 135-5 c.p.L. comune è la condotta del fornire o del raccogliere con qualsiasi mezzo risorse economiche di ogni tipo con l'intenzione che siano utilizzati o sapendo che lo siano per una duplicità di fini, che segnano dunque la diversità delle due figure di reato. In un caso (previsto al comma primo) la condotta suddetta è rivolta a commettere un elenco di reati espressamente definita al successivo secondo comma; nell'altro caso (previsto al comma terzo) la condotta è rivolta alle attività poste in essere da un terrorista o da un gruppo terrorista. Indipendentemente dalla valutazione della natura di questa seconda fattispecie, in cui rileva la condizione personale di terrorista o di gruppo terrorista, piuttosto che la natura dei fatti di reato, la differenza significativa sta sul versante sanzionatorio: nel primo caso le pene sono parificate a quelle di volta in volta previste per i singoli reati scopo del finanziamento, mentre nel secondo sono parificate a quelle particolarmente elevate previste unitariamente per i reati terroristici (come già rilevato prima sub *a*, da 15 a 20 anni di reclusione e perfino ergastolo, nel caso in cui si sia prodotto un evento mortale per una o più persone come conseguenza del reato terroristico: art. 135-6 co. 2 che rinvia all'art. 135-2 per i reati di terrorismo di cui all'art.135-1).
- La duplicità delle forme di tipizzazione della condotta di finanziamento al terrorismo si riscontra pure in **Irlanda** con il *Criminal Justice [Terrorist Offences] Act* del 2005. Si prevede in particolare che la condotta (di chi con qualsiasi mezzo, direttamente o

indirettamente illecitamente e volontariamente, raccoglie o riceve fondi con l'intenzione che siano usati, o la consapevolezza che lo siano) sia rivolta a due possibili finalità diverse: nella prima il fine del finanziamento è realizzare un reato terroristico (espressamente elencati all'art. 6) o un atto volto a causare la morte o gravi lesioni corporali a un civile o a qualsiasi altra persona che non partecipa attivamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, e il cui scopo è, per natura o contesto, intimidire una popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o astenersi dal compiere qualsiasi atto (art. 13 co. 1). La seconda possibile direzione del finanziamento che viene espressamente indicata è quella in cui la relativa condotta (con le modalità indicate sopra) sia realizzata a vantaggio o per gli scopi di un gruppo terrorista (art. 13 co. 3). Solo a fini classificatori si potrebbe indicare la prima ipotesi come *finanziamento autonomo semplice*, e l'altra invece *finanziamento autonomo associativo*, che denota la natura di quest'ultimo come alternativa alla tipizzazione espressa della stessa condotta nella descrizione della definizione del gruppo terroristico.

Si tratta comunque – è bene ribadirlo - di due diverse modalità della stessa condotta illecita, come si ricava dalla unicità delle pene previste dalla stessa norma (art. 13 co. 8), che nel caso di procedimento abbreviato (*summary*) sono o una multa fino a 3.000 euro, o la reclusione fino a 12 mesi, o entrambe, e nel caso di procedura formale (*by indictment*) o la pena pecuniaria, o la reclusione per un periodo non superiore a 20 anni o entrambe.

- Il **Portogallo** ha introdotto l'incriminazione autonoma del finanziamento al terrorismo, novellando nel 2008 la legge sul terrorismo n. 52/2003. Nonostante infatti questa normativa aggiornasse le previsioni sull'organizzazione terroristica contenute nel c.p. Portoghese del 1995 aggiungendo (fra l'altro) l'espresso riferimento al finanziamento fra le forme di sostegno alla stessa (art. 2 co. 2 l. 52/2003), solo la successiva l.25/2008, dedicata al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo in attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, ha disciplinato (all'art. 62) il reato autonomo e lo ha inserito nell'art. 5A della legge sul terrorismo. La sua formulazione è stata poi ulteriormente modificata con l. 60/2015, che ha precisato l'elemento soggettivo richiesto. Il testo vigente incrimina la condotta di chi con qualsiasi mezzo anche indirettamente “fornisce, raccoglie o detiene fondi o attività di qualsiasi tipo, nonché prodotti o diritti che possono essere trasformati in fondi” e richiede la presenza nel soggetto agente di un duplice dolo: in primo luogo, quegli atti devono essere sorretti dall'intenzione che i beni e valori suddetti siano utilizzati (o anche solo dalla consapevolezza che possano essere utilizzati), anche in parte, per progettare, preparare o realizzare uno dei reati terroristici espressamente elencati all'art. 2 co.1 della stessa l. sul terrorismo come mezzi delle organizzazioni terroristiche per i propri scopi illeciti; inoltre occorre l'intenzione di realizzare attraverso gli atti suddetti gli scopi illeciti previsti per l'organizzazione terrorista dall'art. 2 co.1 o quelli previsti dall'art. 3 co.1 per le altre organizzazioni terroriste (che hanno portata internazionale). Si ha cura di precisare l'irrilevanza tanto dell'effettiva consegna ai terzi a cui erano destinati dei fondi e valori suddetti, quanto dell'effettivo utilizzo per la commissione dei reati scopo (co. 2 art. 5A l. terrorismo) ⁽⁶⁾.

La pena prevista per il reato autonomo è quella detentiva da 8 a 15 anni (co.1 stesso art.5 a). Si prevede inoltre una speciale attenuazione di pena o anche la sua esclusione per una

⁶ Il comunicato del 21 giugno 2018 sull'approvazione governativa di una proposta di legge di riforma della legge sul terrorismo per adeguarla alla Direttiva in materia del 2017 fa riferimento espresso al finanziamento per ampliare la rilevanza della relativa condotta anche ai casi in cui i fondi messi a disposizione ad organizzazioni terroristiche o a singoli terroristi siano utilizzati anche per finalità diverse dalla messa in pratica di atti di terrorismo (*Comunicado do Conselho de Ministros de 21 de junho de 2018: <https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=216>*).

serie di comportamenti collaborativi: desistenza volontaria, o attenuazione anche significativa del pericolo causato, o aiuto nella raccolta di prove decisive per assicurare alla giustizia i responsabili (co.3 stesso art. 5A). Da ricordare infine la possibilità di applicare in materia di finanziamento (tanto associativo quanto autonomo) la responsabilità penale delle persone giuridiche e degli enti equiparati, prevista in generale per tutti i reati di terrorismo dalla legge in materia (art.6).

- La **Spagna** ha introdotto il reato autonomo di finanziamento al terrorismo sin dalla LO 5/2010 che ha aggiunto al codice penale l'art. 576*bis*, che come si è visto ha parificato la finalità di destinare i fondi oggetto della condotta di finanziamento a commettere un delitto terroristico alla finalità di destinarli a una organizzazione o gruppo terrorista. Ancor più comprensivamente, l'attuale versione della norma, dovuta LO 2/2015 e ora collocata all'art. 576 c.p. SP, si riferisce ad ogni attività con beni o valori che sia sorretta dall'intenzione di utilizzarli, o con la consapevolezza della loro utilizzazione, per la commissione di uno qualsiasi dei reati terroristici del già citato capitolo, fra i quali rientra anche la partecipazione all'organizzazione criminale ex art. 572 co.2. Sui problemi posti dai rapporti fra le due norme, anche per ciò che riguarda le rispettive pene, si rinvia a quanto già osservato in relazione alla rilevanza del finanziamento associativo in Spagna (*supra sub III, 1, A, b*). Va invece qui segnalata la particolarità della norma speciale spagnola, che prevede una forma del reato di finanziamento che può dirsi per colpa grave (art. 576 co. 4): ai soggetti che sono obbligati a collaborare con le autorità nella prevenzione del finanziamento al terrorismo e che, per grave imprudenza nell'adempimento dei propri doveri in materia, omettono di accertare o di impedire una delle condotte di finanziamento previste dal primo comma, si applicano le pene ivi previste ma attenuate di uno o due gradi. In tal modo, l'intero apparato dei doveri di vigilanza, controllo e segnalazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo che gravano sui soggetti obbligati, ordinariamente sanzionato solo in via amministrativa, si trasforma in un rischio penale, per di più dipendente da fatti altrui e in mancanza della funzione selettiva che l'elemento soggettivo del dolo svolge nel tipo base del finanziamento.

Infine sul versante sanzionatorio, oltre alla già ricordata pena della reclusione da cinque a diecimila anni e della multa da tre a cinque volte del valore dei beni oggetto della condotta di finanziamento, va segnalato che l'art. 576 co. 5 prevede espressamente che le persone giuridiche possano essere responsabili per tale reato, se ricorrono i requisiti generali previsti per tale responsabilità di cui all'art. 31 *bis* del codice penale.

- Anche **Malta** affianca al finanziamento come forma di partecipazione al gruppo terroristico, prevista dal codice penale all'art. 328B, la distinta incriminazione autonoma del finanziamento di attività terroristiche anche di una sola persona (art. 328F cp.ML). In specie, va segnalato che nella descrizione della condotta di chi "anche indirettamente raccoglie, riceve, fornisce o invita un'altra persona a fornire denaro o altra utilità, o altrimenti finanzia una attività terroristica" si equipara al requisito della consapevolezza effettiva di tale destinazione l'esistenza di "ragionevoli motivi per doverla sospettare", come anche la conoscenza del contributo così reso alle attività terroristiche di un altro soggetto.

Il rapporto fra le due fattispecie del finanziamento vede però la prevalenza di quella associativa, perché quella autonoma contiene espressamente una clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto costituisca un reato più grave"), che in presenza di una previsione di

pena fino a quattro anni di reclusione o di una pena pecuniaria fino a euro 11.666,87, o di entrambe, deve lasciare spazio alla figura associativa del finanziamento (in presenza dei relativi presupposti), che è punita con la reclusione sino a otto anni (art. 328 B co. 3 lett. b).

Va peraltro segnalato che il rapporto fra attività terroristiche e ricchezza viene ulteriormente considerato nel sistema maltese, che incrimina anche con reato autonomo l'uso o il possesso di denaro o altra utilità provenienti da attività terroristiche. In questo caso, che rientra più nello schema del riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite la pena è ben più alta e può arrivare sino a dodici anni di reclusione (art. 328G).

2. Valutazione di sintesi.

Tanto la condotta di finanziamento al terrorismo qui denominata di tipo “associativo” quanto quella di finanziamento al terrorismo qui denominata di tipo “autonomo” sono attualmente rilevanti nei sistemi penali degli undici Stati membri dell'Unione Europea, che sono stati oggetto della ricerca.

Benché gli ultimi strumenti normativi in materia di terrorismo da questa adottati – e segnatamente la direttiva UE 541/2107 – siano non ancora recepiti dalla maggioranza degli ordinamenti – nonostante la scadenza del relativo termine (8 settembre 2018) previsto dalla stessa direttiva all'art.28 – la rilevanza penale delle forme di finanziamento al terrorismo presenta un orizzonte coperto da una pluralità di previsioni negli undici sistemi giuridici oggetto della presente ricerca. Si può affermare che una condotta di fornitura di beni o valori a soggetti che appartengano ad un gruppo terroristico o che intendano compiere un atto terroristico, sorretta dalla consapevolezza di tale destinazione, è punibile in tutti i Paesi considerati. Se si raffronta tale dato con la constatazione che la condotta in questione viene fatta oggetto di obblighi di incriminazione di fonte sovranazionale a partire dalla Convenzione ONU del 1999 sul finanziamento al terrorismo e da parte dell'Unione Europeo con la decisione quadro del 2002 sulla lotta al terrorismo, il risultato raggiunto in meno di venti anni appare una significativa conferma dell'efficacia dei processi armonizzazione in materia penale di fonte sovranazionale e segnatamente nel contesto dell'Unione Europea.

Tale considerazione non è incompatibile con la constatazione dell'esistenza in materia di una serie di diversità ancora esistenti fra le discipline specificamente adottate dai singoli sistemi penali. La ricerca ha evidenziato differenze fra i sistemi giuridici considerati in relazione alle tecniche di tipizzazione della condotta illecita, ed in particolare rispetto alla distinzione o meno della previsione del finanziamento “associativo” e di quello “autonomo”, alla espressa menzione del finanziamento fra le forme di partecipazione al gruppo terroristico, alla rilevanza di forme sostanzialmente colpose di finanziamento in alcuni sistemi, alla diversità di livelli sanzionatori, alla previsione espressa o meno di forme di responsabilità delle persone giuridiche per i reati in questione.

Una corretta valutazione di tale situazione differenziata deve però muovere da un presupposto che possa essere sufficientemente condiviso: la strada percorsa dai paesi considerati verso una tutela penale delle esigenze di contrasto alle forme di finanziamento del terrorismo è una strada che segna una loro progressiva convergenza piuttosto che una loro reciproca divaricazione e tale direzione è stata impressa dagli strumenti di fonte sovranazionale e – nel caso dei paesi oggetto della presente ricerca – segnatamente europea, che hanno fissato *standard* di armonizzazione in materia. Di armonizzazione, appunto, e non di unificazione: sarebbe un parametro erroneo assumere una qualsiasi soluzione normativa positiva e paragonarla a tutte le altre per ricavare dalle differenze esistenti la prova dell'inutilità dell'opera di fin qui compiuta.

Il raggiungimento di un livello minimo di tutela comune in un settore oggetto di armonizzazione è il reale obiettivo che si deve perseguire, senza arrivare a vagheggiare soluzioni

unificanti che non sarebbero compatibili con l'assetto dell'Unione Europea, tanto attuale quanto prevedibilmente futuro. Che vi sia ancora un importante lavoro da fare per sviluppare il corretto obiettivo dell'armonizzazione su tutta una serie di aspetti della disciplina penale contro le forme di finanziamento del terrorismo è comprovato dalla ricerca qui condotta, la quale ha però nel complesso fornito anche un quadro significativo di quanto gli undici ordinamenti qui considerati, in virtù degli stimoli sovranazionali e segnatamente europei ad intervenire in materia secondo *standard* comuni, siano oggi più efficaci nel contrastare questo importante canale di alimentazione del fenomeno terroristico.